

XIX LEGISLATURA

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

---

## INDICE

---

COMMISSIONI RIUNITE (I e V) .....	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e XI) .....	»	18
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	31
GIUSTIZIA (II) .....	»	40
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	57
DIFESA (IV) .....	»	63
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	64
FINANZE (VI) .....	»	96
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	105
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	138
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	141
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	152
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	160
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	166
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) .....	»	169
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE .....	»	172

---

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Azione - Italia Viva - Renew Europe: A-IV-RE; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Noi Moderati (Noi con L'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE: NM(N-C-U-I)-M; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-+ Europa: Misto-+E.

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	<i>Pag.</i> 173
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE . . . . .	» 174
<i>INDICE GENERALE</i> . . . . .	<i>Pag.</i> 182

## COMMISSIONI RIUNITE

### I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

DL 57/2023: Misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico. C. 1183 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	3
ALLEGATO ( <i>Proposte emendative presentate</i> ) .....	5

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 4 luglio 2023. — Presidenza del presidente della V Commissione, Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.*

#### La seduta comincia alle 13.55.

**DL 57/2023: Misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico.**

**C. 1183 Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 giugno 2023.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, ricorda che i deputati possono partecipare alla seduta in videoconferenza secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento e avverte che sono state presentate 67 proposte emendative (*vedi allegato*).

In proposito, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera. Evidenza che tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano affatto estranei all'oggetto del provvedimento. Fa presente, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.

Fa presente che il decreto-legge in esame reca misure volte a garantire l'approvazione dei bilanci pregressi del servizio sanitario della regione Calabria, nonché misure per garantire alle strutture sanitarie convenzionate delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano il ristoro dei costi fissi sostenuti a seguito di even-

tuali sospensioni di attività ordinarie nel periodo dell'emergenza sanitaria e disposizioni per il ripiano del disavanzo delle regioni a statuto ordinario; esso inoltre reca disposizioni per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, coerentemente con il relativo cronoprogramma, relativamente all'*housing* universitario e alla certificazione della parità di genere, e introduce misure nel settore energetico.

Nel precisare che le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge, relative agli enti territoriali e alle ulteriori disposizioni per la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono state soppresse dalla legge di conversione del decreto-legge n. 51 del 2023, approvata definitivamente dal Senato della Repubblica il 28 giugno scorso, fa presente che, tenuto conto dell'ambito materiale del decreto-legge, anche a seguito di un'interlocuzione con il Presidente della Camera, sono state considerate ammissibili le proposte emendative recanti norme incidenti sul settore energetico che è identificato dal titolo e dal preambolo del provvedimento come oggetto di specifico intervento normativo da parte del decreto-legge.

Alla luce di tali criteri, sottolinea che sono state considerate inammissibili le seguenti proposte emendative:

Pella Dis.1.1, il quale introduce nel disegno di legge di conversione modifiche a norme di delega recata dalla legge per il mercato e la concorrenza 2021;

Cavo 3.09, il quale interviene in materia di determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime;

Lacarra 3.027, il quale differisce al 31 dicembre 2024 il termine per le regioni per adeguarsi alla soglia minima di efficienza delle 200.000 prestazioni per struttura sanitaria.

Avverte che nella giornata di domani, alle ore 9, prima della seduta dell'Assemblea, si svolgerà una riunione degli uffici di presidenza delle Commissioni I e V.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.**

ALLEGATO

**DL 57/2023: Misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico. C. 1183 Governo.**

**PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

DIS. 1.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Alla legge 5 agosto 2022, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 26, comma 4, le parole: « sedici mesi » sono sostituite dalle seguenti: « ventiquattro mesi »;

b) all'articolo 27, il comma 3 è abrogato.

**Dis.1.1.** Pella, Paolo Emilio Russo, Deborah Bergamini, Cannizzaro, D'Attis.

ART. 3.

*Sopprimerlo.*

\* **3.4.** Quartini, Riccardo Ricciardi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Penza, Santillo, Torto, Cappelletti.

\* **3.6.** Zaratti.

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. Le disposizioni di cui al presente articolo sono vincolate al rispetto degli obiettivi al 2030 attualmente concordati a livello europeo, che prevedono un incremento dei *target* di riduzione del consumo energetico finale di almeno l'11,7 per cento, rispetto alle previsioni formulate nel 2020, e l'aumento della quota di energia prodotta da fonti rinnovabili nel consumo energetico complessivo dell'Unione europea di almeno il 42,5 per cento. Ogni sei mesi, il Ministero

dell'ambiente e della sicurezza energetica presenta al Parlamento una relazione sulla conformità con gli obiettivi di cui al precedente periodo delle opere e infrastrutture finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale.

**3.7.** Bonafè, Ubaldo Pagano, Simiani, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

*Sopprimere il comma 1.*

**3.8.** Zaratti.

*Al comma 1, premettere le seguenti parole:* Al fine di rispondere alla necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento di gas, esclusivamente nei casi in cui sia a rischio la sicurezza energetica nazionale, e fermi restando i programmi di decarbonizzazione del sistema energetico nazionale,.

**3.9.** Bonafè, Ubaldo Pagano, Simiani, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

*Al comma 1, dopo le parole:* i soggetti interessati *aggiungere le seguenti:* , solo in caso di dichiarata crisi energetica nazionale,.

**3.10.** Zaratti.

*Al comma 1, dopo le parole:* nuove istanze *aggiungere le seguenti:* solo per la ricollocazione di unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione.

**3.11.** Zaratti.

*Sopprimere il comma 2.*

**3.12.** Zaratti.

*Al comma 2, sostituire le parole: , anche a seguito di ricollocazione, delle opere e delle infrastrutture di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2022 con le seguenti: delle opere e delle infrastrutture di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2022, anche a seguito di ricollocazione delle opere e infrastrutture esistenti,.*

*Conseguentemente, al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera a) dopo la parola: ricollocazione, aggiungere le seguenti: delle unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione esistenti;*

b) *alle lettere b) dopo la parola: ricollocazione, aggiungere le seguenti: delle unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione esistenti;*

c) *alla lettera c), dopo le parole: delle infrastrutture aggiungere la seguente: esistenti;*

d) *alla lettera d), sostituire la parola: medesime con la seguente: esistenti.*

**3.13.** Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

*Al comma 2, sopprimere la parola: anche.*

**3.14.** Zaratti.

*Al comma 2, dopo le parole: 3 aprile 2006, n. 152, aggiungere le seguenti: ivi inclusa la valutazione di impatto sanitario (VIS) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b-bis), del medesimo decreto legislativo, predisposta in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute del 27 marzo 2019,.*

**3.15.** Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Auriemma, Alfonso Colucci,

Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

*Al comma 2, sostituire le parole: della durata massima di duecento giorni dalla data di ricezione dell'istanza, svolto ai sensi dell'articolo 5 del medesimo decreto-legge n. 50 del 2022 con le seguenti: della durata massima di cento giorni dalla data di ricezione dell'istanza, svolto ai sensi dell'articolo 5 del medesimo decreto-legge n. 50 del 2022, oltre l'autorizzazione si intende negata.*

**3.16.** Zaratti.

*Al comma 2, dopo le parole: dell'istanza aggiungere le seguenti: corredata dalla documentazione e dagli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'opera e fatta salva la facoltà di richiedere integrazioni alla documentazione, anche al fine di valutare la applicabilità di specifiche misure alternative o aggiuntive, indicando il termine massimo non superiore a trenta giorni per la presentazione della documentazione integrativa, decorso il quale l'istanza si intende ritirata.*

**3.17.** Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

*Al comma 2, dopo le parole: ai sensi dell'articolo 5 del medesimo decreto-legge n. 50 del 2022, aggiungere le seguenti: ; decorso il termine l'autorizzazione si intende negata.*

**3.18.** Zaratti.

*Sopprimere il comma 3.*

**3.19.** Zaratti.

*Al comma 3, sopprimere la lettera a).*

**3.20.** Zaratti.

*Al comma 3, lettera a), sopprimere la parola: anche.*

**3.21.** Zaratti.

*Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis) il comma 3 è abrogato.*

**3.22.** Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

*Al comma 3, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

*a-bis) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano alle opere o alle infrastrutture connesse ricadenti anche solo parzialmente in aree naturali protette regionali e nazionali di cui alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, e alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e nelle aree protette elencate ai punti ii) e v) dell'allegato 9 alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o i cui effetti ricadano sulle medesime aree. ».*

**3.23.** Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

*Al comma 3, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

*a-bis) al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: « siti contaminati » sono inserite le seguenti: « , purché non venga compromessa la possibilità di effettuare o completare gli interventi di messa in sicurezza e di bonifica dei medesimi siti, ».*

**3.24.** Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

*Al comma 3, sopprimere la lettera b).*

**3.25.** Zaratti.

*Al comma 3, lettera b), sopprimere la parola: anche.*

**3.26.** Zaratti.

*Al comma 3, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

*b-bis) al comma 10, la lettera c) è soppressa.*

**3.27.** Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

*Al comma 3, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

*b-bis) dopo il comma 11, è inserito il seguente:*

*« 11-bis. Il Commissario straordinario di cui al comma 1, in qualità di responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, provvede tempestivamente attraverso la propria struttura agli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. ».*

**3.28.** Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

*Al comma 3, sopprimere la lettera c).*

**\* 3.29.** Zaratti.

**\* 3.30.** Dell'Olio, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Penza, Riccardo Ricciardi, Santillo, Torto.

*Al comma 3, lettera c), sopprimere le parole da: sebbene rivolte fino alla fine della medesima lettera.*

**3.31.** Dell'Olio, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Donno, Ilaria Fontana,

L'Abbate, Morfino, Penza, Riccardo Ricciardi, Santillo, Torto.

*Al comma 3, sopprimere la lettera d).*

\* **3.32.** Zaratti.

\* **3.33.** Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

*Al comma 3, lettera d), sostituire il capoverso comma « 14-ter » con il seguente:*

14-ter. Al fine di bonificare e ripristinare lo stato dei luoghi, a seguito di eventuali ricollocazioni delle unità galleggianti di cui al presente articolo, le spese sono sostenute dal soggetto proponente. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

**3.34.** Zaratti.

*Al comma 3, lettera d), capoverso comma « 14-ter », sopprimere la parola: anche.*

**3.35.** Zaratti.

*Sopprimere il comma 4.*

\* **3.36.** Cappelletti, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Penza, Riccardo Ricciardi, Santillo, Torto.

\* **3.37.** Bonafè, Ubaldo Pagano, Simiani, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

*Al comma 4, capoverso « 3.2.1-bis », dopo le parole: di rigassificazione nazionale aggiungere le seguenti: , solo in caso di dichiarata crisi energetica nazionale,.*

**3.38.** Zaratti.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. Alle regioni, enti pubblici territoriali ed enti locali territorialmente interes-

sati dalla localizzazione delle opere e infrastrutture energetiche ovvero dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti di cui al presente articolo sono riconosciute misure di compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 239. Le misure compensative di cui al periodo precedente sono riconosciute in misura non inferiore al 2 per cento del valore dell'opera.

**3.39.** Bonafè, Ubaldo Pagano, Simiani, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Ghio.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. All'articolo 17, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo le parole: « precedenza ai progetti » sono inserite le seguenti: « per la costruzione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per le opere connesse, le infrastrutture indispensabili alla costruzione degli impianti a fonti rinnovabili ».

**3.40.** Cappelletti, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Penza, Riccardo Ricciardi, Santillo, Torto.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. I soggetti richiedenti la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione sono tenuti a realizzare a proprie spese, di concerto con l'ente locale interessato, nel territorio dei comuni ove insistono gli impianti di rigassificazione, strutture fotovoltaiche su tutti i tetti degli istituti scolastici e delle scuole dell'infanzia.

**3.41.** Zaratti.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. I soggetti richiedenti la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione sono tenuti a realizzare a proprie spese, di

concerto con l'ente locale interessato, nel territorio dei comuni ove insistono gli impianti di rigassificazione, strutture fotovoltaiche su tutti i tetti degli edifici pubblici.

**3.42.** Zaratti.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, i commi 8 e 14 sono abrogati.

**3.45.** Cappelletti, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Penza, Riccardo Ricciardi, Santillo, Torto.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

Art. 3-bis.

*(Disposizioni in materia di autoconsumo e autoproduzione di energia rinnovabile sui territori)*

1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30, comma 1, lettera c), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In deroga alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono accedere agli strumenti di incentivazione di cui all'articolo 8 e alle compensazioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a), del presente decreto anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, purché i suddetti impianti e utenze di consumo siano situate all'interno dei territori degli enti locali stessi »;

b) all'articolo 33, dopo il comma 2, sono aggiunti, i seguenti commi:

« 2-bis. Al fine di ottimizzare le configurazioni realizzate in attuazione del presente Capo, i gestori di servizi energetici e di gas comunicano annualmente ai comuni

i dati relativi ai consumi di energia e di gas di tutte le utenze allacciate, ovvero di tutti i POD, relative al territorio di competenza di ciascuna amministrazione comunale.

2-ter. L'energia prodotta e immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo diffuso, nei limiti della sola quota di energia che viene condivisa all'interno del perimetro della medesima cabina primaria di consegna, secondo le modalità indicate dal presente decreto e successive disposizioni di attuazione, non assume alcuna rilevanza reddituale in quanto istantaneamente autoconsumata. ».

\* **3.01.** Roggiani.

\* **3.02.** Pella, Paolo Emilio Russo.

\* **3.03.** Steger.

\* **3.04.** Alfonso Colucci, Dell'Olio, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Donno, Torto, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

Art. 3-bis.

*(Modalità di remunerazione, tramite lo strumento dei prezzi minimi garantiti, riconosciuta agli impianti a bioliquidi sostenibili connessi a siti produttivi)*

1. Al fine di valorizzare l'impiego di impianti alimentati con combustibili diversi dal gas naturale e connessi a siti produttivi, di promuovere una graduale transizione dei suddetti siti produttivi verso l'autosufficienza energetica e la decarbonizzazione, di aumentare il ricorso a combustibili derivanti da prodotti e sottoprodotti rinnovabili in economia circolare, i soggetti titolari di impianti alimentati in prevalenza da bioliquidi sostenibili provenienti da filiere nazionali, ivi inclusi i bioliquidi da sottoprodotti e connessi ad attività produttive, beneficiari di incentivi scaduti o in scadenza entro la data del 31 dicembre 2026, hanno diritto, anche anticipatamente rispetto al termine degli incentivi eventualmente ancora vigenti, pre-

via rinuncia al beneficio di questi ultimi, ad un regime integrativo dei ricavi applicato tramite lo strumento dei prezzi minimi garantiti, sulla base dei seguenti criteri:

a) il prezzo minimo garantito è riconosciuto a copertura dei costi operativi e con il fine di garantire l'esercizio economicamente adeguato e il funzionamento efficiente dell'impianto fino a fine vita, tenuto conto altresì dei costi fissi di impianto, per tutto il periodo necessario all'implementazione di tecnologie energetiche a basso o nullo impatto di carbonio presso i medesimi siti produttivi, comunque non oltre il 31 dicembre 2030;

b) la remunerazione spettante è definita, anche avvalendosi di parametri medi di settore che tengono in considerazione diverse assetti impiantistici, come eventuale integrazione dei ricavi derivanti dalla vendita dell'energia elettrica, ivi compresa quella destinata all'interno dei siti produttivi medesimi;

c) viene fatto salvo il criterio della sostenibilità dei bioliquidi impiegati.

2. La definizione della remunerazione spettante di cui al comma 1 e le relative modalità di erogazione sono definite dall'ARERA, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenendo conto dei costi delle materie prime rilevati dai principali indici di riferimento e della loro volatilità, della necessità di stimolare i titolari degli impianti ad una progressiva efficienza dei costi, anche al fine di evitare incrementi sui mercati delle materie prime correlati alla previsione di sostegni sul loro utilizzo energetico, nonché dei costi di esercizio e di mantenimento in efficienza degli impianti, con tempistiche di erogazione della medesima remunerazione in continuità con i previgenti strumenti di incentivazione.

3. Tenuto conto delle finalità di cui al comma 1, i titoli autorizzativi necessari per la continuazione dell'esercizio dei suddetti impianti, scaduti o in scadenza, sono prorogati dall'autorità competente, su istanza del titolare dell'impianto medesimo, fino alla data del 31 dicembre 2030.

**3.05.** Mattia, Urzì.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

Art. 3-bis.

*(Misure in materia di produzione da impianti alimentati a biogas e biomassa)*

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente provvede a definire prezzi minimi garantiti, ovvero integrazioni dei ricavi conseguenti alla partecipazione al mercato elettrico, per la produzione da impianti in esercizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione alimentati a biogas e biomassa che beneficiano di incentivi in scadenza entro il 31 dicembre 2027 ovvero che, entro il medesimo termine, rinuncino agli incentivi per aderire al regime di cui al presente comma, sulla base dei seguenti criteri:

a) i prezzi minimi garantiti, ovvero le integrazioni dei ricavi, sono corrisposti a copertura dei costi di funzionamento, al fine di assicurare la prosecuzione dell'esercizio e un funzionamento efficiente dell'impianto;

b) i prezzi minimi garantiti, ovvero le integrazioni dei ricavi, sono differenziati in base alla potenza dell'impianto;

c) gli impianti rispettano i requisiti di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

d) il valore dei prezzi minimi garantiti, ovvero delle integrazioni dei ricavi, è aggiornato annualmente, tenendo conto dei valori di costo delle materie prime e della necessità di promuovere la progressiva efficienza dei costi degli impianti, anche al fine di evitare incrementi dei prezzi delle materie prime correlati alla presenza di incentivi sull'utilizzo energetico delle stesse. ».

**3.06.** Battistoni, Nevi, Pella, Paolo Emilio Russo, Deborah Bergamini, Cannizzaro, D'Attis.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, dopo il comma 3-bis.1 è inserito il seguente:

« 3-bis.2. Ai soggetti titolari di permessi di cui all'articolo 3, comma 2-bis, non si applica il limite di potenza nominale installata di 5 MW di cui ai commi 3-bis e 3-bis.1, nonché il limite di energia immessa nel sistema elettrico di 40.000 MWh annui di cui al medesimo comma 3-bis.1 ».

**3.07.** Pella, Paolo Emilio Russo, Deborah Bergamini, Cannizzaro, D'Attis.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Misure urgenti per incrementare la produzione di biometano)

1. All'articolo 8-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera a-bis) è sostituita dalla seguente:

« a-bis) la procedura abilitativa semplificata per gli interventi di parziale o completa riconversione alla produzione di biometano di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione; »;

b) al comma 1, dopo la lettera a-bis) è inserita la seguente:

« a-ter) la procedura abilitativa semplificata per gli interventi su impianti per la produzione di biometano in esercizio che non comportino un incremento dell'area già oggetto di autorizzazione e a prescindere dalla quantità risultante di biometano immesso in rete a seguito degli

interventi medesimi nel rispetto delle seguenti condizioni:

1) nel caso di impianti collegati alla rete, vi sia la disponibilità del gestore di rete a immettere le volumetrie aggiuntive derivanti dalla realizzazione degli interventi;

2) gli interventi non comportano alcuna modifica delle tipologie di matrici già autorizzate;

3) la targa del sistema di *up-grading* reca il valore di capacità produttiva derivante dalla realizzazione degli interventi;

4) l'eventuale aumento delle volumetrie delle aree dedicate alla digestione anaerobica non è superiore al 50 per cento di quelle già autorizzate; »;

c) al comma 1, lettera b), le parole: « di cui alla lettera a) e a-bis) » sono sostituite dalle seguenti: « di cui alle lettere a), a-bis) e a-ter); »;

d) il comma 1-bis è abrogato.

**3.08.** Pella, Paolo Emilio Russo, Deborah Bergamini, Cannizzaro, D'Attis.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Aggiornamento delle misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime)

1. L'articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, si interpreta nel senso che l'adeguamento annuale dei canoni per le concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime, rilasciate dalle Autorità di sistema portuale, si determina assumendo come base di calcolo le misure unitarie minime determinate per l'anno precedente ai sensi della normativa vigente e aggiornate annualmente ai sensi del medesimo articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400.

**3.09.** Cavo, Alessandro Colucci.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Disciplina delle infrastrutture strategiche in ambito energetico)

1. Per il perseguimento di finalità di sicurezza degli approvvigionamenti energetici nazionali, costituiscono infrastrutture strategiche le infrastrutture lineari energetiche individuate come appartenenti alla rete nazionale dei gasdotti ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, nonché gli oleodotti facenti parte delle reti nazionali di trasporto, la cui realizzazione ovvero il cui efficientamento siano volti ad assicurare l'approvvigionamento e il trasporto lungo la direttrice nazionale Sud-Nord ovvero lungo i corridoi infrastrutturali energetici europei mediante opere rientranti nell'elenco unionale dei Progetti di interesse comune di cui al regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013. Le infrastrutture strategiche di cui al primo periodo sono dichiarate di pubblica utilità, nonché urgenti e indifferibili ai sensi delle normative vigenti. Le amministrazioni a qualunque titolo interessate nelle procedure autorizzative per la realizzazione ovvero per l'efficientamento delle infrastrutture strategiche di cui al primo periodo attribuiscono ad esse priorità ed urgenza nel quadro degli adempimenti e delle valutazioni di propria competenza.

2. Per la realizzazione ovvero per l'efficientamento delle infrastrutture strategiche di cui al comma 1, primo periodo, le proroghe, per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni, dei termini previsti dall'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 possono essere disposte, anche d'ufficio, prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo complessivo non superiore a otto anni.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 9-bis, dopo le parole: « nel caso di opere di minore en-

tità » sono inserite le seguenti: « ovvero nei casi di cui all'articolo 52-quinquies, comma 2.1, del presente decreto »;

b) all'articolo 52-quinquies, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2.1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 6, comma 9-bis, ai fini della realizzazione delle infrastrutture lineari energetiche di cui al comma 2, l'autorità espropriante, nei casi in cui l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza ovvero qualora sussistano particolari ragioni di natura tecnica ovvero operativa, può, in tutto o in parte, delegare al soggetto proponente l'esercizio dei poteri espropriativi, determinando con chiarezza l'ambito della delega nell'atto di affidamento, i cui estremi devono essere specificati in ogni atto del procedimento espropriativo. A tale scopo, i soggetti cui sono delegati i poteri espropriativi possono avvalersi delle società controllate nonché di società di servizi ai fini delle attività preparatorie. ».

4. All'articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo le parole: « sistema energetico nazionale, » sono aggiunte le seguenti: « le opere finalizzate alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e delle opere connesse, ovvero all'aumento della capacità dei terminali esistenti, nonché ».

5. All'allegato I-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il numero 3.2.1-bis è inserito il seguente:

« 3.2.1-ter. Opere e infrastrutture finalizzate alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e delle opere connesse, ovvero all'aumento della capacità dei terminali esistenti. ».

\* **3.010.** Lacarra.

\* **3.011.** Furgiuele, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Frassini, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Finanziamento di opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione)

1. Nell'ambito della realizzazione delle opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da realizzare nell'area di Piombino, al fine di finanziare l'adozione di misure mitigatrici e compensative previste dall'articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito Fondo con una dotazione pari a 800 milioni di euro per l'anno 2023 volto a finanziare gli obiettivi individuati dal presente articolo, specificati attraverso accordi di programma da stipulare tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della cultura, la regione Toscana, la provincia di Livorno, l'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale ed i comuni compresi nell'area di crisi industriale complessa di Piombino, la provincia di Grosseto, il comune di Follonica, il comune di Scarlino ed il comune di Castiglione della Pescaia.

2. Alla ripartizione del Fondo di cui al comma 1 tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della cultura, d'intesa con la regione Toscana, da adottare entro il 1° settembre 2023.

3. Gli accordi di programma di cui al comma 1 tengono conto degli accordi di programma già definiti e stipulati ai sensi del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, al fine di aggiornare i contenuti di tali accordi con la realizza-

zione del rigassificatore nell'area di Piombino e con le misure previste dall'articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

4. Gli accordi di programma di cui al comma 1 disciplinano la realizzazione dei seguenti interventi straordinari:

a) sviluppo dell'infrastruttura portuale, secondo modalità che tengano conto della presenza del rigassificatore FSRU;

b) messa in sicurezza della falda nel sito di interesse nazionale (SIN) di Piombino nonché ulteriori opere di bonifica dei siti inquinati presenti nelle ex aree industriali del territorio, anche mediante la rimozione dei cumuli attualmente esistenti;

c) sviluppo di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia, anche da realizzare su aree demaniali, ove disponibili;

d) nuove infrastrutture stradali o completamento di infrastrutture già esistenti o in corso di realizzazione, in particolare per il collegamento del porto di Piombino alla strada statale 398;

e) valorizzazione e gestione delle aree archeologiche, i parchi e il sistema dei beni culturali siti nel territorio della Val di Cornia;

f) realizzazione di un gasdotto per la metanizzazione dell'Isola d'Elba, al fine di garantire la sicurezza energetica dell'isola, mitigare i costi energetici ed apportare benefici in termini di diversificazione delle fonti energetiche e di riduzione degli effetti negativi da emissioni di CO<sub>2</sub> e altre emissioni inquinanti.

5. La realizzazione delle opere e delle infrastrutture relative agli accordi di programma di cui al comma 1 è affidata al Commissario straordinario di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2022 secondo le procedure autorizzative di cui all'articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

6. Al fine di promuovere la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle aree portuali è costituita la Zona logistica semplificata (ZLS) della regione Toscana ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, commi 61 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

7. È esteso al territorio dell'area di crisi industriale complessa di Piombino il credito di imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti della legge 28 dicembre 2015 n. 208, come integrato dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

8. Ai sensi degli articoli 214-225 e 242-249 del regolamento UE 952/2013 e dell'articolo 178 del regolamento UE 2446/2015 è istituita la zona franca doganale nell'area di crisi industriale complessa di Piombino.

9. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai commi da 6 a 8 nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

10. Tenuto conto del rinnovo dell'accordo di reindustrializzazione per l'area di crisi industriale complessa di Piombino, il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, promuove, d'intesa con la regione Toscana, accordi finalizzati a favorire la localizzazione di imprese operanti nel settore dell'industria, del turismo, del commercio, dei servizi e dell'agroalimentare nonché dell'orticoltura nell'area di crisi industriale di Piombino, anche mediante l'individuazione di specifiche misure di semplificazione e di agevolazione fiscale nel limite massimo di spesa pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023.

11. Gli accordi di cui al comma 10, possono prevedere altresì agevolazioni e la promozione di investimenti a favore di imprese locali e politiche attive del lavoro utili per la riqualificazione del polo industriale di Piombino nonché dei lavoratori dell'area.

12. A favore delle imprese e della popolazione residenti nel territorio dell'area di crisi industriale complessa di Piombino, limitatamente al triennio di permanenza del rigassificatore FSRU nel porto di Piom-

bino, è prevista una riduzione pari al cinquanta per cento delle tariffe per la fornitura di energia elettrica e per la fornitura di gas naturale determinata dall'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (ARERA) e comunque nel limite massimo dell'onere, che costituisce tetto di spesa, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.

13. Al fine di promuovere lo sviluppo di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia, da installare su terreni ed immobili siti nel comune di Piombino, è istituito un Fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* per l'erogazione di contributi a favore dei medesimi soggetti di cui al comma 11. L'erogazione dei contributi avviene limitatamente al periodo di permanenza del rigassificatore FSRU. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro delle imprese e del *made in Italy* da adottare entro il 1° settembre 2023.

**3.012.** Bonafè, Simiani, Fossi, Gianassi, Furfaro, Di Sanzo, Boldrini.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

Art. 3-bis.

1. I crediti d'imposta di cui all'articolo 4, commi da 2 a 5, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, sono riconosciuti anche in relazione al terzo trimestre dell'anno 2023 e sono utilizzabili in compensazione o cedibili secondo le modalità previste dai successivi commi 7 e 8 del medesimo decreto-legge entro la data del 30 giugno 2024.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.240 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni di parte corrente di competenza e di cassa relative alla missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica » del programma « Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni

agli obblighi fiscali » dell'azione « Contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, tutela della spesa pubblica e salvaguardia del mercato dei capitali e dei beni e servizi in ambito nazionale e dell'U.E. » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**3.013.** Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Frassinini.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

Art. 3-bis.

*(Contributo di solidarietà)*

1. All'articolo 1, comma 116, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: « nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero » sono sostituite dalle seguenti: « nel calcolo della media dei redditi complessivi, di cui al periodo precedente, per ciascuno dei periodi di imposta che avessero un valore negativo del reddito complessivo imponibile si assume un valore pari a zero. ».

**3.014.** Bof, Zinzi, Benvenuto, Montemagni, Pizzimenti, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Frassinini, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

Art. 3-bis.

*(Qualificazione attività impresa sociale/terzo settore)*

1. All'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché alla produzione, accumulo e condivisione di energia rinnovabile a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 ».

2. All'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112,

sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché alla produzione, accumulo e condivisione di energia rinnovabile a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 ».

\* **3.015.** Roggiani.

\* **3.016.** Pella, Paolo Emilio Russo.

\* **3.017.** Torto, Alfonso Colucci, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Iliana Fontana, L'Abbate, Morfino, Penza, Riccardo Ricciardi, Santillo.

\* **3.018.** Steger.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

Art. 3-bis.

*(Disposizioni in materia di autoconsumo e autoproduzione di energia rinnovabile sui territori)*

1. All'articolo 9 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 1-septies. Presso gli insediamenti industriali dei comuni ubicati nelle "Aree Interne", così come classificate nel contesto della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI), la superficie massima destinabile alla realizzazione di "impianti fotovoltaici a terra" non può superare il 30 per cento del totale dell'area edificabile disponibile al momento dell'avvio dell'istanza. ».

**3.019.** Curti.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

Art. 3-bis.

*(Misure relative agli impianti realizzati nell'ambito delle comunità energetiche)*

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modi-

ficazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 16-*bis*, le parole: « 200 kw », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 1 MW »;

b) al comma 16-*ter*, le parole: « di 200 Kw » sono sostituite dalle seguenti: « di 1 MW ».

**3.020.** Comaroli, Frassini, Cattoi, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

Art. 3-*bis*.

*(Disposizioni in materia di autoconsumo e autoproduzione di energia rinnovabile sui territori)*

1. All'articolo 119, comma 16-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « fino a 200 kW » sono sostituite dalle seguenti: « fino ad 1 MW » e dopo le parole: « di cui all'articolo 42-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 » sono aggiunte le seguenti: « e di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 ».

\* **3.021.** Roggiani.

\* **3.022.** Pella, Paolo Emilio Russo.

\* **3.023.** Steger.

\* **3.024.** Dell'Olio, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Donno, Torto, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

Art. 3-*bis*.

*(Disposizioni in materia di autoconsumo e autoproduzione di energia rinnovabile)*

1. All'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c-*ter*), numero 1), dopo le parole: « e le miniere » sono inserite le

seguenti: « purché fuori dai centri abitati, così come definiti con deliberazione di giunta comunale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Tale ultima limitazione non si applica agli impianti fotovoltaici di potenza inferiore ai 20 KW. ».

**3.025.** Curti.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

Art. 3-*bis*.

*(Interventi di sostegno alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili)*

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

« 6-*bis*. Per gli impianti oggetto di incentivazione ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico 4 luglio 2019 recante "Incentivazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti eolici *on shore*, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 2019 n. 186, aggiudicatari di una tariffa nelle procedure d'asta e registro indette dal GSE, la relativa tariffa aggiudicata di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto ministeriale sopra citato, viene aggiornata da parte del GSE su base mensile, facendo riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, per tener conto dell'inflazione media cumulata registrata nel periodo che intercorre fra il mese della data di pubblicazione del bando della procedura e il mese della data di entrata in esercizio commerciale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto ministeriale 23 giugno 2016, dell'impianto aggiudicatario della tariffa.

6-*ter*. Per le procedure d'asta e registro indette dal GSE dal 1° gennaio 2023, i valori delle tariffe di riferimento presenti nella tabella 1.1 dell'Allegato 1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 4 luglio 2019, sono aggiornati, in fase di pubblicazione dei singoli bandi, da parte

del GSE su base mensile, facendo riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, per tener conto dell'inflazione media cumulata tra il 1° agosto 2019 ed il mese di pubblicazione del bando della relativa procedura.

*6-quater.* Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi *6-bis* e *6-ter* non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ».

**3.026.** Bof, Zinzi, Benvenuto, Montemagnani, Pizzimenti, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Frassini, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

Art. 3-*bis*.

1. Le regioni che non si sono ancora adeguate agli *standard* previsti dall'articolo 8-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dall'articolo 1, comma 796, lettera *o*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 29 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, quali norme interposte, hanno tempo fino al 31 dicembre 2024 per garantire la soglia minima di efficienza delle 200.000 prestazioni per struttura.

**3.027.** Lacarra, Ubaldo Pagano.

## COMMISSIONI RIUNITE

### I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XI (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

DL 75/2023: Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025. C. 1239 Governo ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1239, di conversione del decreto-legge n. 75 del 2023, recante « Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 ».	
Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL .....	30
Audizione di rappresentanti di CISAL, GILDA, ANIEF e FLP .....	30
Audizione di rappresentanti della Confederazione autonoma dei Dirigenti, quadri ed alte professionalità (CONFEDIR) .....	30
Audizione di rappresentanti della Scuola Nazionale dell'amministrazione (SNA) .....	30
Audizione di rappresentanti dell'Osservatorio del Mercato dei Capitali italiani ed esteri e dell'Associazione Nazionale Costruttori edili (ANCE) .....	30

##### SEDE REFERENTE

*Martedì 4 luglio 2023. — Presidenza del presidente della I Commissione Nazario PAGANO. — Interviene, in videoconferenza, la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano.*

##### La seduta comincia alle 9.30

**DL 75/2023: Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025.**

**C. 1239 Governo.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Nazario PAGANO, *presidente*, ricorda che i deputati possono partecipare alla seduta in videoconferenza secondo le modalità stabilite nella riunione della Giunta per il Regolamento. In sostituzione dei relatori, onorevole Ziello, relatore per la I Commissione, e onorevole Tenerini, relatrice per la XI Commissione, impossibilitati a partecipare alla seduta odierna, procede all'illustrazione dei contenuti del provvedimento.

Segnala pertanto che l'articolo 1, comma 1, autorizza – fino al 31 dicembre 2026 – il Dipartimento per l'informazione e l'editoria ed il Dipartimento per le politiche della famiglia a coprire i posti dirigenziali aggiuntivi loro assegnati dal decreto-legge

n. 44 del 2023, secondo le modalità previste dalle norme vigenti ma in deroga ai limiti quantitativi previsti a legislazione vigente, che varrebbero per la Presidenza del Consiglio (entro la quale i due Dipartimenti sono collocati). Si tratta, come previsto dal citato decreto-legge n. 44 del 2023, di 1 unità di dirigente di prima fascia e di 1 unità di dirigente di seconda fascia al Dipartimento per l'informazione e l'editoria e di 1 unità di dirigente di seconda fascia al Dipartimento per le politiche della famiglia. Il comma 2 dell'articolo 1 detta disposizioni in materia di svolgimento, da parte del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, delle funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia per la crisi idrica istituita dall'articolo 1 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39 (convertito, con modificazioni dalla legge 13 giugno 2023, n. 68), il cui comma 10 viene sostituito dal testo in esame. In particolare, il numero di esperti o consulenti di cui si può avvalere il Dipartimento viene ridotto da tre a due, da inserirsi nell'ambito del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del medesimo Dipartimento, che, pertanto, è riorganizzato mediante apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante anche i criteri di designazione e le modalità di selezione delle professionalità richieste. È inoltre innalzato il compenso a tali soggetti riconosciuto fino a un importo massimo annuo di euro 75.000 (a fronte dei 50.000 euro previsti dal testo previgente) e soppressa la previsione in base alla quale il compenso è definito dal provvedimento di nomina. È altresì soppressa la previsione (introdotta dal Senato in sede di conversione del citato decreto-legge n. 39 del 2023) secondo cui il Dipartimento può avvalersi altresì, a titolo gratuito e per quanto di rispettiva competenza, di ulteriori soggetti. Il comma 3 dell'articolo 1 aggiunge un nuovo comma 801-bis all'articolo 1 della legge di bilancio 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197), che riproduce una norma in parte analoga prevista dall'originario disegno di legge di bilancio, poi soppressa nel corso dell'esame parlamentare di quest'ul-

timo. Tale nuovo comma attribuisce, sia alla Cabina di regia per il coordinamento dei procedimenti di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) concernenti i diritti civili e sociali, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, sia al Commissario previsto per il caso in cui la Cabina di regia non riesca a concludere le proprie attività nei termini stabiliti, la facoltà di avvalersi – senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica – del Nucleo PNR Statoregioni. Il comma 4 dell'articolo 1 opera un intervento di interpretazione autentica dell'articolo 42, comma 5, della legge 3 agosto 2007, n. 124 (« Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto »). Ricordo a tale proposito che il citato articolo 42 della legge n. 124 del 2007 detta la disciplina delle classifiche di segretezza che « sono attribuite per circoscrivere la conoscenza di informazioni, documenti, atti, attività o cose ai soli soggetti che abbiano necessità di accedervi in ragione delle proprie funzioni istituzionali ». Le classifiche attribuibili sono ordinate secondo i quattro livelli di « segretissimo, segreto, riservatissimo e riservato ». Il comma 5 dell'articolo 42 prevede il meccanismo della declassificazione automatica, stabilendo che « la classifica di segretezza è automaticamente declassificata a livello inferiore quando sono trascorsi cinque anni dalla data di apposizione; decorso un ulteriore periodo di cinque anni, cessa comunque ogni vincolo di classifica ». Come anticipato, su tale comma interviene l'interpretazione autentica del comma 4 dell'articolo 1 del decreto in esame, prevedendo che, in caso di apposizione della classifica di segretezza di « riservato », la disposizione del comma 5 dell'articolo 42 della legge n. 124 del 2007 è interpretata nel senso di ritenere cessato ogni vincolo di classifica una volta che siano decorsi cinque anni dalla data della relativa apposizione. Il comma 5 dell'articolo 1 (modificando l'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204) proroga dal 30 giugno al 30 ottobre 2023 il termine entro il quale i

Ministeri possono adottare i rispettivi regolamenti di organizzazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in deroga al procedimento ordinario – stabilito dall'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 nonché dall'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300) – che invece prevede regolamenti governativi di delegificazione. Il termine del 30 giugno 2023 resta invariato solo per la riorganizzazione degli uffici dirigenziali preposti al coordinamento delle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

L'articolo 2, al comma 1, consente che le pubbliche amministrazioni, al fine di potenziare la propria organizzazione, assumano, tramite procedure concorsuali, i soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità. Le assunzioni in oggetto sono previste sia a tempo indeterminato sia a termine; quanto alle procedure concorsuali, esse devono essere conformi ai principi in materia di concorsi (per il reclutamento di personale pubblico) di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché devono essere adeguate alla tipologia della professionalità da reclutare e comprensive di una valutazione dei titoli che tenga conto dell'anzianità di servizio. Il comma 2 specifica che le assunzioni sono consentite nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e che dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 3, ai commi da 1 a 14, al fine di garantire l'efficace coordinamento dei servizi e delle politiche attive del lavoro, incluso quello relativo all'utilizzo delle risorse europee e all'effettivo raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), trasferisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali le funzioni esercitate dall'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL). Tale trasferimento opera a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante il regolamento di organizzazione del medesimo Ministero, da adottare entro

il 30 ottobre 2023. Conseguentemente, a decorrere dalla medesima data l'ANPAL viene soppressa. Sono trasferite anche le relative risorse strumentali, finanziarie ed umane – ad eccezione del personale del comparto ricerca che viene trasferito all'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) – nonché la titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali. Anche a seguito del suddetto trasferimento di funzioni, viene altresì modificata la disciplina relativa all'articolazione in dipartimenti e alle aree funzionali di competenza del Ministero. Si prevede, inoltre, la possibilità per il medesimo Ministero di avvalersi, fino al 31 dicembre 2026, di personale non dirigenziale a tempo indeterminato proveniente dagli enti dallo stesso vigilati. Infine, si dispone che, a decorrere dalla data di soppressione di ANPAL, la società ANPAL Servizi S.p.a. assume la denominazione di Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. di cui vengono disciplinate le funzioni e la composizione. I commi 15 e 16 dell'articolo 3, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), prevedono, a decorrere dal 1° luglio 2023, una rimodulazione delle posizioni dirigenziali dell'Ispettorato nazionale del lavoro prevedendo un elevamento del numero delle posizioni dirigenziali di livello generale – numero già stabilito in quattro ed ora elevato fino a un massimo di otto – e una riduzione delle posizioni dirigenziali di livello non generale da novantaquattro a ottantasei. Viene modificata la procedura per la determinazione del riparto della dotazione organica del medesimo Ispettorato e della connessa articolazione organizzativa dell'ente; il limite massimo della medesima dotazione viene ridefinito in 7.846 unità, con una riduzione (rispetto al limite già vigente) di 4 unità, conseguente alla suddetta rimodulazione delle posizioni dirigenziali.

Il comma 1 dell'articolo 4 – attraverso numerose novelle al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 – dispone una riorganizzazione dell'area tecnico-amministrativa del Ministero della difesa basata sulla

separazione degli incarichi e delle attribuzioni del Segretario generale della difesa da quelli del Direttore nazionale degli armamenti, sino ad oggi riuniti nell'unica figura del Segretario generale. Al Direttore nazionale degli armamenti, posto a capo della Direzione nazionale degli armamenti, sono devolute le attribuzioni connesse a innovazione e ricerca tecnologica, alla politica industriale nazionale e internazionale di settore e al *procurement* degli armamenti, oltre ad altre attribuzioni finora poste in capo al Segretario generale, a cui restano le funzioni di coordinamento dell'azione amministrativa, istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi di competenza del Ministro, coordinamento e vigilanza degli uffici e delle attività del Ministero. Sia l'incarico di Segretario generale della difesa sia quello di Direttore nazionale degli armamenti possono essere assegnati, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, a dirigenti civili di prima fascia ovvero a ufficiali in servizio permanente delle Forze armate, aventi il grado di generale di corpo d'armata o corrispondente; se uno dei due riveste la qualifica dirigenziale civile, l'altro deve essere un generale. Il Segretario generale e il Direttore nazionale degli armamenti sono coadiuvati rispettivamente da un Vice segretario generale e da un Vice direttore nazionale degli armamenti, che svolgono anche funzioni vicarie in caso di assenza, impedimento o vacanza della carica. Tale previsione non comporta, secondo la relazione illustrativa, incrementi di organico dirigenziale in quanto la legislazione previgente già prevede due vice segretari generali, uno civile e l'altro militare. Il comma 2 dell'articolo 4 dispone che le disposizioni di adeguamento dell'organizzazione del Ministero della difesa sono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere del Consiglio di Stato, entro il 30 giugno 2024. Ai sensi del comma 3, nelle more dell'at-

tuazione delle disposizioni di riorganizzazione, il Segretario generale della difesa mantiene anche l'incarico di Direttore nazionale degli armamenti e continua a svolgere le relative funzioni.

L'articolo 5 modifica l'articolo 1, comma 297, della legge di bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234) che stabilisce l'assegnazione degli incrementi del fondo per il finanziamento ordinario delle università destinati alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo. Rispetto alla previgente disciplina le innovazioni normative: si specifica il carattere annuale dell'incremento di 50 milioni di euro a decorrere dal 2022 destinati a tale finalità; si elimina il riferimento al criterio « delle specifiche attività svolte » con riguardo alla finalizzazione delle risorse; si elimina anche l'espressa previsione che affidava al decreto di ripartizione del fondo l'individuazione dei criteri di riparto delle risorse incrementali tra le singole istituzioni, nonché dei principi generali per la definizione degli obiettivi e l'attribuzione delle predette risorse al personale tecnico-amministrativo; si introduce il riferimento al fatto che le singole università provvedono all'assegnazione del 50 per cento delle risorse (e non della totalità delle risorse come previsto nel testo previgente) al personale tecnico-amministrativo in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale (anziché dal decreto di riparto del fondo per il finanziamento ordinario delle università, come previsto nel testo previgente); s'introduce anche l'espressa previsione per cui il restante 50 per cento è destinato all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale.

L'articolo 6 incrementa il Fondo risorse decentrate del Ministero della salute, isti-

tuito ai sensi dell'articolo 76 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto delle funzioni centrali 2016-2018, destinato alla corresponsione del trattamento accessorio al personale non dirigenziale. L'aumento di risorse, stabilito «in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente in materia», è pari ad euro 2.500.000 per l'anno 2023 e ad euro 2.963.996 annui a decorrere dall'anno 2024, di cui viene disposta la relativa copertura finanziaria.

L'articolo 7 dispone l'estinzione, dal 1° luglio 2023, della società Siciliana Servizi di Emergenza S.p.A. – SISE integralmente partecipata dall'ESACRI – Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana, in liquidazione coatta amministrativa, con conseguente cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese. Le attività, passività e giudizi pendenti, attivi e passivi, vengono conseguentemente trasferiti all'ESACRI. La disposizione prevede un apposito bilancio di liquidazione delle attività e passività oggetto del trasferimento ad ESACRI, che gli organi della società partecipata da estinguere sono tenuti a redigere e a pubblicare presso il registro delle imprese entro la predetta data del 1° luglio. Il trasferimento determina anche l'estinzione delle obbligazioni intercorrenti tra ESACRI e la SISE, con conseguente cessazione della materia del contendere nei giudizi pendenti tra le medesime parti. Il trasferimento non è soggetto ad alcuna tassa, imposta o tributo.

L'articolo 8 dispone alcune modifiche alla disciplina vigente in materia di riparto delle risorse già stanziata per garantire la piena operatività delle reti oncologiche regionali. In particolare, il comma 1 prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni sul decreto di riparto delle risorse, ammettendo al finanziamento tutte le regioni e le province autonome, in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione della spesa sanitaria. Il comma 2 reca una norma di interpretazione autentica delle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 463, della legge di bilancio 2020, chiarendo che le risorse ivi previste siano ripartite, secondo le modalità individuate con il decreto del Mini-

stro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a decorrere dal 2020, tra tutte le regioni e le province autonome, anche in questo caso in deroga alle disposizioni legislative vigenti che stabiliscono, per le autonomie speciali, il concorso della regione o della provincia autonoma al finanziamento sanitario corrente.

L'articolo 9 aumenta la dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di una posizione di dirigente generale, autorizzando e coprendo le relative spese.

L'articolo 10 permette al personale trasferito all'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria e delle infrastrutture stradali e autostradali – ANSFISA e già inquadrato presso l'amministrazione di provenienza con qualifica di funzionario e in possesso dei necessari requisiti per lo svolgimento di attività di verifica e di autorizzazione, di essere inquadrato nell'area dei professionisti di prima qualifica, posizione economica prima, della medesima Agenzia.

L'articolo 11 prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti possa svolgere controlli a campione sulle istanze di accesso alle risorse del fondo previsto dal decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 per fronteggiare, nel settore degli appalti pubblici di lavori, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici. La misura si rende necessaria per consentire di accelerare le procedure amministrative per la concessione dei contributi alle imprese volti a compensare le stesse dagli eccezionali costi sofferti a causa del cosiddetto « caro materiali ».

L'articolo 12 detta disposizioni in materia di personale del Ministero della cultura. In particolare, il comma 1 incrementa la dotazione organica del Ministero della cultura di 100 unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nell'ambito dell'area delle elevate professionalità, al fine di consentire il rafforzamento della capacità organizzativa del medesimo Ministero e garantire l'efficacia delle relative azioni. A tali fini autorizza il Ministero della cultura ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un con-

tingente pari a 100 unità di tale personale, mediante lo svolgimento di procedure concorsuali pubbliche, anche senza il previo esperimento delle procedure di mobilità, per una quota non inferiore al cinquanta per cento, e per la restante quota tramite le procedure comparative per le progressioni fra le aree funzionali non dirigenziali in cui sono inquadrati i dipendenti pubblici e, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro. Il comma 2 reca la quantificazione e la copertura degli oneri finanziari, sia quelli relativi alle assunzioni che quelli relativi alla gestione delle procedure concorsuali.

L'articolo 13 reca disposizioni in materia di personale del Ministero della giustizia per rafforzare le competenze in materia di analisi e valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa. In particolare, il comma 1 interviene sull'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 al fine di derogare, per l'assunzione degli addetti all'ufficio per il processo e del personale a tempo determinato per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR, al procedimento ordinario per l'assunzione del personale non dirigenziale della pubblica amministrazione previsto dall'articolo 35-quater del testo unico del pubblico impiego. La relazione illustrativa chiarisce che questo intervento è opportuno al fine di dirimere il possibile dubbio interpretativo conseguente all'entrata in vigore dell'articolo 35-quater che, ancorché di carattere generale rispetto alla disciplina di cui all'articolo 14 del decreto-legge del 2021, è entrato in vigore successivamente (per effetto del decreto-legge n. 36 del 2022). Il comma 2 autorizza il Ministero della giustizia ad assumere 70 unità di personale di livello dirigenziale non generale disponendo che una quota non inferiore al 50 per cento sia ricoperta attraverso procedure concorsuali pubbliche. La disposizione precisa inoltre che una quota non superiore al 30 per cento dei posti residui sia riservata al personale appartenente ai ruoli dell'amministrazione giudiziaria in possesso dei titoli di studio previsti e con almeno cinque anni di servizio nella terza

area professionale e che una quota non superiore al 15 per cento dei posti residui al predetto personale che abbia ricoperto o ricopra incarichi dirigenziali di livello non generale per almeno un triennio con valutazione positiva. Il comma 3 reca le conseguenti autorizzazioni di spesa e la relativa copertura. Il comma 4 prevede l'istituzione a decorrere dal 1° luglio 2023 di un posto di funzionario dirigenziale di livello generale nell'ambito dell'Ufficio di gabinetto del Ministro della giustizia, con compiti di studio e analisi in materia di valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa. Il comma 5 individua le professionalità delle quali potrà avvalersi il citato direttore generale e il comma 6 reca le autorizzazioni di spesa per l'attuazione del comma 4 e la relativa copertura. Il comma 7 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a provvedere alle occorrenti variazioni di bilancio.

L'articolo 14 reca disposizioni in materia di amministrazione penitenziaria. In particolare, il comma 1 prevede la corresponsione, a decorrere dal 1° settembre 2023 e nelle more del recepimento degli accordi sindacali, di un'indennità annua lorda aggiuntiva, differenziata in base alla rilevanza dell'ufficio diretto, al personale della carriera dirigenziale penitenziaria in servizio nei ruoli dei dipartimenti dell'amministrazione penitenziaria e per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia. L'indennità aggiuntiva lorda è corrisposta ai dirigenti di istituto penitenziario e ai dirigenti di esecuzione penale esterna. Il comma 2 autorizza il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia ad assumere, nel triennio 2023-2025, un contingente massimo di 7 unità di personale dirigenziale non generale, per la copertura dei posti vacanti, attraverso scorrimento di graduatorie di concorsi indetti nel 2020. Il comma 3 reca le autorizzazioni di spesa per l'attuazione del comma 1. Il comma 4 prevede l'incremento di 30 unità della dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario; conseguentemente, il comma 5 autorizza il Ministero della giustizia ad

assumere nel triennio 2023-2025 un corrispondente contingente di personale – in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali – bandendo procedure concorsuali nonché mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi già banditi. Il successivo comma 6 reca le autorizzazioni di spesa e il comma 7 provvede alla copertura. Il comma 8 prevede l'incremento della dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario di 1 unità di dirigente generale penitenziario. La relazione illustrativa specifica che tale incremento è funzionale all'istituzione – cui si provvederà con la modifica del regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia – di un autonomo provveditorato regionale, ove far confluire 16 istituti penitenziari delle regioni Marche, Abruzzo e Molise, che attualmente rientrano nelle competenze territoriali, eccessivamente ampie, degli attuali provveditorati dell'Emilia Romagna-Marche e del Lazio – Abruzzo e Molise. Il comma 9 reca le autorizzazioni di spesa per l'attuazione del comma 8 mentre il comma 10 provvede alla relativa copertura. Il comma 11 rimette a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'adeguamento delle tabelle delle dotazioni organiche di personale dirigenziale penitenziario.

L'articolo 15 reca disposizioni in materia di modalità di svolgimento dei concorsi per magistrati ordinari, finalizzate – come esplicitato nella relazione illustrativa – a garantire il celere svolgimento del concorso per magistrati ordinari al fine di colmare le elevate scoperture di organico del personale di magistratura. In particolare, il comma 1 novella l'articolo 5 del decreto legislativo n. 160 del 2006, relativo alla composizione della commissione esaminatrice, per integrarne la composizione con la previsione di componenti supplenti e per consentire, nel caso di un elevato numero di elaborati scritti, che la commissione si articoli in più sottocommissioni. Il comma 2 modifica l'articolo 6 del citato decreto legislativo, riguardante la disciplina dei lavori della commissione esaminatrice, per velocizzare le procedure di correzione degli elaborati scritti e di svolgimento delle prove

orali. Il comma 3 prevede, infine, la copertura finanziaria.

L'articolo 16 interviene in materia di trattamento accessorio spettante al personale amministrativo in servizio presso la Scuola Superiore della magistratura. Il comma 1, in particolare, modificando l'articolo 1 del decreto legislativo n. 26 del 2006, istitutivo della Scuola, precisa che, in attesa di specifica disposizione contrattuale, il trattamento accessorio spettante al personale amministrativo in servizio presso la Scuola Superiore della magistratura, è costituito da una indennità di funzione in quota fissa, da corrispondersi mensilmente, e in quota variabile, da corrispondersi annualmente, all'esito del processo di valutazione della performance individuale; tale indennità sostituisce gli emolumenti attualmente previsti ad eccezione dei buoni pasto. È rimessa ad un successivo decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Scuola, l'individuazione dei criteri, delle misure nonché delle modalità di erogazione della predetta indennità. Il comma 2 reca la conseguente copertura finanziaria. Il comma 3, infine, per assicurare il potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia, istituisce nello stato di previsione del predetto Ministero un fondo con uno stanziamento di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

L'articolo 17 differisce dal 30 giugno 2023 al 15 gennaio 2024 il termine a decorrere dal quale troveranno applicazione le disposizioni introdotte dalla cosiddetta riforma Cartabia del processo penale – di cui al decreto legislativo n. 150 del 2022 – in materia di giudizi di impugnazione nel processo penale. Viene dunque posticipata l'applicazione del rito camerale non partecipato previsto dalla riforma, in via generale, per i giudizi d'appello e di cassazione. Alle impugnazioni proposte entro il 15 gennaio 2024 continuerà ad applicarsi la disciplina emergenziale – introdotta per contenere gli effetti dell'epidemia di COVID-19 – prevista dal decreto-legge n. 137 del 2020. Tale disciplina prevede che la trattazione dei ricorsi per Cassazione avvenga in ca-

mera di consiglio, con modalità da remoto, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori, salvo che una delle parti o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale e che la trattazione dei giudizi di appello, al di fuori dei casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, si svolga anch'essa in camera di consiglio e con modalità da remoto, senza la partecipazione del pubblico ministero e dei difensori delle parti, salvo che una delle parti o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o l'imputato manifesti la volontà di comparire. In entrambi i casi la deliberazione in camera di consiglio ha luogo da remoto.

L'articolo 18 prevede una serie di misure riguardanti la giustizia tributaria. In particolare, il comma 1 dispone una rimodulazione del piano di assunzione di 576 magistrati tributari presso le Corti di giustizia tributaria previsto dall'articolo 1, comma 10, della legge n. 130 del 2022: rispetto al piano originario, che prevedeva l'immissione in servizio di 100 unità nell'anno 2023 e di 68 unità negli anni successivi, dal 2024 al 2030, il decreto-legge stabilisce una diversa programmazione delle immissioni in servizio. Nel 2024 è prevista infatti l'immissione in servizio, oltre ai 68 magistrati già previsti, anche delle restanti unità non assunte nel 2023 (in base ai dati riportati nella relazione tecnica, nel 2023 sarebbero stati assunti 34 magistrati, per cui residuerebbero ulteriori 66 unità da assumere nel prossimo anno); in ciascuno degli anni 2026 e 2029 saranno immessi in servizio 204 magistrati. Il comma 2 modifica alcune norme del decreto legislativo n. 545 del 1992, recante l'ordinamento degli organi di giurisdizione tributaria, introdotti o interamente sostituiti dalla legge di riforma nel 2022, al fine – secondo quanto riportato dalla relazione illustrativa – di rendere le procedure di selezione per l'accesso alla magistratura tributaria maggiormente coerenti con il profilo professionale richiesto. In particolare sono modificate le disposizioni relative alle modalità di presentazione della domanda, alle prove concorsuali, alla composizione della commissione di esame, alle modalità di valutazione

delle prove e alla nomina dei magistrati che hanno superato il concorso. Il comma 3 dispone la copertura finanziaria della rimodulazione delle assunzioni prevista dal comma 1.

Con riferimento agli ulteriori articoli (da 19 a 44) del decreto-legge in esame, si rileva in primo luogo che l'articolo 19 reca modifiche alla disciplina del Comitato ETS finalizzate a mutare la composizione e i criteri di nomina dei componenti della Segreteria tecnica dedicata all'istruttoria per stesura degli atti deliberativi del Comitato stesso. Ricordo che tale comitato rappresenta l'Autorità nazionale competente per l'attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE (c.d. direttiva *Emission Trading System* – ETS), in materia di riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e di promozione di investimenti a favore di basse emissioni di carbonio.

L'articolo 20 reca disposizioni diverse in materia di personale scolastico e acceleratorie dei concorsi PNRR.

In particolare, modifica, in primo luogo, la disciplina in materia di reclutamento del personale docente delle scuole.

L'articolo novella poi l'articolo 47, comma 11, del decreto-legge n. 36 del 2022, che nel testo vigente dispone l'integrazione con i candidati idonei di due tipologie di graduatorie: quelle concernenti i concorsi ordinari per il personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno, da bandirsi a regime con frequenza annuale, nel limite dei posti messi a concorso; quelle riguardanti le procedure concorsuali straordinarie per le classi di concorso e tipologie di posto funzionali – sempre nei limiti dei posti messi a concorso – alle immissioni in ruolo relative all'anno scolastico 2021/2022, in ragione degli obiettivi perseguiti tramite il PNRR circa il rafforzamento delle materie scientifiche e tecnologiche (STEM). Si opera su due versanti: viene prorogata la validità delle due tipologie di graduatorie sino al loro esaurimento; nello stesso momento, si circoscrive temporalmente (per il futuro) la portata della disposizione originaria dell'articolo 47, comma 11, del decreto-legge

n. 36 del 2022, laddove, da un lato, stabilisce che a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, le medesime graduatorie integrate sono utilizzate nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immisioni in ruolo necessarie al raggiungimento dei target previsti dal PNRR; dall'altro lato, precisa ulteriormente che la previsione che dispone l'integrazione delle graduatorie non si applica ai concorsi che saranno banditi successivamente alla data di entrata in vigore di tale novella.

La disposizione provvede anche a modificare la disciplina relativa al percorso di formazione iniziale e abilitazione all'insegnamento per le scuole secondarie.

Si prevede altresì che con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito (MIM), di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (MEF), siano determinati i compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici banditi dal MIM per il reclutamento del personale dirigenziale, docente ed ATA delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nonché al personale addetto alla vigilanza delle medesime prove concorsuali e al referente informatico d'aula in caso di procedure informatizzate, nonché gli ulteriori compensi premiali a favore dei membri delle commissioni dei concorsi connessi all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, al fine di assicurare la conclusione delle operazioni concorsuali nelle tempistiche stabiliti dal Piano medesimo.

La disposizione interviene anche in materia di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica, al fine di rimodulare la percentuale di posti assegnabili, rispettivamente, mediante la procedura ordinaria e mediante la procedura straordinaria.

L'articolo 21 incrementa di 2 posizioni dirigenziali di livello generale e di 8 posizioni dirigenziali amministrative di livello non generale la vigente dotazione organica del Ministero dell'istruzione e del merito (MIM). Il medesimo dicastero è autorizzato, poi, nei limiti della vigente dotazione organica, a reclutare, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente pari a 40 unità di personale da inquadrare nell'A-

rea dei funzionari del CCNL Comparto Funzioni Centrali 2019-2021.

L'articolo 22 dispone che, fino al 31 dicembre 2027, il conferimento di incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, previsti nella dotazione organica del Ministero dell'interno, a dirigenti di seconda fascia appartenenti ai ruoli dei dirigenti del medesimo Ministero, possa avvenire in deroga al limite percentuale stabilito all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e, comunque, nel limite massimo di due ulteriori unità.

L'articolo 23 istituisce l'Ispettorato assistenza, attività sociali, sportive e di supporto logistico al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno. Ambito di attività di questo Ispettorato è lo svolgimento in forma coordinata dei compiti in materia di: assistenza e attività sociali in favore del personale della Polizia di Stato e dei relativi familiari; attività dei Gruppi sportivi della Polizia di Stato-Fiamme Oro; approvvigionamento di beni, servizi e lavori; monitoraggio e gestione delle risorse delle Direzioni Centrali ed Uffici di livello equiparato del Dipartimento della pubblica sicurezza e degli altri uffici dell'Amministrazione della Pubblica sicurezza privi di competenza territoriale aventi sede nel territorio di Roma Capitale; supporto strumentale per soddisfare le esigenze generali del Ministero dell'interno.

L'articolo 24, al fine di rafforzare la funzionalità delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo, per un quinquennio a decorrere dall'anno 2023, destina al Ministero dell'interno una quota pari al 30 per cento delle somme del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, resesi disponibili al termine di ogni esercizio.

La disposizione prevede altresì che sia fornito un supporto di risorse umane di livello non dirigenziale, con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile, appartenenti all'Area funzionari, alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo delle province interessate dallo stato di emergenza per gli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023.

Sempre al fine di supportare le province interessate dai fenomeni alluvionali intervenuti a far data dal 1° maggio scorso, viene autorizzato l'acquisto di strumenti informatici destinati a potenziare la funzionalità delle sale operative di protezione civile.

Si autorizza inoltre la spesa di euro 376.920 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale in servizio presso le Prefetture-Uffici territoriali del Governo delle medesime province.

L'articolo prevede infine che il permesso di soggiorno rilasciato allo straniero di un Paese terzo per motivi di studio possa essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro al di fuori del sistema delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato definite con il decreto flussi annuale.

L'articolo 25 prevede la definitiva confluenza in un'apposita sezione ad esaurimento dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno del personale dirigenziale e non dirigenziale delle sopresse Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (Ages) e Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale (SSPAL), che è attualmente inquadrato nell'elenco allegato al ruolo del personale civile dell'interno.

L'articolo 26 reca un duplice ordine di previsioni, relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Da un lato, istituisce (presso il Ministero dell'Interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile) due uffici di livello dirigenziale generale, preposti, rispettivamente, all'attività ispettiva e agli affari legali (assegnato ad un prefetto) ed alla sicurezza sul lavoro nonché salute fisica del personale (assegnato ad un dirigente generale del Corpo). Dall'altro, abbrevia – a cinque settimane – la durata del corso di formazione per l'accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto (per la procedura concorsuale con decorrenza dal 1° gennaio 2022) nonché dei corsi di formazione per la promozione alle qualifiche di pilota di aeromobile capo squadra, di nautico di coperta capo squadra, di nautico di macchina

capo squadra e di sommozzatore capo squadra.

L'articolo 27 reca la disciplina relativa all'incremento dell'attuale dotazione organica dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata di ulteriori n. 100 unità di personale non dirigente, attraverso procedure di mobilità di personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni.

L'articolo 28 modifica le modalità (da superamento di prova selettiva a procedura concorsuale con una riserva del 50 per cento dei posti) attraverso le quali le amministrazioni comunali della regione Calabria sono autorizzate ad inquadrare nelle relative piante organiche i tirocinanti rientranti in percorsi di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga; specifica poi che la possibilità di assumere giovani laureati con contratto di apprendistato o, attraverso apposite convenzioni, studenti di età inferiore a 24 anni con contratto di formazione e lavoro, riconosciuta a determinate amministrazioni, deve avvenire nel rispetto di procedure concorsuali, conformi ai relativi principi.

Il medesimo articolo reca poi previsioni concernenti il personale proveniente da società a controllo pubblico in avvalimento presso l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Tale personale viene ad essere ricompreso nella riserva di posti, tra quelli messi a concorso per l'assunzione di personale non dirigenziale. Si prevede che per esso non applichi il vigente termine del 31 dicembre 2023, ai fini dell'inquadramento in ruolo.

L'articolo 29 prevede un potenziamento dei poteri e delle attività svolte dal Commissario straordinario per garantire l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana.

L'articolo 30 interviene sulle attività svolte da Agecontrol S.p.A., società controllata da AGEA, specificandone gli ambiti di intervento nel settore dei controlli e del contrasto alle frodi di carattere agro-alimentare.

L'articolo 31 autorizza la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro per l'anno 2024 per la prosecuzione del Progetto LEO (*Livestock Environment Opendata*), che ha come obiettivo principale quello di racchiudere in un'unica banca dati digitale tutte le informazioni relative al comparto zootecnico per fornire informazioni accessibili ad allevatori, studiosi, ricercatori, operatori del settore e professionisti.

L'articolo 32 autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 18 milioni di euro per l'anno 2024 per consentire la completa realizzazione della Carta dell'uso dei Suoli.

L'articolo 33 allunga da uno a due anni il termine minimo di possesso dei beni da cui derivano plusvalenze patrimoniali, valevole per consentire la rateizzazione del relativo costo fiscale in cinque anni, per le società sportive professionistiche. Introduce poi una specifica disciplina fiscale delle plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta di società sportive professionistiche, differenziandone il trattamento tributario secondo la natura del corrispettivo.

La disposizione reca poi un rifinanziamento del Fondo per l'esonero dalla contribuzione previdenziale relativa ai rapporti di lavoro sportivo.

L'articolo 34 dispone che il CONI, le Federazioni sportive Nazionali e le Discipline sportive associate adeguino i propri statuti e regolamenti con l'obiettivo che le penalizzazioni che hanno l'effetto di mutare la classifica finale delle competizioni a squadre siano applicabili solo una volta esauriti i gradi della giustizia sportiva nonché di favorire la formazione del giudicato prima della scadenza del termine per l'iscrizione al campionato successivo a quello sulla cui classifica va a incidere la penalizzazione.

L'articolo 35 modifica l'articolo 5-*quaterdecies* del decreto-legge n. 162 del 2022, escludendo che le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti relativi alla ammissione ai campionati dilettantistici possano, fino al 31 dicembre 2025, continuare ad

essere trattate attraverso la disciplina speciale dettata durante il periodo dell'emergenza epidemiologica.

L'articolo 36, allo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi, stabilisce che le società sportive professionistiche sono sottoposte a controlli secondo modalità e principi approvati dal CONI. Tale norma riproduce sostanzialmente il contenuto dell'articolo 12 della legge n. 91 del 1981 in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti, abrogata a decorrere dall'1 luglio 2023.

L'articolo 37 rende applicabile anche agli investimenti effettuati dal 1° luglio al 30 settembre 2023 il contributo riconosciuto, sotto forma di credito d'imposta pari al 50 per cento degli investimenti effettuati, per gli investimenti pubblicitari di società e associazioni sportive che investono nei settori giovanili e rispettano determinati limiti dimensionali.

L'articolo 38 prevede l'esclusione per le assunzioni di personale a tempo determinato, effettuate dalla Fondazione «Milano-Cortina 2026», dall'applicazione dei limiti previsti sulla durata, il rinnovo e il numero complessivo di assunzioni dei medesimi contratti. Si stabilisce, inoltre, l'iscrizione di diritto della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A., nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate istituito presso l'ANAC.

L'articolo 39 prevede che, al fine di consentire l'organizzazione e la realizzazione delle attività connesse ai XXV Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano Cortina 2026», a decorrere dall'esercizio finanziario 2023 e fino al 31 dicembre 2026, ai comuni di Anterselva, Bormio, Cortina d'Ampezzo, Livigno, Predazzo, Tesero e Valdisotto, non si applicano i limiti di spesa per lavoro flessibile (di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78), per la quota di spesa finalizzata alla realizzazione delle relative attività. Stabilisce poi che, al fine di accelerare tali procedure di reclutamento, i suddetti comuni possono anche procedere a procedure selettive semplificate, che prevedano solo la valutazione dei titoli e un colloquio. I relativi contratti di lavoro a

tempo determinato possono essere stipulati per un periodo complessivo comunque non eccedente il termine del 31 dicembre 2026.

L'articolo 40 integra la composizione del tavolo tecnico incaricato della mappatura delle concessioni demaniali, aggiungendovi il Ministro per lo sport e i giovani.

L'articolo 41 introduce una modifica della disciplina del cosiddetto vincolo sportivo – costituito dalle forme di limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta –. La modifica concerne l'area del dilettantismo; si prevede la possibilità che – in deroga al divieto di vincolo sportivo – gli ordinamenti interni delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate contemplino (a prescindere dalla sussistenza di un contratto di lavoro) una forma di tesseramento comprensiva di un vincolo per una durata massima di due anni.

L'articolo 42 riconosce un ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale per una durata massima di quaranta settimane, fruibili fino al 31 dicembre 2023, alle imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille e che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati. Tale ulteriore periodo è riconosciuto in continuità con le tutele già autorizzate, e quindi anche con effetto retroattivo, in deroga ai limiti di durata posti dalla normativa generale e nel limite di spesa di 46,1 milioni di euro per il 2023.

L'articolo 43 autorizza la spesa di 7.630.000 euro per l'anno 2023 che sono assegnati alla Santa Sede, per la realizzazione, da parte di quest'ultima, di investimenti di digitalizzazione dei cammini giubilari e di una applicazione informatica sul patrimonio sacro di Roma, funzionali all'ospitalità e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025. Si dispone che tali investimenti sono avviati e realizzati a seguito della stipulazione, tra la Santa Sede e il Ministero del turismo per l'Italia, di una intesa, con la quale sono individuati gli indirizzi e le azioni, nonché il piano degli interventi e delle opere necessari, e definiti i reciproci impegni fra le

Parti. Si provvede alla copertura mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale.

La disposizione stabilisce altresì che la società « Giubileo 2025 » è iscritta di diritto nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici), per gli appalti di lavori, di servizi e di forniture funzionali ai compiti ad essa assegnati.

L'articolo 44 dispone che il decreto-legge in esame entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Il decreto-legge è dunque vigente dal 23 giugno 2023.

Arturo SCOTTO (PD-IDP), dopo aver stigmatizzato l'assenza dei relatori su un provvedimento così importante, esprime, a nome del gruppo del Partito Democratico, profonda insoddisfazione in relazione al testo in esame sia per ragioni di metodo sia di merito. Ritiene sia sbagliato adottare provvedimenti d'urgenza dal contenuto eterogeneo che intervengono ad ampio spettro su materie di grande delicatezza, ad esempio quelle riguardanti i settori della giustizia, della difesa e delle politiche attive del lavoro, attraverso vere e proprie riforme ordinamentali e di carattere organizzativo, richiamando, ad esempio, la norma recata dall'articolo 3 volta a sopprimere l'ANPAL. Lamentando una organizzazione dei tempi che limita la discussione, come dimostra la fissazione di un termine per la presentazione degli emendamenti molto ristretto, riducendo la dialettica tra maggioranza e opposizione, chiede alla presidenza di farsi garante presso il Governo delle prerogative delle Commissioni riunite, assicurando un confronto serio e approfondito tra i gruppi.

La Sottosegretaria Matilde SIRACUSANO, nel preannunciare che il suo ruolo si farà più attivo nelle fasi successive dell'esame del provvedimento, assicura all'onorevole Scotto che da parte sua vi sarà un atteggiamento di grande apertura nei confronti delle proposte che le opposizioni indicheranno come prioritarie. Nel preannunciare che a questo scopo si terranno

riunioni informali con gli esponenti dell'opposizione, si permette di aggiungere che alcune delle disposizioni del provvedimento in esame si sono rese necessarie in conseguenza della decisione del Governo di non presentare ulteriori proposte emendative, o di ritirare alcune di quelle già presentate, al decreto-legge sul rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni. Pertanto, come preannunciato informalmente, è stato necessario completare l'intervento del Governo con misure che, anche per rispetto al lavoro dei parlamentari, non sono state introdotte nel citato decreto-legge. Ribadisce in conclusione con grande sincerità il proprio impegno a prendere in considerazione le richieste che saranno ritenute prioritarie dai deputati, anche dell'opposizione.

Arturo SCOTTO (PD-IDP), pur riconoscendo alla sottosegretaria Siracusano di aver tenuto un atteggiamento equilibrato e rispettoso delle opposizioni, nel corso del precedente esame avente ad oggetto il provvedimento d'urgenza in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, fa notare che l'esame del provvedimento in titolo non è iniziato nel modo migliore, come testimoniato dall'assenza dei relatori. Richiamando ancora gli interventi normativi in materia di giustizia e di organizzazione del Ministero della difesa, evidenzia che il testo reca norme che intervengono in numerosi ambiti settoriali, che avrebbero dovuto giustificare, piuttosto, provvedimenti *ad hoc*, da sottoporre quindi ad un esame puntuale, in sede referente, delle rispettive Commissioni competenti. Si augura, in conclusione, che tale eterogeneità dei contenuti non prelude ad altri interventi nel corso dell'esame da parte del Governo e della maggioranza, manifestando sin da ora la contrarietà del suo gruppo al provvedimento in esame.

Nazario PAGANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 9.40.**

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 4 luglio 2023. — Presidenza del presidente della I Commissione Nazario PAGANO.*

**Audizioni informali, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1239, di conversione del decreto-legge n. 75 del 2023, recante «Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025».**

**Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL.**

L'audizione si è svolta dalle 10.05 alle 10.50.

**Audizione di rappresentanti di CISAL, GILDA, ANIEF e FLP.**

L'audizione si è svolta dalle 10.55 alle 11.20.

**Audizione di rappresentanti della Confederazione autonoma dei Dirigenti, quadri ed alte professionalità (CONFEDIR).**

L'audizione si è svolta dalle 11.35 alle 11.45.

**Audizione di rappresentanti della Scuola Nazionale dell'amministrazione (SNA).**

L'audizione si è svolta dalle 11.45 alle 11.55.

**Audizione di rappresentanti dell'Osservatorio del Mercato dei Capitali italiani ed esteri e dell'Associazione Nazionale Costruttori edili (ANCE).**

L'audizione si è svolta dalle 12 alle 12.15.

## I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

### S O M M A R I O

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, concernenti i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere. C. 1135, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	31
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	38
Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Testo unificato C. 536 e abb. (Parere alle Commissioni II e XII) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	32
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	39
Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle <i>start-up</i> e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti. Emendamenti C. 107 e abbinate (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Nulla osta</i> ) .....	37
Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. Emendamenti C. 1134 e abbinate (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Nulla osta</i> ) .....	37

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 4 luglio 2023. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

**La seduta comincia alle 13.05.**

**Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, concernenti i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere.**

**C. 1135, approvato dal Senato.**

(Parere alla II Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Augusta MONTARULI (FDI), *relatrice*, fa presente che il Comitato avvia oggi l'esame, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla II Commissione, della proposta di legge C. 1135, approvata in prima lettura dal Senato, recante « Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, concernenti i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere ».

Evidenzia che l'articolo unico del progetto di legge apporta alcune modifiche al decreto legislativo n. 106 del 2006, relativo all'organizzazione degli uffici del pubblico ministero, al fine di rendere più stringente il cosiddetto « codice rosso », vale a dire

l'obbligo del pubblico ministero, nel caso di delitti di violenza domestica o di genere, di assumere informazioni dalla persona offesa nel termine di tre giorni dall'acquisizione della notizia di reato (obbligo previsto dall'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale).

Sottolinea, in particolare, che il comma 1, lettera a) del testo licenziato dal Senato interviene sull'articolo 2 del decreto legislativo n. 106 del 2006, in materia di titolarità dell'azione penale, prevedendo che, nel caso in cui il pubblico ministero assegnatario delle indagini non proceda nel termine dei tre giorni all'ascolto della persona offesa, il procuratore della Repubblica possa revocargli l'assegnazione del procedimento, procedendo direttamente, o attraverso l'assegnazione ad un altro magistrato dell'ufficio, all'assunzione di informazioni dalla persona offesa, salvo che non emerga la necessità di tutelare i minori o la riservatezza delle indagini.

Evidenzia poi che il comma 1, lettera b), interviene sull'articolo 6 del decreto legislativo n. 106 del 2006, che disciplina l'attività di vigilanza del procuratore generale presso la Corte di appello, prevedendo che il procuratore generale debba acquisire con cadenza trimestrale dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto del termine fissato dall'articolo 362, comma 1-ter c.p.p. e inviare al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno semestrale.

Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, rileva che l'intervento normativo è riconducibile alla materia « giurisdizione e norme processuali » di competenza legislativa esclusiva dello Stato in base all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

Formula una proposta di parere favorevole.

Il Comitato approva la proposta di parere della relatrice (vedi allegato 1).

**Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo.**

**Testo unificato C. 536 e abb.**

(Parere alle Commissioni II e XII).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), *relatore*, fa presente che il Comitato è chiamato a esaminare ai fini del parere alle Commissioni riunite II Giustizia e XII Affari sociali, il testo unificato delle proposte di legge C. 536 e abbinate, recante « Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo », come risultante dalle proposte emendative approvate. Il testo in esame è composto da 4 articoli, il primo dei quali, costituito da un unico comma, modifica la legge 29 maggio 2017, n. 71, che prevede disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.

In particolare, segnala che il comma 1, lettera a), interviene sull'articolo 1 della citata legge n. 71 del 2017, in primo luogo (al numero 1)) sostituendo il comma 1 al fine di modificarne l'ambito di applicazione per includervi anche il bullismo, oltre che il cyberbullismo; è inoltre inserito un inciso volto ad indicare che nel contrasto di tali fenomeni saranno privilegiate le azioni di carattere formativo ed educativo. Rispetto al testo vigente della legge è inoltre previsto che l'attuazione degli interventi avvenga, oltre che nelle istituzioni scolastiche, anche nell'ambito delle realtà degli enti locali, sportive e del terzo settore che svolgono attività educative, anche non formali e in capo ai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, cui incombono gli obblighi di orientare i figli al corretto utilizzo delle tecnologie e di presidiarne l'uso. Al medesimo articolo 1 della legge n. 71 del 2017 è aggiunto (con il numero 2) della lettera a)) un nuovo comma che reca la definizione di bullismo come aggressione o molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di

minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni anche per ragioni di lingua, etnia, religione, orientamento sessuale, genere, aspetto fisico, disabilità o altre condizioni personali e sociali della vittima. La successiva lettera *b*) interviene sulla disciplina del piano di azione integrato di cui all'articolo 3 della legge n. 71 del 2017. In particolare si dispone che il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo: sia costituito con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, e non con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (come attualmente previsto), di concerto con il Ministro delegato per le politiche della famiglia; sia competente anche in materia di bullismo e che abbia tra i suoi componenti anche esperti dotati di specifiche competenze in campo psicologico, pedagogico e delle comunicazioni sociali telematiche nominati dal Ministro dell'istruzione e del merito, d'intesa con il Ministro delegato per le politiche della famiglia; collabori con la Consulta dei diritti e dei doveri del bambino e dell'adolescente digitale (di cui al comma 3 dell'articolo 5 della legge 20 agosto 2019, n. 92, recante introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica).

Evidenzia quindi che il tavolo tecnico, convocato regolarmente a cadenza semestrale e presieduto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, è chiamato a redigere, entro centottanta giorni dal suo insediamento (in luogo dei sessanta previsti dal testo vigente), un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo. Come già previsto dal testo vigente, tale piano stabilisce, altresì, le iniziative di informazione e di prevenzione dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo rivolte ai cittadini, coinvolgendo primariamente i servizi socio-educativi presenti sul territorio in sinergia con le scuole. Con l'intervento modificativo

recato dal testo in esame, si prevede che la richiamata sinergia si estenda anche agli enti locali, sportivi e del terzo settore.

Fa quindi presente che, nell'ambito del piano, il Ministro delegato per le politiche della famiglia (e non la Presidenza del Consiglio dei ministri, come previsto nel testo vigente) in collaborazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Garante per la protezione dei dati personali, predispone periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, avvalendosi dei principali media, nonché degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati. Con la modifica introdotta dal testo al nostro esame, le campagne informative sono volte anche alla diffusione della conoscenza dei sistemi di controllo parentale. Viene inoltre incrementata a partire dal 2023 l'autorizzazione di spesa, che passa dagli attuali 50.000 a 150.000 euro annui.

La lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 1 del testo modifica in più punti l'articolo 4 della legge n. 71 del 2017, prevedendo, tra l'altro, che ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia e in conformità alle linee di orientamento ministeriali, adotti un codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo e istituisca un tavolo permanente di monitoraggio del quale fanno parte rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie ed esperti di settore. Gli stessi codici interni devono recepire le linee di orientamento ministeriali anche con riferimento alle procedure da adottare per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo;

Segnala che la lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 1 del testo in esame inserisce nella legge n. 71 del 2017 un nuovo articolo 4-*bis* dedicato al servizio di sostegno psicologico agli studenti e al servizio di coordinamento pedagogico. Più in dettaglio, si prevede che per l'attuazione delle finalità della legge 71 del 2017, le regioni possono adottare iniziative affinché tali servizi siano forniti alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, che lo richiedano, anche tramite convenzione con gli uffici scolastici

regionali, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In particolare, la lettera *d*) prevede: un servizio di sostegno psicologico agli studenti, al fine di favorire lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti medesimi nonché di prevenire fattori di rischio o situazioni di disagio, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie; un servizio di coordinamento pedagogico, nei limiti delle previsioni di legge, al fine di promuovere e contribuire al pieno sviluppo delle potenzialità di crescita personale, di inserimento e partecipazione sociale, agendo in particolare sulle relazioni interpersonali e sulle dinamiche di gruppo.

La lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 1 del testo modifica l'articolo 5 della legge n. 71 del 2017, dedicato all'informativa alle famiglie, alle sanzioni in ambito scolastico e ai progetti di sostegno e di recupero. In particolare, in base al nuovo comma 1, salvo che il fatto costituisca reato, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di bullismo e cyberbullismo, realizzati anche in forma non telematica, che coinvolgono a qualsiasi titolo studenti iscritti all'istituto scolastico che dirige, applica le procedure previste dalle linee di orientamento ministeriale. Il dirigente scolastico è tenuto ad informare tempestivamente i genitori dei minori coinvolti o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale su di essi e promuove adeguate iniziative di carattere educativo nei riguardi dei minori medesimi, anche con l'eventuale coinvolgimento del gruppo costituente la classe in percorsi di mediazione scolastica. Nei casi più gravi ovvero se si tratti di condotte reiterate e, comunque, quando le iniziative di carattere educativo adottate dall'istituzione scolastica non abbiano prodotto esito positivo, il dirigente scolastico riferisce alle autorità competenti anche per l'eventuale attivazione delle misure rieducative di cui all'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, cosiddetta legge minorile, recante istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni). Si tratta delle « misure appli-

cabili ai minori irregolari per condotta o per carattere », consistenti nell'affidamento del minore al servizio sociale minorile oppure nel collocamento in una casa di rieducazione o in un istituto medico-psicopedagogico.

Evidenzia che l'articolo 2 del testo in esame modifica il citato regio decreto-legge n. 1404 del 1934. In particolare, tramite la riformulazione dell'articolo 25 sono apportate alcune modifiche alla disciplina delle misure coercitive di intervento non penale nei confronti di minorenni dalla condotta socialmente inaccettabile (lettera *a*) del comma 1). In primo luogo, la riforma interviene sulle diverse ipotesi che consentono l'adozione delle misure rieducative del minore aggiungendo alla « irregolarità per condotta e per carattere » del minore, anche il riferimento a condotte aggressive, anche in gruppo, anche per via telematica, nei confronti di persone, animali o cose o lesive della dignità altrui. Diverse modifiche attengono altresì al procedimento per l'adozione delle misure. Con la riforma, il pubblico ministero è l'unico soggetto che può riferire al tribunale sulla base delle segnalazioni ricevute da chiunque, dopo aver assunto le necessarie informazioni. L'organo competente all'adozione delle misure è il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie (nuovo comma 1 dell'articolo 25). Quest'ultimo dovrà però previamente sentire il minore stesso, i genitori o l'esercente la responsabilità genitoriale. La novità più rilevante della riforma consiste nella previsione di un intervento preliminare rispetto alle suddette misure. Tale intervento consiste nell'attivazione di un percorso di mediazione, oppure nello svolgimento di un progetto di intervento educativo con finalità rieducativa e riparativa, sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali minorili, che può essere disposto dal tribunale con decreto. In tale decreto dovranno essere esplicitati gli obiettivi e la durata dell'intervento, che può prevedere lo svolgimento di attività di volontariato sociale nonché la partecipazione a laboratori teatrali, di scrittura creativa, a corsi di musica, ad attività sportive e artistiche e a tutte quelle attività idonee a

sviluppare nel minore sentimenti di rispetto nei confronti degli altri e ad alimentare dinamiche relazionali sane e positive tra pari e forme di comunicazione non violente (nuovo comma 2 dell'articolo 25). La determinazione del contenuto del progetto educativo è rimessa invece ai servizi sociali territoriali coinvolgendo, salvo che ciò sia assolutamente impossibile, i genitori o l'esercente della responsabilità genitoriale. Il progetto di intervento educativo può prevedere la partecipazione del nucleo familiare del minore, tramite un percorso di sostegno all'esercizio della responsabilità genitoriale (nuovo comma 3 dell'articolo 25). A conclusione del progetto, (come previsto dal nuovo comma 4 dell'articolo 25) il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, sulla base della relazione predisposta dai servizi sociali, e sentito il minorenne, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale adotta un ulteriore decreto motivato optando tra quattro diverse soluzioni: conclusione del procedimento; continuazione del progetto o adozione di un progetto diverso in relazione alle mutate esigenze educative del minore; affidamento del minore ai servizi sociali; collocamento del minore in una comunità, da utilizzare come *extrema ratio*, cioè quando tutte le altre possibilità appaiano inadeguate.

Rileva che la riforma conferma le disposizioni vigenti circa il procedimento in camera di consiglio e il regime delle spese ma aggiunge che ogni provvedimento deve essere preso previo ascolto del minore (anche infradodicesime, se capace di discernimento), dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale. La riforma consente l'assistenza del difensore (nuovo comma 5 dell'articolo 25).

Le ulteriori disposizioni dell'articolo 4 (lettere da *b*) a *e*) modificano altre norme della cosiddetta legge minorile, coordinandone il contenuto con il nuovo testo dell'articolo 25. In particolare le citate disposizioni modificano: l'articolo 26, il quale prevede la possibilità dell'applicazione della misura dell'affidamento del minore ai servizi sociali, anche quando il minore si trovi nella condizione prevista dall'articolo 333

del codice civile (Condotta del genitore pregiudizievole ai figli). Il riferimento alla misura dell'affidamento ai servizi sociali è sostituito dal testo in esame dalla possibilità alternativa del Tribunale di disporre l'affidamento stesso (nuovo numero 3) oppure il progetto educativo di cui ai commi 1-3 del nuovo articolo 25; l'articolo 27, il quale contiene le prescrizioni in caso di adozione della misura dell'affidamento ai servizi sociali. La modifica consiste nel mero aggiornamento del riferimento normativo della misura (ora contenuta all'articolo 25, comma 4, n. 3); l'articolo 28, che contiene gli obblighi di comunicazione al tribunale dei minori da parte del direttore dell'istituto ove il minore è collocato, in applicazione della misura, attualmente prevista, del collocamento in una casa di rieducazione od in un istituto medico psicopedagogico; la modifica sostituisce il riferimento alla misura del collocamento in comunità e modifica di conseguenza la rubrica dell'articolo; l'articolo 29, che attiene alle modificazioni, trasformazioni e cessazione delle misure amministrative del tribunale dei minori, aggiornandone i riferimenti normativi con quelli introdotti dalla riforma in esame.

Fa presente che l'articolo 3 del testo in esame prevede una delega legislativa al Governo per l'adozione di disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Nel dettaglio, il comma 1 dispone che, al fine di prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, in particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, vittime o responsabili degli illeciti, il Governo sia delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi volti a: *a*) promuovere iniziative tese a prevedere un servizio di sostegno psicologico agli studenti presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado; *b*) apportare le opportune modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 1998 (Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria), preve-

dendo nell'ambito dei diritti e doveri dello studente l'impegno della scuola a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare l'emersione di episodi di bullismo e cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza e integrando la disciplina relativa al Patto educativo di corresponsabilità con la previsione dell'espressa indicazione di tutte le attività di formazione, curriculari ed extracurriculari, che la scuola o i docenti della classe intendono organizzare a favore degli studenti e delle loro famiglie; *c*) predisporre piattaforme di formazione e di monitoraggio destinate alle scuole, al fine di prevenire e contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo, nonché moduli di formazione specifici, anche relativi all'educazione all'intelligenza emotiva; *d*) prevedere il potenziamento del servizio per l'assistenza delle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo mediante il numero pubblico « Emergenza infanzia 114 », accessibile gratuitamente e attivo nell'intero arco delle ventiquattro ore, con il compito di fornire alle vittime o ai loro congiunti un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica; *e*) prevedere che l'Istituto nazionale di statistica svolga, con cadenza biennale, una rilevazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo; *f*) prevedere la prosecuzione della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 250, della legge n. 205 del 2017, con la possibilità di estendere gli interventi ivi previsti, fino al compimento del venticinquesimo anno di età, nei confronti sia di soggetti già destinatari degli interventi medesimi sia di altri soggetti che, pur senza allontanamento dalla famiglia di origine, siano stati presi in carico dai servizi sociali con provvedimenti di tutela e socioassistenziali; *g*) prevedere che i contratti degli utenti con i fornitori di servizi di comunicazione e di informazione offerti mediante reti di comunicazione elettronica richiamino espressamente le disposizioni di cui all'articolo 2048 del codice civile in materia di responsabilità dei genitori per i danni cagionati dai figli minori in conseguenza di atti illeciti posti in essere attraverso l'uso della rete nonché le avvertenze

a tutela dei minori previste dal Regolamento (UE) 2022/2065; *h*) prevedere che la Presidenza del Consiglio dei ministri promuova periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione; *i*) stanziare le necessarie risorse finanziarie, anche attraverso l'istituzione di uno specifico Fondo.

I commi da 2 a 5 disciplinano il procedimento per l'adozione dei decreti legislativi. Essi sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione e del merito (comma 2). Lo schema di ciascun decreto legislativo è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato (comma 3). In attuazione dell'articolo 17, comma 2, della legge 196 del 2009, qualora i decreti determinino nuovi o maggiori oneri che non trovano compensazione nell'ambito dei medesimi decreti, questi ultimi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse (comma 4). Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti possono essere adottati, con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi, uno o più decreti integrativi o correttivi (comma 5).

L'articolo 4 del testo in esame reca infine la clausola di invarianza finanziaria.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che le disposizioni del testo in esame riguardano in misura prevalente interventi di carattere formativo ed educativo, riconducibili in gran parte alla materia dell'istruzione che – limitatamente alle norme generali – è riservata alla competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *n*), della Costituzione. Segnalo che, al di fuori delle norme generali, l'istruzione è materia di competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni (articolo 117, terzo comma,

della Costituzione), fatta salva la materia della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione.

Segnala inoltre che le disposizioni del testo in esame riguardano in misura prevalente anche la materia dell'ordinamento civile, anch'essa di competenza legislativa esclusiva statale in base a quanto disposto dall'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione.

Tutto ciò premesso, formula una proposta di parere favorevole.

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 2*).

**Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti.**

**Emendamenti C. 107 e abbinati.**

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Nulla osta*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente*, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione avvia oggi, ai fini dell'espressione del prescritto parere all'Assemblea, l'esame degli emendamenti riferiti alla proposta di legge C. 107 e abbinati, recante disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle *start-up* e delle piccole e medie imprese innovative me-

diate agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti.

Edoardo ZIELLO (LEGA), *relatore*, segnala come le predette proposte emendative non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: pertanto ritiene possibile esprimere su di essi nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di nulla osta formulata dal relatore.

**Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.**

**Emendamenti C. 1134 e abbinati.**

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Nulla osta*).

Luca SBARDELLA, *presidente*, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione avvia oggi, ai fini dell'espressione del prescritto parere all'Assemblea, l'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge C. 1134, approvato dal Senato, recante modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. In sostituzione del relatore, onorevole Michelotti, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, segnala come le predette proposte emendative non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: pertanto appare possibile esprimere su di essi nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di nulla osta formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 13.15.**

## ALLEGATO 1

**Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, concernenti i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere. C. 1135, approvato dal Senato.**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 1135, approvata dal Senato in prima lettura, recante modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, concernenti i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere;

rilevato che:

l'articolo unico della proposta di legge apporta alcune modifiche al decreto legislativo n. 106 del 2006, relativo all'organizzazione degli uffici del pubblico ministero, al fine di rendere più stringente l'obbligo del pubblico ministero, nel caso di delitti di violenza domestica o di genere, di assumere informazioni dalla persona offesa nel termine di tre giorni dall'acquisizione della notizia di reato, come previsto dall'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale;

in particolare, il comma 1, lettera a), interviene sull'articolo 2 del decreto legislativo n. 106 del 2006, in materia di titolarità dell'azione penale, prevedendo che, nel caso in cui il pubblico ministero assegnatario delle indagini non proceda nel

termine dei tre giorni all'ascolto della persona offesa, il procuratore della Repubblica possa revocargli l'assegnazione del procedimento, procedendo direttamente, o attraverso l'assegnazione ad un altro magistrato dell'ufficio, all'assunzione di informazioni dalla persona offesa;

il comma 1, lettera b), interviene sull'articolo 6 del decreto legislativo n. 106 del 2006, che disciplina l'attività di vigilanza del procuratore generale presso la Corte di appello, prevedendo che egli debba acquisire con cadenza trimestrale dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto del termine fissato dall'articolo 362, comma 1-ter c.p.p. e inviare al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno semestrale;

ritenuto che:

*per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:*

l'intervento normativo è riconducibile alla materia « giurisdizione e norme processuali » di competenza legislativa esclusiva dello Stato in base all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Testo unificato C. 536 e abb.****PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 536 e abbinate, recante « Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo », come risultante dalle proposte emendative approvate;

rilevato che:

l'articolo 1 del testo in esame modifica la legge 29 maggio 2017, n. 71, in materia di tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, al fine di: ridefinire l'ambito di applicazione per includervi anche il bullismo; privilegiare, nel contrasto di tali fenomeni, le azioni di carattere formativo ed educativo; prevedere da parte delle istituzioni scolastiche l'adozione di codici interni e l'istituzione di tavoli di monitoraggio dedicati; fornire alle istituzioni scolastiche che lo richiedano servizi di sostegno psicologico agli studenti e di coordinamento pedagogico;

l'articolo 2 modifica il regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835) recante istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni, con particolare riguardo alla disciplina delle misure coercitive di intervento non penale nei confronti di minorenni dalla condotta socialmente inaccettabile;

l'articolo 3 prevede una delega legislativa al Governo per l'adozione di disposizioni volte a prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, in particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei

confronti dei minori, vittime o responsabili degli illeciti;

l'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria;

ritenuto che:

*per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:*

le disposizioni del testo in esame riguardano in misura prevalente interventi di carattere formativo ed educativo, riconducibili in gran parte alla materia dell'istruzione che, limitatamente alle norme generali, è riservata alla competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *n*), della Costituzione;

al di fuori delle norme generali, l'istruzione è materia di competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, fatta salva la materia della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione;

le disposizioni del testo in esame riguardano in misura prevalente anche la materia dell'ordinamento civile, anch'essa di competenza legislativa esclusiva statale in base a quanto disposto dall'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 745 Enrico Costa, C. 893 Pittalis e C. 1036 Maschio, recanti « Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato » di Luigi Salvato, Procuratore generale presso la Corte di Cassazione .....	40
Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 745 Enrico Costa, C. 893 Pittalis e C. 1036 Maschio, recanti « Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato » di Danilo Ceccarelli, Viceprocuratore capo della Procura europea (EPP0) .....	41
Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 745 Enrico Costa, C. 893 Pittalis e C. 1036 Maschio, recanti « Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato » di Francesca Nanni, Procuratore generale presso la procura di Milano .....	41
Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 745 Enrico Costa, C. 893 Pittalis e C. 1036 Maschio, recanti « Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato » di Antonio Gialanella, Avvocato generale della Repubblica presso la corte d'appello di Napoli .....	41
Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 745 Enrico Costa, C. 893 Pittalis e C. 1036 Maschio, recanti « Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato » di Maurizio de Lucia, Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Palermo .....	41
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038 Governo e C. 75 Marattin (Parere alla VI Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	41
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di illeciti agro-alimentari. C. 823 Cafiero De Raho e C. 1004 Cerreto ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	45
Disposizioni in materia di occupazione arbitraria di immobili. C. 566 Bisa, C. 246 Marrocco, C. 293 Cirielli, C. 316 Orfini, C. 332 Bof, C. 935 Foti e C. 1022 D'Orso ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Revoca dell'abbinamento della proposta di legge C. 316 Orfini</i> ) .....	46
<b>ALLEGATO</b> ( <i>Proposte emendative presentate</i> ) .....	48
<b>AVVERTENZA</b> .....	47

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 4 luglio 2023.*

**Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 745 Enrico**

**Costa, C. 893 Pittalis e C. 1036 Maschio, recanti « Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato » di Luigi Salvato, Procuratore generale presso la Corte di Cassazione.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 10 alle 10.15.

**Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 745 Enrico Costa, C. 893 Pittalis e C. 1036 Maschio, recanti « Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato » di Danilo Ceccarelli, Viceprocuratore capo della Procura europea (EPPO).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.15 alle 10.35.

**Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 745 Enrico Costa, C. 893 Pittalis e C. 1036 Maschio, recanti « Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato » di Francesca Nanni, Procuratore generale presso la procura di Milano.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.35 alle 10.45.

**Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 745 Enrico Costa, C. 893 Pittalis e C. 1036 Maschio, recanti « Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato » di Antonio Gialanella, Avvocato generale della Repubblica presso la corte d'appello di Napoli.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.45 alle 11.

**Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 745 Enrico Costa, C. 893 Pittalis e C. 1036 Maschio, recanti « Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato » di Maurizio de Lucia, Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Palermo.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 11 alle 11.15.

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 4 luglio 2023. — Presidenza del vice presidente Pietro PITTALIS.*

**La seduta comincia alle 13.15.**

**Delega al Governo per la riforma fiscale.**

**C. 1038 Governo e C. 75 Marattin.**

(Parere alla VI Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pietro PITTALIS, *presidente*, avverte che il provvedimento figura nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dal 10 luglio e che la Commissione di merito ha pertanto richiesto di ricevere i pareri entro la giornata di domani.

In sostituzione del relatore, onorevole Pellicini, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici l'illustrazione complessiva del testo, composto da 20 articoli, divisi in 5 Titoli, a loro volta suddivisi in Capi, richiamandone sinteticamente i contenuti.

Fa presente che il Titolo I (articoli da 1 a 4) contiene i principi generali e i tempi di esercizio della delega (articoli da 1 a 3) nonché i principi e i criteri direttivi per la riforma dello statuto del contribuente, con particolare riguardo alla disciplina dell'interpello (articolo 4). Il Titolo II (articoli da 5 a 13), concernente i tributi, rappresenta la parte più ampia della delega ed è articolato in tre capi. Il Capo I concerne le imposte sui redditi, l'Iva e l'IRAP (articolo da 5 a 8).

Nell'ambito del Capo I è inserito l'articolo 9 che reca disposizioni in materia di imposizione sui redditi, anche con riguardo alla determinazione del reddito d'impresa. Rileva, ai fini dell'esame della Commissione Giustizia, il fatto che fissa principi e criteri direttivi con riferimento, tra gli altri, ai redditi delle imprese che accedono agli istituti disciplinati dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (comma 1, lettera *a*)), nonché alle società « di comodo » (comma 1, lettera *b*)), per individuare le società senza impresa ai fini delle imposte sui redditi.

Nel corso dell'esame in sede referente sono stati introdotti inoltre ulteriori principi di delega che vengono in rilievo ai fini

dell'esame della Commissione Giustizia: quello diretto a semplificare e razionalizzare la disciplina della liquidazione ordinaria (comma 1, lettera *c-bis*); quello volto a rafforzare il processo di avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici mediante la revisione del codice civile in materia di bilancio, con particolare riguardo alle imprese di minori dimensioni e la previsione della possibilità per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS per il bilancio consolidato, della facoltà di applicarli anche al bilancio di esercizio, salve alcune eccezioni (comma 1, lettera *c-ter*)).

Il Capo II (articolo 10-12) concerne tutte le altre imposte indirette.

Il Capo III contiene solo l'articolo 13 che delega il Governo al riordino delle disposizioni in materia di giochi pubblici, con la finalità esplicita di prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose. Tra i principi e criteri direttivi che il Governo è tenuto a rispettare per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, si evidenziano, tra gli altri, quelli riferiti: alla tutela dei soggetti maggiormente vulnerabili e alla prevenzione dei fenomeni di disturbi da gioco d'azzardo e del gioco minorile (comma 1, lettera *a*)); al potenziamento del contrasto del gioco illegale e delle infiltrazioni delle organizzazioni criminali nell'offerta di gioco (comma 1, lettera *d*)); alla revisione della disciplina dei controlli e dell'accertamento dei tributi gravanti sui giochi, per una maggiore efficacia preventiva e repressiva della loro evasione o elusione, nonché delle altre violazioni in materia, comprese quelle concernenti il rapporto concessorio e il riordino del vigente sistema sanzionatorio, penale e amministrativo, al fine di aumentarne l'efficacia dissuasiva e l'effettività, prevedendo sanzioni aggravate per le violazioni concernenti il gioco a distanza (comma 1, lettera *m*)).

Merita altresì un richiamo l'articolo 16, che detta i principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema nazionale della riscossione, anche con riferimento ai tributi degli enti territoriali. In tale contesto, la lettera *a*)), n. 8 prevede anche la

revisione della disciplina della responsabilità dell'agente della riscossione, prevedendola in presenza di dolo e, inoltre, nei soli casi in cui dal mancato rispetto, per colpa grave, delle disposizioni adottate in attuazione del principio di salvaguardia del diritto di credito sia derivata la decadenza o la prescrizione del diritto di credito, con possibilità, in tali casi, di definizione abbreviata delle relative controversie e di pagamento in misura ridotta delle somme dovute. Ancora la lettera *d*) al n. 1, prevede di potenziare l'attività di riscossione coattiva dell'agente della riscossione, anche attraverso la riduzione dei tempi di avvio delle azioni cautelari ed esecutive.

L'articolo 17 reca principi e criteri direttivi per la delega in materia di revisione della disciplina e dell'organizzazione dei processi tributari con particolare riguardo al rafforzamento agli istituti deflattivi del contenzioso, all'implementazione del processo di informatizzazione della giustizia tributaria nonché intervenendo su alcuni aspetti procedurali e organizzativi.

Si evidenzia, al riguardo, la prevista ridefinizione dell'assetto territoriale delle corti di giustizia tributaria di primo grado e delle sezioni staccate delle corti di giustizia tributaria di secondo grado, anche mediante accorpamenti delle sedi esistenti, sulla base dell'estensione del territorio, dei carichi di lavoro e degli indici di sopravvenienza, del numero degli abitanti della circoscrizione, degli enti impositori e della riscossione (comma 1, lettera *g*)).

Inoltre, si prevede una disciplina sulla mobilità dei magistrati, dei giudici tributari e del personale amministrativo interessati al riordino territoriale di cui alla precedente lettera *g*), in modo da assicurare la necessaria continuità dei servizi della giustizia tributaria presso le Corti di primo e secondo grado, alle quali sono devolute le competenze degli uffici accorpati o soppressi, assicurando al contempo ai magistrati e ai giudici tributari le medesime funzioni già esercitate presso le Corti di provenienza.

Infine, di particolare interesse è l'articolo 18 che reca principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema san-

zionatorio tributario, amministrativo e penale, in materia di imposte sui redditi, di imposta sul valore aggiunto di altri tributi erariali indiretti e di tributi degli enti territoriali.

Al comma 1, la lettera *a*) si riferisce agli aspetti comuni alle sanzioni amministrative e penali e richiede al legislatore delegato una maggiore integrazione tra i diversi tipi di sanzioni, in nome del principio di *ne bis in idem*. Inoltre, richiede la revisione dei rapporti tra processo penale e processo tributario, adeguando i profili processuali e sostanziali connessi alle ipotesi di non punibilità e di applicazione di circostanze attenuanti, anche nella fase antecedente all'esercizio dell'azione penale. Il terzo criterio riguarda la previsione di ridurre o escludere sanzioni, nel quadro di un regime di adempimento collaborativo, nel caso di volontaria adozione da parte del contribuente di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale. Le sanzioni potranno essere ridotte o escluse anche nel caso di preventiva comunicazione di un possibile rischio fiscale da parte di imprese le quali non possiedono i requisiti per aderire all'istituto dell'adempimento collaborativo.

La lettera *b*) si riferisce alle sanzioni penali e indica due criteri direttivi riguardanti la necessità di dare rilievo all'eventuale sopraggiunta impossibilità, per il contribuente, di fare fronte al pagamento del tributo, per motivi a lui non imputabili ovvero delle definizioni raggiunte in sede amministrativa o giudiziale circa la valutazione della rilevanza del fatto ai fini penali.

La lettera *c*), contiene quattro criteri direttivi relativamente alle sanzioni amministrative. Il numero 1) individua come criterio quello di migliorare la proporzionalità delle sanzioni tributarie, in modo da ridurre il carico e allinearle agli standard di altri Paesi europei. Il numero 2) indica il criterio di assicurare l'effettiva applicazione delle sanzioni. Quest'ultima finalità viene esplicitamente collegata ad una revisione dell'istituto del ravvedimento, che comporti una graduazione della riduzione delle sanzioni che risulti coerente con quanto

previsto al numero 1). Il numero 3), stabilisce che la maggiorazione delle sanzioni per recidiva sia inapplicabile prima della definizione del giudizio sulle precedenti violazioni. Inoltre, si prevede una revisione delle ipotesi stesse di recidiva.

Il comma 2 prescrive il riordino del sistema sanzionatorio in materia di accisa e di altre imposte indirette sui consumi e sulla produzione disciplinato nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali, c.d. testo unico delle accise (decreto legislativo n. 504 del 1995).

La lettera *a*) prefigura una razionalizzazione dei sistemi sanzionatori amministrativo e penale.

La lettera *b*) delega il Governo ad introdurre l'illecito di « sottrazione », relativo all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati e, su prodotti fiscalmente equiparabili a essi (ma non su altri manufatti o prodotti). L'illecito si configura anche se la sottrazione viene solamente tentata ma non viene compiuta. Del resto, l'equiparazione del delitto tentato al delitto consumato è già prevista da uno dei riferimenti normativi che si trovano nella lettera *b*) del comma 2, ovvero nella legge n. 907 del 1942 (legge sul monopolio del sale dei tabacchi). Il mezzo e le modalità della sottrazione (o del tentativo di sottrazione) non rilevano. Le violazioni sui tabacchi lavorati saranno ricondotte al testo delle accise.

La lettera *b*) numeri da 1 a 11, prevede, con riferimento alla nuova fattispecie di illecito, che siano determinate: le pene detentive, che vanno da un minimo di due anni ad un massimo di cinque, essendo tuttavia previste soglie di non punibilità, al fine di applicare sanzioni amministrative in luogo di quelle penali, e riduzioni per i casi meno gravi; le circostanze aggravanti in linea con quelle previste dalla disciplina doganale in materia di contrabbando di tabacchi lavorati; le fattispecie associative, le quali sono punibili con pene più severe le quali vanno da tre a otto anni di reclusione (coordinandola con l'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura pe-

nale); la confisca delle cose che sono oggetto dell'illecito nonché di quelle che servirono o furono destinate a commetterlo; le confische del prezzo, del prodotto o del profitto del reato oppure, quando le prime sono impossibili, le confische di somme di denaro, beni o altre utilità al soggetto condannato, anche per interposta persona, per un valore equivalente; l'affidamento in custodia di beni sequestrati diversi dal denaro; le disposizioni sulla custodia delle cose sequestrate, sulla distruzione delle cose sequestrate o confiscate e sulla vendita delle cose confiscate.

È previsto altresì un coordinamento tra la normativa da introdurre e l'articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale che delinea i limiti di ammissibilità delle intercettazioni di conversazioni e telecomunicazioni. La lettera *e*) del citato comma 1 dell'articolo 266 del codice di procedura penale consente le intercettazioni per i delitti di contrabbando.

I suddetti principi e criteri direttivi relativi al nuovo illecito di sottrazione (compiuta o tentata) saranno applicati anche a prodotti diversi dal tabacco ma fiscalmente equiparabili ai prodotti da fumo tradizionali (per l'individuazione di tali prodotti equiparabili, il riferimento normativo è agli articoli 62-*quater*, 62-*quater*.1 e 62-*quinquies* del testo unico). Se i prodotti alternativi non contengono nicotina, possono aversi sanzioni amministrative invece che penali.

La lettera *c*) risponde all'esigenza di razionalizzare e sistematizzare il quadro giuridico complessivo delle disposizioni inerenti alla vendita dei tabacchi lavorati e dei prodotti diversi dal tabacco ma equiparabili ai prodotti da fumo tradizionali che avviene senza autorizzazione o all'acquisto da persone che non sono autorizzate alla vendita. Le violazioni sui tabacchi lavorati e sugli altri prodotti cui si riferisce lettera *c*) saranno ricondotte all'interno del testo unico delle accise.

La lettera *d*) delega il Governo a introdurre, per i reati puniti con la pena detentiva non inferiore nel limite massimo a cinque anni, concernenti i tabacchi lavorati e i prodotti fiscalmente equiparabili ad essi

la cosiddetta « confisca per sproporzione », prevista dal vigente articolo 240-*bis* del codice penale. Si tratta della confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito dichiarato o alla propria attività economica.

La lettera *e*) delega il Governo ad introdurre nella disciplina concernente i tabacchi lavorati la responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche anche per i reati previsti dal testo unico delle accise. Ciò avverrà sotto forma di integrazione del decreto legislativo 231 del 2001, che reca la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300. Saranno applicate sanzioni amministrative, che dovranno essere effettive, proporzionate e dissuasive rispetto alla tipologia di illecito. A titolo di esempio, la relazione illustrativa indica l'interdizione dall'esercizio dell'attività o la sospensione e la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito.

Il comma 3 ha ad oggetto la revisione della disciplina sanzionatoria da applicare alle violazioni della normativa doganale. Ai sensi della lettera *a*), la revisione, innanzi tutto, dovrà coordinare la disciplina dell'illecito introdotta con il comma 2, lettera *b*), con la disciplina del contrabbando di tabacchi. Di conseguenza saranno comminabili contestualmente sia le sanzioni per inosservanza delle prescrizioni doganali, sia quelle riguardanti il mancato assolvimento dell'accisa, la quale in occasione di un'importazione irregolare diventa esigibile.

Inoltre, in base alla lettera *b*), si prevede il riordino della disciplina sanzionatoria del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973 per il contrabbando di prodotti diversi dai tabacchi lavorati, in relazione alle merci che entrano in Italia o ne escono, per adeguarle ai principi di effettività, proporzionalità e dissuasione indi-

cati dall'articolo 42 del Codice Doganale dell'Unione. Inoltre si prevede la razionalizzazione delle disposizioni sulla custodia delle cose sequestrate, sulla distruzione delle cose sequestrate o confiscate e sulla vendita delle cose confiscate.

La lettera *c*) prescrive un riordino e una revisione della disciplina sanzionatoria in relazione al contrabbando di prodotti diversi dai tabacchi lavorati, avuto riguardo sia alle fattispecie illecite di natura penale che di natura amministrativa, con precipuo riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973. Con la revisione saranno introdotte soglie di punibilità, sanzioni minime o sanzioni proporzionali rispetto all'ammontare del tributo evaso ovvero alla gravità della condotta. Per il resto si tratterà di armonizzazione delle fattispecie illecite che sono oggetto delle sanzioni.

La lettera *d*) riprende il tema della responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche e ribadisce l'intenzione di intervenire mediante integrazione del decreto legislativo 231 del 2001, specificando la necessità di operare sull'articolo 25-*sexiesdecies*, comma 3, di quest'ultimo, che è dedicato al contrabbando e alle sanzioni per contrastarlo. Per effetto dell'integrazione, nelle ipotesi di mancato pagamento di diritti di confine dovuti il cui importo ammonta a più di centomila euro, alle sanzioni interdittive già previste (il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi) si aggiungeranno l'interdizione dall'esercizio delle attività e la sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze e commissioni funzionali alla commissione dell'illecito.

L'articolo 19, reca i principi e i criteri direttivi relativi al riordino della normativa tributaria mediante la redazione di testi unici, con l'obiettivo della codificazione della normativa fiscale. Il codice sarà articolato in una parte generale, recante la disciplina unitaria degli istituti comuni del sistema fiscale, e una parte speciale, concernente la

disciplina dei singoli tributi. Nella redazione della parte generale del codice, il Governo si atterrà tra gli altri i principi e criteri direttivi anche quello di previsione di una disciplina, unitaria per tutti i tributi, del soggetto passivo, dell'obbligazione tributaria, delle sanzioni e del processo. La disciplina dell'obbligazione tributaria contiene principi e regole in merito a dichiarazione, accertamento e riscossione (lettera *b*)).

Infine, l'articolo 20 contiene le disposizioni finanziarie.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.20.**

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 4 luglio 2023. — Presidenza del vicepresidente Pietro PITTALIS.*

**La seduta comincia alle 13.20.**

**Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di illeciti agro-alimentari.**

**C. 823 Cafiero De Raho e C. 1004 Cerreto.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 giugno 2023.

Pietro PITTALIS, *presidente*, ricorda che nella giornata di martedì 27 giugno si sono concluse le audizioni programmate. Comunica che sono a disposizione sulle pagine del sito internet dedicate ai lavori della Commissione le memorie pervenute dal Colonnello De Franceschi, dal Professor Stefano Masini, dal dottor Aldo Natalini, dal dottor Vincenzo Pacileo, dal Professor Amarelli, dalla Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della piccola e media impresa e Confartigianato.

Avverte quindi che, come preannunciato nello scorso Ufficio di Presidenza, nella seduta odierna si concluderà l'esame preliminare e nella prossima riunione sarà

definito il termine per la presentazione delle proposte emendative previa adozione del testo base.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinviava quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni in materia di occupazione arbitraria di immobili.**

**C. 566 Bisa, C. 246 Marrocco, C. 293 Cirielli, C. 316 Orfini, C. 332 Bof, C. 935 Foti e C. 1022 D'Orso.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Revoca dell'abbinamento della proposta di legge C. 316 Orfini).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 giugno 2023.

Pietro PITTALIS, *presidente*, ricorda che, come preannunciato nello scorso Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il gruppo del Partito democratico ha avanzato la richiesta di revocare l'abbinamento della proposta di legge C. 316 Orfini, che era avvenuto in conseguenza della deliberazione di abbinamento delle proposte di legge C. 246 Marrocco, C. 935 Foti e C. 1022 D'Orso.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

Comunica quindi che sono state presentate 37 proposte emendative (*vedi allegato*). Con riguardo ai profili di ammissibilità, ricorda che l'articolo 89, comma 1, del Regolamento, riserva al presidente il compito di dichiarare inammissibili le proposte emendative relative ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione.

Pertanto, ad avviso della presidenza sono da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative: 01.01 Gianassi, che prevede l'approvazione, da parte del CIPESS, di un Piano nazionale di edilizia pubblica, avente ad oggetto la realizzazione di misure di recupero del patrimonio abitativo esistente e la costruzione di nuovi alloggi, al fine precipuo di incrementare gli edifici di edilizia residenziale pubblica e promuovere la rigenerazione urbana; 8.09. Gianassi, che autorizza Cassa depositi e

prestiti S.p.A. a erogare finanziamenti a regioni e comuni per l'acquisto di immobili da destinare all'edilizia residenziale pubblica e disciplina le modalità di ammortamento del finanziamento; 8.010. Gianassi che prevede l'approvazione, mediante decreto ministeriale, di procedure di alienazione di immobili di titolarità di comuni, enti pubblici e IACP, al fine di incrementare, con le risorse derivanti dalla dismissione, gli alloggi di edilizia residenziale pubblica; 8.013. Gianassi, che dispone la proroga per gli anni 2024 e 2025 dei termini previsti dal decreto-legge n. 73 del 2021 per accedere ai finanziamenti agevolati per l'acquisto della casa di abitazione.

Fa presente che, ove i gruppi ne facciano richiesta, la presidenza è disponibile a fissare il termine per la proposizione dei ricorsi ai fini del riesame delle inammissibilità per le ore 17 di oggi.

Federico GIANASSI (PD-IDP) nel prendere atto della declaratoria di inammissibilità illustrata dalla presidenza, manifesta la volontà del suo gruppo di avvalersi della facoltà di presentare ricorso.

Rammenta inoltre come la relatrice stessa abbia chiarito che la *ratio* del testo base è proprio quella di costruire una tutela più efficace rispetto ai fenomeni illeciti contro la proprietà e il possesso di immobili e sottolinea che per tale ragione le proposte emendative presentate dal gruppo al provvedimento in esame – che afferiscono al tema complessivo della casa – sono volte all'allargamento del campo d'azione a tutela dell'abitazione.

Rammenta, inoltre, come il Partito Democratico da tempo solleciti l'Esecutivo a intraprendere azioni incisive sul tema e considera le proposte emendative in discussione complementari rispetto all'intervento sollecitato dal provvedimento.

Sottolinea, inoltre, come il suo gruppo ritenga che occorra un intervento che affronti in modo globale un fenomeno di particolare complessità politica, economica e sociale, in quanto ogni azione circoscritta rischia di non cogliere la grande esigenza presente nel Paese che merita invece attenzione del Parlamento e del Governo.

Da ultimo, intende rilevare come il problema della casa risulti adesso aggravato dall'inaspettato e vertiginoso aumento delle rate dei mutui a tasso variabile, che costituisce una grave minaccia per la tenuta dei conti dei nuclei familiari in un Paese di piccoli proprietari che investono i propri risparmi nell'acquisto della prima casa.

Valentina D'ORSO (M5S) ringrazia il collega Gianassi che, con il suo gruppo, ha tentato di integrare il testo del provvedimento in esame presentando delle proposte emendative a tutela dei soggetti deboli e per introdurre interventi volti a prevenire i fenomeni illeciti in esame.

Per tale ragione, chiede di poter sottoscrivere le proposte emendative Braga 01.02 e Gianassi 8.011.

Pietro PITTALIS, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.30.**

#### AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

#### SEDE REFERENTE

*Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali. C. 30 Brambilla, C. 468 Dori e C. 842 Rizzetto*

#### COMITATO DEI NOVE

*Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano. C. 887-342-1026-A*

## ALLEGATO

**Disposizioni in materia di occupazione arbitraria di immobili. C. 566  
Bisa, C. 246 Marrocco, C. 293 Cirielli, C. 316 Orfini, C. 332 Bof,  
C. 935 Foti e C. 1022 D'Orso.**

**PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

## ART. 1.

*All'articolo 1, premettere il seguente:*

## Art. 01.

*(Misure per l'incremento dell'offerta di alloggi di edilizia residenziale pubblica)*

1. Al fine di superare in maniera organica e strutturale il disagio sociale e il degrado urbano derivante dai fenomeni di alta tensione abitativa, il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva il « Piano nazionale di edilizia residenziale pubblica », di seguito denominato « Piano ». Il Piano è rivolto:

*a)* all'incremento dell'offerta di alloggi di edilizia residenziale pubblica, da realizzare nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e antisismica;

*b)* alla riduzione delle emissioni climateranti, utilizzando fonti rinnovabili per la produzione di energia e sistemi di domotica;

*c)* alla rigenerazione urbana a consumo di suolo zero, mediante l'utilizzo di aree pubbliche dismesse e la demolizione e ricostruzione con aumento volumetrico di edifici esistenti di edilizia residenziale pubblica che hanno raggiunto il fine vita edilizio.

2. Il Piano ha ad oggetto la realizzazione di misure di recupero del patrimonio abi-

tativo esistente o di costruzione di nuovi alloggi ed è articolato, sulla base di criteri oggettivi che tengano conto dell'effettivo disagio abitativo presente nelle diverse realtà territoriali, nei seguenti interventi:

*a)* incremento del patrimonio abitativo di edilizia sociale con le risorse derivanti dall'alienazione di alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo, in particolare degli alloggi nei condomini misti;

*b)* recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni e degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, costituiti anche in forma societaria, e degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità dei suddetti Istituti, sia mediante il ripristino di alloggi di risulta sia mediante la manutenzione straordinaria degli alloggi anche ai fini dell'adeguamento energetico, impiantistico, statico e del miglioramento sismico degli immobili;

*c)* cessione dei diritti edificatori come corrispettivo per la realizzazione anche di unità abitative di proprietà pubblica da destinare alla locazione a canone agevolato;

*d)* costituzione di un sistema integrato nazionale e locale di fondi immobiliari per l'acquisizione e la realizzazione di immobili per l'edilizia residenziale pubblica ovvero promozione di strumenti finanziari con la partecipazione di soggetti pubblici e privati, per la valorizzazione e l'incremento dell'offerta abitativa pubblica in locazione.

3. Per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo è istituito un

Fondo, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2037.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 3. Con i provvedimenti di assegnazione delle risorse sono stabilite le modalità di utilizzo delle medesime, di monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi e di revoca. Le risorse revocate restano destinate al contrasto del disagio abitativo e sono riprogrammate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

5. L'attuazione del Piano è realizzata con le modalità di cui all'articolo 39 e 223 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36.

6 Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti promuove con le regioni e i comuni la sottoscrizione di appositi accordi di programma al fine di concentrare gli interventi di cui al comma 2 sull'effettiva richiesta abitativa nei singoli contesti, rapportati alla dimensione fisica e demografica del territorio di riferimento, all'innalzamento dei livelli di vivibilità, salubrità, sicurezza e sostenibilità ambientale ed energetica e alla risoluzione di problemi di mobilità, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati.

7. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti istituisce, presso il proprio Ministero, il Comitato paritetico per il monitoraggio del Piano nazionale di edilizia abitativa pubblica, i cui componenti sono individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalla Conferenza unificata in rappresentanza delle regioni e degli enti locali.

8. Il Governo riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, con cadenza se-

mestrale, sullo stato di attuazione del Piano, fino alla completa attuazione del medesimo.

**01.01.** Gianassi, Serracchiani, Zan, Scarpa, Lacarra, Furfaro.

*All'articolo 1, premettere il seguente:*

Art. 01.

*(Interventi per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione)*

1. Al fine di garantire interventi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, al Fondo di cui all'articolo 11 della legge del 9 dicembre 1998, n. 431, sono assegnati ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Al fine di garantire interventi finalizzati a mitigare gli effetti sul disagio abitativo, al Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, sono assegnati ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2023.

**01.02.** Braga, Gianassi, Serracchiani, Zan, Scarpa, Lacarra, Furfaro.

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 624-bis del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 624-ter.

*(Occupazione arbitraria di immobile)*

Chiunque occupa arbitrariamente un immobile adibito ad abitazione altrui ovvero impedisce il rientro del proprietario nel medesimo immobile è punito con la pena della reclusione da due a sette anni.

Alla stessa pena prevista dal primo comma soggiace chiunque riceve o corrisponde denaro o altra utilità per l'occupazione dell'immobile o cede ad altri l'immobile occupato.

Si applica la pena della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso da più di cinque persone o se il fatto è commesso da persona palesemente armata.

La stessa pena si applica se il fatto è commesso in danno di persona disabile o di età superiore a settanta anni o affetta da grave patologia.

Se il fatto è commesso da due o più persone, la pena per i promotori o gli organizzatori è aumentata.

Nel caso in cui l'occupante collabori all'accertamento dei fatti, non opponga resistenza e ottemperi volontariamente all'ordine di rilascio dell'immobile, la pena è ridotta da un terzo alla metà ».

**1.4.** D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: articolo 624-bis fino a: chiunque con le seguenti* articolo 614 del codice penale è inserito il seguente: Art. 614-bis. (Occupazione arbitraria di immobile di proprietà altrui) Chiunque

*Conseguentemente:*

1) *al capoverso art. 624-ter, primo comma, sostituire le parole:* destinato a domicilio con di proprietà;

2) *al medesimo capoverso sopprimere il secondo e il terzo comma;*

3) *all'articolo 3, comma 1, sostituire la lettera f-ter) con la seguente:* f-ter) occupazione arbitraria di immobile di proprietà altrui prevista dall'articolo 614-bis del codice penale;

4) *all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole:* 624-ter con le seguenti: 614-bis;

5) *al titolo, sostituire le parole:* 624-ter con le seguenti: 614-bis.

**1.3.** Il Relatore.

*Al comma 1, capoverso Art. 624-ter, primo comma, sopprimere le parole:* mediante violenza, artifici o raggiri,;

**1.5.** D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

*Al comma 1, capoverso Art. 624-ter, primo comma, sostituire le parole:* si impossessa, occupa o detiene senza titolo legittimo un immobile con le seguenti: occupa arbitrariamente un immobile.

**1.6.** D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

*Al comma 1, capoverso Art. 624-ter, primo comma, sopprimere le parole:* o detiene senza titolo legittimo.

**1.7.** D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

*Al comma 1, capoverso Art. 624-ter, primo comma, sostituire le parole:* destinato a domicilio altrui con le seguenti: adibito ad abitazione altrui.

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, alla rubrica sostituire le parole:* destinato a domicilio altrui con le seguenti: adibito ad abitazione altrui.

**1.8.** D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

*All'articolo 1, comma 1, capoverso Art. 624-ter, primo comma, sostituire la parola:* destinato con la seguente: adibito.

*Conseguentemente:*

*al medesimo articolo 1, comma 1, capoverso Art. 624-ter, rubrica, sostituire la parola:* destinato con la seguente: adibito;

*all'articolo 3, comma 1, capoverso lettera f-ter) sostituire la parola:* destinato con la seguente: adibito.

**1.9.** Dori.

*Al comma 1, capoverso Art. 624-ter, primo comma, sostituire le parole:* a domicilio con le seguenti: ad abitazione.

**1.10.** D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, capoverso Art. 624-ter, secondo comma, sopprimere le parole: si intromette, coopera,;

**1.11.** D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, capoverso Art. 624-ter, dopo il secondo comma, aggiungere il seguente: Si applica la pena della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso da più di cinque persone o se il fatto è commesso da persona palesemente armata. Se il fatto è commesso da due o più persone, la pena per i promotori o gli organizzatori è aumentata.

**1.12.** D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, capoverso Art. 624-ter, dopo il secondo comma, aggiungere il seguente: La pena è aumentata se i fatti di cui al primo e al secondo comma sono commessi da più di cinque persone o da persona palesemente armata, ovvero in danno di persona disabile o di età superiore a settanta anni o affetta da grave patologia.

**1.13.** D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, capoverso Art. 624-ter, dopo il secondo comma, aggiungere il seguente: Si applica la pena della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso in danno di persona disabile o di età superiore a settanta anni o affetta da grave patologia.

**1.14.** D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. Il comma 1-*quater* dell’articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23

maggio 2014, n. 80, è sostituito dal seguente:

« 1-*quater*.

Una volta depositata la denuncia, in relazione al reato di occupazione arbitraria di immobile di proprietà altrui è fatto obbligo per i soggetti che somministrano i servizi di cui al comma 1, secondo periodo, di procedere all’interruzione della fornitura degli stessi entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta effettuata dal legittimo proprietario o affidatario dell’immobile stesso. La richiesta di cui al periodo precedente, deve essere inviata tramite raccomandata postale o posta elettronica certificata con allegata la documentazione relativa alla denuncia di occupazione abusiva e al titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell’unità immobiliare. Tale richiesta dovrà essere corredata dal parere favorevole del Procuratore della Repubblica competente per le indagini in ordine al reato di occupazione arbitraria di immobile di proprietà altrui ».

**1.01.** Il Relatore.

ART. 2.

*Sopprimerlo.*

**2.1.** Il Relatore.

ART. 3.

*Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:*

Art. 3-bis.

*(Modifiche all’articolo 163 del codice penale)*

All’articolo 163 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Nel caso di condanna per il reato di cui all’articolo 624-ter, la sospensione condizionale della pena è comunque subordi-

nata alla reimmisione del bene nel possesso del suo legittimo titolare ».

**3.01.** Foti, Varchi, Buonguerrieri, Dondi, Palombi, Pellicini, Polo, Pulciani, Vinci.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

Art. 3-bis.

*(Modifica al comma 759 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di esenzione dall'imposta municipale propria)*

1. Alla lettera *g-bis*) del comma 759 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale » sono sostituite dalle seguenti: « in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, 624-ter, o 633 del codice penale ».

**3.02.** Foti, Varchi, Buonguerrieri, Dondi, Palombi, Pellicini, Polo, Pulciani, Vinci.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

Art. 3-bis

*(Modifica all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di esenzione dall'imposta municipale propria)*

1. Al comma 759 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *g-bis*) gli immobili privati adibiti a privata dimora occupati abusivamente quando è stata presentata querela o comunque è stata avviata l'azione penale per il reato di occupazione arbitraria di immobile di proprietà altrui e non sia stato possibile eseguire lo sgombero dell'immobile ».

**3.03.** Bisa, Matone, Morrone, Sudano.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

Art. 3-bis.

*(Modifica all'articolo 444 del codice di procedura penale)*

1. All'articolo 444, comma 1-bis, del codice di procedura penale, le parole: « e 609-octies » sono sostituite dalle seguenti: « , 609-octies e 624-ter ».

**3.04.** Foti, Varchi, Buonguerrieri, Dondi, Palombi, Pellicini, Polo, Pulciani, Vinci.

ART. 4.

*Sostituire l'articolo 4, con il seguente:*

Art. 4.

1. Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, dispone il sequestro preventivo dell'immobile arbitrariamente occupato con taluna delle condotte di cui all'articolo 624-ter del codice penale e dispone il rilascio immediato, in favore della persona offesa, previa verifica della sussistenza del relativo diritto, valutati sommariamente gli atti prodotti dal denunciante, le risultanze anagrafiche, l'intestazione dei contratti e delle fatture relativi alle utenze domestiche e ogni ulteriore elemento utile.

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 5, 6, 7 e 8.*

**4.1.** Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

*Al comma 1 sostituire le parole da: sommariamente fino a: risultanze anagrafiche con le seguenti: gli atti prodotti dal soggetto denunciante,.*

*Conseguentemente, al medesimo comma:*

*dopo le parole: l'intestazione dei contratti aggiungere le seguenti: di utenze;*

*dopo le parole: dei diritti, aggiungere le seguenti: ovvero del titolo legittimo;*

*sopprimere le parole da:* accompagnati dal denunziante *fino a:* procura speciale;

*sostituire le parole da:* procedere a *fino alla fine con le seguenti:* svolgere le attività di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale.

#### 4.2. Il Relatore.

*Al comma 1, sopprimere le parole:* alla presenza del denunziante, del suo legale rappresentante o del suo difensore.

#### 4.3. Dori.

#### ART. 6.

*Al comma 1, sopprimere la parola:* assenza,.

#### 6.1. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

*Al comma 1, sopprimere le parole:* anche passiva e *sostituire le parole:* , anche con l'uso della forza, ai sensi *con le seguenti:* , eventualmente anche con l'uso della forza, anche ai sensi.

*Conseguentemente:*

*al comma 2, dopo le parole:* e gli agenti di polizia giudiziaria *aggiungere le seguenti:* acquisito il parere favorevole del procuratore della Repubblica competente per le indagini,;

*al comma 3, dopo le parole:* e gli agenti di polizia giudiziaria *aggiungere le seguenti:* , acquisito il parere favorevole del procuratore della Repubblica competente per le indagini,;

*al comma 4:*

a) *al primo periodo, sostituire le parole:* dell'articolo 337 *con le seguenti:* dell'articolo 388, *sostituire le parole:* dell'articolo 380 *con le seguenti:* dell'articolo 381 e *sopprimere le parole da:* come modificato dall'articolo 2 *fino alla fine del periodo;*

b) *al secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:* nei casi di cui al comma 1.

#### 6.2. Il Relatore.

*Sopprimere il comma 4.*

#### 6.3. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

#### ART. 8.

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

#### Art. 8-bis.

*(Modifiche al comma 641 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di esenzione dalla tassa sui rifiuti)*

1. Al comma 641 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aggiunte, in fine, le parole: « e gli immobili privati adibiti a privata dimora occupati abusivamente quando è stata presentata la querela o comunque è stata avviata l'azione penale per il reato di occupazione arbitraria di immobile di proprietà altrui e non sia stato possibile eseguire lo sgombero dell'immobile per cause non imputabili al proprietario ».

#### 8.04. Bisa, Matone, Morrone, Sudano.

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

#### Art. 8-bis.

*(Modifiche al codice di procedura civile)*

1. Dopo l'articolo 703 del codice di procedura civile aggiungere il seguente:

#### « Art. 703-bis.

*(Domande di reintegrazione nel possesso di immobili adibiti ad abitazione)*

Le domande di reintegrazione nel possesso aventi ad oggetto immobili, di proprietà pubblica o privata, adibiti ad abitazione del ricorrente possono essere propo-

ste verbalmente in udienza, anche senza formalità. Delle stesse il giudice fa redigere processo verbale cui è sempre allegata copia del titolo da cui si evince la proprietà o il diritto reale o personale di godimento del bene da parte del ricorrente.

Il giudice, acquisite nella stessa udienza sommarie informazioni, se ritiene la domanda non manifestamente infondata, ordina con decreto provvisoriamente esecutivo la reintegrazione nel possesso dell'immobile in favore del ricorrente e fissa, con il medesimo decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni assegnando all'istante un termine perentorio non superiore a tre giorni per la notificazione del ricorso e del decreto.

Il ricorso e il decreto provvisoriamente esecutivo devono essere notificati presso l'immobile oggetto di spoglio, a cura dell'ufficiale giudiziario, entro tre giorni dalla presa in carico della notificazione.

Contestualmente alla notificazione, l'ufficiale giudiziario redige processo verbale nel quale identifica i soggetti occupanti l'immobile, dà atto di aver ingiunto agli stessi il rilascio dell'immobile, che deve avvenire entro i due giorni successivi, e annota le eventuali eccezioni sollevate dai soggetti occupanti e ogni altra notizia utile. terminate le operazioni, l'ufficiale giudiziario deposita senza ritardo il processo verbale presso la cancelleria del giudice che ha emanato il decreto. Il giorno successivo al termine assegnato per il rilascio, l'ufficiale giudiziario accede all'immobile per immettere nel possesso l'istante. Se l'immobile non è stato ancora liberato, l'ufficiale giudiziario procede immediatamente allo sgombero coattivo con l'assistenza della forza pubblica e dei servizi sociali e socio-sanitari, ove tra gli occupanti vi siano soggetti minori, ultrasessantenni o disabili gravi o gravissimi.

All'udienza il giudice, verificata la regolare e tempestiva notificazione del ricorso e del decreto, letto il verbale redatto dall'ufficiale giudiziario, sentite le parti ove compare personalmente e valutata ogni circostanza utile, con ordinanza, conferma, modifica o revoca il provvedimento emanato

con decreto. Contro l'ordinanza è sempre ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies.

Il procedimento di cui al presente articolo non è soggetto al contributo unificato previsto dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 ».

**8.05.** D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

Art. 8-bis.

1. In caso di condanna per il reato di cui all'articolo 624-ter del codice penale, lo Stato è responsabile per il risarcimento del danno in via sussidiaria rispetto all'autore del reato o al responsabile civile.

2. Ai fini di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**8.06.** Rampelli.

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

Art. 8-bis.

*(Abrogazioni)*

1. L'articolo 11 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, è abrogato.

2. L'articolo 31-ter del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, è abrogato.

**8.07.** Foti, Varchi, Buonguerrieri, Dondi, Palombi, Pellicini, Polo, Pulciani, Vinci.

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

Art. 8-bis.

1. All'articolo 11, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, i commi da 3.1 a 3-bis sono soppressi.

**8.08.** Rampelli.

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

Art. 8-bis.

*(Misure per favorire l'acquisto di immobili da destinare all'edilizia residenziale pubblica)*

1. La Cassa depositi e prestiti Spa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzata a erogare finanziamenti, in unica soluzione o a erogazione multipla, a regioni e comuni per l'acquisto di immobili da destinare all'edilizia residenziale pubblica, con priorità per le aree territoriali ad alta tensione abitativa, nonché per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione ai sensi dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

2. L'ammortamento del finanziamento di cui al comma 1 avviene attraverso uno o più piani di rimborso, di durata compresa tra 5 e 30 anni, con l'applicazione di un tasso d'interesse a tasso fisso o variabile, con facoltà per la regione o l'ente locale di richiedere il passaggio a tasso fisso.

**8.09.** Gianassi, Serracchiani, Zan, Scarpa, Lacarra, Furfaro.

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

Art. 8-bis.

*(Misure per la razionalizzazione del patrimonio degli alloggi ad uso abitativo di proprietà pubblica)*

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e

le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approvano con decreto le procedure di alienazione degli immobili di proprietà dei comuni, degli enti pubblici anche territoriali, nonché degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, anche in deroga alle disposizioni procedurali previste dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560. Il suddetto decreto tiene conto anche della possibilità di favorire la dismissione degli alloggi nei condomini misti nei quali la proprietà pubblica è inferiore al 30 per cento oltre che in quelli inseriti in situazioni abitative estranee all'edilizia residenziale pubblica, al fine di conseguire una razionalizzazione del patrimonio e una riduzione degli oneri a carico della finanza locale. Le risorse derivanti dalle alienazioni devono essere destinate esclusivamente a un programma straordinario di realizzazione o di acquisto di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente.

**8.010.** Gianassi, Serracchiani, Zan, Scarpa, Lacarra, Furfaro.

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

Art. 8-bis.

*(Aumento detrazioni per i conduttori)*

1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 01, lettera a), le parole: « euro 300 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 600 »;

b) al comma 01, lettera b), le parole: « euro 150 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 300 »;

c) al comma 1, lettera a), le parole: « Lire 960.000 » sono sostituite dalle seguenti: « Euro 1.200,00 »;

d) al comma 1, lettera b), le parole: « Lire 480.000 » sono sostituite dalle seguenti: « Euro 600,00 ».

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

*Conseguentemente, al titolo, aggiungere le seguenti parole: e disposizioni per il contrasto del disagio abitativo.*

**8.011.** Gianassi, Serracchiani, Zan, Scarpa, Lacarra, Furfaro.

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

Art. 8-bis.

*(Sostegno alla locazione di alloggi sociali e a canone concordato)*

1. Alla Tabella A, Parte II (Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dopo il numero 41-*quater*), è aggiunto il seguente:

« 41-*quinquies*) Locazioni di immobili a canone concordato di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, adibiti ad abitazione principale, e locazioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008 ».

2. Alla Tabella A, Parte III (Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento),

allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, al numero 127-*duodevicies*) sono soppresse le parole: « e locazioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008. ».

**8.012.** Gianassi, Serracchiani, Zan, Scarpa, Lacarra, Furfaro.

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

Art. 8-bis.

*(Proroga per gli anni 2024 e 2025 delle agevolazioni per l'acquisto prima casa per under 36)*

1. All'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « fino al 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2025 »;

b) al comma 3, ovunque ricorrano, le parole: « 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2024 »;

c) al comma 9, le parole: « il 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « il 31 dicembre 2025 ».

2. Al Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati ulteriori 430 milioni di euro annui. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**8.013.** Gianassi, Serracchiani, Zan, Scarpa, Lacarra, Furfaro.

## III COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038 Governo ed abbinata C. 75 Marattin (Parere alla VI Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	57
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	62

#### RISOLUZIONI:

7-00117 Boldrini: Sull'impegno dell'Italia a favore del disarmo nucleare ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ) .....	59
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 4 luglio 2023. — Presidenza del presidente Giulio TREMONTI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Maria Tripodi.*

#### La seduta comincia alle 13.

**Delega al Governo per la riforma fiscale.  
C. 1038 Governo ed abbinata C. 75 Marattin.**  
(Parere alla VI Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giulio TREMONTI, *presidente*, dà conto delle sostituzioni. Dà quindi la parola al relatore affinché illustri i profili di competenza della Commissione contenuti nel provvedimento e presenti la proposta di parere.

Emanuele POZZOLO (FDI), *relatore*, segnala che nella seduta del 18 maggio scorso la VI Commissione ha adottato come testo

base per il prosieguo dell'esame il disegno di legge C. 1038, di iniziativa del Governo.

In via generale, sottolinea che il provvedimento è composto di 20 articoli, distribuiti in cinque titoli. Il Titolo I contiene i principi generali e i tempi di esercizio della delega (articoli 1-3) nonché i principi e i criteri direttivi per la riforma dello statuto del contribuente, con particolare riguardo alla disciplina dell'interpello (articolo 4). Il Titolo II, concernente i tributi, rappresenta la parte più ampia della delega ed è articolato in tre capi. Il Capo I concerne le imposte sui redditi, l'Iva e l'Irap (articoli 5-8) ed un articolo nel quale confluiscono ulteriori disposizioni sulla materia (articolo 9). Il Capo II (articoli 10-12) concerne tutte le altre imposte indirette. Il Capo III, invece, contiene un unico articolo concernente la disciplina dei giochi (articolo 13). Il Titolo III attiene alla disciplina delle procedure di definizione dell'imponibile, accertamento, riscossione e contenzioso (capo I, articoli 14-17) e le sanzioni (Capo II, articolo 18). Il Titolo IV contiene i principi e i criteri direttivi relativi al riordino della normativa tributaria e alla codificazione (articolo 19). Il Titolo V, infine, con-

tiene le disposizioni finanziarie (articolo 20).

Rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento, segnala che tra le disposizioni di competenza della III Commissione rileva l'articolo 3, che reca i principi e criteri direttivi di delega per la riforma del sistema fiscale con riferimento agli aspetti internazionali e sovranazionali del sistema tributario.

Più in dettaglio, ai sensi della lettera *a)* del comma 1, il Governo è delegato ad adeguare i principi dell'ordinamento tributario nazionale ai livelli di protezione dei diritti stabiliti dal diritto dell'Unione europea, tenendo conto anche dell'evoluzione della giurisprudenza UE in materia tributaria. Al riguardo, ricorda che il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea non prevede l'attribuzione all'Unione europea di una competenza generale nel settore tributario, fatta eccezione per le misure di armonizzazione necessarie ad assicurare l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno ed evitare le distorsioni di concorrenza.

Evidenzia che la lettera *b)* del medesimo comma 1 intende assicurare la coerenza dell'ordinamento interno con le raccomandazioni OCSE nell'ambito del progetto BEPS (*Base Erosion and Profit Shifting*), ovvero la strategia volta, da un lato, a contrastare le politiche di pianificazione fiscale aggressiva messe in atto dalle imprese multinazionali, dall'altro, ad evitare lo spostamento di base imponibile dai Paesi ad alta fiscalità verso altri con pressione fiscale bassa o nulla. Più in dettaglio, osserva che il pacchetto di azioni BEPS comprende nuovi *standard* minimi in materia di: scambio di informazioni tra Paesi, con l'obiettivo di fornire alle amministrazioni finanziarie un quadro globale delle strategie attuate dalle imprese multinazionali; abuso dei trattati, per porre fine allo sfruttamento delle società-veicolo con finalità elusive; limitazione delle pratiche fiscali dannose, in particolare nel settore della proprietà intellettuale; scambio automatico di informazioni in sede di accordi fiscali tra multinazionali e Paesi; accordi tra amministrazioni fiscali al fine

di evitare che le azioni di contrasto alla doppia-non-imposizione si traducano in una doppia tassazione.

Rileva che la lettera *c)* chiarisce che la riforma deve garantire la revisione della disciplina della residenza fiscale delle persone fisiche, delle società e degli enti diversi dalle società come criterio di collegamento personale all'imposizione. Tale revisione ha lo scopo di rendere coerente il criterio della residenza fiscale con la migliore prassi internazionale e con le Convenzioni sottoscritte dall'Italia per evitare le doppie imposizioni, nonché coordinarla con la disciplina della stabile organizzazione e dei regimi speciali vigenti per i soggetti che trasferiscono la residenza in Italia; al riguardo, segnala che, a seguito di un emendamento approvato nel corso dell'esame in sede referente, è stata prevista la possibilità di adeguare il criterio della residenza all'esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile. Precisa che si tratta di principi di portata molto ampia, data la generalità del concetto di « migliore prassi internazionale ».

Sottolinea che la lettera *d)* delega il Governo a promuovere l'introduzione di misure volte a conformare il sistema di imposizione sul reddito ad una maggiore competitività sul piano internazionale, nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa europea e dalle raccomandazioni predisposte dall'OCSE. In conformità con la disciplina europea sugli aiuti di Stato e con i principi sulla concorrenza fiscale non dannosa, tali misure possono includere anche la concessione di incentivi all'investimento o al trasferimento di capitali in Italia per la promozione di attività economiche sul territorio italiano.

Evidenzia, quindi, che la lettera *d-bis)*, introdotta nel corso dell'esame in sede referente, dispone il recepimento della direttiva (UE) 2022/2523, seguendo l'approccio comune – condiviso a livello internazionale in sede OCSE – sull'imposizione minima globale, con l'introduzione, tra l'altro, di: un'imposta minima nazionale dovuta in relazione a tutte le imprese, localizzate in Italia, appartenenti a un gruppo multinazionale o nazionale e soggette a una bassa

imposizione; un regime sanzionatorio, conforme a quello vigente in materia di imposte sui redditi, per la violazione degli adempimenti riguardanti l'imposizione minima dei gruppi multinazionali e nazionali di imprese e un regime sanzionatorio effettivo e dissuasivo per la violazione dei relativi adempimenti informativi.

Rileva che, sempre nel corso dell'esame in sede referente è stata introdotta la lettera *d-ter*), che prevede l'adozione di misure per semplificare e razionalizzare il regime delle società estere controllate (*controlled foreign companies*), rivedendo i criteri di determinazione dell'imponibile assoggettato a tassazione in Italia e coordinando la conseguente disciplina con quella attuativa della precedente lettera *d-bis*).

Al riguardo, ricorda che l'8 ottobre 2021 è stato raggiunto un importante accordo in sede OCSE/G20, basato su due pilastri: il primo intende garantire una più equa distribuzione delle entrate fiscali, ripartendo il diritto di tassazione tra i Paesi in cui le grandi imprese multinazionali svolgono attività commerciali e realizzano profitti, indipendentemente dal fatto che vi abbiano o meno una presenza fisica; il secondo pilastro cerca di contrastare il *dumping* fiscale, ossia lo spostamento dei profitti laddove le aliquote fiscali sono più basse o inesistenti, attraverso l'introduzione di un'aliquota minima globale (*global minimum tax*) pari al 15 per cento sulle società multinazionali con ricavi superiori a 750 milioni di euro l'anno.

Sul fronte della cooperazione internazionale nel contrasto ai crimini fiscali, invece, segnala che il punto di riferimento per l'OCSE è la Raccomandazione approvata dal Consiglio dei Ministri dell'Organizzazione nel giugno del 2022, che individua le dieci fondamentali strutture giuridiche, istituzionali, amministrative ed operative necessarie per prevenire, rilevare, indagare e perseguire i reati fiscali e recuperare i proventi di quei crimini.

Alla luce di queste considerazioni, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Maria TRIPODI si associa alle considerazioni testé svolte dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole presentata dal relatore.

**La seduta termina alle 13.05.**

#### RISOLUZIONI

*Martedì 4 luglio 2023. — Presidenza del presidente Giulio TREMONTI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Maria Tripodi.*

**La seduta comincia alle 13.05.**

**7-00117 Boldrini: Sull'impegno dell'Italia a favore del disarmo nucleare.**

*(Seguito della discussione e rinvio).*

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 28 giugno scorso.

Giulio TREMONTI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta la collega Boldrini si era riservata di valutare le proposte di riformulazione trasmesse in via informale dal Governo.

Chiedo, quindi, alla presentatrice di esprimersi sulle riformulazioni.

Laura BOLDRINI (PD-IDP), in premessa, sottolinea l'opportunità di approvare in tempi rapidi l'atto di indirizzo in esame, anche alla luce delle recenti, inquietanti affermazioni di Dimitry Medvedev, Vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa, che ha apertamente evocato l'apocalisse nucleare come prospettiva non solo « possibile », ma addirittura « probabile ».

Con riferimento alle proposte di riformulazione avanzate dal Governo, accetta che al terzo paragrafo delle promesse, dopo la parola « progressivo », venga inserita la seguente: « graduale ». Accoglie, altresì, la proposta, riferita al quarto paragrafo delle

premesse, di sostituire la parola « sono » con la seguente: « appaiono », come pure, nell'ottavo punto delle premesse, di sostituire le parole « un importante » con le seguenti: « il principale ».

Accetta, inoltre, di riformulare il nono paragrafo delle premesse nei seguenti termini: « la 10ª conferenza di riesame del Trattato di non proliferazione nucleare, svoltasi tra il 1° e il 26 agosto 2022, si è conclusa, come l'ultima che l'ha preceduta, con la mancata approvazione del documento finale a causa esclusivamente del veto solitario opposto dalla Federazione russa sulle parti del testo riguardanti rischi nucleari connessi con la crisi in Ucraina ».

Chiede, quindi, alla rappresentante del Governo di mantenere, nel tredicesimo paragrafo delle premesse, il seguente inciso, che l'Esecutivo chiedeva di sopprimere: « nonostante lo abbia chiesto la risoluzione numero 7-00766 approvata dalla Commissione affari esteri e comunitari nel corso della XVIII legislatura, il 18 maggio 2022 ».

La sottosegretaria Maria TRIPODI conviene sul mantenimento del riferimento alla risoluzione approvata nella scorsa legislatura.

Laura BOLDRINI (PD-IDP) chiede, inoltre, di conservare, nell'ultimo paragrafo delle premesse, il seguente passaggio: « senza tuttavia accompagnare a queste affermazioni fatti e impegni concreti »: al riguardo, osserva che nella dichiarazione approvata il 19 maggio 2023 a Hiroshima i *leader* del G7 si sono infatti limitati a ribadire un generico « impegno comune per l'obiettivo finale di un mondo senza armi nucleari ».

Con riferimento alla parte dispositiva, accetta di sostituire, al primo punto, le parole « rilanciare ogni iniziativa volta all' » con le seguenti: « continuare gli sforzi verso l' », suggerendo, tuttavia, di aggiungere, dopo la parola « continuare », le seguenti « e intensificare ».

Accetta, altresì, di riformulare il secondo punto nei seguenti termini: « a continuare a valutare, in questo contesto, compatibilmente con gli obblighi assunti in sede di Alleanza atlantica e con l'orientamento degli altri alleati, possibili azioni di

avvicinamento ad alcuni dei contenuti del Trattato TPNW, in particolare per quanto riguarda "Assistenza alle vittime e risanamento ambientale", come previsto dall'articolo 6 dello stesso Trattato ».

Al riguardo, ribadisce con rammarico che – a differenza dell'Italia – alcuni membri dell'Alleanza atlantica hanno partecipato come osservatori alla prima riunione degli Stati Parte del Trattato TPNW, svoltasi il 21-23 giugno 2022.

La sottosegretaria Maria TRIPODI rileva che tale scelta chiama in causa le responsabilità dell'Esecutivo allora in carica: l'attuale Governo, da parte sua, ha più volte ribadito l'impegno a promuovere il disarmo nucleare, dimostrando anche un approccio costruttivo sulla proposta di risoluzione in esame.

Laura BOLDRINI (PD-IDP) esprime apprezzamento per tale approccio, evidenziando che il tema in questione supera gli interessi di parte.

Accoglie, quindi, la proposta del Governo di inserire nel terzo punto, dopo le parole « a considerare » le seguenti: « in consultazione con gli alleati », nonché di riformulare il quarto ed ultimo punto della parte dispositiva nei seguenti termini: « ad inserire disarmo e non proliferazione nucleare tra i temi di rilievo del programma della presidenza italiana del G7, nel 2024 ». Tuttavia, sottolinea che sarebbe opportuno mantenere la formulazione iniziale, che indicava il disarmo nucleare come « priorità », piuttosto che come « tema di rilievo »: la guerra di aggressione russa all'Ucraina, infatti, rende assai concreta la minaccia nucleare.

La sottosegretaria Maria TRIPODI, ribadendo l'apprezzamento per l'iniziativa della deputata Boldrini e la convinzione che su questi temi si possa realizzare una convergenza tra tutte le forze politiche, di maggioranza e di opposizione, conferma che il disarmo nucleare avrà un posto di rilievo nell'agenda della presidenza italiana del G7.

Laura BOLDRINI (PD-IDP), ribadendo la sua preferenza per il termine « priorità », auspica che il Governo assicuri la presenza dell'Italia alla prossima conferenza degli Stati Parte, in programma a New York dal 27 novembre al 1° dicembre 2023.

Paolo FORMENTINI (LEGA) rileva l'opportunità di menzionare nelle premesse la minaccia costituita dalla Cina, che prevede di ampliare fino a mille unità, entro il 2030, il numero delle proprie testate nucleari, e nel medio termine di raggiungere le stesse dimensioni dell'arsenale degli Stati Uniti.

Laura BOLDRINI (PD-IDP) concorda con la proposta del collega Formentini, invitandolo a predisporre la relativa integrazione al testo.

Giulio TREMONTI, *presidente*, invita a valutare con attenzione la differenza semantica esistente tra « minaccia » e « rischio »: infatti, Cina e Federazione russa, pur disponendo di testate nucleari, non hanno fin qui manifestato una chiara volontà di usarle, mentre la Corea del Nord potrebbe rappresentare un pericolo reale ed attuale, ma non dispone della infrastruttura tecnologica necessaria.

Laura BOLDRINI (PD-IDP) ribadisce che la Russia, per bocca dello stesso Presidente Putin, non ha escluso il ricorso all'arma nucleare nel contesto della guerra di aggressione all'Ucraina: si tratta, a suo avviso, di una minaccia reale, e non di un generico rischio.

Giulio TREMONTI, *presidente*, rilevando che non è certo sua intenzione minimizzare i rischi del militarismo aggressivo della Federazione russa, precisa che perfino Putin ha comunque subordinato l'utilizzo dell'arma atomica al verificarsi di circostanze estreme, al momento poco plausibili.

Laura BOLDRINI (PD-IDP), ribadendo la gravità degli scenari evocati dalla *leadership* di Mosca, chiarisce che ogni Paese dotato di un arsenale atomico costituisce, di per sé, una minaccia esistenziale per l'umanità.

Giulio TREMONTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.30.**

ALLEGATO

**Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038 Governo ed abbinata  
C. 75 Marattin.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1038, recante delega al Governo per la riforma fiscale, modificato nel corso dell'esame in sede referente, cui è abbinata la proposta di legge C. 75 Marattin e altri;

preso atto che l'articolo 3 reca i principi e criteri direttivi di delega per la riforma del sistema fiscale con riferimento agli aspetti internazionali e sovranazionali del sistema tributario;

apprezzata, in particolare, la disposizione di cui al comma 1, lettera *b*), che intende assicurare la coerenza dell'ordinamento interno con le raccomandazioni OCSE nell'ambito del progetto BEPS (*Base Erosion and Profit Shifting*), ovvero la strategia volta, da un lato, a contrastare le politiche di pianificazione fiscale aggressiva messe in atto dalle imprese multinazionali, dall'altro, ad evitare lo spostamento di base imponibile dai Paesi ad alta fiscalità verso altri con pressione fiscale bassa o nulla;

valutata positivamente la norma di cui al comma 1, lettera *c*), che prevede la

revisione della disciplina della residenza fiscale, allo scopo di renderla coerente con la migliore prassi internazionale e con le Convenzioni sottoscritte dall'Italia per evitare le doppie imposizioni;

apprezzata altresì la disposizione di cui al comma 1, lettera *d*), che delega il Governo a promuovere una maggiore competitività sul piano internazionale del sistema di imposizione sul reddito, anche attraverso la concessione di incentivi all'investimento o al trasferimento di capitali in Italia per la promozione di attività economiche sul territorio italiano;

valutata positivamente la norma di cui alla lettera *d-bis*), introdotta nel corso dell'esame in sede referente, che, nel disporre il recepimento della direttiva (UE) 2022/2523 sull'imposizione minima globale, prevede l'introduzione, di un'imposta minima nazionale in relazione a tutte le imprese, localizzate in Italia, appartenenti a un gruppo multinazionale o nazionale e soggette a una bassa imposizione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

---

### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del Gen. D. Francesco Olla, Capo Reparto Pianificazione generale e Finanziaria dello Stato Maggiore dell'Esercito e del Magg. Roberto Ferrara, specialista in Medicina dello Sport presso il Policlinico Militare di Roma, nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00075 Sacconi Jotti sul programma « Soldato sicuro » ..... 63

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 4 luglio 2023.*

**Audizione informale del Gen. D. Francesco Olla, Capo Reparto Pianificazione generale e Finanziaria dello Stato Maggiore dell'Esercito e del Magg. Ro-**

**berto Ferrara, specialista in Medicina dello Sport presso il Policlinico Militare di Roma, nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00075 Sacconi Jotti sul programma « Soldato sicuro ».**

L'audizione informale è stata svolta dalle 12 alle 12.25.

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio (COM(2023) 240 *final* e Allegati).

Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (COM(2023) 241 *final*).

Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/85/UE del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (COM(2023)242 *final*) (*Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio*) ..... 64

##### RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), aggiornata al 31 maggio 2023. Doc. XIII, n. 1 (*Esame, ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del Regolamento e rinvio*) ..... 74

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura. C. 115 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (*Parere su emendamenti*) ..... 79

Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. C. 1134 Governo, approvato dal Senato e abb. (Parere all'Assemblea) (*Parere su emendamenti*) ..... 81

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle *start-up* e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti. C. 107 e abb. (Parere all'Assemblea) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti*) ..... 83

ALLEGATO (*Nota tecnica depositata dalla rappresentante del Governo*) ..... 94

Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale. Nuovo testo C. 418 (Parere alla VII Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 91

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 4 luglio 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene la sottose-

gretaria di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

**La seduta comincia alle 12.20.**

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento efficace delle**

politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio.  
(COM(2023) 240 *final* e Allegati).

**Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi.**  
(COM(2023) 241 *final*).

**Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/85/UE del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri.**  
(COM(2023)242 *final*).

*(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame congiunto delle proposte.

Ylenja LUCASELLI (FDI), *relatrice*, avverte che la Commissione Bilancio avvia oggi l'esame delle tre proposte legislative per la riforma della *governance* economica dell'Unione europea, presentate lo scorso 26 aprile 2023 dalla Commissione europea.

In particolare, ricorda che la prima proposta sostituisce integralmente il regolamento europeo che disciplina il Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri dell'Unione europea e il cosiddetto « braccio preventivo » del Patto di stabilità e crescita. La seconda proposta modifica, invece, il regolamento sul « braccio correttivo » del Patto di stabilità e crescita, che detta le regole per l'attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi, mentre la terza modifica la direttiva vigente sui quadri di bilancio degli Stati membri.

Fa presente che le tre proposte traducono in norme puntuali le opzioni per la revisione delle regole europee in materia di coordinamento delle politiche economiche e di bilancio, su cui già dal 2020 si è avviato un articolato dibattito, al quale la Camera dei deputati e, in particolare, la V Commissione Bilancio, ha partecipato in modo sistematico e puntuale.

Ricorda, in particolare, che lo scorso 8 marzo, in esito all'esame degli orientamenti con i quali la Commissione europea ha prospettato le varie opzioni di riforma, la V Commissione Bilancio ha adottato un documento finale che definiva puntuali indirizzi per l'azione del Governo italiano a livello europeo. Rammenta, altresì, che analoghi indirizzi sono stati poi formulati anche dalla 5<sup>a</sup> Commissione del Senato con una risoluzione approvata il successivo 9 marzo.

Evidenzia che le proposte ora all'esame si collocano in larga parte nel solco di tali orientamenti della Commissione europea ma se ne discostano su alcune questioni significative per tenere conto delle posizioni emerse in seno al Consiglio ECOFIN e, più in generale, nella discussione tra i governi degli Stati membri e gli altri attori interessati. Precisa che nel corso della sua relazione richiamerà, quindi, le principali differenze, evidenziando altresì in che misura le proposte all'esame della Commissione affrontino i temi segnalati nel documento finale approvato lo scorso mese di marzo.

Confermando l'impostazione già delineata dagli orientamenti a suo tempo formulati dalla Commissione europea, le tre proposte hanno l'obiettivo dichiarato di coniugare sostenibilità del debito e crescita, attraverso riforme e investimenti, differenziando gli Stati membri in considerazione delle loro situazioni particolari e consentendo traiettorie di bilancio specifiche per Paese. Inoltre, esse intendono assicurare un rafforzamento della « titolarità nazionale », la semplificazione e la trasparenza delle regole, unitamente ad una maggiore attenzione alla prospettiva di bilancio a medio termine e a un'applicazione più efficace dei meccanismi sanzionatori.

Segnala che, come evidenziato nelle relazioni che accompagnano le proposte, esse trovano la propria base giuridica nelle vigenti disposizioni in materia di politica economica contenute nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Non viene, quindi, prospettata alcuna modifica dei Trattati vigenti, che pure sarebbe stata in linea di principio auspicabile al fine di operare

una revisione più ampia delle regole della *governance*. Si è, tuttavia, preso atto della assenza del consenso politico necessario per avviare il lungo processo di revisione, lasciando, pertanto, invariati i parametri di riferimento del 3 per cento per il rapporto tra il disavanzo pubblico e il prodotto interno lordo e del 60 per cento per il rapporto tra il debito pubblico e il prodotto interno lordo.

Secondo la stessa logica, non sono state accolte le proposte più innovative ed ambiziose, come quella di introdurre una *golden rule* per non considerare determinati investimenti, in modo particolare quelli per sostenere la transizione verde e quella digitale o per aumentare le capacità di difesa comune, ai fini dell'applicazione delle regole di bilancio dell'Unione europea. Analogamente, le proposte relative alla *governance* non sono accompagnate da interventi volti a promuovere la creazione di una capacità di bilancio sovranazionale che consenta una maggiore stabilizzazione a fronte di *shock* economici e il finanziamento di spese relative alla fornitura di beni pubblici europei. Si tratta di elementi rispetto ai quali l'Italia ha sempre espresso il proprio favore, incontrando tuttavia una forte opposizione da parte di altri Stati membri.

Passando alla illustrazione della prima proposta, che disciplina il nuovo braccio preventivo del Patto di stabilità e crescita, sostituendo integralmente il regolamento (CE) n. 1466/97, come modificato nel 2011 dal cosiddetto *Six Pack*, segnala che in base alla nuova disciplina tutti gli Stati membri dovrebbero presentare un piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine della durata di quattro anni, eventualmente estensibili a sette in presenza di particolari circostanze, con cui stabilire la politica di bilancio, le riforme e gli investimenti, e un percorso di bilancio nazionale definito in termini di spesa netta, che sarà l'unico indicatore operativo anche per la successiva sorveglianza.

In particolare, rientra entro tale aggregato la spesa pubblica al netto della spesa per interessi, delle misure discrezionali adottate sul lato delle entrate e di altre variabili

al di fuori del controllo del Governo, identificate nella spesa relativa a programmi dell'Unione europea interamente finanziata con fondi unionali e negli elementi ciclici della spesa per indennità di disoccupazione.

Analogamente a quanto previsto per i PNRR, i piani saranno valutati dalla Commissione europea e successivamente approvati dal Consiglio dell'Unione europea. Il monitoraggio sull'attuazione dei piani nel contesto del Semestre europeo verrà effettuato sulla base di una relazione annuale presentata da ciascuno Stato membro.

Sottolinea che, accogliendo rilievi che erano stati formulati anche dal Parlamento e dal Governo italiano, la Commissione europea, rivedendo quanto aveva prospettato nei propri orientamenti sulla riforma, non richiama espressamente nell'ambito della proposta la classificazione *ex ante* dei Paesi in tre gruppi sulla base dell'analisi di sostenibilità del debito pubblico, distinguendo i Paesi con debito « sostanziale », « moderato » o « modesto ». La proposta reca, invece, una classificazione per livelli di debito coerente con i Trattati, che suddivide, sempre *ex ante*, i Paesi in ragione della rispettiva collocazione al di sotto o al di sopra della soglia del 60 per cento del rapporto debito/PIL. Come avrà modo di evidenziare, tuttavia, occorre considerare che la tripartizione degli Stati in base all'analisi di sostenibilità del debito sembra mantenere una propria rilevanza anche nell'ambito del sistema disegnato dalla proposta all'esame della Commissione.

Infatti, pur non essendo stata espressamente riproposta la classificazione dei Paesi in base al livello di debito, la proposta in esame, ai fini della valutazione di plausibilità che la Commissione deve effettuare per verificare che il rapporto debito/PIL dello Stato membro interessato sia su un percorso di riduzione o rimanga a livelli prudenti, richiama espressamente nell'allegato V della proposta la metodologia del *Debt Sustainability Monitor*, che classifica l'andamento del debito di ciascun paese, nel breve, medio e lungo periodo, sulla base di tre classi di rischio: *low*, *medium* e *high*.

In questo contesto, all'inizio del processo di definizione dei piani, per gli Stati con un rapporto debito/PIL superiore al 60 per cento o un disavanzo superiore al 3 per cento del PIL, la Commissione pubblicherà, entro il 1° marzo del primo anno di applicazione della nuova disciplina e, successivamente, almeno una volta ogni quattro anni e, in ogni caso, entro tre settimane dalla richiesta di uno Stato di presentare un nuovo piano, una « traiettoria tecnica » della spesa netta, con un orizzonte temporale di quattro o sette anni, ancorata a un'analisi di sostenibilità del debito volta ad assicurare che siano soddisfatti i sei criteri elencati nell'allegato I della proposta.

In base ai primi due criteri, la traiettoria decennale del rapporto debito/PIL deve essere avviata o mantenuta su un percorso di riduzione plausibile o rimanere a livelli prudenti e il disavanzo pubblico deve essere portato o mantenuto al di sotto della soglia del 3 per cento del PIL per il medesimo periodo decennale, senza la necessità di ulteriori misure di bilancio.

Il terzo criterio prevede che, per gli anni in cui si prevede che il disavanzo pubblico superi il 3 per cento, che non sia vicino a tale valore e che il superamento non sia temporaneo, il percorso correttivo di spesa netta sia coerente con un aggiustamento annuo minimo pari almeno allo 0,5 per cento del PIL, in linea quindi con le attuali indicazioni del braccio preventivo, a prescindere dall'apertura di una procedura per disavanzo eccessivo.

Il quarto criterio, al fine di evitare che lo sforzo di aggiustamento sia concentrato negli anni finali del periodo di aggiustamento, richiede che tale sforzo durante il periodo del piano sia almeno proporzionale allo sforzo complessivo compiuto nell'arco dell'intero periodo di aggiustamento.

In base al quinto criterio, il rapporto debito/PIL al termine dell'orizzonte di programmazione dovrà essere inferiore rispetto a quello registrato nell'anno precedente l'inizio della traiettoria tecnica.

L'ultimo criterio richiede che nel periodo coperto dal piano, la crescita della spesa netta nazionale resti, di norma, me-

diamente inferiore alla crescita del PIL a medio termine;

Sottolinea che gli ultimi quattro criteri indicati costituiscono clausole di salvaguardia, non contenute negli orientamenti iniziali, che sono state aggiunte dalla Commissione europea per venire parzialmente incontro alle richieste della Germania e di altri Paesi frugali, particolarmente scettici sui percorsi di aggiustamento specifici per Paese.

Fa presente, invece, che per gli Stati membri con un disavanzo pubblico inferiore al 3 per cento del PIL e un debito pubblico inferiore al 60 per cento del PIL la Commissione europea fornirà soltanto « informazioni tecniche » volte a garantire che il disavanzo pubblico resti al di sotto del valore di riferimento del 3 per cento del PIL anche nel medio periodo ossia senza alcun ulteriore intervento per un periodo di dieci anni dopo la chiusura del piano.

Le traiettorie tecniche e le informazioni tecniche guideranno gli Stati membri nella definizione dei loro piani, che dovranno essere presentati entro la fine del mese di aprile del periodo di riferimento, in esito a un dialogo tecnico tra lo Stato membro e la Commissione. Nell'ambito dei piani, che sostituiranno il Programma nazionale di Stabilità e il Programma nazionale di riforma, attualmente al centro anche del ciclo di programmazione economica e finanziaria a livello nazionale, sarà possibile discostarsi dalla traiettoria proposta dalla Commissione, con il vincolo di giustificare traiettorie di spesa più elevate sulla base di argomentazioni economiche solide e verificabili.

La proposta prevede altresì che, nel caso in cui lo Stato membro si impegni a realizzare una serie pertinente di riforme e investimenti, è possibile ottenere un'estensione di un massimo di tre anni del periodo quadriennale di aggiustamento oggetto del piano, stabilendo in via generale che gli impegni relativi a riforme e investimenti siano commisurati al livello dei problemi di debito pubblico e alle sfide da affrontare in materia di crescita a medio termine e richiamando successivamente criteri specifici che riguardano, tra l'altro, il persegui-

mento di priorità comuni dell'Unione e l'esigenza di garantire per tutta la durata del piano un livello di investimenti finanziati a livello nazionale superiore al livello a medio termine precedente.

Con riferimento alla possibilità di revisione del piano prima della fine del periodo di aggiustamento, la proposta consente un intervento di revisione in presenza di circostanze oggettive che impediscano l'attuazione del piano originario o in caso di richiesta di revisione formulata da un nuovo governo, con un'indicazione che riprende una delle indicazioni contenute nel documento finale approvato dalla Commissione bilancio lo scorso 8 marzo. In ogni caso, la presentazione di un piano rivisto non deve determinare uno slittamento dell'aggiustamento di bilancio da realizzare né una sua riduzione.

Per quanto riguarda la fase di valutazione e approvazione dei piani, la Commissione si pronuncia con una raccomandazione entro il termine di due mesi dalla loro presentazione, salva la possibilità per la Commissione e lo Stato interessato di concordare una proroga di durata ragionevole, e sulla base di tale raccomandazione il Consiglio, di norma entro le successive quattro settimane, adotta una raccomandazione rivolta allo Stato che definisce il percorso della spesa netta e, se dal caso, approva gli impegni di riforma e di investimento che consentono la proroga a sette anni della durata del piano e di quelli necessari alla correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi. Qualora il piano non soddisfi i requisiti richiesti, il Consiglio, sempre su raccomandazione della Commissione, raccomanda allo Stato membro di presentare un piano strutturale riveduto.

Con riferimento all'attuazione dei piani, entro il 15 aprile di ogni anno ciascuno Stato membro dovrà presentare una relazione annuale sui progressi compiuti con riferimento al percorso della spesa netta e agli impegni relativi alle riforme e agli investimenti. Gli enti di bilancio indipendenti, come l'Ufficio parlamentare di bilancio, saranno chiamati a fornire una valutazione della conformità dei dati relativi al bilancio contenuti nella relazione rispetto

al percorso della spesa netta, analizzando anche i fattori alla base dell'eventuale deviazione. Nell'ambito del monitoraggio svolto dalla Commissione, si prevede la costituzione di un «conto di controllo» che registri in positivo e in negativo eventuali deviazioni rispetto al percorso della spesa netta trattenuto dal piano.

Analogamente a quanto previsto nella riforma del cosiddetto «braccio correttivo», deviazioni dal percorso di consolidamento saranno consentite in caso di grave contrazione dell'attività economica nell'Eurozona o nell'Unione nel suo complesso o per il sopraggiungere di circostanze eccezionali che sfuggono al controllo dello Stato membro, che abbiano rilevanti ripercussioni sulle sue finanze pubbliche, a condizione che non sia compromessa la sostenibilità di bilancio a medio-termine. Rispetto alla clausola di salvaguardia prevista dalla vigente formulazione del regolamento n. 1466 del 1997, il riferimento alle «circostanze eccezionali» costituisce un superamento della formula che richiedeva il manifestarsi di un «evento inconsueto che non sia soggetto al controllo dello Stato membro interessato e che abbia rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria generale dello Stato membro».

Precisa che la seconda proposta legislativa oggi all'esame della Commissione Bilancio modifica, invece, la disciplina del «braccio correttivo» del Patto di stabilità e crescita, recando novelle al regolamento (CE) n. 1467 del 1997, anch'esso modificato nel 2011 dal cosiddetto *Six Pack*. Al riguardo, in via preliminare rileva che, secondo la logica seguita dalla Commissione europea, il maggiore controllo conferito agli Stati membri sull'elaborazione dei propri piani a medio termine è controbilanciato dall'introduzione di un regime di applicazione più rigoroso, volto a garantire che gli Stati membri rispettino gli impegni assunti.

Pertanto, in linea con quanto prospettato negli orientamenti iniziali della Commissione europea già esaminati, la procedura per i disavanzi eccessivi basata sulla violazione del criterio del disavanzo rimane in larga parte invariata. La proce-

dura basata sulla violazione del criterio del debito viene, invece, rafforzata, nel senso che per i Paesi con un debito elevato, in base all'analisi di sostenibilità del debito, il mancato rispetto del percorso di bilancio concordato comporterà l'apertura della procedura in modo sostanzialmente automatico, dal momento che la presenza di gravi problemi di debito pubblico, rilevati sulla base del più recente *Debt sustainability monitor*, viene considerata dalla proposta come « un fattore fondamentale per l'avvio di una procedura per i disavanzi eccessivi ».

Anche in questo caso, quindi, pur in mancanza, nel testo della proposta di un richiamo alla classificazione dei Paesi per classi di rischio, a differenza di quanto riportato negli orientamenti del novembre scorso 2022, dal tenore delle proposte si evince un'elevata probabilità per i Paesi collocati nelle classi di rischio più elevate rispetto all'analisi di sostenibilità del debito, di avvio della procedura di disavanzo nell'ipotesi di mancato rispetto del percorso di crescita individuato nell'ambito del braccio preventivo del Patto.

Sottolinea, poi, come la proposta introduca due importanti novità con riferimento ai due criteri per attivare la procedura.

Con riferimento al disavanzo, la modifica principale riguarda le condizioni che permettono di superare la soglia del 3 per cento del rapporto *deficit*/PIL senza rischiare di incorrere in una procedura per disavanzi eccessivi: il superamento del valore di riferimento per il disavanzo pubblico è considerato eccezionale se il Consiglio accerta l'esistenza di una grave recessione economica nella zona euro o nell'Unione nel suo insieme o di circostanze eccezionali, e non più di un evento inconsueto, al di fuori del controllo del governo con un impatto rilevante sulle finanze pubbliche dello Stato membro interessato. Allo stesso modo, il superamento è considerato temporaneo se le proiezioni di bilancio elaborate dalla Commissione indicano che il disavanzo diminuirà al di sotto del valore di riferimento dopo la fine della grave recessione economica o delle circostanze eccezionali. Inoltre, la Commissione e il

Consiglio, nel valutare e decidere sull'esistenza di un disavanzo eccessivo, possono considerare eccezionale un superamento del valore di riferimento determinato da una grave recessione economica « qualora il Consiglio stabilisca l'esistenza di circostanze eccezionali ai sensi del nuovo regolamento sul braccio preventivo » e non più, come nel testo vigente, « se tale superamento è dovuto a un tasso di crescita negativo del volume annuo del PIL o a una diminuzione cumulata della produzione durante un periodo prolungato di crescita molto bassa del volume annuo del PIL rispetto alla crescita potenziale ».

Per quanto attiene invece al debito, viene abbandonata la cosiddetta « regola dell'1/20 », ritenuta da molti Paesi, tra cui anche l'Italia, eccessivamente onerosa, stanti gli attuali livelli di debito. Se il debito supera il valore di riferimento, sarà considerato in diminuzione sufficiente e in avvicinamento al valore di riferimento a un ritmo soddisfacente se lo Stato membro interessato rispetterà il percorso della spesa netta fissato dal Consiglio ai sensi del nuovo braccio preventivo del Patto.

Sono inoltre introdotte alcune modifiche importanti anche con riferimento all'elenco dei fattori significativi di cui la Commissione deve tenere conto nel preparare la relazione con cui avvia la procedura nei confronti dello Stato che non rispetta tali criteri. In tale ambito, oltre a quanto già segnalato con riferimento alla presenza di gravi problemi di debito pubblico, richiama anche la valutazione da parte della Commissione dello stato di attuazione delle riforme e degli investimenti oggetto del piano, con particolare riferimento a quelli connessi alla prevenzione e alla correzione di squilibri macroeconomici eccessivi, al perseguimento degli obiettivi della strategia comune per la crescita e l'occupazione, compreso *NextGenerationEU*, e alla qualità complessiva delle finanze pubbliche, con riguardo soprattutto all'efficacia dei quadri di bilancio.

Segnala, altresì, che è stata prevista una riduzione delle sanzioni pecuniarie nei confronti dello Stato inadempiente: si soppriime l'importo minimo delle ammende

previsto dalle disposizioni vigenti, pari allo 0,2 per cento del prodotto interno lordo, stabilendosi che gli Stati membri dovranno versare multe semestrali del valore dello 0,05 per cento del PIL, cumulabili fino allo 0,5 per cento del PIL.

Per quanto riguarda infine la terza proposta, ricorda che essa reca modifiche alla direttiva 2011/85/UE, adottata nell'ambito del *Six Pack*, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri. L'obiettivo dichiarato della riforma, nel quadro della promozione di un orientamento a medio termine della programmazione di bilancio, è ancora una volta quello di rafforzare la titolarità nazionale delle politiche, con il riconoscimento di un ruolo più importante e nuovi compiti per gli enti di bilancio indipendenti, rappresentanti in Italia dall'Ufficio parlamentare di bilancio.

La Commissione non propone invece modifiche legislative alla procedura per la prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici ma evidenzia che intende perseguire una sua migliore applicazione nell'ambito del quadro giuridico esistente.

In particolare, il Consiglio potrà adottare una raccomandazione che stabilisca l'esistenza di uno squilibrio eccessivo qualora lo Stato non rispetti gli impegni di riforma e di investimento assunti, inclusi nel piano strutturale di bilancio a medio termine, volti a dare seguito alle raccomandazioni specifiche per paese pertinenti nel quadro della procedura per gli squilibri macroeconomici. Inoltre, a norma del quadro proposto, se uno Stato è oggetto di una procedura per gli squilibri eccessivi, dovrà presentare un piano strutturale di bilancio a medio termine riveduto che fungerà da piano d'azione correttivo. Questa soluzione non sembra dare adeguatamente seguito alla richiesta, avanzata da più Paesi, compresa l'Italia, che avevano sollecitato un approccio maggiormente simmetrico agli squilibri macroeconomici, che, ad esempio, imponga misure correttive anche ai Paesi che presentano elevati *surplus* di partite correnti. Allo stesso modo, la Commissione propone un nuovo approccio alla sorveglianza post-programma che non richiede alcuna modifica legislativa.

Per quanto riguarda il negoziato sulle proposte – le cui prospettive sono essenziali anche nella definizione dei tempi del nostro esame – osserva preliminarmente che, per effetto delle differenti basi giuridiche su cui le proposte si fondano, quella relativa al braccio preventivo segue la procedura legislativa ordinaria, con approvazione in Consiglio a maggioranza qualificata, mentre le altre due proposte seguono una procedura legislativa speciale, che assegna al Parlamento europeo un ruolo soltanto consultivo. Peraltro, la proposta relativa al braccio correttivo deve essere approvata all'unanimità, mentre quella che modifica la direttiva sui quadri nazionali di bilancio a maggioranza qualificata.

L'obiettivo dichiarato dalle Istituzioni dell'Unione europea sarebbe quello di chiudere il negoziato entro la fine del 2023, per evitare che torni ad applicarsi la normativa attuale, una volta disattivata, al termine dell'anno in corso, la clausola di salvaguardia generale del Patto di stabilità e crescita. È verosimile, tuttavia, che il poco tempo a disposizione e la complessità del negoziato rendano complicato terminare l'*iter* legislativo delle proposte in esame entro il 2023, mentre appare più probabile che i lavori possano concludersi all'inizio del prossimo anno, prima della fine della legislatura europea.

Ricorda, tuttavia, che, nel contesto del Semestre europeo, la Commissione europea, anticipando alcuni elementi della riforma, ha presentato raccomandazioni specifiche per Paese in materia di bilancio già quantificate e differenziate in base ai problemi specifici di debito pubblico degli Stati membri e già formulate sulla base della spesa primaria netta.

Per quanto riguarda l'Italia, la Commissione europea ha tra l'altro raccomandato di assicurare una politica di bilancio prudente, in particolare limitando a non più dell'1,3 per cento l'aumento nominale della spesa primaria netta finanziata a livello nazionale nel 2024.

Venendo al merito del confronto negoziale tra gli Stati membri, ribadisce che, pur avendo accolto le proposte della Commissione le richieste della Germania e di

alcuni Stati « frugali », finalizzate a fissare puntuali criteri per la valutazione della sostenibilità del percorso di riduzione del debito, la Germania stessa ha chiesto e continua a chiedere anche l'inserimento di una regola automatica per la riduzione annua del debito pubblico pari ad almeno l'1 per cento del prodotto interno lordo per i Paesi fortemente indebitati.

Questa richiesta è stata ribadita dal Ministro dell'economia tedesco Lindner in occasione della riunione del Consiglio ECOFIN del 16 giugno 2023, sulla scia di una maggiore enfasi su regole puntuali, secondo quanto proposto qualche giorno prima in un intervento sui giornali dell'alleanza paneuropea Lena con altri dieci paesi: Repubblica Ceca, Austria, Bulgaria, Danimarca, Croazia, Slovenia, Lituania, Lettonia, Estonia e Lussemburgo. A quanto risulta, tale posizione sarebbe fundamentalmente condivisa anche dai Paesi Bassi.

Al contrario, la Francia ha espresso la sua contrarietà all'introduzione di regole automatiche ed uniformi per la riduzione del *deficit* e del debito ed ha, in sostanza, ribadito l'importanza del principio della « differenziazione », secondo il quale le nuove regole devono tenere conto delle diverse situazioni fiscali nazionali, in particolare in termini di debito.

Per quanto riguarda la posizione dell'Italia, il comunicato del Ministero dell'economia e delle finanze adottato a margine della citata riunione del Consiglio ECOFIN afferma che « l'Italia e il Governo italiano accolgono con favore il lavoro fatto dalla Commissione europea sulla riforma del Patto di stabilità e crescita » ma « che ci sono ancora degli aspetti da migliorare ». Il Governo italiano sostiene altresì di essere aperto alla discussione con la Commissione e con tutti gli Stati membri, « tenendo in considerazione che ognuno ha le sue specificità » e che « l'Italia condivide chiaramente che la progressiva riduzione del debito sia condizione essenziale per la stabilità, la sostenibilità e la crescita ». Come sottolineato dal Ministro Giorgetti anche in occasione della riunione del Consiglio ECOFIN, il Governo italiano chiede in particolare che la sovranità nazionale sia coniu-

gata e concertata a livello europeo sin dall'inizio, anche negli aspetti metodologici e tecnici, che non devono prevalere rispetto alle considerazioni politiche.

In sostanza, in linea con le indicazioni già contenute nel documento finale approvato dalla Commissione bilancio con riferimento agli orientamenti della Commissione, l'Italia continua ad esprimere preoccupazione sul tema dell'analisi di sostenibilità del debito e del suo impiego per definire i percorsi di aggiustamento del debito degli Stati. Ribadisce inoltre la presenza di un problema di trasparenza sui dati di fondo per l'analisi della sostenibilità del debito e chiede che l'analisi, così come la traiettoria tecnica che sarebbe definita in base ad essa, non depotenzino la titolarità dei singoli Paesi sulla propria politica economica.

Il nostro Governo, inoltre, ha ribadito la richiesta di dedicare una « considerazione e un trattamento particolari » agli « investimenti, in particolare a quelli considerati prioritari dal *Next Generation EU* per la transizione ambientale ed energetica e la digitalizzazione », che sono investimenti « di durata limitata e di quantificazione già accertata ». Altri Paesi hanno chiesto un trattamento speciale per le spese per la difesa, in considerazione dello scenario geopolitico attuale, tra cui Estonia, Polonia, Lettonia e Grecia;

Ritiene superfluo ribadire l'importanza che la riforma oggi all'esame della Commissione Bilancio presenta per il futuro del nostro Paese e per l'evoluzione stessa del processo di integrazione europea. In questa fase dell'esame, nel quale la Commissione medesima è chiamata a esaminare un articolato normativo, sarà particolarmente utile approfondire, a partire dall'ampia e articolata documentazione predisposta dagli Uffici della Camera, anche i profili maggiormente tecnici delle proposte in discussione. Nel rinviare alla citata documentazione per un'analisi più puntuale, si limita in questa sede a segnalare alcuni aspetti meritevoli di ulteriore approfondimento.

Con riferimento alla disciplina del « braccio preventivo », osserva in primo luogo che la proposta di modifica all'esame della Com-

missione non indica espressamente i criteri ed i parametri quantitativi in base a quali andrà determinata l'entità della riduzione del debito richiesta nel decennio successivo alla conclusione del periodo di aggiustamento e, quindi, il connesso valore del saldo primario strutturale da conseguire al termine del periodo di aggiustamento.

Ritiene quindi opportuno acquisire indicazioni circa i parametri oggettivi che presiederanno all'individuazione dell'obiettivo di riduzione del debito e della conseguente traiettoria di aggiustamento per ciascun Paese, chiarendo altresì in quale misura e secondo quali modalità gli stessi parametri potranno riflettere i risultati dell'analisi di sostenibilità contenuta nel *Debt Sustainability Monitor*.

Con riferimento ai margini di negoziabilità rispetto alla traiettoria tecnica indicata dalla Commissione, evidenzia che i Paesi possono discostarsene motivandone in modo economicamente fondato le ragioni dello scostamento, con particolare riferimento alle ipotesi sulla crescita e sui tassi di interesse. Tali ultimi elementi sono determinanti per individuare l'obiettivo di avanzo primario strutturale, da conseguire al termine del percorso di aggiustamento, per garantire il sentiero di riduzione decennale del debito previsto al termine del periodo di vigenza del piano.

Con riferimento alla definizione delle grandezze rilevanti ai fini dell'applicazione delle nuove regole, sembrano permanere le problematiche di carattere metodologico, emerse in relazione al calcolo di variabili, come il PIL potenziale, l'*output gap* o il saldo primario strutturale, già oggetto di rilievi per il carattere non osservabile delle stesse e per i margini di incertezza insiti nella relativa metodologia di calcolo, che rimangono essenziali anche ai fini dell'applicazione delle nuove regole.

Per quanto attiene all'adozione di un orizzonte compreso tra quattro e sette anni, si rende necessario considerare se i parametri di riferimento adottati ai fini della definizione del piano, a partire da quello riferito alla crescita di medio termine, al di sotto della quale dovrebbe essere contenuta la crescita dell'aggregato di spesa, possano

essere oggetto di revisione nel corso del periodo di vigenza dei piani, con variazioni che si rifletterebbero sui livelli nominali della spesa che è consentito effettuare. La proposta in esame al momento non fa riferimento espressamente a tale possibilità di aggiornamento prima della scadenza del piano, ferma restando la revisione delle traiettorie e gli orientamenti quantitativi da parte della Commissione almeno una volta ogni quattro anni. Tale possibilità di revisione sembrerebbe peraltro utile ad evitare un'eccessiva rigidità nell'attuazione dei piani di medio termine in fasi caratterizzate da dinamiche impreviste afferenti a talune variabili macroeconomiche, salva la possibilità di fare riferimento in questi casi alla clausola di salvaguardia riferita alle « circostanze eccezionali ». Allo stesso modo, andrebbe valutato se incrementi della previsione di crescita di medio termine siano suscettibili di incrementare in via automatica il livello di spesa nominale.

Con riferimento all'assunzione come parametro di riferimento dell'aggregato di spesa primaria netta occorre considerare che tale aggregato non prevede una adeguata distinzione tra spese correnti e spese di investimento, potendosi determinare il rischio che queste ultime, in caso di interventi di correzione fiscale, siano le prime ad essere ridotte, in ragione della loro più facile comprimibilità, in contrasto con l'obiettivo, più volte prospettato nelle raccomandazioni specifiche per Paese rivolte all'Italia, di concentrare gli sforzi di correzione sulla spesa corrente primaria.

Come già segnalato, in mancanza di strumenti di finanziamento delle spese riferite al conseguimento di beni pubblici e obiettivi comuni europei, non può che ribadirsi l'esigenza di individuare modalità per assicurare un trattamento privilegiato alle spese per investimenti strategici connessi alle transizioni verde e digitale, alla sicurezza energetica, alla resilienza economica e sociale, nonché alle spese per investimenti nazionali legati a programmi europei e alle esigenze di difesa.

Per altro verso, la proposta considera solo in parte, per i Paesi con parametri di *deficit* o debito non in linea con le soglie del

3 e del 60 per cento, l'esigenza di assicurare la funzione di stabilizzazione del ciclo economico. Infatti, le nuove regole di costruzione dell'aggregato di spesa netta soggetto a sorveglianza consentono unicamente l'operatività degli stabilizzatori automatici, sia sul lato delle spese, essendo esclusa dal computo dell'aggregato rilevante la componente ciclica dei sussidi di disoccupazione, sia sul lato delle entrate, dal momento che l'aggregato di spesa è valutato al netto delle variazioni discrezionali delle entrate, ma non delle variazioni di gettito dovute al ciclo economico.

Sebbene, come con le attuali regole, non sia prevista la possibilità di adottare di norma misure discrezionali di stabilizzazione del ciclo economico, viene tuttavia introdotta una clausola di salvaguardia nazionale che, a fronte di *shock* idiosincratici, permette di giustificare scostamenti dal percorso di spesa precedentemente programmato.

Come già segnalato in occasione dell'esame della Comunicazione della Commissione europea recante gli orientamenti per la riforma ora in discussione, le misure discrezionali di entrata assumono un ruolo essenziale nelle future regole di *governance*, basate su un indicatore unico della spesa. Sarà, pertanto, necessaria, nell'interlocuzione tra Governo e Parlamento, una dettagliata indicazione delle voci che compongono l'aggregato delle misure discrezionali di entrata e dei fattori riscontrati alla base di eventuali scostamenti tra le relative previsioni *ex ante* e i corrispondenti risultati registrati a consuntivo, verificando altresì se risulti possibile utilizzare per finalità di copertura le maggiori entrate derivanti da un miglioramento della *compliance* fiscale.

Osserva che, dal punto di vista tecnico, la scelta di basare le nuove regole di *governance* su una singola variabile operativa basata sulla spesa netta, potrebbe presentare aspetti problematici considerando il carattere solo indiretto del legame tra l'aggregato oggetto di controllo, basato sulla spesa, e il debito. In astratto, anche in caso di rispetto del percorso di aggiustamento dell'indicatore unico di spesa, potrebbero non essere rispettati gli obiettivi previsti in

relazione al controllo della dinamica del debito pubblico. Inoltre, i nuovi criteri di sorveglianza e di programmazione della spesa pongono la necessità di valutare le conseguenze di tale impianto nei rapporti tra i bilanci nazionali e i bilanci degli enti dotati di autonomia finanziaria. Si porrà, quindi, la necessità di coordinare il nuovo quadro delle regole europee con i profili di governo della finanza locale.

Sembra inoltre opportuno verificare quale ruolo possano avere, nell'ambito dell'attivazione del braccio correttivo, le valutazioni inerenti l'entità degli scostamenti annui dal percorso di spesa primaria netta contenuta nel piano e la possibilità di recuperarli nell'orizzonte di vigenza del piano stesso, tenendo anche conto dell'orientamento delle nuove regole in favore di uno sforzo di aggiustamento da realizzare in un'ottica pluriennale. In questo quadro, dovrebbe in particolare essere approfondito il ruolo attribuito alla registrazione degli scostamenti annui in uno specifico conto di controllo.

Più in generale, andrebbe verificato se il sincronismo nella realizzazione dei programmi di contenimento della spesa da parte di un numero non esiguo di Stati europei possa determinare effetti di prociclicità in una prospettiva riferita all'intera area europea, considerata in una dimensione aggregata, specialmente in assenza di meccanismi permanenti di stabilizzazione a livello dell'Unione europea.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12.35.**

#### RELAZIONI AL PARLAMENTO

*Martedì 4 luglio 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.*

**La seduta comincia alle 12.35.**

**Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), aggiornata al 31 maggio 2023.**

**Doc. XIII, n. 1.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del Regolamento e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame della relazione.

Nicola OTTAVIANI (LEGA), *relatore*, ricorda che, in data 8 giugno 2023, il Governo ha trasmesso al Parlamento la terza Relazione sullo stato di attuazione del PNRR. Rammenta che la trasmissione di una relazione periodica sullo stato di attuazione del Piano costituisce l'adempimento di un obbligo espressamente sancito dall'articolo 2, comma 2, lettera e), del decreto-legge n. 77 del 2021, nell'ambito della disciplina della *governance* e dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Ricorda, altresì, che la Relazione trasmessa dal Governo fa seguito alle prime due, presentate al Parlamento, rispettivamente, in data 23 dicembre 2021 e 6 ottobre 2022.

Evidenzia che la presente Relazione, di cui la V Commissione Bilancio avvia l'esame in data odierna, è stata sottoposta alla Cabina di regia PNRR della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 31 maggio 2023 ed è stata oggetto di una apposita informativa del Ministro Fitto in Consiglio dei ministri, prima della sua trasmissione ufficiale alle Camere.

Rileva che, conformemente a quanto prescritto dalle disposizioni legislative che individuano i contenuti che tali relazioni devono contenere, la terza Relazione reca non soltanto i prospetti sull'utilizzo delle risorse del programma *Next Generation EU* e sui risultati raggiunti, nonché le eventuali misure necessarie per accelerare l'avanzamento dei progetti e per una migliore efficacia degli stessi rispetto agli obiettivi perseguiti, ma contiene anche una parte specificamente dedicata alla realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti nel periodo di riferimento.

Osserva che, seguendo l'impostazione della seconda Relazione sullo stato di attuazione del Piano, la presente Relazione si articola in due sezioni, di cui dà di seguito sinteticamente conto.

La Sezione I, dopo una ricostruzione della struttura del PNRR italiano, sia dal punto di vista delle riforme, investimenti e priorità trasversali, sia dal punto di vista finanziario – anche in confronto con i Piani di ripresa e resilienza degli altri Stati membri dell'Unione europea – reca, anzitutto, un consuntivo dei risultati conseguiti per il secondo semestre 2022, che prevedeva il raggiungimento di 55 traguardi e obiettivi ai fini dell'erogazione della terza rata dei finanziamenti europei, pari a 19 miliardi di euro, di cui 10 miliardi di sovvenzioni e 9 miliardi di prestiti. Si è trattato di un semestre caratterizzato – come rilevato anche dalla seconda Relazione al Parlamento, trasmessa alle Camere nell'ottobre 2022 – da un notevole aumento dei *target* (obiettivi) e da alcune riforme particolarmente articolate, tra cui quelle in materia di giustizia e di concorrenza.

Come evidenziato dalla terza Relazione, il conseguimento, entro il 31 dicembre 2022, dei traguardi e obiettivi della terza rata è stato operato attraverso un dialogo serrato del Governo con la Commissione europea, da un lato, e con tutte le amministrazioni titolari degli interventi, dall'altro, ciò al fine di fare emergere ostacoli e problematiche nella fase di attuazione, che hanno richiesto un'azione mirata per consentirne il superamento.

Anche in questa ottica si iscrive la scelta, compiuta dal Governo, non solo di attribuire a un unico Ministro le deleghe relative al PNRR, agli affari europei e alle politiche di coesione, ma anche di procedere ad una riforma complessiva della *governance* istituzionale del Piano, che ha visto un rafforzamento della centralità della Cabina di regia, organo di coordinamento e impulso delle azioni volte alla realizzazione delle misure del Piano, anche attraverso il dialogo costante con le regioni, gli enti locali e i numerosi soggetti attuatori. La Sezione I della Relazione riepiloga i principali atti normativi recentemente adottati

dal Governo per l'attuazione del PNRR e del PNC, in particolare il decreto-legge n. 13 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41 del 2023 e il decreto-legge n. 44 del 2023 sul rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche.

Con il primo decreto, in particolare, è stata ridisegnata la *governance* del Piano, chiarendo meglio le rispettive competenze e funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze. Il provvedimento ha, inoltre, previsto l'istituzione di una struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio, che sostituisce la Segreteria tecnica costituita dal decreto-legge n. 77 del 2021, e reca norme in materia di stabilizzazione del personale non dirigenziale delle unità PNRR delle amministrazioni centrali, di rafforzamento del coinvolgimento delle regioni e degli enti locali nelle fasi di messa a punto e attuazione del Piano, nonché di coordinamento della *governance* del PNRR con quella delle politiche di coesione. La Relazione riassume, inoltre, le ulteriori misure introdotte dal decreto-legge in materia di rafforzamento della capacità amministrativa, poi completate e arricchite dal decreto-legge n. 44 del 2023, nonché gli interventi verticali e orizzontali in materia di semplificazioni amministrative.

Come noto, la terza rata dei finanziamenti europei non è ancora stata erogata, giacché è in via di completamento la fase di valutazione, da parte della Commissione europea, dell'avvenuto conseguimento degli obiettivi e traguardi per il secondo semestre 2022. Il processo di valutazione ha richiesto tempi più lunghi, d'intesa tra il Governo e i servizi della Commissione europea, in ragione della complessità degli obiettivi da raggiungere e per gli approfondimenti resisi necessari con riguardo ad alcune scadenze, oltre che in virtù del processo tecnico di verifica a campione che la Commissione stessa ha effettuato su alcune porzioni degli interventi realizzati.

La Sezione I della Relazione dà specifico conto, a questo proposito, degli interventi realizzati con riguardo alle scadenze previste per il secondo semestre 2022 nel

settore della giustizia. Sono sintetizzate le misure adottate per il conseguimento delle scadenze relative alle riforme in materia di concorrenza. Si dà conto, inoltre, dell'avanzamento degli interventi infrastrutturali del Piano, sui fronti dei collegamenti ferroviari ad alta velocità verso il Sud per passeggeri e merci, del sistema portale, dei progetti di rigenerazione urbana. Con specifico riferimento a questi ultimi, in particolare, la Relazione ripercorre le interlocuzioni intercorse tra il Governo e la Commissione europea, descrivendo le tipologie di approfondimenti richiesti da quest'ultima e i chiarimenti forniti dal Governo.

Sono poi descritti gli interventi realizzati, sempre con riferimento agli obiettivi del secondo semestre 2022, in materia di energia e ambiente, di istruzione, università e ricerca, in materia di mercato del lavoro e di misure per le imprese, di riforma della pubblica amministrazione e di revisione della spesa pubblica, di transizione digitale e di misure per l'inclusione sociale.

Oltre a dare conto degli interventi effettuati per il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi riferiti al secondo semestre 2022, la Sezione I della Relazione analizza i *target* e le *milestone* del primo semestre 2023, appena concluso. Si tratta, in particolare, di 20 traguardi e 7 obiettivi, funzionali all'erogazione della quarta rata, di importo pari a 16 miliardi di euro, dei quali 14 miliardi di prestiti e 2 miliardi di sovvenzioni.

La Relazione evidenzia che la fase di realizzazione di tali interventi è stata interessata da un peggioramento complessivo del quadro economico, in ragione della forte accelerazione della dinamica dei prezzi e delle strozzature registratesi dal lato dell'offerta. Tali criticità sollecitano, ad avviso del Governo, un percorso di revisione mirata di alcune misure, in accordo con le Istituzioni europee e in coerenza con il regolamento europeo sul dispositivo di ripresa e resilienza.

Con riguardo a questo semestre, la Relazione dà conto degli interventi operati in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni, ri-

forma del pubblico impiego, riforma del codice dei contratti pubblici, con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 36 del 2023, nonché nei settori della giustizia, dell'energia e dell'ambiente, in materia di lavoro e imprese, di transizione digitale e innovazione e di misure per l'inclusione sociale e il contrasto alla povertà.

Con riferimento, in particolare, ai settori energetico e ambientale, la Relazione segnala ed esamina lo stato di avanzamento di alcuni obiettivi e traguardi del semestre appena concluso, rispetto ai quali sono state registrate criticità e difficoltà attuative, legate all'evoluzione della dinamica di mercato e all'aumento dei prezzi.

La Sezione I della terza Relazione sullo stato di attuazione del PNRR contiene quindi un aggiornamento sull'avanzamento finanziario e i meccanismi di rendicontazione del PNRR.

Considerando il prefinanziamento di 24,9 miliardi di euro, riconosciuto nel mese di agosto 2021, e le prime due rate di 21 miliardi di euro ciascuna, erogate rispettivamente il 13 aprile e il 9 novembre 2022, finora la Commissione europea ha erogato all'Italia 66,9 miliardi di euro, di cui 28,95 miliardi di sovvenzioni e 37,94 miliardi di prestiti. Ulteriori 19 miliardi di euro potranno essere erogati al termine delle verifiche in corso sugli interventi compresi nella terza rata.

Il profilo programmatico dell'utilizzo delle risorse del PNRR è stato rivisto dal Governo nei documenti di programmazione che si sono succeduti. Come evidenziato anche dalla Corte dei conti nella Relazione sullo stato di attuazione del PNRR, pubblicata a marzo 2023, rispetto alla programmazione iniziale è stata prevista una traslazione in avanti delle spese originariamente assegnate al triennio 2020-2022, per oltre 20 miliardi di euro complessivi.

Nella Relazione, il Governo informa che al 31 dicembre 2022 le spese sostenute sono state pari a circa 24,48 miliardi di euro, mentre al 28 febbraio 2023 le spese si attestano a circa 25,74 miliardi di euro. Il dato della spesa tiene conto della nuova modalità di contabilizzazione nei conti pubblici delle spese relativa alla misura *ecobo-*

*nus*, in conformità a quanto stabilito dall'Eurostat.

Come già rilevato nella seconda Relazione sullo stato di attuazione del PNRR, le spese rilevate nel corso del 2021-2022 si riferiscono principalmente ai progetti in essere inseriti nel PNRR – già finanziati a valere su altre fonti nazionali e successivamente assorbiti all'interno del Piano e dei suoi obiettivi – e hanno riguardato, soprattutto, gli investimenti legati all'*ecobonus* e al *sismabonus*, gli investimenti per la trasformazione digitale delle imprese e quelli relativi alla realizzazione di infrastrutture.

Nel segnalare che i dati attualmente contenuti nel sistema informativo ReGiS non consentono ancora di avere una visione completa dell'effettivo avanzamento finanziario del Piano, la Relazione evidenzia che l'avanzamento finanziario delle spese afferenti ai nuovi progetti potrà essere registrato, invece, a partire dal secondo semestre 2023, in cui si concluderanno le fasi di progettazione degli interventi e si avvieranno i cantieri, con conseguente incremento della spesa.

Analizzando la *performance* di spesa delle singole amministrazioni titolari, la Relazione evidenzia come le prime tre amministrazioni in termini di risorse assegnate – Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e Ministero delle imprese e del *made in Italy* – abbiano fatto registrare una spesa sostenuta pari, rispettivamente, al 12 per cento, al 25 per cento e al 33 per cento dello stanziamento complessivo da destinare alla realizzazione degli interventi. Nel complesso, la Relazione evidenzia come la maggior parte delle amministrazioni titolari abbia conseguito un livello di spesa inferiore alle previsioni, e come ciò, oltre a segnalare un ritardo nella definizione e avvio delle misure, potrebbe incidere sul pieno raggiungimento degli obiettivi finali. In questo contesto, le misure che hanno registrato un maggior livello di spesa sono quelle attuate mediante il riconoscimento di incentivi automatici o contribuiti, mentre il livello delle spese relative alla realizzazione di lavori pubblici

richiede una attenta valutazione considerando la numerosità e l'eterogeneità degli interventi previsti, oltre alle difficoltà esogene che hanno interessato il settore.

Per quanto riguarda la quota di risorse assegnate al Mezzogiorno, la Relazione dà conto delle verifiche effettuate dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri sul rispetto del vincolo del 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente. All'esito della verifica emerge, al 31 dicembre 2022, una quantificazione delle risorse PNRR destinate al Mezzogiorno pari a 75,1 miliardi di euro, che corrispondono al 41 per cento delle risorse del PNRR con una destinazione territoriale, che aumenta a 86,9 miliardi considerando anche le risorse per il Mezzogiorno del Piano nazionale complementare. Malgrado il vincolo di destinazione territoriale risulti al momento soddisfatto, la Relazione pone l'accento sulla necessità di un'attenta e costante verifica, volta ad assicurare l'effettiva attuazione degli interventi, in quanto eventuali difficoltà in sede attuativa potrebbero non garantire l'effettiva riduzione dei divari territoriali.

A questo proposito, la Relazione richiama i dati dell'ultima relazione sull'attuazione delle politiche di coesione, che è stata oggetto di una specifica audizione del Ministro Fitto presso le Commissioni competenti in materia di bilancio e di politiche dell'Unione europea delle due Camere e che ha evidenziato una percentuale di avanzamento finanziario della programmazione 2014-2020 pari al 34 per cento. Tale risultato ha richiamato l'attenzione sulla necessità di superare le criticità registrate nelle politiche di coesione in sede di impiego delle risorse assegnate dal PNRR. A questo fine, il Governo ha proposto alle regioni un approccio unitario e integrale di coordinamento delle misure e degli investimenti del PNRR con quelli previsti dalla nuova programmazione per la coesione 2021-2027.

Una parte consistente della Sezione I della terza Relazione è dedicata all'analisi delle principali criticità segnalate dalle amministrazioni titolari delle riforme e degli investimenti del PNRR, a seguito dell'atti-

vità di monitoraggio svolta in questi mesi sullo stato di attuazione delle misure del Piano e sull'avanzamento della relativa spesa.

In dettaglio, i profili di debolezza e criticità sono stati classificati, all'interno della relazione, in quattro categorie: – eventi e circostanze oggettive, legati all'aumento dei costi e/o alla scarsità di materiali, all'interruzione o alla strozzatura delle catene di approvvigionamento; – eventi e circostanze oggettive, legati agli squilibri registratisi tra offerta e domanda, alla carenza di manodopera, al ritardo nello sviluppo di alcuni comparti e attività produttive, a investimenti rivelatisi non attrattivi; – difficoltà normative, amministrative e gestionali, consistenti, ad esempio, nella inefficiente gestione delle risorse e dei processi da parte delle Amministrazioni titolari, nella complessità delle pratiche per l'accesso ai fondi PNRR, nei ritardi cumulati per pareri e autorizzazioni, nel mancato coordinamento tra i soggetti attuatori o nell'inadeguatezza dei sistemi di monitoraggio dello stato di avanzamento delle opere; – difficoltà attuative derivanti da refusi ed errori di traduzione della *Council Implementing Decision* (CID) e degli *Operational Arrangements* (OA) – che andranno conseguentemente chiariti e ridefiniti – nonché da problematiche nei criteri di rendicontazione e verifica delle misure.

La Relazione segnala come le riforme e gli investimenti per i quali sia stata riscontrata almeno una delle quattro tipologie di elementi di debolezza e criticità in sede di monitoraggio ammontino a 118 su un totale di 285 interventi. Di questi, sono 59 le riforme e gli investimenti affetti da almeno una delle due categorie riconducibili a eventi e circostanze oggettive, mentre ammontano a 101 le riforme e gli investimenti interessati da difficoltà normative, amministrative e gestionali o dalla necessità di ridefinire il CID o gli OA.

Con riguardo a due investimenti, la Relazione segnala come siano state riscontrate tutte e quattro le criticità, mentre per undici investimenti sono state segnalate tre delle criticità. Inoltre, 36 investimenti e 2 riforme risultano affetti da due criticità,

mentre 14 investimenti sono affetti da una criticità, tra le due tipologie qualificate dalla Relazione come « eventi e circostanze oggettive ».

La Relazione riporta una tabella in cui sono specificate, per 63 investimenti e 2 riforme, le tipologie di criticità rilevate tra le quattro menzionate categorie. Non sono inclusi, invece, i rimanenti 53 tra investimenti e riforme in relazione ai quali le amministrazioni titolari hanno segnalato un solo elemento di debolezza, consistente non in eventi o circostanze oggettive, bensì in difficoltà normative, amministrative e gestionali o dalla necessità di ridefinire il CID o gli OA.

Sempre sul piano quantitativo, dall'esposizione delle riforme e degli investimenti interessati da elementi di criticità e debolezza emerge come, tra le sei Missioni che compongono il Piano, quella maggiormente coinvolta sia la Missione 2, « Rivoluzione verde e transizione ecologica ».

Riguardo alle amministrazioni titolari, con riferimento ai 65 investimenti e riforme per i quali la Relazione specifica le tipologie di elementi di debolezza riscontrati in sede di monitoraggio, emerge come quasi la metà di tali interventi siano nella titolarità del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica o del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La Relazione, ricostruendo le interlocuzioni intercorse dall'inizio dell'anno 2023 tra le strutture governative e i servizi tecnici della Commissione europea, specifica come nella seconda metà del mese di giugno si intendesse verificare, d'intesa con la Commissione, l'ammissibilità delle richieste di modifica o di riprogrammazione degli interventi affetti da criticità e debolezze, avanzate dalle amministrazioni titolari.

La Relazione precisa, al riguardo, che a seguito di queste interlocuzioni il Governo presenterà al Parlamento il quadro aggiornato delle proposte di revisione, prima della trasmissione ufficiale alla Commissione europea, entro il 31 agosto 2023.

Sul piano finanziario, il Governo specifica nella Relazione la propria intenzione di mantenere immutato l'ammontare di risorse di provenienza europea assegnate

all'Italia, tanto in termini di sovvenzioni a fondo perduto quanto in termini di prestiti.

Alla luce delle verifiche emerse dal confronto con le amministrazioni titolari, per gli interventi hanno registrato ritardi nella fase di avvio si dovrebbe procedere allo slittamento di alcune *milestone* intermedie, senza modificare il *target* finale. Per quegli interventi che abbiano maggiormente risentito degli incrementi dei costi delle materie prime, invece, si procederà con una rimodulazione sia degli obiettivi intermedi sia di quelli finali, nonché dei quadri economici dei progetti, con possibile liberazione di risorse che si renderebbero disponibili. Viceversa, per gli interventi caratterizzati da una pluralità di soggetti attuatori, per i quali siano emerse difficoltà attuative, il Governo afferma nella Relazione di voler avviare un monitoraggio rafforzato, al fine di distinguere gli interventi ritenuti strategici e di interesse nazionale, cui lo Stato assicurerà un supporto rafforzato, da quelli le cui risorse saranno riprogrammate per essere destinate verso obiettivi più efficienti.

Dalla Relazione emerge, inoltre, l'intenzione del Governo di riprogrammare tutti quegli interventi che non consentano il rispetto dei tempi e delle condizionalità previsti dal PNRR, d'intesa con le singole amministrazioni responsabili, traslandone il relativo finanziamento verso altre fonti nazionali disponibili a legislazione vigente, quali il Piano nazionale complementare, i Fondi strutturali europei 2021-2027 e il Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027.

La parte conclusiva della Sezione I reca una indicazione preliminare dei contenuti del capitolo italiano del REPowerEU, che dovrà essere trasmesso alla Commissione europea, unitamente alle proposte di modifica, entro il prossimo 31 agosto.

Al riguardo, la Relazione ricorda come tale iniziativa sia finalizzata a individuare, a livello europeo, un percorso per la modifica dei Piani nazionali, nella direzione del rafforzamento degli investimenti e delle riforme chiave in materia energetica, soprattutto nell'ottica della riduzione della dipendenza dai combustibili fossili e della

diversificazione delle fonti di approvvigionamento.

Nel quadro normativo e finanziario del REPowerEU, le risorse europee stanziare per l'Italia ammontano a 2,76 miliardi di euro di sovvenzioni non rimborsabili, cui si aggiunge la possibilità di chiedere che una percentuale delle risorse iniziali dei Fondi strutturali europei per la politica di coesione 2021-2027 sia destinata a sostenere gli obiettivi di REPowerEU. Si tratta, a tale proposito, di circa 3 miliardi di euro.

Nella Relazione il Governo specifica, altresì, che il capitolo italiano del REPowerEU potrà essere finanziato, in aggiunta, sia attraverso la richiesta di ulteriori prestiti a valere sui prestiti del dispositivo per la ripresa e la resilienza non utilizzati dagli altri Paesi, sia con le risorse che si renderanno eventualmente disponibili a seguito della conclusione del processo di revisione dell'intero PNRR attualmente in corso.

Per quanto riguarda, invece, i contenuti del nuovo capitolo italiano del REPowerEU, la Relazione specifica che un primo gruppo di proposte riguarderà le reti di trasmissione e distribuzione di energia, anche riferite al gas, nella prospettiva della riconversione degli impianti al trasporto di idrogeno. Un secondo gruppo di proposte riguarderà la produzione di energie rinnovabili e la riduzione della domanda di energia o la sua riqualificazione verso fonti rinnovabili. Un terzo gruppo di misure, infine, atterrà alle misure di sostegno alle catene del valore, con particolare riguardo alla promozione delle filiere dell'energia rinnovabile, nella prospettiva dell'economia circolare e del recupero dei materiali rari.

Fa presente, infine, che la Sezione II della Relazione, riprendendo una struttura già collaudata nella seconda Relazione presentata lo scorso ottobre dal Governo Draghi, riporta schede, curate dalle singole amministrazioni, contenenti dati sull'attuazione normativa e amministrativa delle singole riforme e dei singoli investimenti del Piano, ripartiti per amministrazioni titolari.

Per ulteriori approfondimenti relativi ai contenuti della Relazione, anche con rife-

rimento ai profili di finanza pubblica, rinvia in ogni caso alla documentazione predisposta dai competenti uffici della Camera.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12.45.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 4 luglio 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.*

**La seduta comincia alle 13.05.**

**Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura.**

**C. 115 e abb.-A.**

(Parere all'Assemblea).

(Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame delle ulteriori proposte emendative riferite al provvedimento.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, avverte che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 3 degli emendamenti, che, rispetto al fascicolo n. 2, sul quale la Commissione Bilancio si è già pronunciata nella seduta dello scorso 20 giugno, contiene le ulteriori proposte emendative Zaratti 0.1.200.19 e Magi 0.1.200.20, nonché il subemendamento 0.1.200.16 della Commissione.

Per quanto concerne il subemendamento Zaratti 0.1.200.19, segnala che esso, nel modificare i criteri e principi direttivi definiti dall'emendamento 1.200 della Commissione, introduce il meccanismo del voto anticipato presidiato, ossia la possibilità di votare in giorni diversi da quelli previsti

per la votazione, sia in occasione delle consultazioni referendarie sia con riferimento alle elezioni dei membri del Parlamento europeo. Segnala che, nel primo caso, la proposta emendativa consente agli elettori che, per motivi di studio, lavoro o cura, si trovino, per un periodo di almeno tre mesi, in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza, l'esercizio del diritto di voto nel comune di temporaneo domicilio o nella stessa provincia e prevede la trasmissione di tale voto alla sezione elettorale nelle cui liste l'elettore è iscritto. Per le elezioni europee, invece, la proposta emendativa prevede che i predetti elettori esercitino il voto anticipato presidiato, su liste e candidati della circoscrizione elettorale di residenza, presso le sezioni speciali istituite in ogni capoluogo di regione, secondo quanto dispone il comma 1-*bis*, lettera *b*), del citato emendamento 1.200 della Commissione.

Fa presente, altresì, che il subemendamento Magi 0.1.200.20 reca un contenuto analogo alla precedente proposta subemendativa, prevedendo altresì l'inoltro della domanda di voto anticipato presidiato tramite SPID.

Ciò premesso, ricorda che nella seduta del 7 giugno 2023 la Commissione Bilancio ha già espresso parere contrario sugli emendamenti Madia 1.105, Magi 1.106 e Zaratti 1.120, che prevedono il ricorso al meccanismo del voto anticipato presidiato.

Segnala, altresì, che il parere approvato dalla Commissione Bilancio sull'emendamento 1.200 della Commissione, nella medesima seduta del 7 giugno 2023, ha recepito la quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 1-*bis*, lettera *b*), riferita alle sole elezioni europee, in misura pari a 3.063.000 euro ogni cinque anni a decorrere dal 2024, effettuata dal Governo nella relazione tecnica allegata all'emendamento medesimo.

Per tali ragioni propone, pertanto, di esprimere parere contrario su entrambe le proposte subemendative sopra citate, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di cui non viene tuttavia prevista la

quantificazione né la relativa copertura finanziaria.

Con riferimento, infine, al subemendamento 0.1.200.16 della Commissione, propone di esprimere nulla osta, posto che lo stesso recepisce la condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, approvata dalla V Commissione Bilancio nel richiamato parere sull'emendamento 1.200 della Commissione.

La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con le considerazioni del presidente.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminate le proposte emendative riferite alla proposta di legge C. 115 e abb.-A, recante delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura, contenute nel fascicolo n. 3 e non comprese nel fascicolo n. 2,

esprime

#### PARERE CONTRARIO

sui subemendamenti 0.1.200.19 e 0.1.200.20, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

#### NULLA OSTA

sul subemendamento 0.1.200.16 ».

Marco GRIMALDI (AVS), nel premettere che il provvedimento in esame, a seguito delle modifiche apportate durante l'esame in sede referente, risulta oramai deprivato delle sue finalità originarie, configurandosi piuttosto come una delega al Governo priva di precisi criteri direttivi, chiede alla rappresentante del Governo se

sia possibile acquisire un'indicazione di massima circa il maggior onere che deriverebbe a carico della finanza pubblica dal subemendamento Zaratti 0.1.200.19, relativo al cosiddetto voto anticipato presidiato.

La sottosegretaria Sandra SAVINO fa presente che non è stata elaborata una precisa quantificazione dei maggiori oneri derivanti dal subemendamento Zaratti 0.1.200.19.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal presidente, in sostituzione della relatrice.

**Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.**

**C. 1134 Governo, approvato dal Senato e abb.**

(Parere all'Assemblea).

(Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento in titolo.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, comunica che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Al riguardo, fa presente che ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo sugli effetti finanziari derivanti dall'articolo aggiuntivo Appendino 4.02, che prevede che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* segnali mediante notifica al consorzio di tutela interessato, se costituito, unitamente alla parte potenzialmente lesa, i casi di pirateria relativi alla contraffazione o all'alterazione di marchi e di prodotti agricoli o di prodotti alimentari e alle pratiche di *Italian Sounding*. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria generale contenuta nell'articolo 32 del provvedimento in esame.

Parimenti, rileva la necessità di acquisire l'avviso del Governo rispetto all'articolo aggiuntivo Evi 4.06, che prevede che nei casi di dichiarazione di stato di emergenza nazionale o di altre circostanze di estrema urgenza, in presenza di comprovate difficoltà nell'approvvigionamento di specifici prodotti, possano essere concesse licenze obbligatorie per l'uso non esclusivo di brevetti legati alla produzione di determinati prodotti per un periodo che non può comunque eccedere i dodici mesi dalla cessazione dell'emergenza o dell'urgenza. Al riguardo, posto che, diversamente da quanto previsto dalla disciplina di cui al vigente articolo 70-*bis* del Codice della proprietà industriale riferito alle emergenze sanitarie nazionali nel settore sanitario, non è prevista alcuna forma di remunerazione per il titolare dei diritti di proprietà intellettuale, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari della proposta emendativa, con particolare riferimento all'eventualità che lo Stato debba riconoscere indennizzi per il rilascio delle licenze obbligatorie.

Da ultimo, segnala la necessità di acquisire l'avviso del Governo sull'articolo aggiuntivo Evi 12.01, che prevede l'avvio, dal 1° aprile 2023, di un programma di digitalizzazione degli atti e dei documenti conservati in forma cartacea presso le Camere di commercio e presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, provvedendo ai relativi oneri, nel limite di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dal programma di digitalizzazione nonché in merito alla effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura finanziaria per gli esercizi successivi all'anno 2023.

Avverte, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Sandra SAVINO, in relazione alle proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Appendino 4.02 ed Evi 4.06, in considerazione del fatto che, sulla base degli elementi istruttori allo stato disponibili, non è possibile escludere che la loro attuazione richieda la previsione di stanziamenti aggiuntivi di bilancio. Esprime, altresì, parere contrario sull'articolo aggiuntivo Evi 12.04, in mancanza di apposita relazione tecnica volta a verificare la congruità della quantificazione degli oneri da esso indicati.

Non rileva, infine, profili problematici con riferimento alle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Luigi MARATTIN (A-IV-RE) considera paradossale che il Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò istituzionalmente deputato, non sia in grado di compiere una valutazione compiuta circa l'impatto finanziario derivante dalle proposte emendative su cui la rappresentante del Governo ha testé formulato un parere contrario.

Marco GRIMALDI (AVS) chiede ulteriori delucidazioni in merito al parere contrario espresso dalla rappresentante del Governo sull'articolo aggiuntivo Evi 4.06, dal momento che quest'ultimo, nel sostituire integralmente il vigente articolo 70-bis del Codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo n. 30 del 2005, intenzionalmente non prevede alcuna forma di remunerazione in favore del titolare dei diritti di proprietà intellettuale. Ciò considerato, ferma restando la legittimità di un'eventuale contrarietà del Governo rispetto al merito della proposta emendativa in discussione, invita a svolgere un maggiore approfondimento dei contenuti recati dall'articolo aggiuntivo Evi 4.06, che a suo avviso non appare comunque suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) evidenzia preliminarmente che l'articolo aggiuntivo Appendino 4.02 si limita a prevedere che il

Ministero delle imprese e del *made in Italy*, qualora ne abbia notizia, segnali, tramite notifica, al consorzio di tutela interessato, se costituito, i casi di pirateria relativi alla contraffazione o alterazione di marchi di prodotti agricoli o di prodotti alimentari e alle pratiche di *Italian Sounding*. Nel ritenere che il predetto Ministero possa senz'altro provvedere a tali adempimenti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, sia pure in assenza di un'apposita clausola di neutralità finanziaria, di cui si potrebbe tuttavia, qualora ritenuto necessario ai fini di un positivo vaglio, prevedere l'introduzione, auspica che in questa sede la Commissione Bilancio si attenga esclusivamente alla verifica dei profili finanziari delle proposte emendative al suo esame, astenendosi conseguentemente da valutazioni di merito, che implicano inevitabilmente un giudizio di natura politica.

La sottosegretaria Sandra SAVINO, a seguito di un ulteriore approfondimento svolto per le vie brevi, ritiene che sia possibile esprimere nulla osta sull'articolo aggiuntivo Appendino 4.02 tenendo conto della circostanza che l'articolo 32 del provvedimento in esame reca una clausola di invarianza finanziaria generale riferita alla complessiva attuazione del provvedimento.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) dichiara di non comprendere le ragioni del parere contrario sull'articolo aggiuntivo Evi 4.06, dal momento che l'articolo 70-bis del Codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo n. 30 del 2005, di cui viene ora proposta l'integrale sostituzione, nel prevedere la remunerazione in favore del titolare dei diritti di proprietà intellettuale si riferisce comunque ad una fattispecie ben determinata e non può dunque assumere la veste di un principio di carattere generale, applicabile a qualsiasi situazione emergenziale. In tale quadro, poiché l'articolo aggiuntivo Evi 4.06 deliberatamente non prevede invece alcuna forma di remunerazione per i soggetti interessati, ritiene che lo stesso non possa presentare profili problematici dal punto di vista finanziario e invita pertanto a svolgere su di esso un supplemento di istruttoria.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone quindi di esprimere parere contrario sugli articoli aggiuntivi Evi 4.06 e 12.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere del relatore.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), pur comprendendo le difficoltà della rappresentante del Governo nell'acquisizione di risposte puntuali alle richieste di ulteriori delucidazioni formulate nel corso del dibattito, rivendica tuttavia l'esigenza per i componenti della Commissione Bilancio di acquisire nella presente sede chiarimenti tecnicamente motivati, al fine di riscontrare il parere reso dal Governo stesso sulle singole proposte emendative, tanto più quando, come nel caso dell'articolo aggiuntivo Evi 4.06, la proposta emendativa in esame non sembra presentare alcun profilo problematico dal punto di vista finanziario.

Paolo TRANCASSINI (FDI), intervenendo sull'ordine dei lavori, si limita a ricordare che nella passata legislatura assai di frequente in occasione delle sessioni di bilancio le richieste di chiarimento a vario titolo formulate all'indirizzo dei rappresentanti del Governo dal suo gruppo, che a quel tempo era all'opposizione, non ricevevano alcuna risposta. Nel caso di specie, ritiene peraltro che un comportamento di tale genere da parte della rappresentante del Governo possa semplicemente essere interpretato come una conferma dei pareri contrari in precedenza espressi.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), ferma restando la libertà del Governo di non rispondere qualora richiesto alle sollecitazioni rivolte con riferimento ai pareri espressi nell'ambito dell'esame di merito

dei singoli provvedimenti, ribadisce tuttavia la necessità che, nella sede specifica in cui la Commissione Bilancio è tenuta a verificare le implicazioni finanziarie dei provvedimenti e delle proposte emendative, siano sempre fornite valutazioni di ordine tecnico, come tali in qualche misura riscontrabili.

Marco GRIMALDI (AVS), nel ribadire che l'articolo aggiuntivo Evi 4.06 non prevede alcuna forma di remunerazione per il titolare dei diritti di proprietà intellettuale, ritiene che il Governo possa legittimamente maturare su di esso una contrarietà nel merito dei suoi contenuti ma non appellarsi, nella presente sede, a una mancata quantificazione di presunti oneri da esso derivanti, che a suo giudizio, invece, non sussistono.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti.**

**C. 107 e abb.**

(Parere all'Assemblea).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 giugno 2023.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, ricorda che la Commissione attendeva dal Governo le risposte alle richieste di chiarimento formulate nella precedente seduta.

La sottosegretaria Sandra SAVINO deposita agli atti della Commissione una nota tecnica contenente le risposte alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice in ordine alla quantificazione degli effetti finanziari del provvedimento (*vedi allegato*).

Nel richiamarne il contenuto, evidenzia in primo luogo che, in considerazione dei tempi necessari all'entrata in vigore del provvedimento, le disposizioni di carattere fiscale di cui agli articoli 2 e 3 devono trovare applicazione a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso.

Con riferimento alle disposizioni di incentivazione fiscale per gli investimenti in *start-up* e in PMI innovative, di cui all'articolo 2, fa presente che si stima che, a fronte di un ammontare di investimenti annui pari a 246,4 milioni di euro, il 3 per cento delle detrazioni spettanti sia incapiente per una quota pari al 50 per cento, determinando un onere annuo valutato in 1,8 milioni di euro a decorrere dall'anno successivo al primo periodo di imposta nel quale si applica la nuova disciplina.

Segnala, al riguardo, che gli effetti finanziari derivanti dall'articolo 2 sono ascritti prudenzialmente in maniera integrale già dal primo anno di applicazione della nuova disciplina e, pertanto, gli effetti in termini di indebitamento netto risultano iscritti per intero nell'esercizio nel quale il credito d'imposta è maturato.

Sottolinea, poi, che le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), in materia di incentivi fiscali per la partecipazione a organismi di investimento collettivo che investono prevalentemente nel capitale sociale di una o più imprese *start-up* innovative o di una o più PMI innovative, si applicheranno a un ammontare di investimenti pari a circa 12,5 milioni di euro, con una conseguente perdita di gettito su base annua di 2,6 milioni di euro, che si determinerà negli esercizi 2027 e 2028, in quanto i redditi derivanti dalla partecipazione ai medesimi organismi di investimento collettivo sono percepiti solo al momento della cessione delle quote o delle azioni.

Precisa, inoltre, che ai fini della quantificazione degli oneri di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), è stato considerato che i contribuenti effettueranno investimenti nel 2024, anno di avvio dell'applicazione della nuova disciplina, e nel 2025, termine ultimo per l'acquisizione delle quote o delle azioni ai sensi della disposizione in esame, ed è stato ipotizzato che i redditi da capi-

tale siano percepiti al termine del periodo minimo di tre anni richiesto per la detenzione delle medesime quote o azioni.

Rileva, infine, che le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), ai sensi delle quali l'esenzione dall'imposizione delle plusvalenze derivanti da partecipazioni in società reinvestite nel capitale sociale di *start-up* o PMI innovative non è cumulabile con l'esenzione dall'imposizione delle plusvalenze disciplinata dai commi 1 e 2 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 73 del 2021, determinano maggiori entrate valutate in 1,5 milioni di euro nell'anno 2025 e in 2,8 milioni di euro annui per gli anni tra il 2026 e il 2029.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,

esaminati il testo della proposta di legge C. 107 e abb., recante disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle *start-up* e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

in considerazione dei tempi necessari all'entrata in vigore del provvedimento, le disposizioni di carattere fiscale di cui agli articoli 2 e 3 devono trovare applicazione a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso;

con riferimento alle disposizioni di incentivazione fiscale per gli investimenti in *start-up* e in PMI innovative, di cui all'articolo 2, si stima che, a fronte di un ammontare di investimenti annui pari a 246,4 milioni di euro, il 3 per cento delle detrazioni spettanti sia incapiente per una quota pari al 50 per cento, determinando un onere annuo valutato in 1,8 milioni di euro a decorrere dall'anno successivo al

primo periodo di imposta nel quale si applica la nuova disciplina;

gli effetti finanziari derivanti dall'articolo 2 sono ascritti prudenzialmente in maniera integrale già dal primo anno di applicazione della nuova disciplina e, pertanto, gli effetti in termini di indebitamento netto risultano iscritti per intero nell'esercizio nel quale il credito d'imposta è maturato;

le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), in materia di incentivi fiscali per la partecipazione a organismi di investimento collettivo che investono prevalentemente nel capitale sociale di una o più imprese *start-up* innovative o di una o più PMI innovative, si applicheranno a un ammontare di investimenti pari a circa 12,5 milioni di euro, con una conseguente perdita di gettito su base annua di 2,6 milioni di euro, che si determinerà negli esercizi 2027 e 2028, in quanto i redditi derivanti dalla partecipazione ai medesimi organismi di investimento collettivo sono percepiti solo al momento della cessione delle quote o delle azioni;

ai fini della quantificazione degli oneri di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), è stato considerato che i contribuenti effettueranno investimenti nel 2024, anno di avvio dell'applicazione della nuova disciplina, e nel 2025, termine ultimo per l'acquisizione delle quote o delle azioni ai sensi della disposizione in esame, ed è stato ipotizzato che i redditi da capitale siano percepiti al termine del periodo minimo di tre anni richiesto per la detenzione delle medesime quote o azioni;

le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), ai sensi delle quali l'esenzione dall'imposizione delle plusvalenze derivanti da partecipazioni in società reinvestite nel capitale sociale di *start-up* o PMI innovative non è cumulabile con l'esenzione dall'imposizione delle plusvalenze disciplinata dai commi 1 e 2 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 73 del 2021, determinano maggiori entrate valutate in 1,5 mi-

lioni di euro nell'anno 2025 e in 2,8 milioni di euro annui per gli anni tra il 2026 e il 2029,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

*All'articolo 2, comma 2, sostituire le parole: in corso alla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.*

*Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: dall'anno 2023 con le seguenti: dall'anno 2025.*

*All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 2, sostituire le parole: a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023;*

*b) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

*2-bis. Il fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 1,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 2,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2029.*

*2-ter. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera c), valutate in 2,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, e agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 2,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2029, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera d). »*

La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere della relattrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relattrice riferita al testo del provvedimento.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relattrice*, con riferimento alle proposte emendative presentate, avverte che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti.

Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

Fenu 1.02, che estende, alla lettera *a*), la detrazione dall'IRPEF, di cui al comma 1 dell'articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012, agli investimenti in società che investano prevalentemente in *start-up* innovative direttamente o tramite organismi di investimento collettivo del risparmio, e, alla lettera *b*), la deduzione dalla base imponibile dei soggetti IRES, di cui al comma 4 del medesimo articolo 29, agli investimenti in società che investono prevalentemente in *start-up* innovative tramite organismi di investimento collettivo del risparmio, senza tuttavia indicare né la quantificazione degli oneri che ne derivano, né la relativa copertura finanziaria;

Fenu 1.03, che prevede specifiche ipotesi di esclusione della decadenza dagli incentivi previsti dall'articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012 in caso di cessione dell'investimento agevolato in *start-up* innovative prima del decorso di tre anni, senza tuttavia indicare né la quantificazione degli oneri che derivano da tali esclusioni né la relativa copertura finanziaria;

Fenu 1.01 che, nel modificare il comma 7-bis dell'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, eleva dal 30 al 70 per cento le percentuali di detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e di deduzione dalla formazione del reddito imponibile dei soggetti passivi

dell'imposta sul reddito delle società (IRES) degli investimenti in *start-up* innovative a vocazione sociale o che sviluppino e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico, senza tuttavia indicare né la quantificazione degli oneri che ne derivano né la relativa copertura finanziaria;

Fenu 1.06, che, tra l'altro, eleva dal 19 al 50 per cento la detrazione dall'IRPEF, di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto-legge n. 179 del 2012, riferita alle somme investite in *start-up* innovative, innalza il limite massimo detraibile da 100.000 a 300.000 euro e consente l'applicazione dell'agevolazione vigente, in base al medesimo articolo 29, alla quota che eccede tale limite massimo, senza tuttavia indicare né la quantificazione degli oneri che ne derivano né la relativa copertura finanziaria;

Stefanazzi 1.07 e 1.08, che, tra l'altro, istituiscono nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* un Fondo con una dotazione, rispettivamente, di 225 milioni e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, che, perlomeno con riferimento all'esercizio finanziario in corso, non reca le necessarie disponibilità;

Stefanazzi 1.09, che istituisce un fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, volto a sostenere le *start-up* e le PMI innovative nelle operazioni di accesso nei mercati regolamentati e nell'acquisizione di società innovative costituite all'estero, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, che, perlomeno con riferimento all'esercizio finanziario in corso, non reca le necessarie disponibilità;

Fenu 2.4, che prevede che le detrazioni spettanti, ai sensi degli articoli 29 e

29-bis, del decreto-legge n. 179 del 2012 e dell'articolo 4, commi 9 e 9-ter, del decreto-legge n. 32 del 2015, per gli investimenti effettuati in *start-up* innovative e in PMI innovative possono essere trasformate, per il corrispondente importo, in crediti d'imposta, utilizzabili in compensazione, senza applicazione della preclusione all'autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi, del limite annuale di 2 milioni di euro di cui all'articolo 34 della legge n. 388 del 2000 e del limite annuale di 250.000 euro di cui all'articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007, senza tuttavia indicare né la quantificazione degli oneri che ne derivano, né la relativa copertura finanziaria;

Fenu 2.5, che riconosce il credito d'imposta di cui all'articolo 2, comma 1, del provvedimento anche in relazione agli investimenti effettuati in *start-up* innovative e in PMI innovative, per i quali è riconosciuta una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012 e dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge n. 3 del 2015, senza tuttavia indicare né la quantificazione degli oneri che ne derivano, né la relativa copertura finanziaria;

Fenu 2.6, che prevede che al credito d'imposta introdotto dall'articolo 2, comma 1, del provvedimento non siano applicati i limiti della preclusione all'autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi, di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010, il limite annuale di 2 milioni di euro di cui all'articolo 34 della legge n. 388 del 2000 e il limite annuale di 250.000 euro di cui all'articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007, senza tuttavia indicare né la quantificazione degli oneri che ne derivano, né la relativa copertura finanziaria;

Stefanazzi 2.7, che prevede che non concorrano a formare il reddito imponibile un insieme di poste riferite al patrimonio delle imprese, peraltro non precisamente individuate, senza tuttavia indicare né la quantificazione degli oneri che ne derivano, né la relativa copertura finanziaria;

Stefanazzi 2.01, che prevede che non concorra a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle società l'85 per cento della somma investita nel capitale sociale di una *start-up* o di una piccola o media impresa innovativa, o in Fondi per il *Venture Capital*, fondi promossi da incubatori certificati, da reti di professionisti o da società di investimento, direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che effettuino almeno il 30 per cento dei propri investimenti in *start-up* innovative e piccole e medie imprese innovative, senza tuttavia indicare né la quantificazione degli oneri che ne derivano, né la relativa copertura finanziaria;

Stefanazzi 2.02 e Fenu 2.03, che, nell'introdurre per gli enti di previdenza obbligatoria, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e per i fondi di previdenza complementare rispettivamente la possibilità e l'obbligo di destinare somme superiori allo 0,5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente agli investimenti in Fondi di *Venture Capital*, in fondi promossi da investitori *Business Angel* o incubatori certificati italiani, prevedono un insieme di agevolazioni fiscali per i medesimi investimenti, senza tuttavia indicare né la quantificazione degli oneri che ne derivano, né la relativa copertura finanziaria;

Stefanazzi 2.04, che prevede che per le società di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del Testo unico delle imposte sui redditi, che risultano da operazioni di aggregazione aziendale, realizzate attraverso fusione o scissione, che coinvolgano *start-up* o PMI innovative o nel caso di operazioni di conferimento delle medesime imprese, effettuate dal 1° gennaio 2023, si considera riconosciuto, ai fini fiscali, il valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non superiore a 10 milioni di euro, senza tuttavia indicare né la quantificazione degli oneri che ne

derivano, né la relativa copertura finanziaria;

Alifano 2.09 e Stefanazzi 3.02, che riconoscono un esonero contributivo in favore di *start-up* innovative e PMI innovative, nonché di fondi promossi da incubatori certificati italiani o *Business Angel*, che assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato, senza tuttavia indicare né la quantificazione degli oneri che ne derivano, né la relativa copertura finanziaria;

Stefanazzi 2.06, che è volto a prevedere una deduzione dell'85 per cento del valore dell'investimento per le imprese che investono in Fondi di Venture Capital o che costituiscono *Corporate Venture Capital* per lo sviluppo di *start-up* e di PMI innovative. La proposta prevede altresì che, ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni, si applichi una maggiorazione del costo di acquisizione del 70 per cento con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, relativamente agli investimenti effettuati in beni acquisiti da *start-up* o PMI innovative, senza tuttavia indicare né la quantificazione degli oneri che ne derivano, né la relativa copertura finanziaria;

Fenu 3.2 che, nel modificare la lettera c) dell'articolo 3, comma 1, prevede che l'esenzione dall'imposizione dei redditi di capitale percepiti da persone fisiche e derivanti da quote o azioni, possedute per un periodo di almeno 3 anni, in organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in *start-up* innovative o PMI innovative, sia estesa anche agli investimenti che fruiscono degli incentivi in regime *de minimis*, senza tuttavia indicare né la quantificazione degli oneri che ne derivano, né la relativa copertura finanziaria;

Stefanazzi 3.01 e 3.03, che nell'istituire, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo

per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai soci lavoratori di *start-up* innovative, con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro per il 2023, provvedono ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, che, perlomeno con riferimento all'esercizio finanziario in corso, non reca le necessarie disponibilità;

Stefanazzi 3.04, che è volta a riconoscere un credito d'imposta per la costituzione delle *start-up* innovative, in misura pari all'80 per cento delle spese sostenute per la redazione dell'atto costitutivo e per le relative attività di consulenza, provvedendo ai relativi oneri, pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, che, perlomeno con riferimento all'esercizio finanziario in corso, non reca le necessarie disponibilità;

Fenu 3.08, che è volta ad estendere le detrazioni e le deduzioni fiscali di cui agli articoli 29 e 29-bis del decreto-legge n. 179 del 2012 agli investimenti nel capitale sociale di una o più *start-up* innovative effettuati direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio, senza tuttavia indicare né la quantificazione degli oneri che ne derivano, né la relativa copertura finanziaria;

Fenu 3.011, che interviene sulla disciplina del credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 160 del 2019, prevedendo che, a decorrere dal periodo d'imposta 2024, le spese sostenute in relazione a contratti di ricerca *extra muros* stipulati con *start-up* innovative concorrono a formare la base di calcolo ai fini del predetto credito d'imposta per un importo pari al 250 per cento del loro ammontare, anziché al 150 per cento previsto a legislazione vigente, senza tuttavia indicare né la quantificazione degli oneri che ne derivano, né la relativa copertura finanziaria.

Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Fenu 1.04, che prevede che il periodo di imposta per il riconoscimento delle agevolazioni, di cui all'articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012, sugli investimenti mediante strumenti finanziari partecipativi o prestiti obbligazionari a conversione obbligatoria in capitale, è individuato con riferimento alla data del versamento nello stato patrimoniale in conto aumento di capitale. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame, considerando i suoi possibili effetti sulla valutazione di poste patrimoniali rilevanti ai fini della determinazione dell'imponibile fiscale;

Fenu 3.05, che è volta ad escludere le *start-up* innovative dall'ambito di applicazione della disciplina sugli indici sintetici di affidabilità fiscale. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine ai possibili effetti finanziari in termini di minor gettito derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;

Fenu 3.07, che prevede l'esenzione dal pagamento della tassa di concessione governativa sui libri sociali e dell'imposta di bollo per i libri e i registri sociali in favore delle *start-up* innovative, provvedendo ai relativi oneri, valutati in 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri, aventi carattere permanente, e della relativa copertura finanziaria;

Fenu 3.09 che autorizza la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 al fine di promuovere servizi di consulenza in favore delle *start-up* innovative, provvedendo ai relativi oneri tramite la riassegnazione alla spesa, per i

predetti importi, di una quota delle entrate dello Stato derivanti dalla distribuzione di utili d'esercizio o di riserve sotto forma di dividendi delle società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità della copertura finanziaria individuata dalla proposta emendativa in esame;

Fenu 3.010, che prevede che le *start-up* e le PMI innovative possano optare per la cessione del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 160 del 2019, in favore di banche e altri istituti di intermediazione finanziaria ivi richiamati, in alternativa alla fruizione diretta mediante compensazione del medesimo credito d'imposta. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;

Stefanazzi 4.01, che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri siano definite le modalità e le tempistiche per la realizzazione, da un lato, di una banca dati contenente le informazioni relative ai bandi rivolti alle imprese indetti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti ivi puntualmente richiamati, dall'altro, di un portale web unico mediante cui i soggetti interessati possono trasmettere le domande di partecipazione ai predetti bandi, prevedendo che, nel caso di bandi indetti da istituzioni dell'Unione europea o da istituzioni pubbliche di suoi Stati membri, gli stessi siano corredati di apposita traduzione in lingua italiana. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in conformità alla clausola di invarianza finanziaria recata dal comma 2 dell'articolo aggiuntivo in commento.

Fa presente, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano invece presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Sandra SAVINO esprime parere contrario su tutte le proposte emendative puntualmente richiamate dalla relatrice, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione o copertura, nonché nulla osta sui restanti emendamenti trasmessi.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), nel sottolineare che l'articolo aggiuntivo Fenu 3.05 esclude l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale alle *start-up* innovative, sostiene che tale proposta emendativa non dovrebbe produrre oneri a carico della finanza pubblica, come invece affermato dalla relatrice.

La sottosegretaria Sandra SAVINO, in replica al deputato Dell'Olio, riferisce che la Ragioneria generale dello Stato fa presente che non sussistono elementi che consentono di quantificare gli oneri derivanti dall'articolo aggiuntivo Fenu 3.05.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) sottolinea che proprio il Ministero dell'economia e delle finanze è l'istituzione competente ad elaborare i dati necessari per quantificare gli effetti finanziari delle proposte emendative.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, precisa che la sottosegretaria Savino intendeva probabilmente affermare che il Governo non ha a disposizione elementi di informazione che consentano di escludere l'insorgenza di oneri derivanti dall'articolo aggiuntivo Fenu 3.05.

Ylenja LUCASELLI (FDI), nel ricordare che molto frequentemente le proposte emendative presentate determinano effetti finanziari, afferma che, in ogni caso, il Governo non è tenuto a individuare una precisa quantificazione degli oneri derivanti dalle proposte emendative che presentano profili problematici di carattere finanziario.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), nel ricordare che, a differenza di quanto affermato dalla deputata Lucaselli, molte pro-

poste emendative non comportano oneri finanziari perché sono di carattere ordinamentale, rileva l'importanza di comprendere le motivazioni tecniche che supportano le valutazioni del Governo circa l'eventuale onerosità delle proposte emendative esaminate.

Con riferimento all'articolo aggiuntivo Fenu 3.05, sottolinea che esso non incide su alcuna disposizione vigente, diversamente dall'articolo aggiuntivo Evi 4.06 riferito al disegno di legge C. 1134, precedentemente esaminato dalla Commissione il quale, come è stato in precedenza rilevato, non prevede alcuna forma di ristoro per il proprietario in caso di rilascio di licenze obbligatorie per l'uso non esclusivo dei brevetti, innovando rispetto al contesto normativo vigente.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) chiede al presidente di sollecitare un intervento del Ministro per i rapporti con il Parlamento al fine di assicurare che siano forniti alla Commissione bilancio elementi adeguati a valutare la quantificazione degli oneri derivanti dalle disposizioni normative al suo esame, in modo da non vanificare l'istruttoria svolta sui profili finanziari dei provvedimenti e delle relative proposte emendative.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone quindi di esprimere parere contrario sulle proposte emendative 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.06, 1.07, 1.08, 1.09, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.01, 2.02, 2.03, 2.04, 2.06, 2.09, 3.2, 3.01, 3.02, 3.03, 3.04, 3.05, 3.07, 3.08, 3.09, 3.010, 3.011 e 4.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative.

La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale.**

**Nuovo testo C. 418.**

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Rebecca FRASSINI (LEGA), *relatrice*, segnala preliminarmente che il nuovo testo della proposta di legge all'esame della Commissione, che prevede l'introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale, è molto simile al testo di un progetto di legge sulla medesima materia di iniziativa parlamentare, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati nel corso della XVIII legislatura (C. 2372), il cui *iter* legislativo non fu poi concluso al Senato (S. 2493). In particolare, ricorda che, alla Camera, nel corso dell'esame in sede consultiva del provvedimento presso la Commissione Bilancio, il Governo su richiesta della medesima Commissione, aveva predisposto una relazione tecnica riferita al testo all'esame dell'Assemblea (C. 2372-A), depositata nella seduta della medesima Commissione del 21 dicembre 2021.

Rammenta altresì che il testo successivamente approvato dalla Camera era corredato da una clausola di invarianza finanziaria la quale stabiliva che dall'attuazione delle norme in esso contenute non dovessero derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate dovessero provvedere agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La necessità dell'inserimento della clausola di invarianza finanziaria era stata evidenziata, unitamente ad altri rilievi, nella predetta relazione tecnica e, sulla base di ciò, la V Commissione, nel

corso della seduta dell'11 gennaio 2022, aveva espresso un parere favorevole all'Assemblea, con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, tra cui quella che prevedeva l'inserimento di tale clausola nel testo del provvedimento.

Ciò premesso, rileva che il testo ora all'esame si compone di 5 articoli e non è corredato di relazione tecnica; pertanto, in sede di illustrazione delle norme in esso contenute, farà riferimento alla relazione tecnica riferita al testo esaminato dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati nel corso della XVIII legislatura, ai fini dell'espressione del parere all'Assemblea (C. 2372-A), per le parti in cui risulti ancora utilizzabile.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 1, non ha osservazioni da formulare, dal momento che l'articolo in esame si limita a stabilire la finalità del provvedimento, ossia favorire lo sviluppo delle competenze non cognitive nelle attività educative e didattiche, la cui concreta realizzazione è definita negli articoli successivi, ai cui contenuti rinvia.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 1-*bis*, rileva che la norma prevede che il Ministero dell'istruzione e del merito attivi una mappatura delle esperienze e dei progetti, già esistenti negli istituti scolastici italiani, inerenti alla lotta alla dispersione scolastica e alla povertà educativa, corredata da un'analisi dell'impatto dei progetti e dei risultati prodotti. A tal proposito ritiene opportuno che il Governo chiarisca se le attività in questione possano essere svolte dal Ministero competente utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Relativamente ai profili di quantificazione dell'articolo 2, evidenzia che le norme prevedono che il Ministero dell'istruzione e del merito predisponga un Piano straordinario di azioni formative da organizzare con la collaborazione dell'INDIRE, delle istituzioni scolastiche, nonché di università ed enti accreditati per la formazione.

Rammenta che, in relazione a norme di analogo tenore approvate dalla Camera dei

deputati nel corso della XVIII legislatura, la relazione tecnica riferita al testo a suo tempo esaminato dalla Commissione bilancio aveva rilevato che la loro attuazione fosse possibile nell'ambito degli stanziamenti di bilancio, a condizione che la durata del Piano fosse limitata ad un triennio. Per altro rileva che, per quanto riguarda gli stanziamenti di bilancio utilizzabili, mentre il testo esaminato nella XVIII legislatura, faceva espressa menzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge n. 107 del 2015, finalizzate all'attuazione del Piano nazionale di formazione e alla realizzazione di attività formative, tale richiamo non risulta invece contenuto nel testo in esame. Sulla base di tali considerazioni, ritiene necessario, in primo luogo, che il Governo chiarisca se alle attività previste dalla disposizione in esame possa farsi fronte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e se, in questo quadro, sia necessario fare un espresso richiamo all'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge n. 107 del 2015. In secondo luogo, ritiene che dovrebbe essere valutata l'opportunità di limitare la durata del Piano straordinario di azioni formative ad un triennio, conformemente alla durata della sperimentazione prevista dal successivo articolo 3 e alla condizione formulata ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati nella scorsa legislatura, in occasione dell'esame dell'analogo provvedimento C. 2372-A.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 3, rileva che le norme prevedono una sperimentazione nazionale triennale, finalizzata all'introduzione dello sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali nei percorsi scolastici, a cui le scuole sono autorizzate a partecipare a seguito di positiva valutazione dei progetti presentati utilizzando le risorse dell'organico dell'autonomia. Tanto premesso non ha osservazioni da formulare considerato che la partecipazione alla sperimentazione non è obbligatoria e che quindi sarà cura delle istituzioni scolastiche presentare richiesta di partecipazione solo qualora questa sia realizzabile utilizzando le risorse

dell'organico dell'autonomia, senza la previsione di ore di insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti.

Inoltre, in relazione alle norme che prevedono la costituzione del Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio e la valutazione complessiva della sperimentazione, ritiene necessario che il Governo confermi quanto affermato nella relazione tecnica riferita all'analogo provvedimento esaminato dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati nella scorsa legislatura (C. 2372-A), ossia che il Comitato possa operare con le risorse finanziarie, umane e strumentali del Ministero dell'istruzione e del merito. Inoltre, da un punto di vista formale, in conformità con la condizione formulata, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati, in occasione dell'espressione del parere favorevole reso all'Assemblea nella scorsa legislatura sul provvedimento di cui si è detto in precedenza, ritiene che dovrebbe essere valutata l'opportunità di sostituire il comma 6, concernente il trattamento dei componenti del citato Comitato, con il seguente: « Ai componenti del Comitato tecnico-scientifico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati ».

Riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 4, rileva preliminarmente che la disposizione in esame prevede che con il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui all'articolo 3, comma 1, siano stabiliti anche i criteri generali per lo svolgimento di una sperimentazione, avente le medesime finalità di quella di cui al medesimo articolo 3, nell'ambito dei percorsi dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) e che, con un ulteriore decreto dello stesso Ministro, siano stabiliti i criteri generali per lo svolgimento della sperimentazione anche nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP).

Ciò posto, ritiene necessario che il Governo assicuri che la citata sperimentazione possa essere svolta da parte degli enti interessati, nell'ambito delle risorse dispo-

nibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Infine, considerato che il provvedimento reca numerose disposizioni, come quella dianzi commentata, che dovrebbero essere attuate nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, ritiene che si dovrebbe valutare l'opportunità di inserire nel testo la clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, quale risultante dall'analogo provvedimento approvato dalla

Camera dei deputati nella scorsa legislatura (C. 2372-A).

La sottosegretaria Sandra SAVINO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.55.**

## ALLEGATO

**Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle *start-up* e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti. C. 107 e abb.**

**NOTA TECNICA DEPOSITATA DALLA RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**

*Art. 2*

*Incentivi fiscali per gli investimenti in start-up e PMI innovative*

**Art. 2, comma 1: Valutazione politica**

L'articolo 2, comma 1, della proposta di legge in esame, nell'attribuire una detrazione d'imposta ai sensi dell'art. 29-bis del d.l. n. 179/2012 ovvero ai sensi dell'art. 4, comma 9-ter, del d.l. n. 3/2015, prevede che, in caso di incapienza da parte dei soggetti investitori persone fisiche, qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all'imposta lorda, venga riconosciuto in luogo della detrazione, un credito d'imposta di ammontare pari all'eccedenza, il quale può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute; in alternativa, il credito d'imposta può essere fruito in compensazione con debiti d'imposta, ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. n.241/1997 nel periodo di imposta di presentazione della dichiarazione dei redditi, previa presentazione della stessa, e nei periodi di imposta successivi. La normativa vigente prevede una detrazione pari al 50 per cento degli investimenti sopra citati.

**Al riguardo, non vi sono osservazioni tecniche da formulare atteso che la disposizione richiede valutazioni di natura prettamente politica.**

In relazione agli aspetti finanziari, sulla base dei dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche relative all'anno d'imposta 2019, risulta un ammontare di investimenti in start-up e PMI innovative pari a 197,1 milioni di euro. Ipotizzando un incremento di tale ammontare del 25 per cento, in modo da tenere conto dell'incremento dell'aliquota di detrazione al 50 per cento a partire dal 2020 (così come da RT di modifica della norma), si stima un ammontare di investimenti pari a 246,4 milioni di euro. Assumendo che il 3 per cento della detrazione spettante sia incapiente per una quota pari al 50 per cento, considerando la fruizione in un'unica annualità, **dato che la norma entra in vigore a partire dal periodo d'imposta 2024**, si stima il seguente andamento finanziario:

	2023	2024	Dal 2025
<b>Credito di imposta</b>	0,0	0,0	-1,8

*Milioni di euro*

*Art. 3*

*(Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di agevolazioni agli investimenti in start-up e PMI innovative*

**Art. 3: Nessuna osservazione tecnica**

La disposizione interviene modificando l'articolo 14 del DL. n. 73/2021 al fine di incentivare l'investimento indiretto in start up innovative e piccole e medie imprese (PMI) innovative tramite il veicolo di organismi di investimento collettivo del risparmio.

In particolare per rendere l'investimento più conveniente per il risparmiatore, esenta da imposizione i redditi di capitale di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) qualora vengano percepiti da persone fisiche e derivanti da quote o azioni, possedute per un periodo di almeno 3 anni, di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start up innovative o PMI innovative. Vengono invece esclusi dall'agevolazione gli investimenti che fruiscono degli incentivi in regime "de minimis".

La disposizione, inoltre, limita l'esenzione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni reinvestite entro un anno in start up innovative e in PMI innovative al solo caso in cui le stesse siano in possesso dell'investitore alla data dell'entrata in vigore del provvedimento in esame.

Con riguardo agli aspetti di natura finanziaria, sulla base dei dati delle dichiarazioni dei redditi, si stima che gli investimenti interessati potrebbero essere circa 12,5 milioni di euro, di cui si valuta una perdita di gettito su base annua di 2,6 milioni di euro. In particolare, la valutazione ipotizza che il reddito di capitale esente sia rappresentato dal rimborso delle quote o azioni di OICR alla scadenza, considerando prudenzialmente un orizzonte temporale di tre anni corrispondenti al termine di detenzione minima per fruire dell'agevolazione.

Di seguito gli effetti finanziari in milioni di euro **considerando l'entrata in vigore della norma dal 2024**.

	2026	2027	2028	2029
<b>Agevolazione per investimenti indiretti in start up e Pmi innovative tramite OICR</b>	0	-2,6	-2,6	0

*Milioni di euro*

La norma inoltre modifica il comma 3 dell'art. 14 del DL n. 73 del 2021, in materia di esenzione delle plusvalenze da partecipazione in società reinvestite nel capitale sociale di start up o PMI innovative al fine di stabilire un divieto di cumulo dell'esenzione in commento con l'esenzione sulle plusvalenze disciplinata dai commi 1 e 2 del medesimo art. 14 del DL n. 73 del 2021.

Al riguardo, coerentemente con quanto stimato in sede di applicazione della disposizione originaria si stima che dalla disposizione in esame derivi un recupero di gettito di pari ammontare e di seguito indicato:

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>Imposta su plusvalenze da Start up e PMI innovative</b>	+1.5	+2,6	+2,6	+2,6	+2,6	0

*Milioni di euro*

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio 2018. C. 1149 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	96
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	103
DL 61/2023: Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1194 Governo (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	98
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	104

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 4 luglio 2023. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Federico Freni.*

#### La seduta comincia alle 13.35.

**Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio 2018.**

**C. 1149 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Marco OSNATO, *presidente*, interviene in sostituzione del relatore De Palma, illustrando il contenuto del disegno di legge all'esame della Commissione. Come indi-

cato nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, evidenzia che la ratifica in esame si inserisce nell'ambito degli strumenti finalizzati all'intensificazione e alla puntuale regolamentazione dei rapporti di cooperazione posti in essere dall'Italia con i Paesi al di fuori dell'Unione europea, con i quali si persegue l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto alla criminalità, consentendo una stretta collaborazione tra i due Paesi in tale settore.

Ricorda che il Senegal conta quasi 17 milioni di abitanti e occupa un'area di grande importanza strategica dell'Africa occidentale, fra la Mauritania, il Mali, la Guinea e l'Oceano Atlantico. Il Paese ha registrato negli ultimi anni una costante crescita economica, stimolata in particolare dai piani di sviluppo lanciati dal Governo nei settori delle infrastrutture, dell'energia e dell'agroindustria. In particolare, nel settore agricolo, il governo intenderebbe sviluppare un'agricoltura intensiva,

di qualità e resiliente che contribuisca alla riduzione della povertà, alla sicurezza alimentare e alla creazione di posti di lavoro, in un comparto che impiega oltre il 50 per cento della popolazione attiva, ma che registra un alto tasso di povertà e di malnutrizione, recentemente aggravate dalla crisi pandemica.

Il Trattato si compone di 26 articoli, preceduti da un breve preambolo.

L'articolo 1 precisa gli ambiti dell'assistenza giudiziaria, mentre l'articolo 2 circoscrive l'ambito di operatività del « principio della doppia incriminazione » ai soli casi in cui la richiesta di assistenza giudiziaria abbia ad oggetto l'esecuzione di perquisizioni, sequestri o altri atti che, per loro natura, incidano su diritti fondamentali delle persone.

L'articolo 3 disciplina inoltre i casi in cui possa essere previsto un rifiuto o un differimento dell'assistenza giudiziaria. Il Trattato individua quindi nei rispettivi Ministeri della giustizia le Autorità centrali designate dalle Parti (articolo 4), disciplina le forme e il contenuto della richiesta (articolo 5), le modalità per l'esecuzione della domanda di assistenza (articolo 6) e per la notifica dei documenti (articolo 8), le misure per la localizzazione e identificazione di persone (articolo 7), le assunzioni probatorie (articoli 9-10), le modalità di trasferimento temporaneo di persone detenute (articolo 12) e le misure di protezione per vittime e testimoni (articolo 13). I successivi articoli riguardano le modalità di comparizione delle persone (articolo 14), la produzione di documenti (articolo 15), le perquisizioni, i sequestri e la confisca di proventi del reato (articolo 16), nonché – per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione Finanze – gli accertamenti bancari e finanziari (articolo 17).

Si prevede in particolare che, su richiesta della parte richiedente, la parte richiesta accerti e comunichi prontamente tutte le informazioni relative ai dati e alle operazioni bancarie utili all'indagine riferibili alle persone specificate nella richiesta di assistenza. Si specifica quindi che la domanda di accertamento può riguardare anche istituti finanziari diversi dalle banche e

che il segreto bancario non è un motivo di rifiuto dell'assistenza.

Gli articoli successivi intervengono sulla possibilità di costituire squadre investigative comuni (articolo 18) e sulle procedure per lo scambio di informazioni sui procedimenti penali e sulla legislazione (articoli 20 e 21). Il Trattato disciplina infine le modalità per garantire la riservatezza delle informazioni o delle prove fornite (articolo 23), la suddivisione delle spese tra le Parti (articolo 24) e la composizione di eventuali controversie interpretative o applicative dell'accordo (articolo 25).

Quanto al disegno di legge di ratifica, evidenzia che questo si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 riguardano rispettivamente la ratifica e l'ordine di esecuzione del provvedimento. L'articolo 3 quantifica gli oneri complessivi derivanti dall'attuazione del provvedimento e autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. L'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore della legge.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Luciano D'ALFONSO (PD-IDP), essendo in discussione la ratifica di un Trattato di assistenza giudiziaria, motiva le ragioni del proprio intervento, evidenziando come l'eventuale coinvolgimento in vicende giudiziarie possa avere un impatto drammatico sulla vita degli individui, sia che si tratti di rappresentanti delle istituzioni, sia che riguardi tutti gli altri cittadini; paragona dunque tale impatto ad un dolore distruttivo, quale è quello provocato da una grave malattia.

Con specifico riferimento al provvedimento in esame, ritiene opportuno che sia richiamata, quando si affrontano questioni relative agli accertamenti bancari e finanziari, la specifica e consolidata professionalità della Guardia di Finanza, sia in ragione delle competenze fiscali e finanziarie del Corpo, sia in ragione delle approfondite conoscenze delle dinamiche che riguardano i prodotti e la filiera del commercio.

Un diverso profilo concerne, a suo avviso, l'opportunità di rafforzare le artico-

lazioni del Ministero degli esteri sul territorio, con particolare riferimento agli uffici consolari onorari, i quali hanno principalmente la funzione di intermediari linguistici nei territori del Paese – quali il Mezzogiorno – in cui le barriere linguistiche rappresentano forti ostacoli all'integrazione.

Marco OSNATO, *presidente*, prende atto delle osservazioni formulate dal collega D'Alfonso, che ritiene debbano essere opportunamente valorizzate.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata.

**DL 61/2023: Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.**

**C. 1194 Governo.**

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Laura CAVANDOLI (LEGA), *relatrice*, rammenta che il provvedimento in esame consta di 23 articoli. Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per un'analisi dettagliata del contenuto del decreto-legge, illustra le disposizioni di interesse della VI Commissione Finanze.

Richiama in primo luogo l'articolo 1 il quale ai commi 1-9, sospende alcuni termini tributari e contributivi nei confronti dei soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni colpiti dall'alluvione del mese di maggio 2023, indicati nell'allegato 1 del decreto in esame. In sintesi, sono sospesi i termini, in scadenza nel periodo tra il 1° maggio e il 31 agosto 2023: dei versamenti tributari; degli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e

dei premi per l'assicurazione obbligatoria; dei versamenti delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'Irpef da parte dei sostituti di imposta che risiedono, hanno sede legale o operativa nei territori colpiti dalle calamità, individuati dall'allegato 1 al provvedimento in esame. I versamenti così sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20 novembre 2023. Sono sospesi anche i versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento e da altri atti aventi efficacia esecutiva, ivi compresi quelli degli enti territoriali, che scadono nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023. Con riferimento a tali atti, i termini riprendono a decorrere allo scadere del periodo di sospensione, ovvero dal 1° settembre 2023. Gli adempimenti diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni, sono effettuati entro il 20 novembre 2023. In deroga allo Statuto del contribuente, trova applicazione la speciale disciplina della sospensione dei termini per eventi eccezionali, ai sensi della quale nel periodo della sospensione dei termini sono sospesi altresì i termini di prescrizione e decadenza. Le disposizioni in materia di sospensione dei versamenti si applicano anche ai versamenti e agli adempimenti previsti per l'adesione ad alcuni istituti di definizione agevolata disciplinati dalla legge di bilancio 2023.

Rileva come siano posticipati di tre mesi anche i termini relativi alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (cosiddetta rottamazione delle cartelle esattoriali). Il comma 10 proroga alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 il cosiddetto *superbonus* al 110 per cento per gli interventi edilizi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori colpiti dall'alluvione, di cui all'allegato 1 al decreto in esame. Il comma 11 dispone, a favore dei comuni elencati nell'allegato al decreto e delle province degli stessi comuni, la sospensione di un anno del pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2023 dei mutui contratti con la Cassa di depositi e prestiti e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze. Il comma 12

prevede che l'ARERA, con propri provvedimenti, disciplini le modalità per la sospensione fino a sei mesi dal 1° maggio 2023 dei termini di pagamento delle fatture dell'energia elettrica, del gas, dell'acqua e dei rifiuti urbani, nonché le misure di integrazione finanziaria a favore delle imprese distributrici, fornitrici ed esercenti il servizio. Il comma 13 infine individua la copertura finanziaria delle predette norme.

Evidenzia inoltre che riveste interesse per la Commissione Finanze anche l'articolo 11 del provvedimento il quale sospende, in favore di imprese e società aventi sede operativa nei territori di cui all'allegato 1 del decreto, i seguenti termini: versamento diritto annuale dovuto alle camere di commercio, adempimenti contabili e societari, pagamento rate di mutui e finanziamenti e di contratti di locazione finanziaria, adempimenti amministrativi e relative sanzioni riguardanti atti e documenti delle camere di commercio. Si prevede inoltre che gli eventi alluvionali siano considerati causa di forza maggiore per i debitori e che tutti i versamenti sospesi siano dovuti in un'unica soluzione alla ripresa dei termini.

In particolare, il comma 1 dispone la sospensione dal 1° maggio 2023 al 30 giugno 2023, senza applicazione di sanzioni e interessi, per le società e le imprese che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1 al provvedimento, dei termini relativi a: versamenti riferiti al diritto annuale (di cui all'articolo 18 della legge n. 580 del 1993) dovuto ad ogni singola camera di commercio da parte di ogni impresa iscritta o annotata nei registri delle imprese; adempimenti contabili e societari in scadenza entro il 30 giugno 2023; pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti

di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.

Ai sensi del comma 2, gli eventi alluvionali che hanno colpito le imprese di cui al comma 1 sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile, anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi. Il comma 3 sospende, a decorrere dal 1° maggio 2023 e fino al 31 luglio 2023, per le società e le imprese aventi sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1, tutti i termini per gli adempimenti amministrativi e il pagamento delle conseguenti sanzioni previste dalla vigente normativa in riferimento ad atti e documenti che le imprese sono tenute a presentare presso le Camere di commercio. Il comma 4, infine, prevede che i versamenti sospesi ai sensi del comma 1, lettera a), e del comma 3 siano effettuati in unica soluzione alla ripresa del termine.

Infine, ricorda che l'articolo 21 prevede alcune misure volte a finanziare interventi di protezione civile a favore delle popolazioni residenti nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. A tal fine la disposizione prevede che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli: è autorizzata a disporre la vendita dei beni mobili oggetto di confisca amministrativa (anche in deroga alle norme vigenti in materia di vendita all'incanto), compresi quelli utilizzati dalla medesima Agenzia o dalla stessa assegnati ad altre amministrazioni; istituisce estrazioni settimanali aggiuntive del gioco del Lotto e del gioco del Superenalotto.

Più in dettaglio il comma 1 dispone alcune specifiche modalità di vendita, anche in deroga alle disposizioni sul numero

degli incanti, per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con riferimento a beni mobili oggetto di confisca amministrativa, al fine di finanziare gli interventi di protezione civile nei territori colpiti dagli eventi alluvionali. In particolare, la norma stabilisce che, al fine di finanziare gli interventi di protezione civile conseguenti agli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata a disporre la vendita, tramite istituti di vendite giudiziarie, dei beni mobili oggetto di confisca amministrativa, compresi quelli utilizzati dalla predetta Agenzia o dalla stessa assegnati ad altre amministrazioni. I territori coinvolti sono quelli per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023 e l'attività di vendita da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli potrà avvenire anche in deroga alle ordinarie norme del testo unico delle leggi doganali. I proventi della vendita dei beni o dell'importo dovuto in caso di riscatto, al netto dei tributi e dei dazi eventualmente dovuti, in deroga alle vigenti disposizioni sulla contabilità dello Stato e delle agenzie fiscali, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, per la quota eccedente l'importo di 5 milioni di euro, al Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile). Le deroghe introdotte dalle norme in esame cessano di avere efficacia il 31 dicembre 2023. Inoltre, al fine di finanziare interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali, la norma dispone che nel 2023, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, istituisce estrazioni settimanali aggiuntive del gioco del Lotto e del gioco del Superenalotto. Le maggiori entrate derivanti da tali estrazioni sono destinate al sopra citato Fondo per le emergenze nazionali e sono volte a finanziare interventi a favore delle popolazioni dei territori colpiti dalle calamità naturali di cui al provvedimento in esame.

Rammenta come gli interventi di sospensione di tributi e adempimenti siano moratorie ampiamente utilizzate, in passato, a sostegno di popolazioni colpite da eventi climatici straordinari e altre calamità naturali.

Formula quindi, in conclusione, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Marco OSNATO, *presidente*, rammenta che l'esame del decreto-legge è iscritto all'ordine del giorno della Commissione anche nella giornata di domani; tuttavia, ove non vi siano obiezioni da parte dei colleghi, il parere della Commissione potrebbe essere espresso già nella seduta odierna.

Virginio MEROLA (PD-IDP), nell'assen-tire alla possibilità di procedere alla votazione del parere nella seduta odierna, motiva l'astensione del proprio gruppo. Sebbene sia consapevole dell'urgenza degli interventi contenuti nel decreto-legge, afferma che, anche alla luce di quanto emerso nel corso delle audizioni svolte presso la Commissione di merito, le risorse stanziato dal Governo risultino insufficienti, in particolare a fronte delle ingenti somme che sono state già anticipate dagli enti territoriali colpiti dall'alluvione e della mancata previsione, nel provvedimento in esame, di un integrale ristoro dei danni subiti dalle attività produttive e, in particolare, dalla filiera agricola. Rammenta infine che la nomina del generale Figliuolo a commissario straordinario per l'emergenza non è ancora stata formalizzata.

Emiliano FENU (M5S) pur dichiarandosi disponibile a concludere nella seduta di oggi l'esame del decreto-legge e favorevole alle moratorie contenute nel provvedimento, preannuncia che anche il proprio gruppo intende astenersi dal voto, per le medesime ragioni già espresse dal collega Merola con riferimento all'insufficienza delle risorse stanziato. Rammenta al riguardo la contraddittorietà dell'atteggiamento del Governo: se da un lato il Presidente del Consiglio ha, opportunamente, visitato le zone colpite dall'alluvione subito dopo il verificarsi degli eventi calamitosi, poche setti-

mane dopo il ministro della protezione civile Musumeci, come riferito da fonti di stampa, avrebbe dichiarato ai rappresentanti dei comuni colpiti, con espressione poco appropriata, che il Governo non poteva essere considerato come un mero erogatore di denaro. Ricorda peraltro, al riguardo, come dello stanziamento previsto dal decreto, pari a circa 1,6 miliardi di euro, cifra comunque inferiore alle attese, una cospicua parte costituisca mera partita di giro. Basti pensare, a titolo di esempio, che i 300 milioni di euro che il decreto legge destina a Simest per il sostegno alle imprese esportatrici erano in realtà già nella disponibilità dell'ente. Conclude dunque affermando di concordare sulle finalità del provvedimento ma non, invece, sulle risorse stanziare.

Francesco Emilio BORRELLI (AVS) annuncia a sua volta l'astensione del proprio gruppo sul provvedimento in esame, sebbene non sia contrario a procedere oggi stesso alla votazione del parere formulato dalla relatrice. Ricorda, approfittando della presenza del sottosegretario Freni, che nella giornata del 3 luglio si è svolto a Pozzuoli un incontro informativo rivolto alla popolazione sullo stato dei Campi Flegrei, cui ha preso parte la Protezione Civile, per illustrare le motivazioni dell'innalzarsi dell'allerta sui fenomeni bradisismici della zona. Anche all'esito del lavoro svolto in Commissione Finanze, con lo svolgimento di audizioni informali e la predisposizione di un ordine del giorno, rileva come la Protezione Civile consigli di intervenire nella zona dei Campi Flegrei, anche sugli edifici privati, introducendo deroghe ai limiti di legge attualmente previsti per il cosiddetto *superbonus*.

Marco OSNATO, *presidente*, evidenzia come sulle tematiche dell'edilizia sociale e del *superbonus* abbia avviato un'interlocuzione informale con il Governo, che spera possa essere tradotta in una specifica iniziativa legislativa, auspicabilmente già in occasione del prossimo disegno di legge di bilancio.

Luciano D'ALFONSO (PD-IDP) ricorda come, a seguito degli eventi alluvionali dello

scorso maggio, tra le attività produttive pesantemente colpite vi siano senz'altro i gestori degli stabilimenti balneari, che hanno subito ingentissimi danni; ritiene che, al fine di rilanciare il settore, occorrerebbe perlomeno sollevare tale categoria dall'onere del pagamento del canone demaniale. Rivendica quindi la competenza sul punto della Commissione Finanze, essendo i predetti soggetti anzitutto concessionari di beni demaniali.

Richiama quindi la direttiva 2014/89/UE, che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo, e che pone in capo agli Stati l'obbligo di una gestione urbanistica sia del territorio, sia dello specchio d'acqua antistante; la norma europea introduce dunque un principio innovativo, ai sensi del quale la gestione urbanistica del territorio non è limitata alla terraferma, ma riguarda altresì le acque marine.

Evidenzia come, a suo avviso, tale risulante prescrizione non sia stata sostanzialmente attuata in Italia, circostanza che mette a rischio le attività economiche che sono svolte in prossimità del litorale. Rammenta che gli Stati membri avrebbero dovuto adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il settembre 2016 e stabilire i piani di gestione dello spazio marittimo quanto più rapidamente possibile, e comunque non oltre il 31 marzo 2021. Reputa che la direttiva non sia stata adeguatamente implementata né a livello di amministrazioni centrali, né a livello territoriale; né può ritenersi sufficiente l'affidamento all'Università IUAV di Venezia di compiti di supporto tecnico scientifico al Piano Spaziale del Mare per l'Italia.

Nel rammentare le devastazioni subite dall'Emilia-Romagna per eventi alluvionali derivanti da acque dolci, evidenzia come si tratti di un territorio che, per la sua conformazione geografica, è esposto anche a calamità naturali provocate dalle acque marine.

Richiama dunque l'attenzione dei colleghi sulla necessità, in virtù delle competenze della Commissione Finanze in materia di beni demaniali, di adoperarsi affinché possano essere attuate quanto prima le

richiamate norme europee, anche mediante la predisposizione di adeguati strumenti urbanistici; ciò al fine di evitare che possano in futuro verificarsi eventi calamitosi provocati dalle acque del mare.

Marco OSNATO, *presidente*, prende atto delle osservazioni formulate dal collega D'Alfonso, meritevoli di approfondimento, an-

che al fine di valutare le possibilità di intervento nell'ambito delle competenze della Commissione Finanze.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

**La seduta termina alle 14.**

ALLEGATO 1

**Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio 2018. C. 1149 Governo, approvato dal Senato.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,  
esaminato il disegno di legge C. 1149,  
approvato dal Senato, recante « Ratifica ed  
esecuzione del Trattato di assistenza giudi-  
ziaria in materia penale tra il Governo  
della Repubblica italiana ed il Governo

della Repubblica del Senegal, fatto a Dakar  
il 4 gennaio 2018 »,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

ALLEGATO 2

**DL 61/2023: Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1194 Governo.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,  
esaminato ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 1194, di conversione in legge del decreto-legge 61/2023 « Interventi

urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 »,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038 Governo e abb. ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	105
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	114
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo Partito Democratico – Italia Democratica e Progressista</i> ) .....	116
Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Testo unificato C. 536 e abb. ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	109
ALLEGATO 3 ( <i>Proposta di parere</i> ) .....	118
ALLEGATO 4 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	120
Misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico. C. 1183 Governo (Alle Commissioni I e V) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	111
ALLEGATO 5 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	122
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche. C. 854 Schifone ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	113
ALLEGATO 6 ( <i>Proposte emendative presentate</i> ) .....	123
ALLEGATO 7 ( <i>Proposte emendative del Relatore</i> ) .....	128
ALLEGATO 8 ( <i>Proposte di riformulazione presentate dal Governo</i> ) .....	129
Modifiche agli articoli 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico. C. 835 Sasso ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	113
ALLEGATO 9 ( <i>Proposte emendative presentate</i> ) .....	130
ALLEGATO 10 ( <i>Ulteriori proposte emendative del Relatore</i> ) .....	137

##### SEDE CONSULTIVA

Martedì 4 luglio 2023. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Matilde Siracusano.

**La seduta comincia alle 13.05.**

##### Delega al Governo per la riforma fiscale.

**C. 1038 Governo e abb.**

(Alla VI Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Alessandro AMORESE (FDI), *relatore*, riferisce che la VII Commissione Cultura è chiamata ad esprimere un parere, alla VI Commissione Finanze, sul disegno di legge di Delega al Governo per la riforma fiscale, nel testo modificato dall'esame in sede referente.

Evidenza, preliminarmente, che il provvedimento consta di 20 articoli, distribuiti in cinque titoli. Il Titolo I contiene i principi generali e i tempi di esercizio della delega (articoli da 1 a 3) nonché i principi e i criteri direttivi per la riforma dello statuto del contribuente, con particolare riguardo alla disciplina dell'interpello (articolo 4). Il Titolo II, concernente i tributi, rappresenta la parte più ampia della delega ed è articolato in tre capi. Il Capo I concerne le imposte sui redditi, l'Iva e l'IRAP (articoli da 5 a 8) ed un articolo nel quale confluiscono ulteriori disposizioni sulla materia (articolo 9). Il Capo II (articoli da 10 a 12) concerne tutte le altre imposte indirette. Il Capo III invece contiene un unico articolo concernente la disciplina dei giochi (articolo 13). Il Titolo III attiene alla disciplina delle procedure di definizione dell'imponibile, accertamento, riscossione e contenzioso (capo I, articoli da 14 a 17) e le sanzioni (Capo II, articolo 18). Il Titolo IV contiene i principi e i criteri direttivi relativi al riordino della normativa tributaria e alla codificazione (articolo 19). Il Titolo V contiene le disposizioni finanziarie (articolo 20).

Con riferimento alle norme di carattere generale segnala, preliminarmente, le disposizioni recate dagli articoli 1 e 2 del disegno di legge:

L'articolo 1 delega il Governo ad adottare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario, indicando i principi e criteri direttivi generali e specifici cui deve attenersi la stessa (comma 1), disciplinando le mo-

dalità e i termini di esame parlamentare degli schemi di decreto legislativo (commi 2-3) e il meccanismo di slittamento del termine di delega (comma 4), stabilendo le modalità di coordinamento con la normativa vigente e di individuazione delle norme da abrogare (commi 5) e fissando i termini per l'adozione degli eventuali decreti legislativi correttivi (comma 6).

L'articolo 2 individua i principi generali, riferiti nella rubrica della disposizione all'ordinamento tributario nazionale, cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega: progressività ed equità del sistema tributario, stimolo della crescita economica (lettera *a*), prevenzione, contrasto e riduzione dell'evasione e dell'elusione fiscale (lettera *b*), possibilità di destinare alla compensazione della riduzione della pressione fiscale le risorse derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo degli obblighi tributari (lettera *b-bis*), razionalizzazione e semplificazione del sistema tributario (lettera *c*) e revisione degli adempimenti dichiarativi e di versamento per i contribuenti (lettera *d*) attribuendo al Governo la possibilità di predisporre tavoli tecnici con le associazioni di categoria e dei professionisti per la predisposizione dei decreti legislativi in attuazione dei principi di cui alle lettere *c*) e *d*).

Con riferimento ai profili di competenza della VII Commissione richiama l'attenzione, in particolare, su alcune delle disposizioni recate dagli articoli 5, 6, 7, 9 e 13 del testo.

L'articolo 5 reca i principi e i criteri direttivi per la revisione dell'Imposta sulle persone fisiche – Irpef. Con riguardo agli aspetti generali, si dispone la revisione e la graduale riduzione dell'Irpef, nel rispetto del principio di progressività e nella prospettiva di transizione del sistema verso l'aliquota impositiva unica. Nel riordino delle agevolazioni si deve tenere conto delle relative finalità, con particolare riguardo ad alcuni elementi (tra cui la composizione del nucleo familiare, la tutela del bene casa e della salute, dell'istruzione). Si prevede inoltre il graduale perseguimento della equità orizzontale attraverso, tra l'altro: l'applicazione della stessa area di esenzione

fiscale e dello stesso carico impositivo Irpef indipendentemente dalla natura del reddito prodotto; la possibilità del contribuente di dedurre i contributi previdenziali obbligatori; l'introduzione generalizzata della tassazione incrementale sull'eccedenza di reddito; si dispone inoltre l'inclusione nel reddito complessivo rilevante ai fini delle agevolazioni anche dei redditi assoggettati ad imposte sostitutive e a ritenute alla fonte.

Sempre per gli aspetti di carattere generale si prevede che per la revisione e la graduale riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, fra i principi e i criteri direttivi si tenga conto anche degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica e della riduzione del rischio sismico del patrimonio edilizio esistente nonché di rigenerazione urbana e rifunzionalizzazione edilizia valutando anche le esigenze di tutela, manutenzione e conservazione dei beni culturali di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Con particolare riguardo ai redditi di lavoro autonomo rileva che tra i principi e criteri direttivi si prevede, tra le altre cose, alla lettera *f*) del comma 1 la semplificazione e la razionalizzazione dei criteri di determinazione del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni stabilendo la riduzione delle ritenute operate sui compensi degli esercenti arti o professioni che si avvalgono in via continuativa e rilevante dell'opera di dipendenti o di altre tipologie di collaboratori, al fine di evitare l'insorgere di sistematiche situazioni creditorie.

Alla lettera *g-bis*) del comma 1, inserita nel corso dell'esame in sede referente, si prevede, inoltre, l'adozione di misure volte a favorire la permanenza in Italia di studenti ivi formati, anche mediante la razionalizzazione degli incentivi per il rientro in Italia di persone ivi formate occupate all'estero.

Con riferimento ai redditi diversi si prevede, fra l'altro, alla lettera *h*) l'introduzione di una disciplina sulle plusvalenze conseguite, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, dai collezionisti di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione non-

ché, in generale, di opere dell'ingegno di carattere creativo appartenenti alle arti figurative.

L'articolo 6 reca i principi e i criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti. In sintesi, si prevede, oltre alla semplificazione dell'allineamento tra valori civilistici e fiscali, un doppio binario IRES: accanto all'aliquota ordinaria (attualmente pari al 24 per cento) si dispone la riduzione della stessa aliquota per le imprese che, entro i due periodi d'imposta successivi a quello nel quale è stato prodotto il reddito, impieghino risorse in investimenti e in nuove assunzioni, a patto che gli utili non siano distribuiti o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'attività d'impresa. Sono inoltre introdotti specifici principi e criteri direttivi relativi a specifici aspetti contabili (dalla valutazione degli interessi passivi, della disciplina dei conferimenti di azienda, dal regime di compensazione delle perdite fiscali, all'introduzione di un regime speciale, in caso di passaggio dei beni dall'attività commerciale a quella non commerciale e viceversa). Si prevede infine la razionalizzazione della disciplina in materia di qualificazione fiscale interna delle entità estere, prendendo in considerazione la loro qualificazione di entità fiscalmente trasparente ovvero fiscalmente opaca operata dalla pertinente legislazione dello Stato o territorio di costituzione o di residenza fiscale.

L'articolo 7 reca i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione dell'IVA: ridefinizione dei presupposti dell'imposta in modo da renderli più aderenti alla normativa dell'Unione europea; revisione della disciplina delle operazioni esenti; razionalizzazione del numero e della misura delle aliquote IVA; revisione della disciplina della detrazione; riduzione dell'aliquota dell'IVA all'importazione di opere d'arte; razionalizzazione della disciplina del gruppo IVA; razionalizzazione della disciplina IVA degli enti del Terzo settore.

In base all'articolo 9 il Governo, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, è poi tenuto al rispetto di ulteriori principi e criteri direttivi specifici: disciplinare i redditi delle imprese che accedono agli istituti

disciplinati dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (comma 1, lettera *a*)); rivedere il regime delle società non operative (comma 1, lettera *b*)); razionalizzare e semplificare i criteri di determinazione del reddito d'impresa (comma 1, lettera *c*)); razionalizzare gli incentivi fiscali alle imprese (comma 1, lettera *d*)); revisionare la fiscalità di vantaggio alle imprese nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato (comma 1, lettera *e*)); semplificare e razionalizzare i regimi agevolativi per gli Enti del Terzo settore e i diversi regimi di deducibilità dal reddito complessivo delle erogazioni liberali disposte in favore degli enti aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica (comma 1, lettera *f*)); razionalizzare le misure fiscali per gli enti sportivi (comma 1, lettera *g*) con l'obiettivo di favorire, tra l'altro, l'avviamento e la formazione allo sport dei giovani e dei soggetti svantaggiati.

L'articolo 13 reca una apposita delega per la riforma del settore dei giochi e delle scommesse. Viene anzitutto confermato il modello organizzativo del sistema dei giochi basato sul regime concessorio e autorizzatorio. Si prevedono inoltre i principi e criteri direttivi con specifico riguardo, tra l'altro, alla tutela dei soggetti maggiormente vulnerabili e alla prevenzione dei fenomeni di disturbi da gioco d'azzardo; alla dislocazione territoriale delle sale da gioco e dei punti di vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi e non sportivi, dislocazione che – si precisa nel testo – dovrà tenere conto di parametri di distanza da luoghi sensibili determinati su base nazionale (cosiddetto distanziometro); ai requisiti soggettivi e di onorabilità dei soggetti concessionari, alla crisi del rapporto concessorio, alla riserva statale nella organizzazione ed esercizio dei giochi, al prelievo erariale, alla partecipazione degli enti locali al procedimento di autorizzazione e di pianificazione, alle regole di rilascio delle licenze, alla disciplina dei controlli e dell'accertamento dei tributi, alla qualificazione e alla responsabilità degli organismi di certificazione degli apparecchi da intrat-

tenimento. Nel corso dell'esame in sede referente sono stati introdotti due principi e criteri direttivi di delega ulteriori: il primo volto a prevedere l'impiego di forme di comunicazione del gioco legale coerenti con l'esigenza di tutela dei soggetti più vulnerabili; il secondo contenente la previsione dell'accesso, da parte dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività di prevenzione e cura della patologia da gioco d'azzardo, ai dati concernenti la diffusione territoriale, la raccolta, la spesa e la tassazione dei giochi autorizzati di qualsiasi tipologia e classificazione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni sul provvedimento in esame (*vedi allegato 1*).

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che il gruppo del PD ha presentato una proposta alternativa di parere sul provvedimento in esame (*vedi allegato 2*).

Irene MANZI (PD-IDP) intervenendo per dichiarazione di voto preannuncia il voto contrario del partito democratico sulla proposta di parere del relatore pur condividendo il contenuto di alcune delle osservazioni in esso contenute. Chiarisce pertanto come il voto contrario riguardi pertanto la non condivisione dell'impianto della delega fiscale presentata dal governo che non risolve le criticità dell'attuale sistema tributario e che non individua le necessarie coperture di finanziarie relative alle provviste modifica della disciplina in materia di deduzioni e detrazioni fiscali. Tutto ciò considerato il Partito democratico ha quindi presentato una proposta alternativa di parere sul provvedimento in esame.

Valentina GRIPPO (A-IV-RE) preannuncia l'astensione dal voto a nome del suo gruppo sul la proposta di parere del relatore ritenendo che alcuni aspetti della delega fiscale in esame siano condivisibili anche se suscettibili di ulteriori miglioramenti. Con riferimento agli ambiti di competenza della commissione cultura e quindi il riferimento al comparto della scuola così come quello del cinema osserva come la delega in esame non preveda alcune misure

di TAC scredata. Per tali ragioni conferma l'astensione dal voto del gruppo di Italia viva.

Andrea CASU (PD-IDP) preannuncia il voto contrario del movimento cinque stelle sulla proposta di parere del relatore e più in generale sull'impianto del provvedimento di delega fiscale che oltretutto non prevede alcuna misura di tassazione relativa al settore dell'economia digitale. Conferma quindi il parere contrario a nome del suo gruppo.

Federico MOLLICONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere del relatore, avvertendo che in caso di approvazione della proposta di parere del relatore, deve intendersi preclusa la proposta alternativa di parere presentata dal gruppo del Partito Democratico.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo.**

**Testo unificato C. 536 e abb.**

(Alle Commissioni II e XII).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fabio ROSCANI (FDI), *relatore*, riferisce che la VII Commissione Cultura è chiamata ad esprimere un parere, alle Commissioni riunite II Giustizia e XII Affari sociali, sul testo unificato della proposta di legge C: 536 e abbinate, nel testo risultante dagli emendamenti approvati in sede referente.

L'articolo 1, composto da un solo comma, modifica gli articoli 1, 3, 4 e 5 della legge n. 71 del 2017 in materia di prevenzione e contrasto del cyberbullismo.

In particolare, il comma 1, lettera *a*) modifica l'ambito di applicazione della legge n. 71, come definito dall'articolo 1: a fianco del cyberbullismo viene incluso il bullismo;

è inoltre inserito un inciso volto ad indicare che nel contrasto di tali fenomeni saranno privilegiate le azioni di carattere formativo ed educativo assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche, delle realtà degli enti locali, sportive e del terzo settore che svolgono attività educative anche non formali. È poi introdotta una definizione di bullismo come aggressione o molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni.

La successiva lettera *b*) interviene sulla disciplina del piano di azione integrato di cui all'articolo 3 della legge n. 71. In particolare si prevede che il previsto tavolo tecnico sia costituito con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il ministro delegato per le politiche della famiglia, e non con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che il medesimo tavolo tecnico sia competente anche in materia di bullismo e che abbia tra i suoi componenti anche esperti dotati di specifiche competenze in campo psicologico, pedagogico e delle comunicazioni sociali telematiche nominati dal Ministro dell'istruzione, d'intesa con il ministro delegato per le politiche della famiglia. Si prevede, altresì, che il tavolo tecnico collabori con la Consulta dei diritti e dei doveri del bambino e dell'adolescente digitale di cui al comma 3 dell'articolo 5 della legge 20 agosto 2019, n. 92 Sono poi previste specifiche campagne informative e di prevenzione su bullismo e cyberbullismo che sono predisposte da parte del Ministro delegato per la famiglia, in collaborazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Garante per la protezione dei dati personali.

La lettera *c*) inserendo il nuovo comma 2-*bis* all'articolo 3 prevede, tra le altre cose, che ogni istituto scolastico, nell'ambito della

propria autonomia, adotti un codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, istituendo, altresì, un tavolo permanente di monitoraggio.

La lettera *d*) inserisce nella legge n. 71 un nuovo articolo 4-*bis* che prevede che le regioni, possano istituire un servizio di sostegno psicologico agli studenti al fine di favorire lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti medesimi nonché di prevenire fattori di rischio o situazioni di disagio, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie e un servizio di coordinamento pedagogico, nei limiti delle previsioni di legge, al fine di promuovere e contribuire al pieno sviluppo delle potenzialità di crescita personale, di inserimento e partecipazione sociale, agendo in particolare sulle relazioni interpersonali e sulle dinamiche di gruppo.

La lettera *e*) modifica l'articolo 5 della legge n. 71 nel senso di prevedere che il dirigente scolastico, nei casi più gravi di condotte reiterate o quando le iniziative di carattere educativo adottate dall'istituzione scolastica non abbiano prodotto esito positivo, riferisca alle autorità educative ai fini dell'adozione delle misure rieducative previste dal regio decreto-legge n. 1404 del 1934 come modificato dall'articolo 2 del provvedimento.

L'articolo 2 modifica il regio decreto-legge n. 1404 del 1934 in materia di istituzione e funzionamento del tribunale dei minorenni, in particolare prevedendo che il procuratore della Repubblica possa attivare un percorso di mediazione oppure richiedere al Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie di disporre, con decreto motivato, l'attivazione di un progetto di intervento educativo con finalità rieducativa e riparativa sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali quando abbia acquisito la notizia che un minore di anni diciotto dia manifesta prova di irregolarità della condotta o del carattere ovvero tenga condotte aggressive, anche in gruppo, anche in via telematica, nei confronti di persone, animali o cose ovvero lesive della dignità altrui.

Il progetto di intervento educativo può prevedere, altresì, la partecipazione a laboratori teatrali, a laboratori di scrittura creativa, a corsi di musica, lo svolgimento di attività sportive, attività artistiche e delle altre attività idonee a sviluppare nel minore sentimenti di rispetto nei confronti degli altri e ad alimentare dinamiche relazionali sane e positive tra pari e forme di comunicazione non violente.

L'articolo 3 reca una delega al Governo, da esercitare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, per promuovere iniziative tese a prevedere un servizio di sostegno psicologico presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado nonché a modificare lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.

In particolare, lo statuto dovrebbe essere integrato in modo da stabilire, tra le altre cose, che la scuola si impegni a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza; che nel patto educativo di corresponsabilità sia contenuto l'impegno da parte delle famiglie ad attività di formazione organizzate dalla scuola per il contrasto di bullismo e cyberbullismo;

Tra i principi e criteri direttivi si prevede, tra le altre cose, che venga potenziato il servizio per l'assistenza alle vittime del bullismo e del cyberbullismo; che vengano promosse dalla Presidenza del Consiglio periodiche campagne informative, di prevenzione e di sensibilizzazione sull'uso consapevole della rete Internet; che l'Istituto nazionale di statistica svolga, con cadenza biennale, una rilevazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, al fine di misurarne le caratteristiche fondamentali e di individuare i soggetti più esposti al rischio; che siano stanziati le necessarie risorse finanziarie, anche attraverso l'istituzione di uno specifico Fondo, al fine di dare attuazione e di potenziare le misure

previste dalle disposizioni di cui alla presente legge.

Quanto alla procedura di adozione dei decreti legislativi si prevede che essi siano adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione e del merito. Lo schema di ciascun decreto legislativo è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Si prevede, infine, che entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati, il Governo possa adottare, con la medesima procedura e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

L'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria disponendo che, salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*), dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Infine propone alla Commissione di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato 3*).

Roberto GIACHETTI (A-IV-RE) sottopone al relatore e alla Commissione l'opportunità di inserire nella proposta di parere in esame due osservazioni volte rispettivamente prevedere la competenza primaria del Ministro dell'istruzione e del merito per l'iniziativa sull'adozione dei decreti attuativi previsti al comma 2 dell'articolo 3 in quanto evidentemente aventi un oggetto che rientra negli ambiti di competenza del Ministero dell'istruzione citato e un'ulteriore osservazione, come già evidenziato anche nel parere espresso dal Comitato per la legislazione, che riguarderebbe la valutazione da parte delle Commissioni di me-

rito circa l'opportunità di intervenire, come attualmente previsto alla lettera *b*) comma 1 dell'articolo 3 citato, con una norma di rango primario sullo Statuto degli studenti e delle studentesse emanato con decreto del Presidente della Repubblica (norma di rango secondario).

Fabio ROSCANI (FDI), *relatore*, dichiara di accogliere le osservazioni proposte dal collega Giachetti che devono quindi intendersi inserite nella proposta di parere precedentemente formulata.

Irene MANZI (PD-IDP) nel sottolineare come il provvedimento in esame rappresenti un intervento importante di contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo preannuncia il voto favorevole del gruppo del Partito di democratico sulla proposta di parere del relatore anche alla luce delle osservazioni proposte dal collega Giachetti.

Andrea CASU (PD-IDP) nel condividere le osservazioni avanzate dal collega Giachetti preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore come riformulata (*vedi allegato 4*).

**Misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico. C. 1183 Governo.**

(Alle Commissioni I e V).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giorgia LATINI (LEGA), *relatrice*, riferisce che la Commissione Cultura, è chiamata ad esprimere un parere alle Commissioni riunite I Affari costituzionali e V Bilancio sul decreto-legge n. 37 del 2023, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva

attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico.

Segnala, preliminarmente che il provvedimento si compone di quattro articoli e il termine per la sua conversione in legge scade il prossimo 28 luglio. Evidenzia quindi che le disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 del decreto in esame, a seguito dell'approvazione dell'articolo aggiuntivo 12.010 presentato dal Governo nel corso dell'esame in sede referente del decreto-legge n. 51 del 2023, sono ora trasfuse nell'articolo 6, comma 2-*bis*, nonché negli articoli 12-*bis* e 12-*ter* del medesimo decreto, attualmente all'esame del Senato della Repubblica.

Con riferimento ai profili di competenza della Commissione Cultura segnala, in particolare, che l'articolo 2, comma 2 del provvedimento in esame, sopprime la disposizione che subordina l'efficacia della nuova disciplina legislativa in materia di alloggi per studenti universitari – in attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1 del PNRR – all'autorizzazione da parte della Commissione europea. Come già anticipato il contenuto di tale disposizione è confluito nell'articolo 12-*ter* del decreto-legge n. 51 del 2023. Segnala, altresì, che l'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione del medesimo decreto-legge n. 51 ha previsto, pertanto, l'abrogazione della norma in esame a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto disegno di legge di conversione, restando validi gli atti e i provvedimenti adottati e facendo salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base della disposizione in oggetto.

Nel dettaglio, chiarisce che la disposizione in commento sopprime il comma 13 dell'articolo 1-*bis* della legge n. 338 del 2000, che subordina l'efficacia della disciplina recata dal medesimo articolo 1-*bis*, in materia di alloggi per studenti universitari (cosiddetto *housing* universitario) – in attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, componente 1 del PNRR – all'autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione

europea (TFUE), in materia di aiuti di Stato.

Al riguardo la relazione illustrativa del decreto-legge n. 57 del 2023 rileva che tale soppressione avviene in quanto « in data 27 ottobre 2022 le autorità italiane hanno provveduto ad effettuare la cosiddetta prenotifica alla Commissione europea della misura in questione – caso SA. 04699 (2022/PN). Con nota COMP/F3 comp (2023) 4971432 del 10 maggio 2023 la DG Concorrenza della Commissione europea ha comunicato di chiudere amministrativamente il caso SA. 04699 (2022/PN), condividendo le considerazioni svolte dalle Autorità italiane in relazione alla non configurabilità nel caso di specie di un aiuto di Stato. Conseguentemente, si provvede ad allineare il testo normativo agli esiti delle interlocuzioni con la Commissione europea, confermando, anche a livello legislativo, l'immediata operatività della misura in questione ».

Formula, infine, una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato 5*).

Irene MANZI (PD-IDP) preannuncia l'astensione dal voto del gruppo del Partito democratico sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

Andrea CASU (PD-IDP) dichiara il voto contrario a nome del suo gruppo sulla proposta di parere elaborata dalla relatrice stigmatizzando come l'iter di approvazione del provvedimento in esame dimostri ancora una volta la compressione del ruolo del Parlamento

Roberto GIACHETTI (A-IV-RE) dichiara l'astensione dal voto del gruppo Azione-Italia Viva-renew Europe sulla proposta di parere elaborata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

**La seduta termina alle 13.30.**

**SEDE REFERENTE**

*Martedì 4 luglio 2023. – Presidenza del presidente Federico MOLLICONE. – Inter-*

viene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Matilde Siracusano.

**La seduta comincia alle 13.30.**

**Istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche.**

**C. 854 Schifone.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 marzo 2023.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Comunica che sono state presentate circa 30 proposte emendative su nessuna delle quali sono stati ravvisati profili di inammissibilità (*vedi allegato 6*). Avverte, altresì, che il fascicolo degli emendamenti da porre in votazione è in distribuzione.

Cede, quindi, la parola al relatore, on. Cangiano, affinché, informi la Commissione circa il prosieguo dell'esame del provvedimento.

Gerolamo CANGIANO (FDI), *relatore*, presenta alcune proposte emendative a sua prima firma sul provvedimento in esame, ritenendo opportuno rinviare l'espressione del parere sulle proposte emendative presentate. (*vedi allegato 7*)

La sottosegretaria di Stato Matilde SIRACUSANO, concordando con quanto dichiarato dal relatore, presenta alcune proposte di riformulazione riferite agli emendamenti Schifone 1.3, Amorese 2.10 e Di Biase 2.15. (*vedi allegato 8*)

Federico MOLLICONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta,

avvertendo che il termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti 1.14 e 2.18 del Relatore è fissato alle ore 12 della giornata di domani, mercoledì 5 luglio.

**Modifiche agli articoli 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico.**

**C. 835 Sasso.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 aprile 2023.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che sul provvedimento in esame sono state presentate 51 proposte emendative su nessuna delle quali la presidenza ha ritenuto di ravvisare profili di inammissibilità. (*vedi allegato 9*) Avverte, altresì, che il fascicolo degli emendamenti da porre in votazione è in distribuzione.

Cede quindi la parola al relatore, on. Sasso, affinché informi la Commissione circa il prosieguo dei lavori relativi all'esame del provvedimento

Rossano SASSO (LEGA), *relatore*, nel ritenere opportuno il rinvio circa l'espressione dei pareri sulle proposte emendative presentate, dichiara di aver presentato ulteriori proposte emendative a sua prima firma, che sono in distribuzione. (*vedi allegato 10*)

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che il termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti 3.7,4.4 e 5.2 del Relatore è fissato alle ore 12 della giornata di domani, mercoledì 5 luglio.

Nessun altro chiedendo d'intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta

**La seduta termina alle 13.40.**

## ALLEGATO 1

**Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038 Governo e abb.****PARERE APPROVATO**

La VII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1038 e l'abbinata proposta di legge C. 75 Marattin, recante delega al Governo per la riforma fiscale, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente premesso che:

il disegno di legge, a seguito dell'esame svolto dalla Commissione Finanze, consta di 20 articoli articolati in cinque titoli, e delega il Governo ad adottare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario, indicando i principi e criteri direttivi generali e specifici cui deve attenersi la stessa;

il titolo I contiene i principi generali e i tempi di esercizio della delega nonché i principi e i criteri direttivi per la riforma dello statuto del contribuente, con particolare riguardo alla disciplina dell'interpello;

il titolo II, concernente i tributi, rappresenta la parte più ampia della delega ed è articolato in tre capi, relativi rispettivamente ai principi di delega per la riforma delle imposte sui redditi, dell'Iva e dell'IRAP, alla riforma delle imposte indirette e alla disciplina dei giochi;

il titolo III attiene alla disciplina delle procedure di definizione dell'imponibile, all'accertamento, alla riscossione e al contenzioso, nonché al quadro sanzionatorio;

i titoli IV e V riguardano, rispettivamente, i principi e i criteri direttivi relativi al riordino della normativa tributaria e alla codificazione e le disposizioni finanziarie;

evidenziato che:

l'articolo 5 reca i principi e i criteri direttivi per la revisione dell'Imposta sulle

persone fisiche – Irpef disponendo la revisione e la graduale riduzione dell'Irpef, nel rispetto del principio di progressività e nella prospettiva di transizione del sistema verso l'aliquota impositiva unica:

fra i principi e i criteri direttivi si prevede, fra l'altro, che si tenga conto anche degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica e della riduzione del rischio sismico del patrimonio edilizio esistente nonché di rigenerazione urbana e rifunzionalizzazione edilizia valutando anche le esigenze di tutela, manutenzione e conservazione dei beni culturali di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

con particolare riguardo ai redditi di lavoro autonomo tra i principi e criteri direttivi si prevede, tra le altre cose, alla lettera *f*) la semplificazione e la razionalizzazione dei criteri di determinazione del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni stabilendo la riduzione delle ritenute operate sui compensi degli esercenti arti o professioni che si avvalgono in via continuativa e rilevante dell'opera di dipendenti o di altre tipologie di collaboratori, al fine di evitare l'insorgere di sistematiche situazioni creditorie;

alla lettera *g-bis*) del comma 1, inserita nel corso dell'esame in sede referente, si prevede, inoltre, l'adozione di misure volte a favorire la permanenza in Italia di studenti ivi formati, anche mediante la razionalizzazione degli incentivi per il rientro in Italia di persone ivi formate occupate all'estero;

Con riferimento ai redditi diversi si prevede, fra l'altro, alla lettera *h*) l'introduzione di una disciplina sulle plusvalenze conseguite, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, dai collezionisti di oggetti

d'arte, di antiquariato o da collezione nonché, in generale, di opere dell'ingegno di carattere creativo appartenenti alle arti figurative.

Evidenziato che:

L'articolo 6 reca i principi e i criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti. In sintesi, si prevede, oltre alla semplificazione dell'allineamento tra valori civilistici e fiscali, un doppio binario IRES: accanto all'aliquota ordinaria (attualmente pari al 24%) si dispone la riduzione della stessa aliquota per le imprese che, entro i due periodi d'imposta successivi a quello nel quale è stato prodotto il reddito, impieghino risorse in investimenti e in nuove assunzioni, a patto che gli utili non siano distribuiti o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'attività d'impresa.

L'articolo 7 recante i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione dell'IVA dispone la ridefinizione dei presupposti dell'imposta in modo da renderli più aderenti alla normativa dell'Unione europea prevedendo, tra l'altro, la riduzione dell'aliquota dell'IVA all'importazione di opere d'arte;

Rilevata l'opportunità di sostenere, anche con misure incentivanti di natura fiscale, il comparto dei beni e dei consumi culturali e di tenere conto di tale finalità sia nella definizione dei principi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti, che nella previsione dei principi e

criteri direttivi specifici per la revisione dell'Iva,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità di:

a) all'articolo 6, comma 1, lettera a), consentire la riduzione dell'aliquota IRES ivi prevista anche agli utili destinati a finalità culturali, comprese la conservazione e la valorizzazione di immobili culturali non costituenti beni strumentali per l'esercizio dell'impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;

b) all'articolo 7, comma 1, lettera e):

estendere la riduzione dell'aliquota dell'IVA, oltre che all'importazione di opere d'arte e alle cessioni di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione anche agli interventi di conservazione, tutela e manutenzione dei beni culturali sottoposti al vincolo ai sensi dell'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

ridurre e armonizzare l'aliquota dell'IVA per i consumi culturali e di opere dell'ingegno;

introdurre meccanismi di detrazione delle spese per l'acquisto di beni e servizi culturali.

## ALLEGATO 2

**Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038 Governo e abb.****PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAL GRUPPO  
PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA**

La VII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 1038 recante « Delega al Governo per la riforma fiscale », quale risultante dalle proposte emendative approvate;

premesso che,

il sistema fiscale italiano è in grave crisi, reso più iniquo dalla progressiva fuoriuscita di alcune categorie di reddito dall'IRPEF e dalle addizionali comunali e regionali all'Irpef, che sottrae risorse necessarie al finanziamento dei servizi pubblici locali e premia la rendita; indebolito da un'evasione fiscale che, pur diminuita negli ultimi anni, rimane enorme; caratterizzato da un elevato grado di complessità degli adempimenti e da una scarsa capacità di riscossione;

la proposta di riforma del Governo – un disegno di legge delega che indica i principi generali di riforma, affidando ai decreti legislativi da adottare entro 24 mesi dall'entrata in vigore gli elementi di dettaglio di revisione del sistema tributario – non affronta nessuna di queste criticità e, anzi, aggrava l'iniquità e l'inefficienza del sistema;

per quanto riguarda l'IRPEF, la principale imposta, la riduzione degli scaglioni e delle aliquote, con l'esplicito obiettivo finale di una « flat tax » per tutti i contribuenti, ridimensionerà drasticamente la progressività del sistema e favorirà i redditi più elevati, sottraendo risorse essenziali per il finanziamento della sanità, della scuola, di tutte le principali politiche pubbliche: non a caso, come ha evidenziato la Banca d'Italia nella sua audizione, la « flat tax » è stata adottata in prevalenza da eco-

nomie in transizione o in via di sviluppo, con una contenuta pressione fiscale e sistemi di welfare di dimensione limitata;

la sostituzione dell'IRAP con una sovrimposta IRES penalizza le imprese manifatturiere, asse portante dell'economia italiana, e mette a rischio il finanziamento della spesa sanitaria regionale;

in materia di contrasto all'evasione, il disegno di legge introduce un concordato preventivo biennale per i titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo di minore dimensione, che rischia di legalizzare la sotto dichiarazione di ricavi e compensi, « istituti speciali di definizione » che possono nascondere condoni permanenti, sconti penali a chi aderisce ai vari condoni, rateizzazioni talmente lunghe da rendere conveniente, dal punto di vista economico, non pagare le imposte;

completamente assenti, invece, la riforma del catasto, recentemente sollecitata anche dalla Commissione europea, volta a eliminare l'attuale penalizzazione per i proprietari di immobili di minor pregio rispetto a quelli di maggior valore e a garantire più equità nel prelievo a parità di gettito e il federalismo fiscale, particolarmente importante alla luce della progressiva riduzione dei margini di autonomia impositiva degli enti territoriali;

il disegno di legge delega non esplicita né i costi né le modalità di copertura degli interventi, salvo il riordino delle « tax expenditures » (deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta): come rilevato dall'UPB, gli interventi definiti con maggior dettaglio dalla delega, determinando una consistente diminuzione del prelievo, potrebbero essere finanziati solo attraverso una riduzione permanente della spesa pubblica e una ride-

finizione del livello dei servizi pubblici e delle platee dei beneficiari;

mentre l'Italia avrebbe bisogno di una revisione organica del proprio sistema tributario, il disegno di legge del Governo rinuncia a qualunque idea di riordino, consolidando l'inequità dell'attuale assetto, mantenendo tutti i regimi cedolari vigenti (che, oltretutto, sono esclusi dall'applicazione delle addizionali IRPEF comunali e regionali) e,

anzi, introducendone di nuovi, come la cedolare secca sugli immobili strumentali, non aggredisce l'evasione fiscale,

esprime

**PARERE CONTRARIO**

Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti,  
Speranza.

## ALLEGATO 3

**Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Testo unificato. C. 536 e abb.****PROPOSTA DI PARERE**

La VII Commissione Cultura,

esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 536 e abbinata, recante « Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo », come risultante dalle proposte emendative approvate;

rilevato che:

L'articolo 1, modifica gli articoli 1, 3, 4 e 5 della legge n. 71 del 2017 in materia di prevenzione e contrasto del cyberbullismo prevedendo che nel contrasto di tali fenomeni saranno privilegiate le azioni di carattere formativo ed educativo assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche, delle realtà degli enti locali, sportive e del terzo settore che svolgono attività educative anche non formali.

In particolare si interviene, altresì, sulla disciplina del piano di azione integrato di cui all'articolo 3 della citata legge n. 71, prevedendo che il previsto tavolo tecnico sia costituito con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il ministro delegato per le politiche della famiglia, e non con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che il medesimo tavolo tecnico sia competente anche in materia di bullismo e che abbia tra i suoi componenti anche esperti dotati di specifiche competenze in campo psicologico, pedagogico e delle comunicazioni sociali telematiche nominati dal Ministro dell'istruzione, d'intesa con il ministro delegato per le politiche della famiglia. Si prevede, altresì, che il tavolo tecnico collabori con la Consulta dei diritti e dei doveri del bambino e dell'adolescente digitale di cui al comma 3 dell'articolo 5 della legge 20 agosto 2019, n. 92.

Si prevede, inoltre, che ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, adotti un codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, istituendo, altresì, un tavolo permanente di monitoraggio e che le regioni, possano istituire un servizio di sostegno psicologico agli studenti al fine di favorire lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti medesimi nonché di prevenire fattori di rischio o situazioni di disagio, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie e un servizio di coordinamento pedagogico, nei limiti delle previsioni di legge, al fine di promuovere e contribuire al pieno sviluppo delle potenzialità di crescita personale, di inserimento e partecipazione sociale, agendo in particolare sulle relazioni interpersonali e sulle dinamiche di gruppo.

Nei casi più gravi di condotte reiterate o quando le iniziative di carattere educativo adottate dall'istituzione scolastica non abbiano prodotto esito positivo, si dispone che il dirigente scolastico, nei casi più gravi di condotte reiterate, riferisca alle autorità educative ai fini dell'adozione delle misure rieducative previste dal regio decreto-legge n. 1404 del 1934 come modificato dall'articolo 2 del provvedimento.

evidenziato che:

L'articolo 2, modificando il regio decreto-legge n. 1404 del 1934 in materia di istituzione e funzionamento del tribunale dei minorenni, prevede che il procuratore della Repubblica possa attivare un percorso di mediazione oppure richiedere al Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie di disporre, con decreto motivato, l'attivazione di un progetto di intervento educativo con finalità rieducativa e riparativa sotto la direzione e

il controllo dei servizi sociali che può prevedere, altresì, la partecipazione a laboratori teatrali, a laboratori di scrittura creativa, a corsi di musica, lo svolgimento di attività sportive, attività artistiche e delle altre attività idonee a sviluppare nel minore sentimenti di rispetto nei confronti degli altri e ad alimentare dinamiche relazionali sane e positive tra pari e forme di comunicazione non violente.

L'articolo 3 reca una delega al Governo, da esercitare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, per promuovere iniziative tese a prevedere un servizio di sostegno psicologico presso le

istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado nonché a modificare lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249. Quanto alla procedura di adozione dei decreti legislativi si prevede che essi siano adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione e del merito,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

## ALLEGATO 4

**Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Testo unificato. C. 536 e abb.****PARERE APPROVATO**

La VII Commissione Cultura,

esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 536 e abbinata, recante « Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo », come risultante dalle proposte emendative approvate;

rilevato che:

L'articolo 1 modifica gli articoli 1, 3, 4 e 5 della legge n. 71 del 2017, in materia di prevenzione e contrasto del cyberbullismo, prevedendo che nel contrasto di tali fenomeni saranno privilegiate le azioni di carattere formativo ed educativo, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche, delle realtà degli enti locali, sportive e del terzo settore che svolgono attività educative anche non formali;

in particolare, si interviene, altresì, sulla disciplina del piano di azione integrato di cui all'articolo 3 della citata legge n. 71, prevedendo che il previsto tavolo tecnico sia costituito con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il ministro delegato per le politiche della famiglia, e non con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che il medesimo tavolo tecnico sia competente anche in materia di bullismo e che abbia tra i suoi componenti anche esperti dotati di specifiche competenze in campo psicologico, pedagogico e delle comunicazioni sociali telematiche nominati dal Ministro dell'istruzione, d'intesa con il Ministro delegato per le politiche della famiglia; si prevede, altresì, che il tavolo tecnico colla-

bori con la Consulta dei diritti e dei doveri del bambino e dell'adolescente digitale di cui al comma 3 dell'articolo 5 della legge 20 agosto 2019, n. 92;

si prevede, inoltre, che ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, adotti un codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, istituendo, altresì, un tavolo permanente di monitoraggio e che le regioni, possano istituire un servizio di sostegno psicologico agli studenti al fine di favorire lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti medesimi nonché di prevenire fattori di rischio o situazioni di disagio, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie e un servizio di coordinamento pedagogico, nei limiti delle previsioni di legge, al fine di promuovere e contribuire al pieno sviluppo delle potenzialità di crescita personale, di inserimento e partecipazione sociale, agendo in particolare sulle relazioni interpersonali e sulle dinamiche di gruppo;

nei casi più gravi di condotte reiterate, o quando le iniziative di carattere educativo adottate dall'istituzione scolastica non abbiano prodotto esito positivo, si dispone che il dirigente scolastico, nei casi più gravi di condotte reiterate, riferisca alle autorità educative ai fini dell'adozione delle misure rieducative previste dal regio decreto-legge n. 1404 del 1934, come modificato dall'articolo 2 del provvedimento;

evidenziato che:

l'articolo 2, modificando il regio decreto-legge n. 1404 del 1934, in materia di

istituzione e funzionamento del tribunale dei minorenni, prevede che il Procuratore della Repubblica possa attivare un percorso di mediazione oppure richiedere al Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie di disporre, con decreto motivato, l'attivazione di un progetto di intervento educativo con finalità rieducativa e riparativa sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali che può prevedere, altresì, la partecipazione a laboratori teatrali, a laboratori di scrittura creativa, a corsi di musica, lo svolgimento di attività sportive, attività artistiche e delle altre attività idonee a sviluppare nel minore sentimenti di rispetto nei confronti degli altri e ad alimentare dinamiche relazionali sane e positive tra pari e forme di comunicazione non violente;

L'articolo 3 conferisce una delega al Governo, da esercitare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, per promuovere iniziative tese a prevedere un servizio di sostegno psicologico presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nonché a modificare lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249; quanto alla procedura di adozione dei decreti legislativi, si prevede che essi siano adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione e del merito,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

*a)* valutino le Commissioni di merito l'opportunità di modificare l'articolo 3, comma 2, nel senso di prevedere che i decreti legislativi relativi all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, – in considerazione del fatto che gli oggetti indicati da tali lettere sono di stretta competenza del Ministro dell'istruzione e del merito – siano adottati su proposta di tale Ministro, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, mantenendo per le ulteriori lettere da *d)* ad *i)* l'attuale formulazione del testo che attribuisce l'iniziativa circa la proposta al Ministro della giustizia;

*b)* con riferimento alla medesima lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 3, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di riformulare la previsione, che delega il Governo a modificare il regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti delle scuole superiori, adottato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 1998, in quanto in tal modo con una norma di delega legislativa si interverrebbe impropriamente su una fonte secondaria.

ALLEGATO 5

**Misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico. C. 1183 Governo.**

**PARERE APPROVATO**

La VII Commissione,  
esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 1183 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2023 n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per

garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 6

**Istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche. C. 854 Schifone.****PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

## ART. 1.

*Al comma 1, sostituire la parola: febbraio con la seguente: ottobre.*

**1.1.** Manzi, Di Biase, Orfini, Zingaretti, Berruto, Casu, Ascani, Di Sanzo.

*Al comma 1, sostituire le parole da: stimolare l'interesse fino alla fine del comma, con le seguenti: orientare gli studenti e le studentesse verso la scelta di percorsi scolastici attinenti le discipline Stem e al fine, altresì, di promuovere e incentivare azioni in favore delle donne per il contrasto dei pregiudizi e degli stereotipi di genere, per la promozione della formazione e del rafforzamento delle competenze, per l'aumento della rappresentanza nell'ambito lavorativo e per favorire le carriere nelle discipline matematiche e tecnico-scientifiche.*

**1.2.** Manzi, Di Biase, Orfini, Zingaretti, Berruto, Casu, Ascani, Di Sanzo.

*Al comma 3, sostituire le parole: sono organizzate con le seguenti: il Ministero dell'università e della ricerca organizza e sopprimere le parole: , anche da parte delle amministrazioni pubbliche.*

**1.3.** Schifone.

*Al comma 3, sostituire le parole: nelle scuole e nelle università con le seguenti: nelle università e nelle scuole di ogni ordine e grado, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dell'autonomia scolastica,.*

**1.4.** Sasso, Latini, Loizzo, Miele.

*Al comma 3, dopo le parole: nelle scuole inserire le seguenti: , presso gli enti e i luoghi della cultura quali i musei scientifici e tecnologici.*

**1.5.** Caso, Orrico, Amato, Cherchi.

*Al comma 3, sostituire le parole: e nelle università con le seguenti: , nelle università e nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.*

**1.6.** Dalla Chiesa, Tassinari.

*Al comma 3, sostituire le parole: e nelle università con le seguenti: , nelle università e nei principali Musei Scientifici nazionali della scienza e della tecnica.*

**1.7.** Amorese.

*Al comma 3, sostituire le parole: e nelle università con le seguenti: , nelle università e presso gli enti e i luoghi della cultura quali i musei scientifici.*

**1.8.** Manzi, Di Biase, Orfini, Zingaretti, Berruto, Casu, Ascani, Di Sanzo.

*Al comma 3, sostituire le parole: e nelle università con le seguenti: , nelle università e nei musei scientifici.*

**1.9.** Piccolotti.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel giorno dell'11 febbraio, nell'ambito delle celebrazioni della giornata internazionale delle donne e delle ragazze della scienza, sono previste iniziative finalizzate a celebrare le donne, del passato e del presente, impegnate nelle*

discipline STEM che hanno raggiunto traguardi e obiettivi rilevanti in tali ambiti.

**1.10.** Orrico, Caso, Amato, Cherchi.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Al fine di incentivare la realizzazione di monumenti dedicati alle donne che si sono distinte nelle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche, è istituito presso il Ministero della cultura un fondo, con una dotazione di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024. Con decreto del Ministro della cultura, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità applicative e di ripartizione delle risorse del fondo, da destinare ai comuni per la promozione di concorsi artistici per la realizzazione delle opere celebrative di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**1.11.** Orrico, Caso, Amato, Cherchi.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Quota parte delle risorse, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, previste nell'ambito delle linee di investimento della missione 4, componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – investimenti 1.4, 1.5, 2.1, 3.1, 3.2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché delle risorse del medesimo PNRR, in materia di università e ricerca, in un ambito di formazione e ricerca di livello post scolastico e in materia di ricerca e di trasformazione digitale rivolte alle imprese, è destinata all'attuazione delle iniziative di cui alla presente legge.

**1.12.** Caso, Amato, Cherchi, Orrico.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. È istituito presso il Ministero dell'istruzione e del merito un gruppo di la-

voro sulla didattica delle discipline STEM, finalizzato a fornire indicazioni e a progettare percorsi e materiali didattici da mettere a disposizione degli istituti scolastici, al fine di avvicinare le ragazze e i ragazzi, fin dall'infanzia, alla scienza, attraverso le sue applicazioni concrete.

**1.13.** Piccolotti.

ART. 2.

*Al comma 1, dopo le parole: a favorire l'innovazione inserire le seguenti: , lo sviluppo sostenibile.*

**2.1.** Caso, Amato, Cherchi, Orrico.

*Al comma 1, sostituire le parole: la prosperità con le seguenti: e lo sviluppo sostenibile.*

**2.2.** Manzi, Di Biase, Orfini, Zingaretti, Berruto, Casu, Ascani, Di Sanzo.

*Al comma 2, lettera a), dopo le parole: le università, aggiungere le seguenti: le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica,.*

**2.3.** Dalla Chiesa, Tassinari.

*Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: curriculum vitae scolastico ed extra-scolastico con le seguenti: curriculum dello studente di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 22 dicembre 2022, n. 328;*

**2.4.** Sasso, Latini, Loizzo, Miele.

*Al comma 2, lettera c) dopo la parola: promuovere inserire le seguenti: studi, ricerche e.*

**2.5.** Manzi, Di Biase, Orfini, Zingaretti, Berruto, Casu, Ascani, Di Sanzo.

*Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

*c-bis)* promuovere campagne di sensibilizzazione, rivolte alle donne e ai giovani del Mezzogiorno, per stimolare la scelta e l'apprendimento delle discipline STEM al fine di contribuire a ridurre le differenze di genere e territoriali presenti nel nostro Paese;

**2.6.** Caso, Amato, Cherchi, Orrico.

*Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

*c-bis)* promuovere la conoscenza, la conservazione, l'accrescimento del patrimonio storico scientifico italiano, anche attraverso la valorizzazione del ruolo dei musei scientifici;

**2.7.** Manzi, Di Biase, Orfini, Zingaretti, Berruto, Casu, Ascani, Di Sanzo.

*Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

*c-bis)* ridurre il divario di genere nelle discipline STEM e far crescere la consapevolezza nelle donne del loro valore e del contributo che possono dare in ambito scientifico;

**2.8.** Piccolotti.

*Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

*d-bis)* attuare nella scuola primaria una didattica laboratoriale diretta al favorire maggiormente l'acquisizione di competenze nelle discipline STEM;

**2.9.** Manzi, Di Biase, Orfini, Zingaretti, Berruto, Casu, Ascani, Di Sanzo.

*Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e la promozione di collaborazioni con le iniziative di formazione collegate a imprese del settore tecnologico nell'ambito di attività di sensibilizzazione sulle discipline STEM ed erogazione di corsi di

formazione volti a creare nuove professionalità;

**2.10.** Amorese.

*Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:*

*i)* prevedere l'istituzione di borse di studio per i discenti che decidano di intraprendere percorsi di studio, formazione o ricerca nelle discipline STEM, destinandole prioritariamente alle donne per incentivare e sostenere la scelta di percorsi di studio universitario nelle discipline STEM nonché istituzione di premi per giovani inventrici;

**2.11.** Di Biase, Manzi, Orfini, Zingaretti, Berruto, Casu, Ascani, Di Sanzo.

*Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:*

*i)* promuovere percorsi di studio, formazione o ricerca nelle discipline STEM, anche attraverso la previsione di borse di studio, da parte dei soggetti di cui alla lettera *a)*, per i discenti che decidano di intraprendere tali percorsi;

**2.12.** Dalla Chiesa.

*Al comma 2, lettera i), dopo la parola: prevedere inserire le seguenti: , nell'ambito della propria autonomia,.*

**2.14.** Dalla Chiesa, Tassinari.

*Al comma 2, sostituire la lettera l) con la seguente:*

*l)* attivare corsi di formazione professionale e specialistica e di tirocini formativi destinati prioritariamente alle donne che devono entrare o rientrare nel mercato del lavoro, diretti a fornire le adeguate competenze in campo scientifico e nell'uso di tecnologie digitali;

**2.15.** Di Biase, Manzi, Orfini, Zingaretti, Berruto, Casu, Ascani, Di Sanzo.

*Al comma 2, sopprimere la lettera m).*

**2.16.** Caso, Amato, Cherchi, Orrico.

*Al comma 2, dopo la lettera n) aggiungere le seguenti:*

*n-bis)* attivazione di percorsi d'istruzione e di formazione tecnica superiore destinati in prevalenza alle donne in materia di programmazione e sviluppo di prodotti digitali;

*n-ter)* promuovere progetti e corsi per la formazione professionale, rivolti alle donne per l'attività nelle piccole e medie imprese, alle lavoratrici autonome e alle artigiane, per l'acquisizione di competenze digitali, al fine di facilitare l'accesso al mercato digitale;

*n-quater)* promuovere iniziative per la valorizzazione delle competenze delle donne, in particolare presso le università, i centri di ricerca pubblici e privati e le imprese che svolgono attività di ricerca, al fine di rendere tali organizzazioni più inclusive e in grado di valorizzare tutti i talenti superando gli stereotipi e le discriminazioni di genere; destinazione di fondi specifici da parte del Ministero dell'università e della ricerca alle università che raggiungano livelli minimi di presenza del sesso meno rappresentato nel corpo docente, nell'ambito della ricerca, nel personale amministrativo, nel senato accademico, nel numero di studentesse iscritte ai corsi nelle discipline STEM e nel numero del corpo docente e della ricerca nelle graduatorie per fattore di impatto secondo l'indice di Hirsch;

*n-quinquies)* promuovere, anche attraverso l'istituzione di borse di studio, corsi di dottorato industriale ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 14 dicembre 2021, n. 226, per valorizzare le competenze sviluppate in ambito lavorativo e permettere la prosecuzione delle attività di studio e ricerca, facilitando il passaggio dall'università al mercato del lavoro e migliorando le opportunità di inserimento lavorativo di giovani donne altamente qualificate;

*n-sexies)* promuovere l'utilizzo del contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca a favore delle donne nei settori attinenti alle materie STEM;

*n-septies)* promuovere iniziative per incentivare la permanenza di studentesse e di ricercatrici presso le imprese, anche prevedendo criteri premiali per l'accesso a misure di finanziamento, in particolare per le imprese operanti nei settori delle tecnologie informatiche e della comunicazione (ICT), con il fine di promuovere il reclutamento femminile e la carriera delle donne nei settori STEM e ICT;

*n-octies)* promuovere progetti per la creazione di poli per l'innovazione di genere (*gender innovation hub*), di sistemi territoriali e di spazi fisici dove possano incontrarsi imprese, ricerca e formazione per sostenere lo sviluppo di forme di innovazione tecnologica e digitale attente alle implicazioni di genere;

*n-novies)* l'organizzazione di corsi e di programmi per l'alfabetizzazione digitale, rivolti in particolare alle fasce di popolazione più vulnerabili in cui tali competenze sono normalmente più carenti, al fine di fornire le necessarie competenze digitali di base;

*n-decies)* promuovere iniziative di carattere culturale, sociale e sportivo sui temi dell'eguaglianza tra i sessi, delle pari opportunità e del rispetto delle differenze, del contrasto verso ogni forma di pregiudizio e stereotipo di genere, con particolare riferimento alle materie STEM, e dell'importanza della formazione nelle discipline STEM per le donne rispetto alle professioni del futuro.

**2.17.** Di Biase, Manzi, Orfini, Zingaretti, Berruto, Casu, Ascani, Di Sanzo.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

Art. 2-bis.

*(Fondo per la diffusione delle discipline STEM)*

1. Per le finalità di cui alla presente legge, è istituito, nello stato di previsione

del Ministero dell'istruzione e del merito, il Fondo, denominato « fondo per la diffusione delle discipline STEM » con la dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, destinato al finanziamento dei seguenti interventi.

2. Agli oneri derivanti dalla presente legge pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante cor-

rispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**2.01.** Di Biase, Manzi, Orfini, Zingaretti, Berruto, Casu, Ascani, Di Sanzo.

## ALLEGATO 7

**Istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche. C. 854 Schifone.****PROPOSTE EMENDATIVE DEL RELATORE**

## ART. 1.

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

« 3-bis. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ».

**1.14.** Il Relatore.

## ART. 2.

*Al comma 2 sopprimere la lettera i).*

*Conseguentemente dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

« 2-bis. Al fine di dare concreta attuazione alle finalità di cui al comma 2, in aggiunta alle risorse disponibili a legislazione vigente, ivi comprese le risorse relative alla Missione 4 "Istruzione e ricerca" Componente 1 "Potenziamento dell'offerta

dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università" e Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa" del Piano nazionale di ripresa e resilienza e le risorse del Fondo per la Repubblica Digitale nell'ambito dell'intervento "Servizi digitali e competenze digitali" del Piano nazionale per gli investimenti complementari, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2024. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

**2.18.** Il Relatore.

## ALLEGATO 8

**Istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche. C. 854 Schifone.****PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE PRESENTATE DAL GOVERNO**

## ART. 1.

*Al comma 3, sostituire le parole: sono organizzate con le seguenti: il Ministero dell'università e della ricerca promuove e sopprimere le parole: , anche da parte delle amministrazioni pubbliche.*

**1.3.** *(Nuova formulazione)* Schifone.

## ART. 2.

*Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e la promozione di col-*

laborazioni con le iniziative di formazione collegate a imprese del settore tecnologico nell'ambito delle discipline STEM;

**2.10.** *(Nuova formulazione)* Amorese.

*Al comma 2, lettera l) aggiungere, in fine, le seguenti parole: promuovendo, in particolare, la partecipazione femminile*

**2.15.** *(Nuova formulazione)* Di Biase, Manzi, Orfini, Zingaretti, Berruto, Casu, Ascani, Di Sanzo.

## ALLEGATO 9

**Modifiche agli articoli 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico. C. 835  
Sasso.**

**PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

ART. 1.

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito è istituito presso il Ministero dell'istruzione e del merito, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Osservatorio nazionale sugli episodi di violenza in ambito scolastico.

1-bis. L'Osservatorio è presieduto dal Ministro dell'istruzione e del merito o da un suo delegato. I componenti dell'Osservatorio sono nominati, con le modalità di cui al comma 1-ter, in numero non superiore a venti e nel rispetto della parità di genere. I componenti restano in carica tre anni, rinnovabili una sola volta. Lo stesso decreto stabilisce le modalità con le quali l'Osservatorio riferisce, di regola annualmente, ai Ministeri competenti sull'attività svolta e sui risultati conseguiti. La partecipazione all'Osservatorio non dà diritto alla corresponsione di un gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato, fatto salvo quanto previsto dal comma 1-quater.

1-ter. Con il decreto di cui al comma 1 sono definiti la composizione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio. L'Osservatorio è composto da:

a) un rappresentante del Ministero per la pubblica amministrazione;

b) un rappresentante del Ministero della giustizia;

c) un rappresentante del Ministero dell'interno;

d) due rappresentanti indicati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e

delle province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto della parità di genere;

e) cinque rappresentanti indicati, nel rispetto dell'equilibrio di genere, dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative e così suddivisi: tre per il personale docente e non docente, due per i dirigenti scolastici;

f) due rappresentanti degli studenti indicati dal *Forum* nazionale delle associazioni studentesche (FAST), nel rispetto della parità di genere;

g) un rappresentante dei genitori indicato dal *Forum* nazionale delle associazioni dei genitori della scuola (FONAGS);

h) fino a un massimo di sette esperti, individuati dal Ministro dell'istruzione e del merito in modo che la composizione complessiva dell'Osservatorio rispetti la parità di cui al comma 1-bis, secondo periodo.

1-quater. Alle attività di segreteria connesse con il funzionamento dell'Osservatorio si provvede con le ordinarie risorse umane e strumentali della Direzione generale per il personale scolastico del Ministero dell'istruzione e del merito. Ai componenti dell'Osservatorio spetta esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.

1-quinquies. Al termine di ciascun triennio l'Osservatorio redige un rapporto sull'attività svolta, avanzando proposte per il miglioramento della legislazione vigente in merito alle tematiche oggetto della propria azione. Il rapporto è allegato alla relazione di cui al comma 4.

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:* Osservatorio nazionale sugli episodi di violenza in ambito scolastico.

**1.1.** Boschi, Giachetti, Grippo.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole:* per metà da componenti di sesso femminile *con le seguenti:* nel rispetto della parità di genere.

**1.2.** Boschi, Giachetti, Grippo.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola:* categoria *inserire le seguenti:* e studentesche.

**1.3.** Montaruli, Amorese, Roscani.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole:* maggiormente rappresentative a livello nazionale *inserire le seguenti:* , delle associazioni professionali di categoria, delle associazioni studentesche.

**1.4.** Amato, Cherchi, Caso.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole:* maggiormente rappresentative a livello nazionale *inserire le seguenti:* , delle associazioni professionali di categoria, socio-pedagogiche ed educative.

**1.5.** Amato, Cherchi, Caso.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole:* maggiormente rappresentative a livello nazionale, *aggiungere le seguenti:* delle associazioni delle diverse categorie di lavoratori della scuola, delle associazioni di categoria pedagogiche e delle associazioni degli studenti.

**1.6.** Piccolotti.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole:* contro gli infortuni sul lavoro *aggiungere le seguenti:* nonché di associazioni professionali e del terzo settore, di pedagogisti e di associazioni degli studenti.

**1.7.** Manzi, Orfini, Zingaretti, Berruto.

*Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole da:* di alcuna indennità *fino alla fine del comma, con le seguenti:* di un gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato, fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis.

*Conseguentemente dopo il comma 1 inserire il seguente:*

1-bis. Alle attività di segreteria connesse con il funzionamento dell'Osservatorio si provvede con le ordinarie risorse umane e strumentali della Direzione generale per il personale scolastico del Ministero dell'istruzione e del merito. Ai componenti dell'Osservatorio spetta esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. Per i componenti estranei alla pubblica amministrazione il predetto rimborso è equiparato a quello dei dirigenti di seconda fascia dello Stato.

**1.8.** Boschi, Giachetti, Grippo.

*Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) monitorare e analizzare, per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera c), le segnalazioni di casi violenza commessi ai danni del personale scolastico, ricevute dalle istituzioni scolastiche o dagli uffici scolastici regionali deputati alla raccolta e all'esame delle stesse nel rispetto del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del Regolamento UE 2016/679.

**1.9.** Il Relatore.

*Al comma 2, lettera a), dopo le parole:* di violenza *aggiungere le seguenti:* e bullismo.

**1.10.** Manzi, Orfini, Zingaretti, Berruto.

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole:* ai danni del personale scolastico nell'esercizio delle sue funzioni *con le seguenti:* ai danni del personale scolastico nell'esercizio delle sue funzioni, degli studenti e delle studentesse e di tutti i soggetti parte della comunità scolastica.

*Conseguentemente:*

a) *alla lettera b), sostituire le parole:* in danno del personale scolastico nell'esercizio delle sue funzioni *con le seguenti:* in danno del personale scolastico nell'esercizio delle sue funzioni, degli studenti e delle studentesse e di tutti i soggetti parte della comunità scolastica;

b) *alla rubrica dopo le parole:* personale scolastico *aggiungere le seguenti:* e di tutti i soggetti della comunità scolastica.

**1.11.** Manzi, Orfini, Zingaretti, Berruto.

*Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) monitorare e analizzare, per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera c), le segnalazioni di eventi indicatori del rischio di atti di violenza o minaccia in danno del personale scolastico, ricevute dalle istituzioni scolastiche o dagli uffici scolastici regionali deputati alla raccolta e all'esame delle stesse nel rispetto del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del Regolamento UE 2016/679.

**1.12.** Il Relatore.

*Al comma 2, lettera c), sostituire le parole:* e iniziative idonee a ridurre i fattori di rischio negli ambienti scolastici più esposti; *con le seguenti:* volte a migliorare la legislazione vigente e promuovere iniziative per favorire un clima di collaborazione tra la scuola, gli studenti e le famiglie.

**1.13.** Boschi, Giachetti, Grippo.

*Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis)* promuovere buone pratiche per sostenere i processi di apprendimento, ridurre e prevenire i fenomeni della dispersione scolastica, del bullismo, della violenza, del disagio giovanile, delle difficoltà

specifiche nell'apprendimento e delle problematiche comportamentali.

**1.14.** Piccolotti.

*Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis)* promuovere la sperimentazione di forme di sostegno pedagogico ed educativo alle famiglie promuovendo azioni di sensibilizzazione nelle comunità locali, con particolare riferimento alle aree colpite da fenomeni di povertà educativa.

**1.15.** Piccolotti.

*Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis)* sostenere le scuole nel compito di adottare provvedimenti che abbiano finalità educativa e tendano al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

**1.16.** Piccolotti.

*Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis)* sostenere progetti finalizzati a promuovere l'educazione alla convivenza civile, sociale e solidale all'interno dell'offerta formativa.

**1.17.** Piccolotti.

*Al comma 2, sopprimere la lettera d).*

\* **1.18.** Il Relatore.

\* **1.19.** Boschi, Giachetti, Grippo.

*Al comma 2, lettera e), sostituire le parole:* sicurezza del personale scolastico *con le seguenti:* corresponsabilità educativa scuola-famiglia.

**1.20.** Boschi, Giachetti, Grippo.

*Al comma 2 dopo la lettera e) inserire la seguente:*

*e-bis)* proporre al Ministero dell'istruzione e del merito l'adozione di linee guida volte alla promozione e alla diffusione, nelle istituzioni scolastiche, di buone prassi finalizzate a individuare, prevenire e ridurre i rischi di violenza e aggressione al personale scolastico.

**1.21.** Il Relatore.

*Al comma 2, lettera f), dopo la parola: promuovere inserire le seguenti: , anche su indicazione del collegio dei docenti.*

**1.22.** Manzi, Orfini, Zingaretti, Berruto.

*Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche al fine di valorizzare l'alleanza scuola-famiglia nel rispetto del principio della partecipazione collaborativa.*

**1.23.** Amato, Caso, Cherchi.

*Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: da svolgersi obbligatoriamente in orario di servizio nell'ambito degli interventi di prevenzione e formazione per la sicurezza negli ambienti di lavoro.*

**1.24.** Manzi, Orfini, Zingaretti, Berruto.

*Al comma 2, dopo la lettera f) aggiungere le seguenti:*

*f-bis)* promuovere campagne informative al fine di informare la società sul necessario rispetto che merita il lavoro del personale scolastico;

*f-ter)* prevedere azioni di mediazione rivolte ai bisogni psicologici del personale scolastico, degli studenti e delle famiglie degli alunni, attraverso l'implementazione del servizio psicologico offerto a scuola;

*f-quater)* promuovere, a partire dalla scuola secondaria di primo grado all'interno del gruppo classe, la figura del docente *tutor* e del docente orientatore con

l'obiettivo di: prevenire e recuperare i fenomeni di fragilità e di vulnerabilità sociale ed educativa, abbandono scolastico precoce e dispersione; prevenire e contrastare le diverse povertà educative ad ogni livello di istruzione della scuola pubblica e paritaria.

**1.25.** Manzi, Orfini, Zingaretti, Berruto.

*Al comma 2, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:*

*f-bis)* incentivare iniziative a favore degli studenti e finalizzate alla prevenzione e al contrasto del disagio giovanile, ponendo particolare attenzione ai minori coinvolti come parte attiva negli episodi di violenza emersi nell'esercizio dei compiti di cui alle precedenti lettere.

**1.26.** Montaruli, Amorese, Roscani.

*Al comma 2, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:*

*f-bis)* promuovere l'adozione di provvedimenti ispirati al « principio della riparazione del danno » con finalità educativa e che tendano al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

**1.27.** Amato, Caso, Cherchi.

*Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

*f-bis)* promuovere la diffusione di attività di mediazione più efficace rispetto ai bisogni psicologici degli studenti, anche con l'introduzione di figure come lo psicologo scolastico o comunque di servizi di assistenza e supporto estesi anche ai docenti.

**1.28.** Amato, Caso, Cherchi.

*Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

*f-bis)* promuovere, a partire dalla scuola secondaria di primo grado all'interno del gruppo classe, la figura del docente *tutor* e del docente orientatore anche

con l'obiettivo di: prevenire e recuperare i fenomeni di fragilità e di vulnerabilità sociale ed educativa, abbandono scolastico precoce e dispersione; prevenire e contrastare le diverse povertà educative ad ogni livello di istruzione della scuola pubblica e paritaria.

**1.29.** Manzi, Orfini, Zingaretti, Berruto.

*Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

*f-bis)* promuovere lo svolgimento di corsi di formazione per alunni e studenti, finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto nonché a migliorare la qualità della comunicazione con i docenti e con le famiglie.

**1.30.** Amato, Caso, Cherchi.

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

*3-bis.* Per il funzionamento e le attività dell'Osservatorio è destinato uno stanziamento annuo di 250.000 euro a decorrere dall'anno 2024. Al relativo onere, pari a 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.

**1.31.** Boschi, Giachetti, Grippo.

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

*3-bis.* Al termine di ciascun mandato della durata stabilita dal decreto di cui al comma 1, l'Osservatorio redige un rapporto sull'attività svolta, avanzando proposte per il miglioramento della legislazione vigente in merito alle tematiche oggetto della propria azione. Il rapporto è allegato alla relazione di cui al comma 4.

**1.32.** Boschi, Giachetti, Grippo.

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

Art. 1-bis.

*(Corsi di formazione per il personale scolastico)*

1. Per il personale scolastico sono previsti corsi di formazione finalizzati alla

prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto come attività obbligatorie, da effettuare in orario di servizio, nell'ambito degli interventi di prevenzione e formazione per la sicurezza negli ambienti di lavoro.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le attività, anche in termini di ore, di contenuti, di periodicità del richiamo formativo.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**1.01.** Amato, Cherchi, Caso.

ART. 2.

*Al comma 1, dopo le parole: iniziative di informazione aggiungere le seguenti: e di sensibilizzazione.*

**2.1.** Il Relatore.

*Al comma 1, sostituire le parole da utilizzando le fino alla fine del comma, con le seguenti: nonché iniziative per potenziare il servizio di psicologia scolastica a supporto degli studenti e dei docenti, attraverso progetti integrativi, rivolti anche alle famiglie, che siano mirati all'educazione affettiva e alla sensibilizzazione verso le fragilità e le differenze.*

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Promozione dell'informazione e di iniziative di psicologia scolastica.*

**2.2.** Piccolotti.

*Al comma 1, sostituire le parole da utilizzando fino alla fine del comma, con le seguenti: nonché iniziative per la valorizzazione della comunità educante, attraverso reti di relazione e cooperazione professionali tra i diversi soggetti, rimettendo*

al centro la collegialità e lavorando per garantire stabilità e continuità.

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:* Promozione dell'informazione e valorizzazione del personale scolastico.

### 2.3. Piccolotti.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Il Ministro dell'istruzione e del merito promuove lo svolgimento, in orario di servizio, di corsi di formazione per il personale scolastico, finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto e per il miglioramento della qualità della comunicazione con studenti e famiglie. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanare entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge, sono definite le modalità di attuazione.

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:* Promozione dell'informazione e di corsi di formazione per il personale scolastico.

### 2.4. Manzi, Orfini, Zingaretti, Berruto.

#### ART. 3.

*Sopprimerlo.*

### 3.2. Boschi, Giachetti, Grippo.

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:* È istituita la « Giornata nazionale del valore della scuola pubblica », volta a sensibilizzare la popolazione al rispetto di tutte le componenti del mondo scolastico: dirigenti, docenti, personale scolastico, studenti e genitori.

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:* Giornata nazionale del valore della scuola pubblica.

### 3.3. Piccolotti.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti *con le seguenti:* per il benessere.

*Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente:* Giornata nazionale per il benessere del personale scolastico.

### 3.4. Boschi, Giachetti, Grippo.

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole:* , di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca.

### 3.5. Boschi, Giachetti, Grippo.

*Al comma 2, dopo le parole:* di cui al comma 1 *aggiungere le seguenti:* è celebrata il 15 dicembre di ogni anno e.

### 3.6. Il Relatore.

#### ART. 4.

*Sopprimere gli articoli 4 e 5.*

*Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente:* Disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico.

### 4.1. Piccolotti.

*Sostituire gli articoli 4 e 5, con il seguente:*

#### Art. 4.

*(Modifica all'articolo 583-quater del codice penale)*

1. All'articolo 583-quater, secondo comma, del codice penale dopo le parole: « assistenza sanitaria o soccorso » sono inserite le seguenti: « , a dirigenti scolastici o di membri del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, » e alla rubrica, dopo le parole: « assistenza sanitaria o soccorso » sono inserite le seguenti: « a dirigenti scolastici o di membri del personale docente, educa-

tivo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, ».

**4.2.** Manzi, Gianassi, Orfini, Zingaretti, Berruto.

*Sopprimerlo.*

**4.3.** Boschi, Enrico Costa, Giachetti, Grippo.

ART. 5.

*Sopprimerlo.*

**5.1.** Boschi, Enrico Costa, Giachetti, Grippo.

ART. 6.

*Sostituire l'articolo 6 con i seguenti:*

Art. 6.

*(Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante)*

1. Al fine di consentire un efficace sostegno e sviluppo della comunità educante, promuovere reti di sussidiarietà e corresponsabilità socio-educativa, garantire il benessere educativo e psicologico della comunità scolastica, collaborare con i docenti, il personale ATA e i genitori nelle relazioni con gli studenti, potenziare le reti educative con enti locali, Terzo settore e tutte le realtà che agiscono negli ambiti educativi, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, con una dotazione di 30 milioni di euro, il Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante.

2. Il Fondo di cui al comma 1, è destinato ai comuni per promuovere patti educativi con le istituzioni scolastiche ed educative del territorio. Ciascun patto educa-

tivo, sottoscritto dal comune e da una o più scuole del territorio comunale, o da più comuni e più scuole appartenenti ai rispettivi ambiti comunali, supporta e potenzia le comunità educanti mediante la predisposizione e l'attuazione di uno o più progetti volti, attraverso l'educatore socio-pedagogico e il pedagogista, a prevenire e recuperare i fenomeni di vulnerabilità sociale, povertà culturale ed educativa, a garantire il benessere degli alunni, ridurre l'abbandono scolastico precoce e la dispersione scolastica, nonché ad intervenire, attraverso la psicologia, nelle situazioni di disagio psicologico e disturbo psico-emotivo.

Art. 6-bis.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 per le finalità di cui agli articoli 1 e 2 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 per le finalità di cui all'articolo 6, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**6.1.** Manzi, Orfini, Zingaretti, Berruto.

*Sostituire l'articolo 6, con il seguente:*

Art. 6.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati nel limite massimo di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**6.2.** Manzi, Orfini, Zingaretti, Berruto.

## ALLEGATO 10

**Modifiche agli articoli 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico. C. 835  
Sasso.**

**ULTERIORI PROPOSTE EMENDATIVE DEL RELATORE**

ART. 3.

*Dopo l'articolo 3 inseguire il seguente:*

ART. 3-bis.

*(Modifica all'articolo 61 del codice penale)*

1. All'articolo 61 del codice penale, primo comma, dopo il numero 11-*octies* è inserito il seguente:

« 11-*novies*) l'aver agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola ».

**3.7.** Il Relatore.

ART. 4.

*Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: da un terzo a due terzi con le seguenti:*

fino alla metà e dopo le parole: è commesso inserire le seguenti: dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell'alunno.

**4.4.** Il Relatore.

ART. 5.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 5.

*(Modifica all'articolo 341-bis del codice penale)*

1. All'articolo 341-*bis* del codice penale, dopo il primo comma è inserito il seguente:

« La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell'alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola ».

**5.2.** Il Relatore.

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori ..... 138

Indagine conoscitiva sull'impatto ambientale degli incentivi in materia edilizia.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di ANIMA Confindustria meccanica varia, Assoclimate e Assotermica (*Svolgimento e conclusione*) ..... 138

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di Federlazio e Coldiretti Frosinone sulle criticità ambientali nel Sito di Interesse Nazionale (SIN) Bacino del fiume Sacco ..... 139

#### SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038 Governo e abb (Parere alla VI Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 139

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 4 luglio 2023. — Presidenza del vicepresidente Francesco BATTISTONI.*

#### La seduta comincia alle 11.

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco BATTISTONI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

**Indagine conoscitiva sull'impatto ambientale degli incentivi in materia edilizia.**

**Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di ANIMA Confindustria meccanica varia, Assoclimate e Assotermica.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Francesco BATTISTONI, *presidente*, introduce l'audizione.

Alessandro MAGGIONI, *Direttore Relazioni Istituzionali ANIMA*, Marco DALL'OMBRA, *Responsabile Pompe di Calore Assoclimate*, e Alberto MONTANINI, *Presidente di Assotermica*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Francesco BATTISTONI, *presidente*, ringrazia i rappresentanti di Anima, Assoclimate e Assotermica per il loro intervento e dichiara conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 11.20.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 4 luglio 2023.*

**Audizione informale di rappresentanti di Federlazio e Coldiretti Frosinone sulle criticità ambientali nel Sito di Interesse Nazionale (SIN) Bacino del fiume Sacco.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.30 alle 12.

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 4 luglio 2023. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.*

**La seduta comincia alle 13.45.**

**Delega al Governo per la riforma fiscale.**

**C. 1038 Governo e abb.**

(Parere alla VI Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Graziano PIZZIMENTI (LEGA), *relatore*, riferisce, ai fini del parere da rendere alla Commissione finanze, sul disegno di legge recante la delega al Governo per la riforma fiscale, soffermandosi sulle disposizioni di interesse della Commissione e rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per una disamina più approfondita del provvedimento.

Nel ricordare che il testo consta di venti articoli, fa presente che l'articolo 1 delega il Governo ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario, indicando i principi e i criteri direttivi generali e quelli specifici cui deve attenersi la stessa.

In particolare, l'articolo 2 individua i seguenti principi generali cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega: stimolo della crescita economica e della natalità, prevenzione, contrasto e riduzione dell'evasione e dell'elusione fiscale, razionalizzazione e semplificazione del sistema tributario, nonché revisione degli adempimenti dichiarativi e di versamento per i contribuenti.

Per quanto concerne invece i principi e i criteri specifici, l'articolo 5 elenca quelli per la revisione e la graduale riduzione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (Irpef), nel rispetto del principio di progressività e nella prospettiva della transizione del sistema verso l'aliquota impositiva unica, attraverso il riordino delle deduzioni dalla base imponibile, degli scaglioni di reddito, delle aliquote di imposta, delle detrazioni dall'imposta lorda e dei crediti d'imposta, tenendo conto delle loro finalità, con particolare riguardo tra l'altro: alla tutela del bene costituito dalla casa, in proprietà o in locazione; agli obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica e della riduzione del rischio sismico del patrimonio edilizio esistente nonché di rigenerazione urbana e rifunzionalizzazione edilizia valutando anche le esigenze di tutela, manutenzione e conservazione dei beni culturali; a misure volte a favorire la propensione a stipulare assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 1, lettera *a*), nn. 1.2), 1.3), 1.3-*bis*).

Segnala, poi, che con riferimento ai redditi agrari (lettera *b*) del comma 1) il Governo osserva, tra i principi e criteri direttivi, la riconducibilità dei redditi relativi ai beni, anche immateriali, derivanti dalle attività di coltivazione e allevamento che concorrono alla tutela dell'ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici, entro limiti determinati, ai redditi ottenuti dalle attività agricole di cui all'articolo 2135, primo comma, del codice civile, con eventuale assoggettamento ad imposizione semplificata. Sottolinea che, rispetto al regime vigente il principio di cui alla lettera *b*) prevede di estendere il regime dei redditi agrari, entro limiti determinati, alle ipotesi di redditi relativi ai beni, anche immateriali, che concorrono a combattere il cambiamento climatico derivanti dalle attività di coltivazione e allevamento.

Osserva, inoltre, che la lettera *e*) del comma 1 prevede, per i redditi da lavoro dipendente e assimilati, che i principi e i criteri direttivi della delega implicino la revisione e la semplificazione delle dispo-

sizioni riguardanti le somme e i valori esclusi dalla formazione del reddito, con particolare riguardo ai limiti di non concorrenza al reddito previsti per l'assegnazione dei compensi in natura, salvaguardando, tra l'altro, le finalità della mobilità sostenibile e dell'efficientamento energetico.

Passando all'articolo 12, evidenzia che la norma reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della delega con riferimento alle accise e alle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi. Il Governo, nell'esercizio della delega intende tra l'altro: rimodulare le aliquote di accisa sui prodotti energetici, sull'energia elettrica e sul teleriscaldamento in modo da tener conto dell'impatto ambientale di ciascun prodotto e con l'obiettivo di contribuire alla riduzione progressiva delle emissioni di gas climalteranti e dell'inquinamento atmosferico; promuovere, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di esenzioni o riduzioni di accisa, la produzione di energia elettrica, di gas metano, di gas naturale o di altri gas ottenuti da biomasse o altre risorse rinnovabili anche attraverso l'introduzione di meccanismi di rilascio di titoli per la cessione di energia elettrica, di gas metano, di gas naturale o di altri gas a consumatori finali ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata o dell'esenzione dall'accisa; rimodulare la tassazione sui prodotti energetici impiegati per la produzione di energia elettrica al fine di incentivare l'utilizzo di quelli più compatibili con l'ambiente; procedere al riordino e alla revisione delle agevolazioni in materia di accisa sui prodotti energetici e sull'energia elettrica nonché alla progressiva soppressione o modulazione, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea inerenti alle esenzioni obbligatorie in materia di accisa, di alcune delle agevolazioni, catalogate come sussidi ambientalmente dannosi, che risultano particolarmente impattanti per l'ambiente. Ricorda, in proposito, che è stata recentemente trasmessa al Parlamento la quinta edizione

del «Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli», per l'anno 2021.

Quanto all'articolo 14, esso contiene i principi e i criteri direttivi generali relativi alla revisione generale degli adempimenti tributari, anche relativamente ai tributi degli enti territoriali individuando, al comma 1, i principi e criteri direttivi concernenti l'introduzione di misure per la semplificazione degli obblighi dichiarativi e di versamento, tra cui segnala il potenziamento di strumenti e modelli organizzativi che favoriscano la condivisione dei dati e dei documenti, in via telematica, tra l'Agenzia delle entrate e i competenti uffici dei comuni, anche al fine di facilitare e accelerare l'individuazione degli immobili non censiti e degli immobili abusivi (lettera *h*).

Infine, l'articolo 18 prevede che il Governo si attenga ad una serie di principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema sanzionatorio in materia di accisa e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi. Nell'ambito di tali principi rientra l'affidamento in custodia dei beni sequestrati, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia ovvero la possibilità di affidarli ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, anche per finalità di protezione civile o di tutela ambientale (comma 2, lettera *b*), n. 8).

In conclusione, si riserva di presentare una proposta di parere nella seduta già convocata per domani, anche in esito al dibattito che si svolgerà in Commissione, considerato che il provvedimento sarà all'esame dell'Assemblea la prossima settimana.

Mauro ROTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.50.**

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle prospettive della mobilità verso il 2030: dalla continuità territoriale all'effettività del diritto alla mobilità extraurbana .....	141
Audizione di rappresentanti di Assaereo (in videoconferenza) <i>(Svolgimento e conclusione)</i> ..	142
Audizione di rappresentanti di Aeroporti 2030 e Assaeroporti <i>(Svolgimento e conclusione)</i> ..	142
Audizione di rappresentanti dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) <i>(Svolgimento e conclusione)</i> .....	142

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01046 Ghirra: Rilancio del Porto Canale di Cagliari .....	143
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i> .....	147
5-01047 Pastorella: Emanazione del decreto attuativo per il rinnovo del « Ferrobonus » .....	143
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i> .....	148
5-01048 Frijia: Emanazione del regolamento ministeriale per il finanziamento del « Marebonus » per le annualità 2022 e 2023 .....	143
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i> .....	149
5-01049 Barbagallo: Estensione delle misure incentivanti delle energie rinnovabili nei trasporti dai soli biocarburanti all'elettricità rinnovabile .....	143
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i> .....	150
5-01050 Fede: Impatto della mobilità urbana del nuovo impianto regolatorio sulla circolazione dei monopattini .....	144
<i>ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)</i> .....	151

#### SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038 Governo e abb. (Parere alla VI Commissione) <i>(Esame e rinvio)</i> .....	144
Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Testo unificato C. 536 e abb. (Parere alle Commissioni II e XII) <i>(Esame e rinvio)</i> .....	146

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 4 luglio 2023. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.*

**La seduta comincia alle 12.**

**Indagine conoscitiva sulle prospettive della mobilità verso il 2030: dalla continuità territoriale all'effettività del diritto alla mobilità extraurbana.**

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante

il resoconto stenografico, anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**Audizione di rappresentanti di Assaereo (in videoconferenza).**

*(Svolgimento e conclusione).*

Salvatore DEIDDA, *presidente*, introduce l'audizione.

Giuseppe MAZZEO, *presidente di Assaereo*, e Andrea BENASSI, *delegato Assaereo e responsabile flotta, network e alleanze di ITA Airways*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Francesca GHIRRA (AVS) e il presidente Salvatore DEIDDA.

Andrea BENASSI, *delegato Assaereo e responsabile flotta, network e alleanze di ITA Airways*, e Pietro CALDARONI, *responsabile relazioni istituzionali di ITA Airways*, rispondono ai quesiti posti e rendono ulteriori precisazioni.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, ringrazia i rappresentanti di Assaereo per il loro intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

**Audizione di rappresentanti di Aeroporti 2030 e Assaeroporti.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Salvatore DEIDDA, *presidente*, introduce l'audizione.

Alfonso CELOTTO, *presidente di Aeroporti 2030*, e Carlo BORGOMEIO, *presidente di Assaeroporti*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, per porre quesiti e formulare osservazioni, il presidente Salvatore DEIDDA.

Alfonso CELOTTO, *presidente di Aeroporti 2030*, e Carlo BORGOMEIO, *presidente di Assaeroporti*, rispondono ai quesiti posti e rendono ulteriori precisazioni.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, ringrazia i rappresentanti di Aeroporti 2030 e Assaeroporti per il loro intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

**Audizione di rappresentanti dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).**

*(Svolgimento e conclusione).*

Salvatore DEIDDA, *presidente*, introduce l'audizione.

Pierluigi DI PALMA, *presidente dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Francesca GHIRRA (AVS) e il presidente Salvatore DEIDDA.

Pierluigi DI PALMA, *presidente dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC)*, e Claudio EMINENTE, *direttore centrale per la programmazione economica e lo sviluppo delle infrastrutture dell'ENAC*, rispondono ai quesiti posti e rendono ulteriori precisazioni.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, ringrazia i rappresentanti dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) per il loro intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 13.10.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA**

*Martedì 4 luglio 2023. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA. — Interviene*

*il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Tullio Ferrante.*

**La seduta comincia alle 13.10.**

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**5-01046 Ghirra: Rilancio del Porto Canale di Cagliari.**

Francesca GHIRRA (AVS) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Francesca GHIRRA (AVS), replicando, si dichiara insoddisfatta giacché nella sua risposta il sottosegretario non ha offerto alcun elemento di novità. Ricorda che il Porto Canale nel 2016 impiegava 300 persone, più 700 dell'indotto, e che l'Autorità di sistema portuale sta erogando ingenti risorse per sviluppare altre attività economiche legate al Porto: occorrerebbe un maggior impegno da parte del Ministero e una maggior disponibilità ad ascoltare le parti sociali. Fa presente che il prossimo 10 luglio il Ministro Salvini sarà a Cagliari per inaugurare il nuovo distretto della cantieristica navale, che si augura foriero di nuove prospettive, e che vi è appena stata l'aggiudicazione dei lavori per il nuovo *terminal ro-ro*, che porterà al trasferimento nel Porto Canale delle attività finora svolte nel porto storico. Appare dunque evidente la possibilità di un rilancio economico del Cagliaritano, che garantirebbe rinnovate possibilità occupazionali: chiede dunque al sottosegretario di intervenire affinché il Porto canale possa essere sostenuto nel suo sviluppo.

**5-01047 Pastorella: Emanazione del decreto attuativo per il rinnovo del « Ferrobonus ».**

Giulia PASTORELLA (A-IV-RE), intervenendo in videoconferenza, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Giulia PASTORELLA (A-IV-RE), replicando, ringrazia il sottosegretario ma lamenta che egli si sia limitato a spiegare nuovamente cosa sia il « Ferrobonus », informazione già presente nel testo dell'interrogazione. Il fatto che il Ministero provvederà « celermente » le sembra una risposta insufficiente in quanto troppo generica, a fronte di una misura che per gli operatori di settore rappresenta uno strumento fondamentale per effettuare la transizione. Si augura dunque che non si tratti di un modo per procrastinare ulteriormente l'emanazione del decreto e che il Ministero intervenga effettivamente con rapidità, giacché la transizione non può ulteriormente aspettare.

**5-01048 Frija: Emanazione del regolamento ministeriale per il finanziamento del « Marebonus » per le annualità 2022 e 2023.**

Maria Grazia FRIJIA (FDI) illustra l'interrogazione in titolo, ricordando come essa nasca dall'audizione svolta la settimana scorsa con la Commissaria europea per i trasporti Adina Vălean.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Maria Grazia FRIJIA (FDI), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta del sottosegretario, che evidenzia il grande lavoro portato avanti dal Governo anche rispetto a procedimenti che prevedono autorizzazioni da parte della Commissione europea. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha a suo avviso messo in campo un'attività di grande rilievo, che sta offrendo risposte concrete agli operatori del settore nella direzione dell'intermodalità e della sostenibilità ambientale.

**5-01049 Barbagallo: Estensione delle misure incentivanti delle energie rinnovabili nei trasporti dai soli biocarburanti all'elettricità rinnovabile.**

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP), replicando, ricorda che non è la prima volta che il Partito Democratico stimola il dibattito sui temi della transizione ecologica. Si dichiara però insoddisfatto della risposta del Governo, perché oltre al richiamo dei tempi dettati dal PNRR si sarebbe aspettato dei tempi certi anche in relazione alla revisione del PNIEC, giacché essa è imminente e occorre dunque avere dati e riscontri certi. Allo stesso modo, osserva, dati e riscontri certi dovrebbero essere forniti sull'elettrificazione dei porti o sul *car sharing*, viste le ingenti risorse impiegate. Appare dunque insufficiente il richiamo al 2028, e si ripromette di continuare a incalzare il Governo sul rispetto dei tempi e delle procedure, per una transizione che si impone ormai come indifferibile.

**5-01050 Fede: Impatto della mobilità urbana del nuovo impianto regolatorio sulla circolazione dei monopattini.**

Giorgio FEDE (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Giorgio FEDE (M5S), replicando, dichiara la propria insoddisfazione per la risposta del sottosegretario, che conferma il sospetto che il nuovo impianto regolatorio sia stato dettato essenzialmente dalla paura per un'innovazione, come quella dei monopattini, che ha invece suscitato ampi consensi in tutta Europa. Osserva che l'incremento dell'incidentalità è direttamente proporzionale all'aumento del numero di monopattini in uso e che non esiste in base ai dati a disposizione una sproporzione fra l'incidentalità dei monopattini e quella di altri mezzi. Alle volte, continua, si è avuta l'impressione che si trattasse di un'azione punitiva nei confronti di un mezzo che è

diventato quasi un simbolo politico, e si augura naturalmente che non sia così. Conclude che deve essere certo tutelata la sicurezza, ma anche lo sviluppo di un mezzo che sarà sempre più presente nella nostra società.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata.

**La seduta termina alle 13.40.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Martedì 4 luglio 2023. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.*

**La seduta comincia alle 13.40.**

**Delega al Governo per la riforma fiscale.**

**C. 1038 Governo e abb.**

(Parere alla VI Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Andrea DARA (LEGA), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere alla Commissione Finanze sul disegno di legge recante delega al Governo per la riforma fiscale (C. 1038).

Il provvedimento delega il Governo ad adottare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario.

Esso consta di 20 articoli, distribuiti in cinque titoli. Riferirà sinteticamente sui profili di competenza della Commissione, che si mostrano peraltro piuttosto limitati.

In particolare, all'articolo 10, che definisce i principi e i criteri direttivi specifici relativi ai tributi indiretti diversi dall'IVA, con particolare riferimento all'imposta di registro, all'imposta sulle successioni e donazioni e all'imposta di bollo, il comma 1, lettera *g-bis*), prevede di «riordinare le tasse automobilistiche, anche nell'ottica della razionalizzazione e semplificazione del prelievo, valutando l'eventuale e progressivo superamento dell'addizionale erariale sulla tassa automobilistica per le autovetture e gli autoveicoli destinati al trasporto promiscuo di persone e cose, aventi potenza superiore a 185 chilowatt, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica a carico del settore delle tasse automobilistiche». Si tratta di una disposizione introdotta a seguito dell'approvazione di un emendamento presso la Commissione Finanze nel corso della seduta del 29 giugno.

Ancora, numerose sono le indicazioni volte alla digitalizzazione dei procedimenti tributari.

L'articolo 2, che detta i principi generali del diritto tributario nazionale, prevede, tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, il contrasto all'evasione e all'elusione fiscale attraverso il ricorso alle tecnologie digitali e alle soluzioni di intelligenza artificiale, nonché la piena utilizzazione dei dati resi disponibili dalla fatturazione elettronica e dalla trasmissione telematica dei corrispettivi e la piena realizzazione dell'interoperabilità delle banche di dati, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea sulla tutela dei dati personali (comma 1, lettera *b*)). Dispone inoltre di razionalizzare e semplificare il sistema tributario anche con riferimento all'utilizzazione efficiente, anche sotto il profilo tecnologico, da parte dell'Amministrazione finanziaria, dei dati ottenuti attraverso lo scambio di informazioni (comma 1, lettera *c*), n. 1).

Il già menzionato articolo 10 dispone di ridurre e semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti anche mediante l'introduzione di nuove soluzioni tecnologiche e il potenziamento dei servizi telematici; prevede inoltre di assicurare sistemi più efficienti di riscossione dei tributi anche

mediante l'utilizzo di mezzi elettronici di pagamento (comma 1, lettera *e*)).

L'articolo 11, relativo alla revisione della disciplina doganale, dispone di completare la telematizzazione delle procedure e degli istituti doganali allo scopo di incrementare e migliorare l'offerta di servizi per gli utenti (comma 1, lettera *b*)).

L'articolo 14, che reca i principi e i criteri direttivi generali relativi alla revisione generale degli adempimenti tributari, anche rispetto ai tributi degli enti territoriali, dispone: di razionalizzare gli obblighi dichiarativi, riducendone gli adempimenti, anche mediante nuove soluzioni tecnologiche, in vista della semplificazione e di un graduale superamento degli indici sintetici di affidabilità; di incentivare con sistemi premiali l'utilizzazione delle dichiarazioni precompilate, ampliando le categorie di contribuenti interessate e facilitando l'accesso ai servizi telematici per i soggetti con minore attitudine all'utilizzo degli strumenti informatici; di incrementare i servizi digitali a disposizione dei cittadini utilizzando la piattaforma digitale per l'interoperabilità dei sistemi informativi e della base di dati; infine, di prevedere il potenziamento di strumenti e modelli organizzativi che favoriscano la condivisione dei dati e dei documenti, in via telematica, tra l'Agenzia delle entrate e i competenti uffici dei comuni, anche al fine di facilitare e accelerare l'individuazione degli immobili non censiti e degli immobili abusivi (comma 1, lettere *a*), *e*), *g*) e *h*)).

L'articolo 15, relativo al procedimento accertativo, prevede la sua semplificazione, anche mediante l'utilizzo delle tecnologie digitali, con conseguente riduzione degli oneri amministrativi a carico dei contribuenti; prevede, inoltre, di potenziare l'utilizzo di tecnologie digitali, anche con l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale, al fine di ottenere, attraverso la piena interoperabilità tra le banche di dati, la disponibilità delle informazioni rilevanti e di garantirne il tempestivo utilizzo per gli obiettivi previsti dalla legge (comma 1, lettere *a*) ed *e*)).

Infine l'articolo 17, relativo al procedimento del contenzioso tributario, dispone

di ampliare e potenziare l'informatizzazione della giustizia tributaria mediante: 1) la semplificazione della normativa processuale funzionale alla completa digitalizzazione del processo; 2) l'obbligo dell'utilizzo di modelli predefiniti per la redazione degli atti; 3) la disciplina delle conseguenze processuali derivanti dalla violazione degli obblighi di utilizzo delle modalità telematiche; 4) la previsione che la discussione da remoto possa essere chiesta anche da una sola delle parti costituite nel processo, fermo restando il diritto di queste ultime di partecipare in presenza (comma 1, lettera b)).

Salvatore DEIDDA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già fissata per la giornata di domani.

**Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo.**

**Testo unificato C. 536 e abb.**

(Parere alle Commissioni II e XII).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Elena MACCANTI (LEGA), *relatrice*, osserva che le proposte di legge C. 536, C. 891 e C. 910, unificate ora in un testo che

recepisce le sollecitazioni di tutti i proponenti, contengono norme il cui contenuto è principalmente ascrivibile alle competenze delle Commissioni referenti.

La Commissione è coinvolta solo perché il mezzo attraverso cui sono commessi i fatti considerati è un *medium* tecnologico e comunicativo. Le disposizioni in esame sono infatti volte a prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo con misure a tutela dei minori per la prevenzione e al contrasto del cyberbullismo. Sono contemplate anche misure coercitive non penali e rieducative.

In estrema sintesi, il testo elaborato dalle Commissioni Giustizia e Affari sociali contiene la previsione di: un tavolo tecnico per la prevenzione del cyberbullismo presso il Ministero dell'istruzione e del merito; compiti di monitoraggio e segnalazione dei dirigenti scolastici; misure rieducative, promosse dall'ufficio del pubblico ministero e disposte con decreto dal tribunale per i minorenni. Il testo poi contiene una disposizione di delega al Governo per una compiuta e organica riorganizzazione normativa della materia.

Preannuncia pertanto l'intenzione di presentare una proposta di parere favorevole senza condizioni od osservazioni, rimettendosi comunque agli orientamenti che emergeranno nel corso del dibattito in Commissione.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già fissata per la giornata di domani.

**La seduta termina alle 13.50.**

## ALLEGATO 1

**5-01046 Ghirra: Rilancio del Porto Canale di Cagliari****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Con riferimento al quesito posto, l'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna ha rappresentato quanto segue.

A partire dalla metà del 2019 il traffico dei contenitori nel Porto Canale di Cagliari ha subito una drastica riduzione a seguito dell'abbandono da parte degli abituali *liner* e il conseguente ritiro del terminalista CICT (gruppo Contship).

L'Autorità ha promosso diverse iniziative volte a favorire a livello internazionale lo scalo cagliaritano, ricercando compagnie di navigazione e operatori terminalistici interessati al rilancio dello stesso, coinvolgendo anche il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Invitalia e l'Istituto per il commercio estero.

Al contempo, la medesima Autorità ha proseguito le interlocuzioni con i sindacati di categoria, sia territoriali che nazionali, per la situazione degli ex lavoratori del comparto. È stata individuata una soluzione temporanea attraverso la costituzione di una agenzia del lavoro terminali-

stico del *Transshipment*, richiamata dell'onorevole interrogante.

Quanto alla situazione dei lavoratori iscritti negli elenchi dell'agenzia Kalport ad un anno dall'avvio dell'operatività dell'Agenzia stessa, risultano iscritti nelle liste 187 lavoratori di cui 15 cancellati e 12 sospesi temporaneamente; pertanto, i lavoratori che usufruiscono dell'indennità di mancato avviamento al lavoro sono 160.

Gli importanti investimenti che sono stati stanziati per il porto di Cagliari, anche con l'avvio della Zona economica speciale e con l'istituzione della zona franca doganale, potranno concretizzare opportunità di impiego per questi lavoratori.

Il MIT continuerà a seguire con attenzione gli sviluppi della questione ed è disponibile ad eventuali incontri per l'individuazione di ogni utile strategia per il rilancio del Porto Canale di Cagliari anche nell'attività di *Transshipment*, al fine di sostenere la crescita di un settore fondamentale non solo per Cagliari e la Sardegna ma per l'economia nazionale.

## ALLEGATO 2

**5-01047 Pastorella: Emanazione del decreto attuativo per il rinnovo del  
« Ferrobonus »****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Lo schema di regolamento in materia di « ferrobonus » disciplina i criteri e le modalità per la concessione delle risorse assegnate con riferimento alle annualità 2023-2026.

La finalità del provvedimento è quella di spostare il traffico delle merci dalla rete stradale a quella ferroviaria, attraverso l'incremento dell'uso del trasporto intermodale e del trasporto trasbordato da e verso nodi logistici ed interporti italiani, tramite un incentivo rivolto alle imprese committenti di servizi ferroviari e agli operatori multimodali ferroviari.

Il rifinanziamento della misura persegue gli obiettivi generali fissati dal *Green Deal* europeo, ovvero il potenziamento dei servizi di trasporto in grado di ridurre significativamente le emissioni inquinanti,

in particolare di CO<sub>2</sub>, da realizzare mediante trasferimento di una quota del trasporto di merci dalla strada alla ferrovia in modo da poter raggiungere la soglia del 30 per cento di cargo ferroviario entro il 2030.

Sullo schema di provvedimento lo scorso 1° giugno è stato acquisito il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il successivo 13 giugno lo schema è stato trasmesso al Consiglio di Stato per l'acquisizione del prescritto parere.

Acquisito detto parere, il MIT provvederà celermente ai successivi adempimenti al fine di garantire la tempestiva erogazione dei contributi alle imprese operanti nel settore del trasporto intermodale e trasbordato da e verso nodi logistici ed interporti italiani.

## ALLEGATO 3

**5-01048 Frija: Emanazione del regolamento ministeriale per il finanziamento del « Marebonus » per le annualità 2022 e 2023****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Lo schema di regolamento Marebonus disciplina i criteri e le modalità per l'erogazione del contributo nei limiti delle risorse incrementalmente stanziati dalla legge di bilancio 2021 e per il periodo relativo alle annualità dal 2023 al 2026.

L'emanazione del nuovo regolamento, denominato « *Sea Modal Shift* », prevede l'autorizzazione della Commissione europea per l'utilizzo delle ulteriori risorse a favore del marebonus ai sensi dell'articolo 108 paragrafo 3 del Trattato di Funzionamento dell'Unione europea. Il 30 maggio scorso, la Commissione europea ha autorizzato, con Decisione C 3645 del 2023, il regime dell'incentivo per le prossime annualità.

Il 13 giugno scorso lo schema di regolamento recante l'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi, è stato trasmesso dal MIT al Ministero dell'economia e delle finanze al fine di acquisire il prescritto concerto.

Acquisito detto concerto, si procederà a richiedere con tempestività il relativo parere al Consiglio di Stato e a mettere in atto i successivi adempimenti, al fine di garantire il finanziamento della misura a tutela delle imprese italiane e dell'intero comparto, fondamentale per lo sviluppo dell'intermodalità.

## ALLEGATO 4

**5-01049 Barbagallo: Estensione delle misure incentivanti delle energie rinnovabili nei trasporti dai soli biocarburanti all'elettricità rinnovabile****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In premessa ricordo che sul tema della transizione ecologica dei trasporti, ho già avuto modo di riferire in questa Commissione circa l'impegno del Governo.

L'obiettivo di ridurre drasticamente le emissioni inquinanti e climalteranti nei trasporti nei prossimi anni rappresenta una sfida verso un modello di sviluppo sostenibile e per le imprese una grande opportunità di innovazione e crescita.

Con specifico riferimento al quesito posto dall'onorevole interrogante in merito alla revisione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) è stato interessato il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, competente al riguardo, che ha rappresentato la compatibilità delle proposte descritte con l'emanando aggiornamento del Piano.

Politiche di *shift* modale dalla gomma al trasporto ferroviario e navale, potenziamento significativo del trasporto pubblico a zero o bassissime emissioni, infrastrutturazione dei porti verso l'elettrificazione spinta, sono misure prioritarie sulle quali puntare nei prossimi anni. Su questi temi, sarà avviato a breve un tavolo di lavoro MASE-MIT.

Quanto alle misure incentivanti richiamate nell'interrogazione, il MASE ha evidenziato che, all'atto del recepimento della citata direttiva RED 3, che espressamente lo prevede, sarà possibile emettere certificati di immissione in consumo (CIC) oltre che per i biocarburanti anche per l'elettricità rinnovabile utilizzata nei trasporti.

Il MIT è parte integrante di questo processo. Oltre il 70 per cento delle risorse gestite MIT riguardano interventi per affrontare la sfida della transizione verde e digitale. Oltre 44 miliardi di euro sono destinati a mobilità, logistica e infrastrutture sostenibili.

In particolare, sono in corso interventi per un significativo incremento del livello di decarbonizzazione nei trasporti, in linea con gli *standard* ed i tempi previsti dal nuovo PNIEC. Tra questi, il « Progetto Energy » del Gruppo Ferrovie dello Stato italiane, che si propone di realizzare impianti a fonti rinnovabili, al fine di produrre energia per alimentare direttamente la trazione ferroviaria. Il progetto prevede la realizzazione di circa 2000 MW di potenza installata entro il 2028, uniformemente su tutto il territorio nazionale.

Per l'elettrificazione dei porti, sono in corso progetti finanziati con il Piano nazionale complementare al PNRR che si completeranno entro la scadenza del 2026 con la messa in esercizio degli impianti per una potenza complessiva di 682 MW.

Il settore dei trasporti contribuirà in modo significativo al raggiungimento dei *target* previsti e concordati a livello europeo, attraverso il ricorso a tutte le soluzioni tecnologiche che la ricerca e il mercato metterà a disposizione, nel rispetto del principio della neutralità tecnologica e della effettività sostenibilità ambientale e socio-economica.

## ALLEGATO 5

**5-01050 Fede: Impatto della mobilità urbana del nuovo impianto regolatorio sulla circolazione dei monopattini****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Il disegno di legge sulla sicurezza stradale, approvato in esame preliminare lo scorso 27 giugno dal Consiglio dei ministri, contiene diverse misure per migliorare la sicurezza stradale ed è il frutto di un confronto interistituzionale con i Ministri dell'interno e dell'istruzione e del merito nonché con esperti del settore e con le principali associazioni di categoria.

Il DDL prevede una serie di misure normative e amministrative finalizzate a migliorare la sicurezza stradale con regole più efficaci negli ambiti in cui si registrano le criticità maggiori e i più alti tassi di incidentalità.

Tra queste anche quelle sulla mobilità dolce, considerato che il maggior uso della micromobilità genera effetti positivi in termini di riduzione dell'inquinamento e del traffico ma richiede apposite strategie per il contenimento del rischio stradale.

In particolare, si interviene sull'utilizzo dei monopattini, con la disciplina della circolazione in ambiti stradali sicuri e il blocco nelle aree non consentite, l'obbligo del contrassegno ai fini dell'identificazione

del veicolo, l'obbligo del certificato assicurativo e dell'utilizzo del casco.

Tali misure sono volte a regolamentare in maniera più efficace la circolazione dei monopattini anche in considerazione dei dati sulla incidentalità che rivelano un incremento consistente del tasso dei sinistri, anche gravi, che vedono coinvolti i velocipedi. Aggiungo che interventi normativi finalizzati ad un uso responsabile dei mezzi di micromobilità sono in fase di valutazione anche in altri Paesi europei.

Secondo i dati Istat, gli incidenti stradali con lesioni a persone che vedono coinvolti monopattini elettrici sono in aumento in misura proporzionale alla loro diffusione e si stima una crescita dell'incidentalità per questa categoria anche negli anni futuri.

Nel corso del confronto parlamentare, il provvedimento potrà essere arricchito ed emendato per individuare soluzioni quanto più possibili condivise con l'obiettivo di promuovere l'utilizzo della mobilità dolce garantendo al contempo la sicurezza di tutti gli utenti della strada.

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali nell'ambito dell'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 997 Caramanna recante disposizioni in materia di turismo accessibile e di partecipazione delle persone disabili alle attività culturali, turistiche e ricreative.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Village for all (V4A) .....	153
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Garda lago accessibile ASD .....	153
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Federterme .....	153
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di CNA Turismo e commercio .....	153

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali nell'ambito delle risoluzioni 7-00050 Appendino, 7-00079 Peluffo e 7-00105 Zucconi, sul comparto del commercio al dettaglio di carburanti.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Confesercenti .....	153
-------------------------------------------------------------------------	-----

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 57/2023: Misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico. C. 1183 Governo (Parere alle Commissioni I e V) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	153
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

DL 61/2023: Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1194 Governo (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	155
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038 Governo e abb. (Parere alla VI Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	157
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

#### COMITATO DEI NOVE:

Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. C. 1134 Governo, approvato dal Senato, e C. 101 Billi .....	159
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

**AUDIZIONI INFORMALI**

*Martedì 4 luglio 2023.*

**Audizioni informali nell'ambito dell'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 997 Caramanna recante disposizioni in materia di turismo accessibile e di partecipazione delle persone disabili alle attività culturali, turistiche e ricreative.**

**Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Village for all (V4A).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.15 alle 12.30.

**Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Garda lago accessibile ASD.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.30 alle 12.40.

**Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Federterme.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.45 alle 13.

**Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di CNA Turismo e commercio.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 13 alle 13.05.

**AUDIZIONI INFORMALI**

*Martedì 4 luglio 2023.*

**Audizioni informali nell'ambito delle risoluzioni 7-00050 Appendino, 7-00079 Peluffo e 7-00105 Zucconi, sul comparto del commercio al dettaglio di carburanti.**

**Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Confesercenti.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.15 alle 13.30.

**SEDE CONSULTIVA**

*Martedì 4 luglio 2023. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.*

**La seduta comincia alle 13.30.**

**DL 57/2023: Misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico.**

**C. 1183 Governo.**

(Parere alle Commissioni I e V).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, in sostituzione del relatore on. Maurizio Casasco, impossibilitato ad essere presente all'odierna seduta, espone in sintesi il contenuto del provvedimento in titolo ricordando preliminarmente che del decreto, composto di quattro articoli, residuano ormai i soli articoli 3 e 4 essendo il contenuto dei primi due confluito nel decreto-legge n. 51 del 2023, in corso di conversione. Segnala che il contenuto dei richiamati articoli 1 e 2 è riprodotto al comma 2-*bis* dell'articolo 6 (in materia di promozione della parità di genere nei contratti pubblici), all'articolo 12-*bis* (in materia di finanza territoriale) e all'articolo 12-*ter* (in materia di *housing* universitario) del predetto decreto-legge n. 51. Segnala, altresì, che i medesimi articoli 1 e 2 vengono abrogati dall'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 51 (C. 1151), come approvato dall'Assemblea della Camera il 22 giugno 2023 e, in pari data, trasmesso al Senato.

Passa, dunque, ad illustrare l'articolo 3 che reca misure urgenti nel settore energetico, materia di interesse della Commissione, e rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento.

Quindi, per quanto riguarda le disposizioni in esso recate, fa presente che per la

realizzazione delle opere e delle connesse infrastrutture dirette a conseguire nuova capacità di rigassificazione, il comma 1 prevede che, nel caso in cui il Commissario straordinario di Governo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2022 risulti già nominato, i soggetti interessati presentino le nuove istanze di autorizzazione entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in commento. Il comma 2 stabilisce per tutte le nuove istanze l'applicazione della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale in forma abbreviata dal punto di vista temporale. L'autorizzazione, quindi, d'intesa con la regione interessata, sarà rilasciata dal Commissario straordinario a seguito di procedimento unico, da concludersi entro il termine massimo di duecento giorni dalla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge n. 50 del 2022, comprensivi dei termini per la valutazione di impatto ambientale. Tali previsioni sono finalizzate a semplificare le procedure relative alla presentazione delle istanze nel quadro delle iniziative legate alla realizzazione di nuove capacità di rigassificazione mediante l'ormeggio stabile di mezzi navali del tipo FSRU (*Floating Storage and Regasification Unit*) e tramite la realizzazione delle connesse infrastrutture per l'allacciamento alla rete di trasporto esistente, allo scopo di consentire la ricezione e rigassificazione del gas naturale liquefatto e il successivo trasferimento del gas in condotte che lo convogliano nel punto di connessione alla rete nazionale dei gasdotti.

Evidenzia poi che il comma 3, alla lettera *a*), novella l'articolo 5, comma 1, del citato decreto-legge n. 50 del 2022, prevedendo che i Commissari straordinari di Governo vengano nominati anche qualora la realizzazione o l'esercizio delle opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto si renda necessario a seguito di ricollocazione di unità galleggianti già realizzate e messe in esercizio. Alla lettera *b*), apporta modifica-

zioni al comma 5 del citato articolo 5, nel senso di chiarire che, anche a seguito di ricollocazione, i soggetti interessati alla realizzazione o all'esercizio delle opere e delle connesse infrastrutture sono tenuti a presentare istanza di autorizzazione al Commissario nominato dal Governo. Alla lettera *c*), integra inoltre il comma 14-*bis* del medesimo articolo 5 (in base al quale le disposizioni di cui al citato articolo 5 si applicano alle istanze anche qualora, in sede di autorizzazione, siano imposte prescrizioni o sopravvengano fattori tali da imporre modifiche sostanziali o localizzazioni alternative), prevedendo che tale disciplina trovi applicazione anche per le istanze aventi a oggetto la realizzazione o l'esercizio, a seguito di ricollocazione, delle opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto, comprese le relative infrastrutture connesse, anche se rivolte a un Commissario diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione originaria. Rileva che la Relazione che accompagna il provvedimento evidenzia che « tale previsione, fermi restando i programmi di decarbonizzazione del sistema energetico italiano, sostiene gli sforzi volti a diversificare le fonti di approvvigionamento di gas allo scopo di garantire la sicurezza energetica nazionale, conciliando tale esigenza con l'opportunità di trovare eventualmente – previa idonea progettazione delle future localizzazioni alternative – destinazioni di più lungo periodo per la collocazione di talune infrastrutture di rigassificazione ».

Richiama altresì la lettera *d*) del comma 3 che introduce il comma 14-*ter* nell'articolo 5 del decreto-legge n. 50 del 2022, con l'obiettivo di stabilire che, anche a seguito di eventuali rilocalizzazioni delle unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione, possano permanere le strutture di collegamento alla rete nazionale dei gasdotti, con mantenimento a cura e spese del soggetto proponente. Il permanere delle infrastrutture garantisce il possibile utilizzo delle stesse per future e diverse attività nell'area,

evitando un aggravio di costi per lo smantellamento.

Osserva, infine, che il comma 4 dell'articolo 3 inserisce le opere e le infrastrutture finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione nell'allegato I-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999). Ciò, segnala, affinché, ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 2-bis, del predetto decreto legislativo, le opere in oggetto siano considerate di pubblica utilità, indifferibili e urgenti, e che il procedimento di valutazione di impatto ambientale venga effettuato nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 8-bis e dall'articolo 25 del medesimo decreto legislativo (per la parte disciplinante il cosiddetto « *fast-track* »).

Ricorda poi che l'articolo 4 dispone l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**DL 61/2023: Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.**

**C. 1194 Governo.**

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Beatriz COLOMBO (FDI), *relatrice*, esponendo in sintesi i contenuti del provvedimento in titolo, fa presente che il testo è diviso in due Capi ed è composto di 23 articoli e 1 allegati. Il Capo I, contenente gli articoli da 1 a 20, reca interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 e il Capo II (articoli da 21 a 23), le disposizioni finanziarie e finali.

Illustra, quindi, brevemente gli articoli che investono profili di interesse della X Commissione mentre rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento.

Evidenzia, innanzitutto, che l'articolo 1, al comma 12 prevede che, nei territori individuati nell'allegato 1, l'ARERA, con propri provvedimenti, disciplini le modalità per la sospensione temporanea, per un periodo fino a sei mesi dal 1° maggio 2023, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere ovvero degli avvisi di pagamento con scadenza nel predetto periodo, nonché dei termini di pagamento delle rate con scadenza nel medesimo periodo o degli importi sospesi e non pagati, relativi a: energia elettrica, gas (inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti tramite reti canalizzate), acqua, rifiuti urbani. Con i medesimi provvedimenti, l'ARERA disciplina anche le misure di integrazione finanziaria a favore delle imprese distributrici di energia elettrica e gas, esercenti la vendita, delle imprese fornitrici di gas diversi dal naturale, dei gestori del servizio idrico integrato e degli esercenti il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, così da garantire l'equilibrio economico e finanziario delle gestioni coinvolte dagli eventi alluvionali.

Rileva poi che l'articolo 9 riconosce, fino al 31 dicembre 2023, in favore delle imprese localizzate nel territorio dei comuni colpiti indicati nell'allegato 1 al decreto-legge l'accesso al Fondo di garanzia PMI a titolo gratuito, quindi, senza il pagamento di alcuna commissione, e secondo le percentuali di copertura massime previste dalla disciplina ordinaria (80 per cento per la garanzia diretta e 90 per cento per la riassicurazione), ulteriormente elevabili (fino al 90 per cento per la garanzia diretta e fino al 100 per cento per la riassicurazione) nell'ipotesi in cui vengano integrate le condizioni consentite dal « Quadro temporaneo europeo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina ». Ricorda che il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, istituito presso il Mediocredito

Centrale S.p.A., ai sensi dell'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996, costituisce uno dei principali strumenti di sostegno pubblico finalizzati a garantire la liquidità delle PMI. Con l'intervento del Fondo, l'impresa non ha un contributo in denaro, ma ha la possibilità di ottenere finanziamenti, senza garanzie aggiuntive – e quindi senza costi di fidejussioni o polizze assicurative – sugli importi garantiti dal Fondo stesso. Il Fondo, in via ordinaria, garantisce o contro-garantisce operazioni, aventi natura di finanziamento ovvero partecipativa, a favore di piccole e medie imprese, ad eccezione di alcune rientranti in determinati settori economici secondo la classificazione ATECO (ad esempio, talune attività finanziarie e assicurative).

Fa quindi presente che l'articolo 10, comma 1 – al fine di sostenere le imprese esportatrici localizzate nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza – autorizza la concessione di contributi a fondo perduto per l'indennizzo dei comprovati danni diretti subiti dalle medesime imprese, nei limiti della quota dei medesimi danni per la quale non si è avuto accesso ad altre forme di ristoro a carico della finanza pubblica, nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina europea sugli aiuti di Stato di cui al Regolamento di esenzione per categoria GBER (UE) 651/2014. I contributi sono concessi da SIMEST, nel limite massimo di 300 milioni di euro, a valere sulle giacenze del conto di tesoreria intestato a SIMEST per la gestione del Fondo per la promozione integrata (comma 3), secondo termini, modalità e condizioni stabiliti con una o più delibere del Comitato agevolazioni (comma 2). Ricorda che i contributi non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). Pertanto,

non sono considerati ai fini dell'applicazione dei limiti previsti dal TUIR per la deducibilità degli interessi passivi e delle componenti negative indistintamente riferibili ad attività o beni produttivi di proventi imputabili a reddito e non.

Segnala che l'articolo 11 sospende, in favore di imprese e società aventi sede operativa nei territori di cui all'allegato 1, i seguenti termini: versamento diritto annuale dovuto alle camere di commercio, adempimenti contabili e societari, pagamento rate di mutui e finanziamenti e di contratti di locazione finanziaria, adempimenti amministrativi e relative sanzioni riguardanti atti e documenti delle camere di commercio. Prevede inoltre che gli eventi alluvionali siano considerati causa di forza maggiore per i debitori e che tutti i versamenti sospesi siano dovuti in un'unica soluzione alla ripresa dei termini.

Sottolinea che l'articolo 17 – al fine di assicurare la ripresa delle attività produttive e di garantire il ristoro dei danni subiti dagli operatori economici aventi sede operativa nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi dal 1° maggio 2023 – dispone, al comma 1, l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero del turismo, di un Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare alle imprese dei predetti territori, per il sostegno delle attività turistiche e ricettive, inclusi i porti turistici, gli stabilimenti termali e balneari, i parchi tematici, i parchi divertimento, gli agriturismi e il settore fieristico, nonché della ristorazione. La definizione dei criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e di erogazione delle risorse è demandata, dal comma 2, ad un decreto del Ministero del turismo da adottare, di concerto con il Ministero dell'economia, entro 30 giorni, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Il comma 3 dispone che agli oneri di cui all'articolo in esame, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, di cui all'articolo 1, comma 366, della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021). Quanto alla dotazione

finanziaria del fondo, ricorda che il comma 366 aveva per esso inizialmente stanziato 120 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023 e 40 milioni di euro per l'anno 2024. Questa autorizzazione di spesa è stata successivamente rideterminata in virtù di una serie di interventi legislativi. Da ultimo, ai sensi della legge di bilancio 2023-2025 (legge n. 197 del 2022), il Fondo, iscritto sul capitolo 2025/pg. 1/MITUR, reca una dotazione pari a 175.958.333 euro per l'anno 2023 e a 41,1 milioni per l'anno 2024.

Richiama, infine, l'articolo 22, comma 1, che abroga le disposizioni contenute all'articolo 5 del decreto-legge n. 34 del 2023 volte a rideterminare la base imponibile ai fini del calcolo del contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 dovuto dai soggetti che producono, importano, distribuiscono o vendono energia elettrica, gas naturale o prodotti petroliferi. Osserva che per effetto di tale abrogazione, concorrono alla determinazione del reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 e ai quattro periodi di imposta precedenti anche gli utilizzi di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d'imposta o destinate alla copertura di vincoli fiscali.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### **Delega al Governo per la riforma fiscale.**

##### **C. 1038 Governo e abb.**

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Silvio GIOVINE (FDI), *relatore*, rammenta che la Commissione Finanze ha esaminato, nei mesi scorsi, il disegno di legge contenente delega al Governo per la riforma fiscale (Atto Camera 1038), deliberato dal Consiglio dei ministri del 16 marzo 2023. A tale atto è stato abbinato l'Atto Camera 75, che riproduce integralmente il disegno di legge di delega per la riforma del

sistema fiscale. Ricorda altresì che la riforma fiscale rientra tra le riforme di accompagnamento al PNRR.

Espone, quindi, sinteticamente il testo del disegno di legge, come modificato nel corso dell'esame in sede referente, evidenziando i profili di maggior interesse per la Commissione e rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento.

Fa innanzitutto presente che l'articolo 1 delega il Governo ad adottare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario.

Evidenzia quindi che l'articolo 2 individua i principi generali cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega, tra cui lo stimolo della crescita economica, la prevenzione, il contrasto e la riduzione dell'evasione e dell'elusione fiscale, la razionalizzazione e la semplificazione del sistema tributario e la revisione degli adempimenti dichiarativi e di versamento per i contribuenti.

Sottolinea poi che l'articolo 3 reca i principi e criteri direttivi di delega per la riforma del sistema fiscale con riferimento agli aspetti sovranazionali del sistema tributario. Per quanto di interesse, si dispone, *inter alia*, la revisione della disciplina della residenza fiscale delle società ed una riforma del sistema di imposizione sul reddito orientata ad una maggiore competitività sul piano internazionale. Le modifiche al testo approvate in sede referente prevedono anche il recepimento della direttiva (UE) 2022/2523, con l'introduzione di un'imposta minima nazionale dovuta in relazione a tutte le imprese, localizzate in Italia, appartenenti a un gruppo multinazionale o nazionale e soggette a una bassa imposizione, nonché la semplificazione del regime delle società estere controllate, mediante la revisione dei criteri di determinazione dell'imponibile assoggettato a tassazione in Italia.

Ricorda che l'articolo 4 reca i principi e i criteri direttivi per la revisione dello statuto dei contribuenti.

Rileva quindi che l'articolo 5 prevede la revisione e la graduale riduzione dell'Irpef,

nel rispetto del principio di progressività e nella prospettiva della transizione del sistema verso l'aliquota impositiva unica.

Osserva che per quanto riguarda il lavoro autonomo, si prevede, tra l'altro: la revisione delle modalità di versamento dell'imposta dovuta, per una migliore distribuzione del carico fiscale nel tempo, la razionalizzazione dei criteri di determinazione del reddito, anche mediante l'eliminazione della disparità di trattamento tra l'acquisto in proprietà e l'acquisizione in locazione finanziaria degli immobili strumentali o ad uso promiscuo, nonché la riduzione delle ritenute operate sui compensi degli esercenti arti o professioni che si avvalgono dell'opera di dipendenti o collaboratori.

Per quanto riguarda i redditi d'impresa, rileva che si prevede l'introduzione di un regime opzionale di tassazione per le imprese in contabilità ordinaria, che favorisca la tendenziale neutralità tra i diversi sistemi di tassazione.

Segnala poi che l'articolo 6 reca i principi e i criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti. Si prevede, in particolare, la riduzione dell'aliquota IRES o, in alternativa, analoghi incentivi fiscali, nel caso in cui sia impiegata in investimenti qualificati, in nuove assunzioni o in schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili, la semplificazione dell'allineamento tra valori civilistici e fiscali, l'introduzione della disciplina fiscale relativa alla scissione societarie parziale, la revisione della disciplina della deducibilità degli interessi passivi, il riordino del regime di compensazione delle perdite fiscali e di circolazione di quelle delle società partecipanti a operazioni straordinarie o al consolidato fiscale.

L'articolo 7 reca i principi e criteri direttivi specifici per la revisione dell'Iva prevedendo una ridefinizione dei presupposti dell'imposta in modo da renderli più aderenti alla normativa europea, la revisione della disciplina delle operazioni esenti, la razionalizzazione del numero e della misura delle aliquote Iva, la revisione della

disciplina della detrazione, la razionalizzazione della disciplina del gruppo Iva.

Segnala altresì che l'articolo 8 stabilisce principi e criteri direttivi specifici volti al graduale superamento dell'imposta regionale sulle attività produttive e l'istituzione di una sovraimposta, determinata secondo le medesime regole dell'IRES.

Evidenzia quindi l'articolo 9 che prevede ulteriori criteri e principi direttivi affinché con l'esercizio della delega si provveda a disciplinare i redditi delle imprese che accedono agli istituti disciplinati dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, rivedere il regime delle società non operative, razionalizzare e semplificare i criteri di determinazione del reddito d'impresa, attraverso la revisione della disciplina dei costi parzialmente deducibili e il rafforzamento del processo di avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici, razionalizzare gli incentivi fiscali alle imprese, rivedere la fiscalità di vantaggio alle imprese nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, favorire lo sviluppo economico del Mezzogiorno.

L'articolo 10 specifica i principi e i criteri direttivi specifici relativi ai tributi indiretti diversi dall'Iva, quali l'imposta di registro e l'imposta di bollo. In particolare, si prevede di razionalizzare la disciplina dei singoli tributi, anche mediante l'accorpamento o la soppressione di fattispecie imponibili, ovvero mediante la revisione della base imponibile o della misura dell'imposta applicabile nonché, con una modifica approvata in sede referente, il riordino delle tasse automobilistiche.

Sottolinea che l'articolo 11 reca i principi e i criteri direttivi specifici a cui il Governo è tenuto ad attenersi per la revisione della disciplina doganale, attraverso il riassetto del quadro normativo in materia doganale, il completamento della telematizzazione delle procedure e degli istituti doganali, il potenziamento dello Sportello unico doganale e dei controlli, il riordino delle procedure di liquidazione, accertamento e riscossione, nonché la revisione dell'istituto della controversia doganale.

Evidenzia, in particolare, l'articolo 12 che reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della delega con riferimento alle impo-

ste sulla produzione e sui consumi. Si prevede la rimodulazione delle accise sui prodotti energetici, sull'energia elettrica e sul teleriscaldamento in modo da tener conto dell'impatto ambientale di ciascun prodotto, la promozione della produzione di energia elettrica e gas da rinnovabili, la rimodulazione della tassazione sui prodotti energetici impiegati per la produzione di energia elettrica per incentivare l'uso di quelli più compatibili con l'ambiente e la revisione delle agevolazioni catalogate come sussidi ambientalmente dannosi. Si prevede poi la semplificazione degli adempimenti relativi ai prodotti alcolici, la revisione dell'imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi, nonché l'introduzione del divieto di vendita a distanza di prodotti da inalazione senza combustione e prodotti contenenti nicotina per il suo assorbimento senza combustione o inalazione.

L'articolo 13 reca i principi e i criteri direttivi per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, con specifico riguardo, tra l'altro, alla tutela dei soggetti vulnerabili e alla prevenzione dei disturbi da gioco d'azzardo, alla dislocazione territoriale degli esercizi, ai requisiti soggettivi e di onorabilità dei soggetti concessionari, alla crisi del rapporto concessorio, al riparto tra fonti per la disciplina dei tributi, dei singoli giochi e delle condizioni generali di gioco, al prelievo erariale sui singoli giochi, alla partecipazione degli enti locali alla pianificazione e all'autorizzazione dell'offerta fisica di gioco, alle regole di rilascio dei titoli abilitativi, alla disciplina dei controlli e dell'accertamento dei tributi, alla qualificazione e alla responsabilità degli organismi di certificazione degli apparecchi da intrattenimento. Si rinvia inoltre a un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze la definizione di un programma di contrasto al gioco illegale; si prevede, infine, l'accesso, da parte dei soggetti che svolgono attività di prevenzione e cura della patologia da gioco d'azzardo, ai dati concernenti la diffusione territoriale, la raccolta, la spesa e la tassazione dei giochi autorizzati, nonché la presentazione alla Camera di una relazione annuale del Ministro dell'economia e delle finanze sul settore del gioco pubblico.

Fa poi presente che l'articolo 14 contiene principi e criteri direttivi concernenti relativi alla revisione generale degli adempimenti tributari aventi ad oggetto, per quanto di maggior interesse, la semplificazione degli obblighi dichiarativi e di versamento, anche tenendo conto dei periodi di riduzione dell'attività lavorativa (agosto e dicembre) e l'accesso ai servizi dell'amministrazione finanziaria. Sono inoltre individuati due principi concernenti specificamente il riordino della disciplina delle cauzioni in materia di accisa e la revisione delle procedure amministrative per la gestione della rete di vendita dei prodotti del tabacco.

Rileva che gli articoli da 15 a 17 recano i principi e criteri direttivi per la revisione dell'attività di accertamento, del sistema nazionale della riscossione e della disciplina e dell'organizzazione del contenzioso tributario.

Ricorda che l'articolo 18 reca i principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema sanzionatorio.

Evidenzia, infine, che l'articolo 19 prevede la redazione di testi unici e la codificazione della materia tributaria mentre l'articolo 20 rinvia a ciascun decreto legislativo di attuazione della delega e alla relazione tecnica ad esso allegata l'individuazione degli effetti previsti sui saldi di finanza pubblica e l'indicazione delle eventuali coperture finanziarie.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.40.**

#### COMITATO DEI NOVE

*Martedì 4 luglio 2023.*

**Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.**

**C. 1134 Governo, approvato dal Senato, e C. 101 Billi.**

Il Comitato si è riunito dalle 13.45 alle 13.45.

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038 Governo e abb. (Parere alla VI Commissione) (Esame e rinvio) .....	160
DL 61/2023: Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1194 Governo (Parere alla VIII Commissione) (Esame e rinvio) .....	163

#### COMITATO DEI NOVE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2. C. 384-446-459-A .	165
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

#### SEDE CONSULTIVA

Martedì 4 luglio 2023. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.

#### La seduta comincia alle 13.35.

#### Delega al Governo per la riforma fiscale.

#### C. 1038 Governo e abb.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che i deputati possono partecipare in videoconferenza alla seduta odierna, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il regolamento.

Dà, quindi, la parola al relatore, deputato Ciancitto, per lo svolgimento della relazione.

Francesco Maria Salvatore CIANCITTO (FDI), *relatore*, fa presente che il disegno di legge recante delega al Governo per la riforma fiscale (C. 1038 Governo e abb.), come risultante dalle proposte emendative approvate, sul quale la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza, è finalizzato a realizzare la tanto attesa riforma del sistema tributario. A tal fine, esso delega il Governo ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi. Sugli schemi preliminari di tali atti sono previsti i pareri della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

Fa presente, inoltre, che il testo del disegno di legge è composto da 20 articoli, l'ultimo dei quali contiene le disposizioni finanziarie. Gli articoli 2 e 3 recano principi e criteri di delega di carattere generale, mentre quelli da 4 a 19 recano principi e criteri direttivi specifici, inerenti agli aspetti sostanziali dei singoli tributi, ai procedimenti tributari e alle sanzioni.

In relazione alle disposizioni di interesse della Commissione Affari sociali, segnala in primo luogo i seguenti principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, in base ai quali il Governo è delegato a: stimolare, attraverso l'efficientamento della struttura dei tributi e la riduzione del carico fiscale, oltre alla crescita economica, anche la natalità, soprattutto al fine di sostenere, oltreché i lavoratori e le imprese, le famiglie, in particolare quelle ove sia presente una persona con disabilità, e i giovani con meno di trent'anni di età (comma 1, lettera *a*)); razionalizzare e semplificare la normativa fiscale riguardante gli enti del Terzo settore e quelli non commerciali, assicurando il coordinamento con le altre disposizioni dell'ordinamento tributario, nel rispetto dei principi di mutualità, sussidiarietà e solidarietà di cui (comma 1, lettera *c*), numero 3)); rivedere gli adempimenti dichiarativi e di versamento a carico dei contribuenti, in particolare attraverso l'introduzione di percorsi facilitati per l'accesso ai servizi da parte delle persone anziane o con disabilità (comma 1, lettera *d*), numero 3)); assicurare un trattamento particolare per gli atti di trasferimento o di destinazione di beni e diritti in favore di persone con disabilità, ferme restando le agevolazioni fiscali già previste dagli articoli 5 e 6 della legge n. 112 del 2016, cosiddetta «Dopo di noi» (comma 1, lettera *e*)).

Sempre per quanto attiene all'articolo 2, il comma 2 prevede che, per la predisposizione dei decreti legislativi delegati, il Governo potrà costituire appositi tavoli tecnici, ai quali potranno partecipare, oltreché l'amministrazione finanziaria e le associazioni di categoria e dei professionisti, anche le associazioni familiari maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Venendo ai principi e criteri direttivi di carattere più specifico, ne segnala alcuni di interesse contenuti nell'articolo 5, in materia di revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche (IRPEF). In particolare, il Governo è delegato a procedere verso una graduale riduzione dell'IRPEF, nel rispetto del principio di progressività e nella prospettiva della tran-

sizione del sistema verso l'aliquota impositiva unica, attraverso il riordino delle deduzioni, degli scaglioni di reddito, delle aliquote di imposta, delle detrazioni e dei crediti d'imposta, da effettuare tenendo conto delle finalità delle misure agevolative attualmente vigenti, avendo particolare riguardo, per quanto di interesse, alla composizione del nucleo familiare, alla presenza in esso di persone con disabilità, ai costi sostenuti per la crescita dei figli, nonché alla tutela della salute delle persone (comma 1, lettera *a*), numeri 1.1) e 1.2)). Il Governo è altresì delegato a procedere alla revisione e alla semplificazione delle disposizioni riguardanti le somme e i valori esclusi dalla formazione del reddito salvaguardando talune finalità, tra le quali quelle dell'assistenza sanitaria e della solidarietà sociale (comma 1, lettera *e*), del medesimo articolo 5)).

In relazione ai principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 7, in materia di revisione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), ricorda che il Governo è delegato, tra l'altro, a razionalizzare il numero e la misura delle aliquote dell'IVA secondo i criteri posti dalla normativa dell'Unione europea, al fine di prevedere una tendenziale omogeneizzazione del trattamento per beni e servizi simili meritevoli di agevolazione in quanto destinati a soddisfare le esigenze di maggiore rilevanza sociale (comma 1, lettera *c*)), nonché a razionalizzare la disciplina dell'IVA per gli enti del Terzo settore, anche al fine di semplificare gli adempimenti relativi alle attività di interesse generale (comma 1, lettera *g*)).

In ordine ai principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 8, in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), segnala che essi sono volti a delegare il Governo a procedere ad un graduale superamento di tale imposta, nella prospettiva di istituire una sovrainposta, determinata secondo le medesime regole dell'IRES, che assicuri gettito in misura equivalente a quello attuale, da ripartire tra le regioni sulla base dei criteri vigenti in materia di IRAP. Per quanto di competenza, rileva che il citato superamento dell'IRAP, secondo quanto esplicitato dalla lettera *b*) del comma 1,

dovrà avvenire garantendo comunque il finanziamento del fabbisogno sanitario e il gettito in misura equivalente per le regioni che presentano squilibri di bilancio sanitario o sono sottoposte a piani di rientro che, in base alla legislazione vigente, comportano l'applicazione, anche automatica, di aliquote dell'IRAP maggiori di quelle minime.

Per quanto concerne i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 9, di carattere più intersettoriale, evidenzia quello di cui alla lettera *f*) del comma 1, che delega il Governo a semplificare e razionalizzare, in coerenza con le disposizioni del codice del Terzo settore e con il diritto dell'Unione europea, i regimi agevolativi previsti in favore dei soggetti che svolgono, con modalità non commerciali, attività che realizzano finalità sociali nel rispetto dei principi di solidarietà e sussidiarietà, nonché i diversi regimi di deducibilità dal reddito complessivo delle erogazioni liberali disposte in favore degli enti aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica.

In relazione ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 12, in materia di accise e altre imposte sulla produzione e sui consumi, segnala la lettera *f-bis*) del comma 1, che delega il Governo a prevedere – con la finalità, tra le altre, di tutela della salute dei consumatori – il divieto di vendita a distanza dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, e dei prodotti contenenti nicotina e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l'assorbimento di tale sostanza da parte dell'organismo, anche mediante involucri funzionali al loro consumo.

Sottolinea, infine, taluni dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 13, in materia di riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, in particolare quelli di cui alla lettera *a*) del comma 2, concernenti l'introduzione di misure finalizzate a garantire la piena tutela dei soggetti più vulnerabili nonché a prevenire i disturbi da gioco d'azzardo e il gioco minorile. Le misure citate riguardano, in particolare: la diminuzione dei

limiti di giocata e di vincita; l'obbligo della formazione continua dei gestori e degli esercenti; il rafforzamento dei meccanismi di autoesclusione dal gioco; la previsione di caratteristiche minime che devono possedere le sale e gli altri luoghi in cui si offre il gioco; la certificazione degli apparecchi e la loro graduale conversione in strumenti che consentono il gioco solo da remoto; il divieto di raccogliere gioco su competizioni sportive dilettantistiche riservate esclusivamente ai minori; l'impiego di forme di comunicazione del gioco legale coerenti con l'esigenza di tutela dei soggetti più vulnerabili; la previsione dell'accesso, da parte dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività di prevenzione e cura della patologia da gioco d'azzardo, ai dati concernenti la diffusione territoriale, la raccolta, la spesa e la tassazione dei giochi autorizzati di qualsiasi tipologia e classificazione.

Gian Antonio GIRELLI (PD-IDP) ribadisce il giudizio fortemente critico del Partito Democratico sul provvedimento in esame che affronta il tema la revisione del sistema fiscale da una prospettiva a suo avviso errata. Evidenzia la carenza degli interventi in materia di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale e rileva che il provvedimento appare caratterizzato da un approccio ideologico alla tassazione sulle persone fisiche, che trascura la complessità dell'esistente. Manifesta perplessità sulle modalità di realizzazione della prevista riforma dell'IRAP, segnalando che occorre assicurare le necessarie risorse al Servizio sanitario nazionale.

Nel rilevare che le norme relative al concordato preventivo possono preludere di fatto ad un utilizzo quasi sistematico del meccanismo dei condoni, esprime la preoccupazione che, in assenza di una seria lotta all'evasione, si determini una diminuzione del gettito fiscale con conseguenze sull'erogazione dei servizi e sull'efficacia delle misure di sostegno alle famiglie. In conclusione, sottolinea la necessità di adottare un approccio diverso per riformare il sistema tributario, tenendo presenti i criteri di progressività previsti dalla Costituzione.

Elena BONETTI (A-IV-RE), nel riserverarsi di effettuare una valutazione complessiva sul provvedimento in esame anche alla luce dell'esito degli emendamenti che saranno votati in Assemblea, si augura che vi sia un'ampia disponibilità al confronto e all'accoglimento delle proposte di modifica.

Manifesta preoccupazione riguardo al fatto che con la delega in esame si delega il Governo ad intervenire su materie già normate con precedenti interventi legislativi, rispetto ai quali mancano i decreti attuativi. Si riferisce, in particolare, alle misure previste dalla legge n. 32 del 2022 recante una delega al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia. Rileva che, rispetto alle norme contenute in tale provvedimento, approvate peraltro con il consenso unanime di tutti i partiti, le disposizioni che si vogliono introdurre con la delega in esame rappresentano un passo indietro. Nell'esprimere il timore che tale sovrapposizione possa pregiudicare l'introduzione di misure efficaci a sostegno delle famiglie, invita ad una riflessione rispetto a tale criticità all'interno della Commissione.

Andrea QUARTINI (M5S), nel riserverarsi di intervenire anche in sede di dichiarazione di voto, ricorda che il Servizio sanitario nazionale è finanziato dalla fiscalità generale e che pertanto un sistema tributario che non consente di recuperare le risorse sottratte dall'evasione pregiudica la garanzia del diritto alla salute per tutti i cittadini nonché, più in generale, forme avanzate di tutela sociale. Nel rilevare che la delega in esame per alcuni aspetti sembra incoraggiare l'evasione fiscale e prevedere in maniera indiretta forme di condono, ritiene necessaria una riflessione all'interno della Commissione Affari sociali sulla tenuta del sistema di *welfare* nel Paese.

Si dichiara preoccupato per la scelta di intervenire con invarianza di gettito per quanto concerne la tassazione del gioco d'azzardo. Nel ricordare che l'approccio scientifico oggi prevalente ha consentito la riclassificazione del disturbo da gioco d'azzardo, da disturbo del controllo degli impulsi a disturbo da dipendenza, e che questa prospettiva amplia considerevolmente

lo spettro cittadini considerabili come a rischio, auspica che vi sia maggiore coraggio nell'affrontare il tema, anche attraverso l'introduzione di adeguate misure di prevenzione. Nel ribadire che un serio contrasto al gioco d'azzardo patologico non può conciliarsi con l'obiettivo dell'invarianza delle entrate fiscali, ricorda di avere presentato emendamenti al riguardo, poi respinti, presso la Commissione competente in sede referente.

In conclusione, rileva che il provvedimento in esame rappresenta un'occasione persa per quanto concerne la realizzazione di un sistema tributario più favorevole alla promozione di un sistema sanitario più efficace e il contrasto alla dipendenza da gioco d'azzardo.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire in discussione, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani, al fine della deliberazione del parere di competenza.

**DL 61/2023: Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.**

**C. 1194 Governo.**

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che i deputati possono partecipare in videoconferenza alla seduta odierna, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il regolamento.

Dà, quindi, la parola al relatore, deputato Benigni, per lo svolgimento della relazione.

Stefano BENIGNI (FI-PPE), *relatore*, fa presente che il provvedimento sul quale la XII Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza alla VIII Commissione, reca una serie di interventi relativi agli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio scorso; all'allegato 1 sono

indicati i comuni interessati, ubicati nelle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana. Il provvedimento si compone di 23 articoli, due dei quali riguardano le competenze della XII Commissione.

In particolare, l'articolo 13, al comma 1, dispone l'autorizzazione di un contributo di 8 milioni di euro per provvedere a interventi di ripristino e consolidamento delle strutture sanitarie e a interventi di riattivazione e potenziamento infrastrutturale e tecnologico della rete dell'emergenza ospedaliera e territoriale nelle zone interessate dagli eventi alluvionali.

Il successivo comma 2 stabilisce che i crediti formativi del triennio 2023-2025 da acquisire con attività di formazione continua in medicina (ECM) si intendono maturati in ragione di un terzo in favore di tutti i professionisti sanitari riconosciuti in base alla normativa vigente – recata dalla legge n. 3 del 2018, in materia di riordino delle professioni sanitarie – i quali abbiano svolto in maniera documentata la loro attività professionale durante il periodo dell'emergenza nei territori dei comuni che hanno subito l'alluvione. La norma chiarisce inoltre che il conseguimento di tali crediti viene computato in misura proporzionale al periodo di attività svolta su base annua.

Fa presente che i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 13 riguardano la modifica della tempistica relativa ad adempimenti già previsti dalla legislazione vigente a carico degli operatori che gestiscono stabilimenti in cui sono presenti animali.

In particolare, il comma 3 stabilisce che fino al 31 agosto 2023, nei soli comuni di cui all'allegato 1, l'operatore di animali tenuto alle registrazioni nella « Banca dati nazionale » (BDN) ottempera alle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 134 del 2022, in materia di identificazione e registrazione degli animali e di eventi ad essi relativi, entro trenta giorni dalla scadenza del termine indicato, in deroga alle tempistiche prescritte dal medesimo articolo 9.

Il comma 4 dell'articolo in commento specifica che, fino al 31 agosto 2023, non si applicano per gli adempimenti in que-

stione, se effettuati entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine ordinario, le sanzioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 134 del 2022.

In base al successivo comma 5, resta tuttavia fermo l'obbligo per l'operatore di identificare e registrare gli animali prima delle movimentazioni in uscita dallo stabilimento. Sono esclusi da tale obbligo i casi di spostamento per immediato pericolo per la vita degli animali, dei quali deve essere informato il servizio veterinario locale territorialmente competente.

L'articolo 15, composto da un unico comma, prevede che per i mesi di maggio, giugno e luglio 2023 le pubbliche amministrazioni possono provvedere in favore degli enti gestori privati alla remunerazione dei servizi educativi, socio-assistenziali, socio-sanitari non erogati in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, secondo il numero di prestazioni erogate nel mese di aprile 2023. Tale disposizione si applica anche alle strutture sanitarie private accreditate destinatarie di apposito *budget* per l'anno 2023, nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo n. 502 del 1992, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale e, comunque, nei limiti del predetto budget previsto per l'anno 2023. Nella relazione illustrativa viene specificato che l'intervento ha la finalità « di evitare che gli enti gestori, oltre agli ingenti danni subiti in conseguenza dell'alluvione, e alle conseguenti spese da sostenere per il ripristino dell'operatività dei servizi, debbano subire anche il blocco delle entrate programmate in bilancio ».

Si dispone inoltre che, previo accordo tra le pubbliche amministrazioni e gli enti gestori, i servizi educativi, socio-assistenziali, socio-sanitari e sanitari possono essere riconvertiti in tutto o in parte in altra forma, dando priorità ad interventi a domicilio, secondo il criterio di assicurare la continuità delle prestazioni erogate in fa-

vore delle persone con disabilità, anziane e fragili, colpite dagli eccezionali eventi alluvionali e che attualmente necessitano di assistenza presso la propria abitazione o domicilio.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, in considerazione della necessità di assicurare lo svolgimento della prevista seduta del Comitato dei nove, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata successiva, al fine della deliberazione del parere di competenza.

**La seduta termina alle 14.**

#### COMITATO DEI NOVE

*Martedì 4 luglio 2023.*

**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2.**

**C. 384-446-459-A.**

Il Comitato si è riunito dalle 14 alle 14.05.

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038 Governo e abbinata (Parere alla VI Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	166
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	168
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	167

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 4 luglio 2023. — Presidenza della vicepresidente Maria Cristina CARETTA.*

#### La seduta comincia alle 13.35.

#### Delega al Governo per la riforma fiscale.

#### C. 1038 Governo e abbinata.

(Parere alla VI Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cristina ALMICI (FDI), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere sul provvedimento in esame, recante delega al Governo per la riforma fiscale. Comunica che la Commissione Finanze, assegnataria del provvedimento in sede referente, ha apportato talune modifiche al testo originario e ne ha concluso l'esame nella seduta del 29 giugno scorso.

Segnala che il nuovo testo del provvedimento, che è composto da 20 articoli, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario, nel rispetto dei principi

e dei criteri direttivi previsti dal medesimo disegno di legge.

Per quanto di competenza della Commissione Agricoltura, segnala che l'articolo 5 del provvedimento reca principi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche. Evidenzia, in particolare, che il comma 1, lettera *b*), prevede che, nell'esercizio della delega, per quanto riguarda i redditi agrari, il Governo osservi i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

l'introduzione, per le attività agricole di coltivazione di cui all'articolo 2135, primo comma, del codice civile, di nuove classi e qualità di coltura al fine di tenere conto dei più evoluti sistemi di coltivazione, riordinando il relativo regime di imposizione su base catastale e individuando il limite oltre il quale l'attività eccedente è considerata produttiva di reddito d'impresa;

la riconducibilità dei redditi relativi ai beni, anche immateriali, derivanti dalle attività di coltivazione e allevamento che concorrono alla tutela dell'ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici, entro limiti predeterminati, ai redditi ottenuti dalle attività agricole di cui al citato articolo 2135 con eventuale assoggettamento a imposizione semplificata;

l'introduzione di procedimenti, anche digitali, che consentano, senza oneri aggiuntivi per i possessori e i conduttori dei terreni agricoli, di aggiornare, entro il 31 dicembre di ogni anno, le qualità e le classi di coltura indicate nel catasto con quelle effettivamente praticate;

la revisione, a fini di semplificazione, del regime fiscale dei terreni agricoli su cui i titolari di redditi di pensione e i soggetti con reddito complessivo di modesto ammontare svolgono attività agricole.

Segnala, quindi, che, rispetto al regime vigente, il principio di cui alla lettera *b*) in esame prevede di estendere il regime dei redditi agrari, entro limiti determinati, anche alle ipotesi di redditi relativi ai beni, anche immateriali, che concorrono a combattere il cambiamento climatico derivanti dalle attività di coltivazione e allevamento.

Per l'illustrazione delle restanti norme del provvedimento in esame rinvia alla documentazione redatta dagli uffici della Camera.

Maria Cristina CARETTA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, chiede alla relatrice se sia pronta per la presentazione della proposta di parere.

Cristina ALMICI (FDI), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame, già inviata, per le vie brevi, ai componenti della Commissione (*vedi allegato*).

Stefano VACCARI (PD-IDP) annuncia il voto contrario del Partito Democratico sulla

proposta di parere della relatrice, esprimendo un giudizio complessivamente negativo sul contenuto del provvedimento. A suo avviso, infatti, esso non rappresenta la necessità di riforma del sistema fiscale del nostro Paese, in quanto non risolve i problemi relativi all'inequità e all'inefficacia del prelievo fiscale. Ritiene, inoltre, che i principi e criteri direttivi di delega contenuti nel provvedimento in esame rischiano addirittura di indebolire il contrasto all'evasione fiscale. Rileva, altresì, che nel disegno di legge di delega non è presente la riforma del catasto, richiesta anche dall'Unione europea, e volta a risolvere lo squilibrio fiscale a danno dei proprietari degli immobili di minor pregio. Segnala, poi, che il provvedimento non reca coperture finanziarie certe. In proposito, fa presente che le norme in esso contenute potrebbero addirittura comportare una riduzione di gettito, che, teme, sarà compensata da un'ulteriore riduzione della spesa pubblica, che non sarebbe condivisa dal suo gruppo parlamentare.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**La seduta termina alle 13.40.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 4 luglio 2023.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.40 alle 13.55.

ALLEGATO

**Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038 Governo e abbinata.****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione Agricoltura,

esaminato il provvedimento in esame, recante delega al Governo per la riforma fiscale, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

preso atto in generale che il nuovo testo del provvedimento, che è composto da 20 articoli, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi previsti dal medesimo disegno di legge;

considerato con favore, per quanto di competenza della Commissione Agricoltura, quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera *b*), che prevede, come principi e criteri direttivi specifici:

l'introduzione, per le attività agricole di coltivazione di cui all'articolo 2135, primo comma, del codice civile, di nuove classi e qualità di coltura, al fine di tenere conto dei più evoluti sistemi di coltivazione, riordinando il relativo regime di imposizione su base catastale e individuando il limite oltre il quale l'attività eccedente è

considerata produttiva di reddito d'impresa;

la riconducibilità dei redditi relativi ai beni, anche immateriali, derivanti dalle attività di coltivazione e allevamento che concorrono alla tutela dell'ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici, entro limiti predeterminati, ai redditi ottenuti dalle attività agricole di cui al citato articolo 2135 con eventuale assoggettamento a imposizione semplificata;

l'introduzione di procedimenti, anche digitali, che consentano, senza oneri aggiuntivi per i possessori e i conduttori dei terreni agricoli, di aggiornare, entro il 31 dicembre di ogni anno, le qualità e le classi di coltura indicate nel catasto con quelle effettivamente praticate;

la revisione, a fini di semplificazione, del regime fiscale dei terreni agricoli su cui i titolari di redditi di pensione e i soggetti con reddito complessivo di modesto ammontare svolgono attività agricole,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999. C. 1041 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	169
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	171

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 4 luglio 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.*

#### La seduta comincia alle 17.15.

**Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999.**

**C. 1041 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente e relatore*, ricorda che il 22 marzo scorso il Senato ha approvato il progetto di legge d'iniziativa governativa (A.S. 541) al nostro esame, che riprende i contenuti di un disegno di legge, dal contenuto pressoché identico, esaminato nel corso della XVII legislatura, il cui *iter* di approvazione non si è concluso.

La disciplina internazionale in vigore – dettata dall'Accordo dell'Aja, completamente sostituito dall'Atto in esame – con-

sente al titolare di un disegno o di un modello industriale di ottenere protezione in più paesi con una sola domanda internazionale redatta in una sola lingua, presentata a un singolo ufficio e sottostando a un'unica tassazione. Tale deposito unico internazionale può essere effettuato presso l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), ovvero presso l'ufficio nazionale di uno Stato che sia parte dell'accordo. Il titolare del disegno, o del modello industriale, può in tal modo ottenere protezione per le proprie invenzioni intellettuali in tutti i paesi da lui scelti, purché abbiano sottoscritto l'Accordo dell'Aja.

Ricorda che l'Atto di Ginevra ha l'obiettivo di estendere il sistema di protezione a nuovi membri, facilitando l'adesione di Stati la cui legislazione prevede l'esame di novità dei disegni e modelli industriali. Nello stesso tempo intende snellire il sistema e istituire un collegamento tra il sistema di registrazione internazionale e i sistemi regionali – tra cui, ad esempio, quello dell'Unione europea e dell'Organizzazione africana della proprietà intellettuale (OAPI) –, prevenendo la possibile adesione di tali organizzazioni regionali all'Atto del 1999.

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli Uffici per l'analisi dettagliata

del contenuto dell'Accordo – composto di 34 articoli divisi in quattro capi – rileva che la ratifica dell'intesa da parte del nostro Paese consentirà ai richiedenti italiani di estendere la tutela dei propri disegni e modelli industriali anche in queste aree nazionali e regionali, mediante l'utilizzo di un unico strumento, il deposito internazionale, capace di semplificare la gestione ulteriore dei disegni e modelli industriali.

A tali considerazioni aggiunge quella relativa al fatto che sussistono ad oggi 15 Stati, oltre all'Unione europea ed all'OAPI, che hanno aderito all'Atto di Ginevra, ma non ai due precedenti accordi in materia.

Fa altresì presente che il 28 novembre scorso la Commissione ha presentato un pacchetto di proposte legislative di revisione dell'attuale quadro relativo ai disegni e modelli. Il 1° giugno, inoltre, è entrato in vigore l'Accordo internazionale sul Tribunale unificato dei brevetti (TUB). Richiama, a tale proposito, le risoluzioni, a prima firma rispettivamente dell'on. Billi, dell'on. Orsini e dell'on. Calovini, sul trasferimento in Italia della sezione specializzata della divisione centrale del Tribunale unificato dei brevetti, in corso d'esame presso le Commissioni riunite III e X della Camera.

In relazione al quadro normativo vigente in Italia in materia di disegni e modelli industriali, osserva che esso è stata armonizzato alla direttiva comunitaria 71/98/CE, che ha introdotto la possibilità di cumulo tra la tutela della registrazione come disegno e modello e la tutela del diritto d'autore. Tali disposizioni sono state trasfuse nel Codice della proprietà intellettuale, adottato con il richiamato decreto legislativo n. 30 del 2005.

Osserva inoltre che nel nostro ordinamento sono stati introdotti anche i disegni e modelli comunitari, istituiti con il regolamento numero 6/02/CE: il disegno o modello comunitario conferisce al suo titolare un diritto valevole in tutti gli stati membri

dell'Unione europea in quanto produce gli stessi effetti di una registrazione effettuata direttamente nei paesi dell'Unione.

Fa presente che le regole relative all'oggetto della registrazione, ai requisiti di validità del titolo, alla nullità coincidono con quelle che disciplinano i disegni e modelli nazionali ed anche la durata della registrazione è identica, essendo pari a cinque anni e prorogabile fino a 25.

Rileva che la normativa dell'UE prevede una speciale tutela anche dei disegni o modelli comunitari non registrati. L'autore del disegno o modello comunitario non registrato – ma che presenti i requisiti per una valida registrazione – ha su di esso un diritto di esclusiva per un periodo di tre anni dalla data della prima divulgazione al pubblico dell'Unione.

Evidenzia che i disegni e modelli nazionali validi sul territorio di uno Stato membro possono essere sempre concessi dai rispettivi uffici nazionali e spetta ad ogni interessato scegliere il sistema di protezione che ritiene più adatto alle proprie esigenze.

Sottolinea che le disposizioni dell'Atto sono coerenti con la citata disciplina in quanto si prevede la possibilità di stabilire un legame tra il sistema dell'UE ed il sistema internazionale permettendo alle organizzazioni intergovernative di divenire parti di questo atto.

Conclusivamente, rileva che non si ravvisano elementi di contrasto con l'ordinamento dell'Unione europea e preannuncia la presentazione di una proposta di parere favore di cui dà lettura (*vedi allegato*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore, on. Giglio Vigna.

**La seduta termina alle 17.20.**

ALLEGATO

**Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999. C. 1041 Governo.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge in titolo, recante la ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999;

considerato che hanno aderito attualmente all'Atto di Ginevra 69 Stati nonché l'Unione europea e l'Organizzazione africana della proprietà intellettuale (OAPI), e che esso sostituisce, per le Parti che vi aderiscono, i precedenti Atti dell'Aja del 1925, di Londra del 1934, dell'Aja del 1960 e di Stoccolma del 1967;

considerato che le disposizioni dell'Atto di Ginevra sono coerenti con la di-

sciplina dell'Unione europea, in quanto prevedono la possibilità di stabilire un legame tra il sistema europeo e il sistema internazionale, permettendo alle organizzazioni intergovernative di divenire parti di questo Atto;

considerato che l'Accordo in ratifica si compone di 34 articoli, suddivisi in un'introduzione e quattro capitoli;

valutato che il disegno di legge di ratifica non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA**

**sul fenomeno delle mafie  
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

---

### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	172
---------------------------------------------------------------------	-----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 4 luglio 2023.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13.10 alle 14.

## COMITATO PARLAMENTARE

### per la sicurezza della Repubblica

---

#### S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE .....	173
------------------------------------	-----

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

*Martedì 4 luglio 2023. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.*

#### **La seduta comincia alle 15.15.**

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rende alcune comunicazioni sulla programmazione dei lavori del Comitato, sulle quali intervengono il senatore Enrico BORGHI (A-IV-RE) e i deputati Marco PELLEGRINI (M5S) e Ettore ROSATO (A-IV-RE).

#### **La seduta termina alle 15.45.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	174
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	174
Comunicazioni del Presidente .....	174
Esame del Regolamento interno ( <i>Esame e approvazione</i> ) .....	174
ALLEGATO ( <i>Regolamento interno della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie</i> ) .....	176

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 4 luglio 2023.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13.35 alle 13.40.

#### COMMISSIONE PLENARIA

*Martedì 4 luglio 2023. — Presidenza del presidente Alessandro BATTILOCCHIO.*

**La seduta comincia alle 13.40.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà anche assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

#### Comunicazioni del Presidente.

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, fa presente che la Commissione, come comunicato all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione appena svoltasi, si avvarrà, con funzioni prevalentemente di gestione e tenuta dell'archivio della Commissione, della collaborazione continuativa dei militari della Guardia di finanza Andrea Casertano, luogotenente cariche speciali, Bonifacio Stoduto, luogotenente, e Fulvio Cicalese, maresciallo aiutante.

#### Esame del Regolamento interno.

*(Esame e approvazione).*

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, presenta una proposta di regolamento interno, che viene sottoposta all'approvazione della Commissione dopo essere stata oggetto di esame e valutazione preventiva da parte dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione odierna.

Come già precisato in tale sede, ricorda che il testo è il frutto di una prassi costante riferita ai regolamenti di organizzazione delle Commissioni d'inchiesta monocamerali, con particolare riferimento a quelle di più recente costituzione.

Segnala che, per quanto non disciplinato dal regolamento della Commissione, si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento della Camera dei deputati.

Ricorda che la procedura per l'approvazione del regolamento della Commissione prevede il voto articolo per articolo e una votazione finale.

Non essendo pervenute proposte di modifica al testo in esame e constatata l'assenza di osservazioni da parte dei presenti, pone direttamente in votazione i singoli articoli e il testo nel suo complesso.

Con distinte votazioni la Commissione approva quindi articolo per articolo e, successivamente, a maggioranza assoluta, nel

suo complesso, la proposta di regolamento interno (*vedi allegato*).

Intervengono successivamente per formulare alcune considerazioni sull'organizzazione dei lavori della Commissione Igor IEZZI (Lega), Daniela RUFFINO (A-IV-RE), Alessandro COLUCCI (NM(N-C-U-I)-M), Roberto MORASSUT (PD-IDP), Andrea DE MARIA (PD-IDP) e, a più riprese, Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*.

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, dichiara quindi conclusa la seduta.

**La seduta termina alle 13.50.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## ALLEGATO

**Regolamento interno della Commissione parlamentare di inchiesta  
sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle  
loro periferie.**

## TITOLO I

## NORME APPLICABILI

## Art. 1.

*(Norme applicabili)*

1. La Commissione svolge i suoi compiti secondo i principi e per le finalità stabiliti dalla deliberazione della Camera dei deputati del 23 marzo 2023, di seguito denominata « deliberazione istitutiva ». Per il suo funzionamento si applicano le norme del presente regolamento e, per quanto non disciplinato, le disposizioni contenute nel Regolamento della Camera, in quanto compatibili.

## TITOLO II

## ORGANIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE

## Art. 2.

*(Organizzazione dei lavori)*

1. Il presidente può attribuire a uno o più componenti il compito di esaminare i profili istruttori di ciascuna questione o ciascun affare trattati dalla Commissione e di riferirne ad essa, salvo i casi in cui ciò sia incompatibile con la natura della questione o dell'affare.

2. Nel corso di missioni e sopralluoghi fuori sede, l'attività istruttoria può essere svolta anche da una delegazione di uno o più commissari, con l'eventuale partecipazione dei collaboratori di cui all'articolo 23 del presente Regolamento, previa delibera dell'Ufficio di presidenza della Commissione, o dal Presidente stesso, il quale ne riferisce poi alla Commissione.

3. Il presidente può avocare a sé o revocare i compiti istruttori in caso di inerzia o ritardo del componente cui sono stati affidati.

## Art. 3.

*(Sostituzione dei componenti della Commissione)*

1. In caso di impedimento definitivo, di dimissioni dalla Commissione, di assunzione di un incarico governativo o di cessazione del mandato parlamentare, i componenti della Commissione sono sostituiti da altri deputati nominati con la stessa procedura di cui all'articolo 2, comma 1, della deliberazione istitutiva.

2. Non sono ammesse sostituzioni temporanee dei componenti della Commissione.

## Art. 4.

*(Partecipazione alle sedute della Commissione)*

1. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione di deputati che non ne facciano parte o di altri estranei, fatta eccezione per i collaboratori esterni ai sensi del comma 2 dell'articolo 23, e salvo quanto disposto dagli articoli 15 e 16.

## Art. 5.

*(Ufficio di presidenza)*

1. L'Ufficio di presidenza è composto dal presidente, che lo presiede, dai vicepresidenti e dai segretari.

2. Il presidente convoca alle riunioni dell'Ufficio di presidenza i rappresentanti

designati dai gruppi nei casi previsti dal presente regolamento e ogniqualvolta lo ritenga opportuno.

#### Art. 6.

*(Funzioni del presidente, dei vicepresidenti e dei segretari)*

##### 1. Il presidente:

a) rappresenta la Commissione e tiene i rapporti con le autorità, gli enti e i soggetti indicati dalla delibera istitutiva;

b) convoca la Commissione e ne presiede le sedute, regolando le discussioni e le votazioni;

c) formula e dirama l'ordine del giorno, sulla base delle decisioni assunte dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi ai sensi del successivo articolo 7;

d) dispone le spese di ordinaria amministrazione;

e) esercita i restanti compiti previsti dal presente regolamento.

2. I vicepresidenti sostituiscono il presidente in caso di assenza o di impedimento. I segretari verificano i risultati delle votazioni e sovrintendono alla redazione del processo verbale.

3. Nei casi di necessità e urgenza, il presidente esercita i poteri spettanti all'Ufficio di presidenza, riferendo entro tre giorni all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

#### Art. 7.

*(Funzioni dell'Ufficio di presidenza)*

1. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, predispose il programma e il calendario dei lavori della Commissione.

2. Il programma e il calendario approvati con il consenso dei rappresentanti dei gruppi, la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno a tre quarti dei componenti della Commissione, sono

definitivi e sono comunicati alla Commissione. Il presidente riserva comunque una quota del tempo disponibile agli argomenti indicati dai gruppi dissenzienti, ripartendola in proporzione alla consistenza di questi. Qualora non si raggiunga la predetta maggioranza, il programma e il calendario sono predisposti dal presidente che inserisce le proposte dei gruppi dissenzienti in modo da garantire agli argomenti indicati da questi ultimi una quota del tempo disponibile nel periodo considerato ovvero degli argomenti da trattare. Il programma e il calendario così formulati sono definitivi dopo la comunicazione alla Commissione.

3. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, esamina le questioni, anche riguardanti componenti della Commissione, che dovessero sorgere nel corso dell'attività della stessa.

4. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, delibera sulle spese inerenti all'attività della Commissione, ad eccezione di quelle di ordinaria amministrazione, rimesse alle determinazioni del presidente.

### TITOLO III

#### SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

##### Art. 8.

*(Convocazione della Commissione)*

1. Al termine di ciascuna seduta, di norma, il presidente annuncia la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva.

2. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al termine della seduta, la Commissione è convocata dal presidente con avviso personale ai suoi componenti, diramato di norma almeno quarantotto ore prima della seduta. Con l'avviso di convocazione viene trasmesso ai membri della Commissione l'ordine del giorno della seduta.

3. La convocazione può essere richiesta al presidente da un quarto dei compo-

menti. In tal caso il presidente convoca la Commissione con la procedura di cui al comma 2.

Art. 9.

*(Ordine del giorno delle sedute)*

1. La Commissione non può deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno della seduta, salvo che non venga diversamente deciso dalla maggioranza dei tre quarti dei votanti.

2. Coloro che intendano fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste alla Commissione su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, devono previamente informare il presidente dell'oggetto dei loro interventi. Il presidente può far trattare l'argomento all'inizio della seduta oppure differire tali interventi al termine della seduta, qualora la trattazione immediata sia di pregiudizio per il normale svolgimento dei lavori.

Art. 10.

*(Numero legale)*

1. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

2. Il presidente procede alla verifica del numero legale solo se ciò sia richiesto da quattro componenti. I richiedenti la verifica del numero legale sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

3. Se accerta la mancanza del numero legale il presidente, apprezzate le circostanze, sospende la seduta, o dispone il passaggio ad altro punto dell'ordine del giorno che non preveda votazioni o toglie la seduta. Se dispone la sospensione della seduta, ne indica la durata, non superiore a un'ora.

Art. 11.

*(Deliberazioni)*

1. Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

2. La Commissione vota normalmente per alzata di mano, a meno che quattro componenti o uno o più rappresentanti di gruppo, che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica nella Commissione, chiedano la votazione nominale. I firmatari di una richiesta di votazione nominale sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

Art. 12.

*(Pubblicità dei lavori)*

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della deliberazione istitutiva, la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta tutte le volte che lo ritenga opportuno. In tali casi, il resoconto stenografico viene redatto ma non pubblicato. Dei lavori della Commissione è comunque pubblicato un resoconto sommario. Le delibere della Commissione sono pubblicate negli atti parlamentari, salvo nei casi decisi dalla Commissione.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, la stampa o il pubblico possono essere ammessi a seguire lo svolgimento della seduta pubblica in separati locali, attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Nel corso della medesima seduta, il presidente può disporre, apprezzate le circostanze, che sia interrotta, anche solo temporaneamente, tale forma di pubblicità.

3. Relativamente a singoli documenti, notizie e discussioni, la Commissione può stabilire che i propri componenti siano vincolati al segreto, anche per periodi determinati di tempo.

4. Delle sedute della Commissione si redige il processo verbale di cui è data lettura nella successiva seduta. Se non vi sono osservazioni, esso si intende approvato.

## TITOLO IV

MODALITÀ PROCEDURALI E STRUMENTI  
OPERATIVI DELL'INCHIESTA

## Art. 13.

*(Svolgimento dell'inchiesta. Poteri e limitazioni)*

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della deliberazione istitutiva.

2. La Commissione può apporre il segreto funzionale su atti o documenti da essa formati o acquisiti.

## Art. 14.

*(Attività istruttoria)*

1. Oltre che mediante le indagini e gli esami di cui al comma 1 dell'articolo 13, la Commissione può acquisire documentazione, notizie e informazioni nei modi che ritenga più opportuni, anche mediante libere audizioni.

2. I parlamentari, i membri del Governo e i magistrati incaricati di procedimenti relativi agli stessi fatti che formano oggetto dell'inchiesta sono sempre sentiti nella forma della libera audizione.

3. Le persone sottoposte a indagini o imputate in procedimenti penali ovvero proposte o sottoposte all'applicazione di misure di prevenzione per fatti che formano oggetto dell'inchiesta o ad essi connessi sono sentite nella forma della libera audizione e hanno facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia.

## Art. 15.

*(Esame di testimoni e confronti)*

1. La Commissione può esaminare come testimoni le persone informate dei fatti, la cui testimonianza sia ritenuta utile per lo svolgimento delle attività di inchiesta.

2. Il Presidente avverte i testimoni dell'obbligo di dire tutta la verità e li avverte

altresì delle responsabilità previste dalla legge penale per i testimoni falsi o reticenti.

3. Le domande ai testimoni e alle persone ascoltate nella forma della libera audizione, sono rivolte dal presidente ovvero dai singoli componenti della Commissione nell'ordine e nei modi fissati dal presidente, che ne valuta l'ammissibilità.

4. Allo scopo di chiarire fatti e circostanze, la Commissione può procedere a confronti fra persone già ascoltate.

## Art. 16.

*(Convocazione di persone che debbono essere sentite liberamente e di testimoni)*

1. Le persone che debbono essere sentite liberamente sono convocate mediante ogni mezzo ritenuto idoneo.

2. I testimoni sono convocati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata, servizio di recapito qualificato certificato o per mezzo della polizia giudiziaria. Se il testimone, regolarmente convocato, si rifiuta od omette di comparire senza che sussista un legittimo impedimento, la Commissione può disporre l'accompagnamento coattivo ai sensi dell'articolo 133 del codice di procedura penale.

3. Ai testimoni e ai soggetti ascoltati nella forma della libera audizione è sottoposto appena possibile il resoconto stenografico della loro deposizione. I testimoni devono sottoscriverlo; di eventuali richieste di rettifica è fatta menzione in calce al resoconto e di esse il presidente informa la Commissione per gli opportuni provvedimenti. A tutti i soggetti auditi è indicato un termine non superiore ai venti giorni entro il quale, in mancanza di richieste di rettifica, il resoconto verrà considerato definitivo.

## Art. 17.

*(Falsa testimonianza)*

1. Se il testimone commette uno dei fatti di cui all'articolo 372 e seguenti del codice penale, il presidente, previa ammonizione

circa la responsabilità penale conseguente a detti fatti, ove il testimone persista in tale condotta, fa compilare apposito processo verbale che è trasmesso all'autorità giudiziaria competente. In nessun caso i testimoni possono essere arrestati o trattenuti in stato di arresto provvisorio dalla Commissione.

2. Egualmente si procede alla stesura del processo verbale e alla sua trasmissione all'autorità giudiziaria competente nel caso di reati di cui agli articoli da 366 e seguenti del codice penale.

#### Art. 18.

##### *(Denuncia di reato)*

1. Il presidente informa l'autorità giudiziaria di tutti i casi di violazione del segreto apposto dalla Commissione in ordine a notizie, atti e documenti. Di tale informativa è data comunicazione alla Commissione.

2. Se del fatto viene indicato quale autore uno dei componenti della Commissione, il rapporto è trasmesso anche al Presidente della Camera dei deputati.

#### Art. 19.

##### *(Archivio della Commissione)*

1. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, definisce, con delibera comunicata alla Commissione e pubblicata nei resoconti, i criteri generali per la classificazione degli atti e dei documenti e il loro regime di divulgazione, anche al fine di stabilirne la consultazione e la riproducibilità nell'ambito della Commissione, nonché la trasmissione alle Autorità richiedenti.

2. Qualunque atto o documento che pervenga alla Commissione è immediatamente protocollato a cura dell'ufficio di Segreteria. Al momento dell'acquisizione dell'atto o del documento da parte dell'ufficio di Segreteria, il presidente ne determina il regime di classificazione e ne dà comunicazione all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

3. Gli atti, le delibere e la documentazione completa raccolta dalla Commissione sono depositati in apposito archivio. Il presidente sovrintende all'archivio, ne cura la funzionalità e adotta le misure di sicurezza che ritenga opportune, previa intesa, ove occorra, con il Presidente della Camera.

4. La Commissione, ove le pervengano documenti in formato cartaceo da mittenti che non siano tenuti dalla normativa vigente a produrli in formato digitale, ne cura la digitalizzazione.

5. Gli atti depositati in archivio possono essere consultati dai commissari e dai collaboratori esterni di cui al successivo articolo 23. Ne può essere estratta copia esclusivamente in formato digitale.

6. Nel caso di atti, delibere e documenti classificati come segreti, non è consentita in nessun caso la possibilità di estrarne copia. Tale limite si applica anche per gli scritti anonimi.

#### Art. 20.

##### *(Relazioni al Parlamento)*

1. La Commissione riferisce all'Assemblea della Camera dei deputati, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della delibera istitutiva.

2. Il presidente predispone una proposta di relazione o incarica uno dei componenti di predisporla. La proposta è illustrata alla Commissione in apposita seduta. Non può essere divulgata prima che sia stata illustrata alla Commissione.

3. Possono essere presentate relazioni di minoranza, alle quali si applica il medesimo limite alla divulgazione di cui al comma 2.

4. In nessun caso possono essere utilizzate nelle relazioni informazioni risultanti da scritti anonimi.

#### Art. 21.

##### *(Pubblicità di atti e documenti)*

1. Contestualmente alla presentazione della relazione di cui all'articolo 1, comma 3, della delibera istitutiva, la Commissione

decide quali atti e documenti formati nel corso dell'inchiesta debbano essere resi pubblici.

2. Dopo la cessazione della Commissione, e comunque al termine della legislatura, tutti gli atti inerenti allo svolgimento dell'inchiesta sono versati all'Archivio storico della Camera dei deputati.

#### TITOLO V

#### DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

##### Art. 22.

*(Sede, segreteria e dotazione finanziaria della Commissione)*

1. Per lo svolgimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.

2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati, nei limiti di quanto stabilito dall'articolo 6, comma 7, della deliberazione istitutiva.

##### Art. 23

*(Collaborazioni esterne)*

1. La Commissione può avvalersi, ai sensi dell'articolo 6 della delibera istitutiva, delle collaborazioni ritenute necessarie per il migliore espletamento della sua attività, affidando l'incarico a persone di riconosciuta indipendenza e comprovata competenza ed esperienza nelle materie di interesse della Commissione, nel limite massimo di venti unità. In sede di affidamento dell'incarico, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, su proposta del Presidente, definisce l'oggetto e la durata della collaborazione. I nominativi dei collaboratori esterni sono comunicati alla Commissione. Con le medesime

modalità si procede in caso di revoca dell'incarico.

2. I collaboratori esterni assumono l'incarico prestando giuramento circa l'osservanza del vincolo del segreto in relazione ad atti e documenti di cui all'articolo 5 della delibera istitutiva, nonché in ordine alle notizie di cui siano venuti a conoscenza a causa o nell'esercizio della loro attività. Svolgono gli incarichi loro affidati conformandosi alle istruzioni del Presidente e riferiscono alla Commissione ogni qualvolta sia loro richiesto. Il Presidente della Commissione può disporre che i collaboratori esterni possano assistere alle sedute della Commissione.

3. I collaboratori esterni prestano la propria attività, di norma, a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese loro riconosciuto esclusivamente in relazione allo svolgimento di compiti specificamente assegnati. Tale rimborso afferisce, di norma, alle spese, debitamente documentate, aventi ad oggetto l'alloggio e il trasporto, nonché la ristorazione fruita presso le strutture della Camera dei deputati. Qualora l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, deliberi la corresponsione di un'indennità, non si fa luogo a rimborso spese.

4. La Commissione può, altresì, avvalersi, per l'espletamento degli atti e delle indagini di sua competenza, dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria.

##### Art. 24.

*(Modifiche al regolamento della Commissione)*

1. Ciascun componente della Commissione può proporre la modifica delle norme del presente regolamento, attraverso la presentazione di una proposta redatta in articoli e accompagnata da una relazione. La proposta è distribuita agli altri componenti della Commissione.

## INDICE GENERALE

### COMMISSIONI RIUNITE (I e V)

#### SEDE REFERENTE:

DL 57/2023: Misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico. C. 1183 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	3
<i>ALLEGATO (Proposte emendative presentate)</i> .....	5

### COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)

#### SEDE REFERENTE:

DL 75/2023: Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025. C. 1239 Governo ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1239, di conversione del decreto-legge n. 75 del 2023, recante « Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 ».	
Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL .....	30
Audizione di rappresentanti di CISAL, GILDA, ANIEF e FLP .....	30
Audizione di rappresentanti della Confederazione autonoma dei Dirigenti, quadri ed alte professionalità (CONFEDIR) .....	30
Audizione di rappresentanti della Scuola Nazionale dell'amministrazione (SNA) .....	30
Audizione di rappresentanti dell'Osservatorio del Mercato dei Capitali italiani ed esteri e dell'Associazione Nazionale Costruttori edili (ANCE) .....	30

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, concernenti i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere. C. 1135, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	31
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i> .....	38
Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Testo unificato C. 536 e abb. (Parere alle Commissioni II e XII) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	32
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i> .....	39

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle <i>start-up</i> e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti. Emendamenti C. 107 e abbinate (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Nulla osta</i> ) .....	37
Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. Emendamenti C. 1134 e abbinate (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Nulla osta</i> ) .....	37

## II Giustizia

### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 745 Enrico Costa, C. 893 Pittalis e C. 1036 Maschio, recanti « Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato » di Luigi Salvato, Procuratore generale presso la Corte di Cassazione .....	40
Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 745 Enrico Costa, C. 893 Pittalis e C. 1036 Maschio, recanti « Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato » di Danilo Ceccarelli, Viceprocuratore capo della Procura europea (EPP) .....	41
Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 745 Enrico Costa, C. 893 Pittalis e C. 1036 Maschio, recanti « Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato » di Francesca Nanni, Procuratore generale presso la procura di Milano .....	41
Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 745 Enrico Costa, C. 893 Pittalis e C. 1036 Maschio, recanti « Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato » di Antonio Gialanella, Avvocato generale della Repubblica presso la corte d'appello di Napoli .....	41
Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 745 Enrico Costa, C. 893 Pittalis e C. 1036 Maschio, recanti « Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato » di Maurizio de Lucia, Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Palermo .....	41

### SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038 Governo e C. 75 Marattin (Parere alla VI Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

### SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di illeciti agro-alimentari. C. 823 Cafiero De Raho e C. 1004 Cerreto ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	45
Disposizioni in materia di occupazione arbitraria di immobili. C. 566 Bisa, C. 246 Marrocco, C. 293 Cirielli, C. 316 Orfini, C. 332 Bof, C. 935 Foti e C. 1022 D'Orso ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Revoca dell'abbinamento della proposta di legge C. 316 Orfini</i> ) .....	46
ALLEGATO ( <i>Proposte emendative presentate</i> ) .....	48
AVVERTENZA .....	47

## III Affari esteri e comunitari

### SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038 Governo ed abbinata C. 75 Marattin (Parere alla VI Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	57
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	62

### RISOLUZIONI:

7-00117 Boldrini: Sull'impegno dell'Italia a favore del disarmo nucleare ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ) .....	59
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

**IV Difesa**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del Gen. D. Francesco Olla, Capo Reparto Pianificazione generale e Finanziaria dello Stato Maggiore dell'Esercito e del Magg. Roberto Ferrara, specialista in Medicina dello Sport presso il Policlinico Militare di Roma, nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00075 Saccani Jotti sul programma « Soldato sicuro » .....	63
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

**V Bilancio, tesoro e programmazione**

## ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio (COM(2023) 240 <i>final</i> e Allegati).	
Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (COM(2023) 241 <i>final</i> ).	
Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/85/UE del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (COM(2023)242 <i>final</i> ) ( <i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	64

## RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), aggiornata al 31 maggio 2023. Doc. XIII, n. 1 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del Regolamento e rinvio</i> ) .....	74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

## SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura. C. 115 e abb.-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Parere su emendamenti</i> ) .....	79
Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. C. 1134 Governo, approvato dal Senato e abb. (Parere all'Assemblea) ( <i>Parere su emendamenti</i> ) .....	81
Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle <i>start-up</i> e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti. C. 107 e abb. (Parere all'Assemblea) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i> ) .....	83
ALLEGATO ( <i>Nota tecnica depositata dalla rappresentante del Governo</i> ) .....	94
Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale. Nuovo testo C. 418 (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	91

**VI Finanze**

## SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio 2018. C. 1149 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	96
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	103
DL 61/2023: Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1194 Governo (Parere alla VIII Commissione)	

<i>(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole)</i> .....	98
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) .....	104

## VII Cultura, scienza e istruzione

### SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038 Governo e abb. <i>(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)</i> .....	105
ALLEGATO 1 (Parere approvato) .....	114
ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo Partito Democratico – Italia Democratica e Progressista) .....	116
Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Testo unificato C. 536 e abb. <i>(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)</i> .....	109
ALLEGATO 3 (Proposta di parere) .....	118
ALLEGATO 4 (Parere approvato) .....	120
Misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico. C. 1183 Governo (Alle Commissioni I e V) <i>(Esame e conclusione – Parere favorevole)</i> .....	111
ALLEGATO 5 (Parere approvato) .....	122

### SEDE REFERENTE:

Istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche. C. 854 Schifone <i>(Seguito esame e rinvio)</i> .....	113
ALLEGATO 6 (Proposte emendative presentate) .....	123
ALLEGATO 7 (Proposte emendative del Relatore) .....	128
ALLEGATO 8 (Proposte di riformulazione presentate dal Governo) .....	129
Modifiche agli articoli 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico. C. 835 Sasso <i>(Seguito esame e rinvio)</i> .....	113
ALLEGATO 9 (Proposte emendative presentate) .....	130
ALLEGATO 10 (Ulteriori proposte emendative del Relatore) .....	137

## VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	138
Indagine conoscitiva sull'impatto ambientale degli incentivi in materia edilizia.	
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di ANIMA Confindustria meccanica varia, Assoclimate e Assotermica <i>(Svolgimento e conclusione)</i> .....	138

### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di Federlazio e Coldiretti Frosinone sulle criticità ambientali nel Sito di Interesse Nazionale (SIN) Bacino del fiume Sacco .....	139
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

### SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038 Governo e abb. (Parere alla VI Commissione) <i>(Esame e rinvio)</i> .....	139
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

**IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle prospettive della mobilità verso il 2030: dalla continuità territoriale all'effettività del diritto alla mobilità extraurbana .....	141
Audizione di rappresentanti di Assaereo (in videoconferenza) ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) ..	142
Audizione di rappresentanti di Aeroporti 2030 e Assaeroporti ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) ..	142
Audizione di rappresentanti dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	142

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01046 Ghirra: Rilancio del Porto Canale di Cagliari .....	143
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i> .....	147
5-01047 Pastorella: Emanazione del decreto attuativo per il rinnovo del « Ferrobonus » .....	143
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i> .....	148
5-01048 Frijia: Emanazione del regolamento ministeriale per il finanziamento del « Marebonus » per le annualità 2022 e 2023 .....	143
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i> .....	149
5-01049 Barbagallo: Estensione delle misure incentivanti delle energie rinnovabili nei trasporti dai soli biocarburanti all'elettricità rinnovabile .....	143
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i> .....	150
5-01050 Fede: Impatto della mobilità urbana del nuovo impianto regolatorio sulla circolazione dei monopattini .....	144
<i>ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)</i> .....	151

## SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038 Governo e abb. (Parere alla VI Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	144
Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Testo unificato C. 536 e abb. (Parere alle Commissioni II e XII) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	146

**X Attività produttive, commercio e turismo**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali nell'ambito dell'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 997 Caramanna recante disposizioni in materia di turismo accessibile e di partecipazione delle persone disabili alle attività culturali, turistiche e ricreative.	
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Village for all (V4A) .....	153
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Garda lago accessibile ASD .....	153
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Federterme .....	153
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di CNA Turismo e commercio .....	153

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali nell'ambito delle risoluzioni 7-00050 Appendino, 7-00079 Peluffo e 7-00105 Zucconi, sul comparto del commercio al dettaglio di carburanti.	
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Confesercenti .....	153

## SEDE CONSULTIVA:

DL 57/2023: Misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico. C. 1183 Governo (Parere alle Commissioni I e V) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	153
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

DL 61/2023: Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1194 Governo (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	155
Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038 Governo e abb. (Parere alla VI Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	157
<b>COMITATO DEI NOVE:</b>	
Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. C. 1134 Governo, approvato dal Senato, e C. 101 Billi .....	159
<b>XII Affari sociali</b>	
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038 Governo e abb. (Parere alla VI Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	160
DL 61/2023: Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1194 Governo (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	163
<b>COMITATO DEI NOVE:</b>	
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2. C. 384-446-459-A .	165
<b>XIII Agricoltura</b>	
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038 Governo e abbinata (Parere alla VI Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	166
<i>ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	168
<b>UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI</b> .....	167
<b>XIV Politiche dell'Unione europea</b>	
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999. C. 1041 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	169
<i>ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	171
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE</b>	
<b>UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI</b> .....	172
<b>COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA</b>	
<b>COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE</b> .....	173
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE</b>	
<b>UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI</b> .....	174

---

COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	174
Comunicazioni del Presidente .....	174
Esame del Regolamento interno ( <i>Esame e approvazione</i> ) .....	174
ALLEGATO ( <i>Regolamento interno della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie</i> ) .....	176

PAGINA BIANCA



\*19SMC0043491\*